

ANNO XIX - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1967

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1967

ABBONAMENTI

ANNO L. **5.000**
UN NUMERO SEPARATO » **900**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(6213116) Roma, 1967 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 339
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 368
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 388
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 408
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 413
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 467
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 479

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag. 95
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 96
CONSULTAZIONI	» 111
NOTIZIARIO	» 128

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:
Michele Savarese, Benedetto Baccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:
Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

CARBONE C., <i>Osservazioni sulla nullità della clausola compromissoria contenuta negli statuti delle cooperative a contributo statale</i>	I,	372
MANDO' G., <i>In tema della responsabilità della p. a.</i>	I,	397
FANELLI M., <i>Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana</i>	1,	415
MANDO' G., <i>Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilità ed alla individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta</i>	I,	441
ANGELINI ROTA G., <i>Sulla tassazione del contratto di sconto</i>	I,	448
CONTI M., <i>Le passività e gli oneri aziendali nell'imposta di successione</i>	I,	460

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

APPALTO

- Appalto di opera pubblica - Riserve - Sottoscrizione del conto finale mediante telegramma - Inefficacia, 477.

ARBITRATO

- Compenso agli arbitri - Liquidazione globale del Presidente del Tribunale - Natura inscindibile, 467.
- Compenso agli arbitri - Provvedimento di liquidazione - Carattere decisorio - Impugnabilità per cessazione e art. 111 della Costituzione, 467.
- Compenso degli arbitri - Procedimento di liquidazione innanzi al presidente del Tribunale - Necessità del ministero di difensore, 467.

ATTI AMMINISTRATIVI

- Atto collegiale - Composizione del Collegio - Intervento di estranei - Illegittimità - Condizioni e limiti, 409.
- Deliberazione comunale - Interpretazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti, con nota di A. FRENI, 388.
- Deliberazione comunale - Revoca comunale - Revoca - Legittimità - Presupposti, con note di A. FRENI, 388.

AUTOVEICOLI

- Disciplina dei contratti di compravendita - Inammissibilità di sospensione dell'esecuzione senza il pagamento del prezzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 364.

CACCIA

- Detenzione di selvaggina pregiata senza il permesso scritto del Comitato provinciale per la caccia - Violazione del principio della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 349.

CASSAZIONE

- Motivi di ricorso - Generalità dei motivi contestuali presentati dall'imputato - Motivi aggiunti - Inammissibilità, 479.

CITTADINANZA

- Perdita alla cittadinanza italiana - Servizio militare obbligatorio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 354.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Atti aventi valore di legge - Pendenza del giudizio di costituzionalità - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Improprietà - Atti amministrativi - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Fatispecie, 386.
- Edilizia popolare ed economica - Statuto di cooperative edilizie e contributo statale - Clausola compromissoria - Nullità, con nota di C. CARBONE, 370.
- Energia elettrica - Provvedimenti di trasferimento di imprese elettriche all'ENEL - Natura giuridica - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Esclusione, 383.
- Energia elettrica - Trasferimento di imprese elettriche all'E.N.E.L. - Deroghe per le imprese minori - Limiti - Poteri discrezionali della P. A. - Esclusione - Giu-

risdizione del Giudice ordinario, 379.

- Energia elettrica - Trasferimento di imprese elettriche all'ENEL - Provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio e provvedimento che fissa la data di inizio delle operazioni di consegna - Natura giuridica - Pretesi vizi di invalidità « derivata » - Giurisdizione del Giudice ordinario, 383.
- Danni di guerra - Determinazione dell'indennizzo - Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Riscossione dell'indennizzo definitivamente liquidato - Diritto soggettivo, 384.
- Giudicato sulla giurisdizione - Estremi, con nota di C. CARBONE, 370.
- Pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione - Successivo giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente - Preclusione della questione di legittimazione ad agire o a contraddire - Non sussiste, 405.
- Questioni di giurisdizione - Poteri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto, con nota di C. CARBONE, 370.
- Uso dei beni demaniali - Concessione amministrativa - Diritto al sepolcro - Valutazione del pubblico interesse che determina l'affievolimento del diritto - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 368.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Indicazione delle disposizioni costituzionali che si assumono violate - Desumibilità « aliunde » - Ammissibilità della questione, 348.
- Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti sugli atti amministrativi di esecuzione delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime - Inesistenza di tali

attività - Esclusione - Conseguente non pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini della questione di giurisdizione - Fattispecie, 387.

COSA GIUDICATA

- Giudicato esterno - Eccepibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione, 405.
- Limite - Identificazione delle azioni, con nota di C. CARBONE, 370.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- *Autoveicoli - Caccia - Cittadinanza - Corte Costituzionale - Elezioni comunali e provinciali - Esecuzione forzata Ferrovie - Filiazione - Ordinamento giudiziario - Previdenza e assistenza - Procedimento penale - Reato.*

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- *V. Competenza e giurisdizione.*

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

- Sottoscrizione di più di una presentazione di candidatura - Punibilità con pena più grave dell'analogo delitto previsto per le elezioni politiche - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione, 340.

ENERGIA ELETTRICA

- *V. Competenza e giurisdizione.*

ESECUZIONE FORZATA

- Esecuzione forzata - Pignoramento mobiliare - Compenso al custode rimesso al riconoscimento

dall'Ufficiale giudiziario - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 366.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Dichiarazione di p. u. e decreto di esproprio - Vizi di legittimità - Rapporti reciproci, 411.
- Edifici scolastici - Opera già eseguita - Procedimento di espropriazione successivo - Norme applicabili, 411.
- Opera già eseguita - Procedimento di espropriazione successivo - Legittimità, 411.

FALLIMENTO

- Insinuazione di crediti - Provvedimenti del giudice delegato in sede di approvazione dello stato passivo - Efficacia oltre l'ambito della procedura fallimentare - Esclusione, 456.

FALSO

- Falsità in atti - Atti pubblici - Registro protocollo delle corrispondenze in arrivo ed in partenza dell'archivio generale del Comune - È tale - Fattispecie, 483.

FERROVIE

- Ferrovie e tramvie - Regolamento delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessione - Contrasto con la tutela del lavoro - Esclusione, 353.

FILIAZIONE

- Azione per riconoscimento di paternità - Brevità del relativo termine - Violazione della tutela della filiazione naturale - Esclusione, 360.
- Azione per riconoscimento di paternità - Invalidatione - dell'art. 123 disp. attuaz. codice ci-

vile - Inapplicabilità ai nati prima del 1° luglio 1939 - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione, 360.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Esecuzione di giudicato - Amministrazione obbligata - Individuazione, 410.
- Esecuzione di giudicato - Fattispecie in materie di derequisizione di immobili - Inottemperanza - Non sussiste, 408.
- Esecuzione di giudicato - Fattispecie in tema di ricostruzione di carriera di un dipendente di Ente soggetto a controllo della p. a. - Inottemperanza - Sussistenza e conseguenze, 410.

GUERRA

- Contratto di guerra - Azione giudiziaria promossa contro la deliberazione del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra - Competenza per territorio, con nota di G. MANDÒ, 392.
- Contratto di guerra - Nozione, con nota di G. MANDÒ, 391.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

IMPIEGO PUBBLICO

- Incompatibilità — Preventiva diffida - Necessità - Insussistenza, 409.
- Sanzione disciplinare - Gravità - Insindacabilità in sede giurisdizionale, 409.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni - Bonifica - Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana - Criteri per l'individuazione di tali opere - Fattispecie

- in tema di strade di bonifica, con nota di M. FANELLI, 414. —
- Agevolazioni - Bonifica - Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana - Estensione agli atti relative ad opere di riparazione - Ammissibilità, 439.
 - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per l'acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali - Acquisto di impianti già esistenti - Inapplicabilità delle agevolazioni - Destinazione degli impianti acquistati ad ampliamento di un preesistente stabilimento industriale (nella specie: acquisto da parte dell'ENEL di cabine e linee elettriche di distribuzione dell'energia) - Irrilevanza, 430.
 - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio - Finalità - Esibizione nel triennio dalla registrazione dell'atto a pena di decadenza dai benefici - Necessità - Presupposti di applicabilità delle agevolazioni - Competenza del Ministero dell'industria e del commercio per l'accertamento della loro ricorrenza - Esclusione - Declaratoria contenente anche tale accertamento - Irrilevanza, 430.
 - Agevolazioni - Ricostruzione edilizia - Acquisto di area di risulta di edifici distrutti a seguito di eventi bellici e non ricostruibili per divieto della p. a. - Agevolazioni previste dai dd. ll. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 - Inapplicabilità - Irrilevanza della ricostruzione su area diversa ai fini del trattamento tributario dell'atto relativo all'area non più edificabile, con nota di R. SEMBIANTE, 439.
 - Atti nulli - Restituzione di imposta - Art. 14 n. 2 della legge organica - Condizioni - Fattispecie in tema di scrittura privata di vendita con sottoscrizione di uno dei contraenti dichiarata falsa, 425.
 - Atti nulli - Restituzione d'imposta - Trasferimento di beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria - Nullità originaria ed assoluta nei sensi previsti dall'art. 14 della legge del registro - Sussistenza - Necessità di una pronuncia giudiziale dichiarativa della nullità - Esclusione, 413.
 - Cessione di crediti verso la pubblica amministrazione in relazione a finanziamento concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Condizioni - Correlazione tra i due negozi - Estremi - Criteri di determinazione - Necessità che le somme conseguite con il finanziamento e la cessione siano destinate fin dall'origine all'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica - Sussistenza - Possibilità che l'accertamento sulla ricorrenza delle condizioni richieste sia compiuto in base ad elementi estranei all'atto di cessione e finanziamento - Esclusione, con nota di G. ANGELINI ROTA, 447.
 - Fideiussione - Fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali - Autonomia imponibilità - Esclusione, 432.
 - Finanziamento bancario - Finanziamento posto in essere mediante cambiali - Assorbimento dell'imposta di registro in quella di bollo scontata sulle cambiali - Pattuizioni volte a regolare il finanziamento indipendentemente dal rapporto cambiario - Irrilevanza - Fattispecie, 432.
 - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in decreto ingiuntivo - Successive vicende di questo - Irrilevanza, 456.
 - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulla convenzione enunciata tassabile ai sensi

dell'art. 62 della legge di registro - Fattispecie, con nota di G. MANDÒ, 440.

- Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Tassabilità - Condizioni, 456.
- Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Tassabilità ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 72 della legge di registro - Condizioni, con nota di G. MANDÒ, 440.
- Sentenze - Disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge organica - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 433.
- Sentenze - Imposta giudiziale ed imposta di titolo - Liquidazione d'imposta suppletiva - Ammissibilità - Ulteriore sorte della sentenza a seguito di impugnazioni - Irrilevanza, 433.
- Sentenze - Imposta giudiziale ed imposta di titolo - Momento della nascita dell'obbligazione d'imposta - Restituzione dell'imposta nel caso di riforma della sentenza - Esclusione - Restituzione nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge di registro - Ammissibilità, 433.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Accertamento - Primo accertamento dell'imponibile su denuncia o di ufficio - Ulteriore accertamento e liquidazione di imposta complementare o suppletiva - Ammissibilità, con nota di M. CONTI, 460.
- Determinazione dell'attivo imponibile - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai criteri adottati dal contribuente nella denuncia del valore dei beni - Esclusione, con nota di M. CONTI, 460.
- Passività deducibili dall'attivo - Aziende industriali e commerciali - Elementi passivi - Accertamento che dati elementi costituiscano passività aziendali non giustifi-

cate nei modi di legge - Inammissibilità, con nota di M. CONTI, 460.

- Passività deducibili dall'attivo - Condizioni, con nota di M. CONTI, 460.

INGIUNZIONE

- Procedimento giurisdizionale di ingiunzione - Condizioni di ammissibilità, 406.

INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO

- Elementi del reato - Ingerenza svolta dal pubblico ufficiale per avvantaggiare terzi - Sussistenza del reato, 485.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari - Applicabilità ai processi pendenti - Violazione del principio della precostituzione del giudice - Esclusione, 357.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Ricongiunzione delle posizioni previdenziali - Nuovi oneri a carico dello Stato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 355.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle prove - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti, con nota di A. FRENI, 388.

PROCEDIMENTO PENALE

- Contestazione dell'accusa - Decreto di citazione - Incertezza sui fatti che determinano l'imputa-

zione - Nullità - Carattere relativo - Sanatoria, 482.

- Decreto di citazione - Avviso al difensore - Procedimento con più imputati - Avviso contenente il nome del capolista - Inesistenza di nullità, 485.
- Istruttoria sommaria - Istruttoria svolta prima della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale - Inosservanza degli artt. 304 bis e segg. c.p.p. - Inesistenza di nullità, 485.
- Reati di competenza del pretore - Decreto di citazione a giudizio senza atti istruttori - Mancata contestazione del fatto - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 343.

PROFITTI DI REGIME

- Avocazione profitti di regime - Sequestro conservativo di mobili ed immobili - Responsabilità della p.a. per ritardata revoca del sequestro dopo l'annullamento dell'accertamento tributario - Insussistenza, con nota di G. MANDÒ, 396.

REATO

- Reati e pene - Reati commessi nel territorio dello Stato e giudicati all'estero - Rinnovamento del giudizio - Deroga al divieto del ne bis in idem - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 344.

REQUISIZIONE

- Cessazione per causa di forza maggiore - Obbligo di riconsegna dell'immobile - Sussistenza, 408.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Autostrada - Allagamento della sede stradale dovuto a traripamento di corso d'acqua - Mancata segnalazione - Insidia - Sussiste - Colpa *in re ipsa* del-

l'Ente cui spetta la manutenzione della strada - Sussiste - Onere a carico del predetto Ente di fornire in giudizio la prova dell'impossibilità di provvedere a tempestiva segnalazione del pericolo - Sussiste, con nota di A. FRENI, 389.

- Denuncia penale - Proscioglimento con formula piena del denunciato - Obbligo del denunciante al risarcimento del danno - Presupposti, con nota di A. FRENI, 388.
- Responsabilità della p.a. - Necessità dell'accertamento della colpa - Lesione di diritto derivante da atto amministrativo illegittimo ovvero da un mero comportamento della p.a. - Differenze, con nota di G. MANDÒ, 396.
- Strade pubbliche - Manutenzione - Potere discrezionale della p.a. - Limite - Obbligo della osservanza del precetto del *ne minem laedere* - Sussiste - Insidia o trabocchetto - Nozione, con nota di A. FRENI, 389.

SENTENZA

- Motivazione - Mancata valutazione di un documento - Sussunzione nella nozione di vizio di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia - Presupposto, 407.
- Motivazione - Obbligo del Giudice di merito di specifico richiamo delle singole risultanze istruttorie - Esclusione, 406.
- Motivazione - Valutazione delle prove - Potere discrezionale del Giudice di merito - Sussiste - Limite - Obbligo del Giudice di merito d'indicare le ragioni del proprio convincimento - Sussiste, 405.

SICILIA

- Cantieri straordinari di lavoro - Legge regionale attributiva di un assegno straordinario - Ille-

gittimità costituzionale - Esclusione, 360.

- Legge regionale concernente marchi di qualità e propaganda dei prodotti siciliani - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 339.
- Legge regionale recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro - Mancata indicazione della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale, 344.
- Legge regionale relativa al personale della scuola ortofrenica

di Catania - Mancata indicazione della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale, 343.

STRADE

- Autostrade a pedaggio gestite dall'ANAS - Rapporto di utenza - Natura contrattuale - Esclusione - Responsabilità dell'Ente contrattuale, con nota di A. FRENI, 390.

à
55.

a e sull'at-
ve - Potere
udice di me-
lità in Cassa-
con nota di A.

TO PENALE
zione dell'accusa - De-
i citazione - Incertezza sui
che determinano l'imputa-

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

18 aprile 1967, n. 44	<i>pag.</i>	339
18 aprile 1967, n. 45	»	340
18 aprile 1967, n. 46	»	343
18 aprile 1967, n. 47	»	343
18 aprile 1967, n. 48	»	344
24 aprile 1967, n. 49	»	344
24 aprile 1967, n. 50	»	348
24 aprile 1967, n. 51	»	353
24 aprile 1967, n. 53	»	354
5 maggio 1967, n. 55	»	355
5 maggio 1967, n. 56	»	357
5 maggio 1967, n. 57	»	360
5 maggio 1967, n. 58	»	360
5 maggio 1967, n. 59	»	364
5 maggio 1967, n. 60	»	366

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291	<i>pag.</i>	413
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1331	»	414
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1394 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331)	»	415
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1395 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331)	»	415
Sez. I, 14 giugno 1966, n. 1541 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331)	»	415
Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559	»	425
Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674	»	430
Sez. I, 6 luglio 1966, n. 1743 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, n. 601)	»	457
Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616	»	432
Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711	»	433
Sez. I, 10 novembre 1966, n. 2750	»	388
Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806	»	389
Sez. I, 7 dicembre 1966, n. 2873	»	439
Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33	»	439
Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208	»	378
Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 249	»	370
Sez. I, 14 febbraio 1967, n. 365	»	391
Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 433	»	440
Sez. I, 1 marzo 1967, n. 451	»	447

Sez. I, 17 marzo 1967, n. 599 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, n. 601)	<i>pag.</i> 456
Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601	> 456
Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652	> 460
Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808	> 467
Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814	> 396
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893	> 379
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 897 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 n. 899)	> 383
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 898 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 n. 899)	> 383
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 899	> 383
Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076	> 384
Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097	> 405
Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116	> 386
Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141	> 406

LODI ARBITRALI

20 giugno 1966, n. 45 (Roma)	<i>pag.</i> 477
--	-----------------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69	<i>pag.</i> 408
Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 73	> 409
Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74	> 409
Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79	> 410
Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81	> 411

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452	<i>pag.</i> 479
Sez. II, 25 agosto 1966, n. 407	> 482
Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1571	> 483
Sez. III, 21 settembre 1966, n. 2000	> 485

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

PANUCCIO V., <i>Le dichiarazioni non negoziali di volontà</i> , Giuffrè, Milano 1966	pag.	95
--	------	----

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e Decreti (Segnalazioni)	pag.	96
--	------	----



NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— <i>Norme dichiarate incostituzionali:</i>				
codice di procedura civile, art. 177 bis	»	97		
r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 67, I comma	»	97		
p. r. g. lgt. 9 novembre 1945, n. 848, art. 6	»	97		
d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779, art. unico	»	98		
— <i>Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale</i>				
codice civile, art. 271	»	98		
codice procedura civile, art. 513, I comma, ultima parte		98		
codice procedura civile, art. 522, prima parte	»	98		
codice penale, art. 204, secondo comma, art. 222, primo comma	»	98		
codice procedura penale, art. 74 e 398	»	99		
codice procedura penale, art. 505	»	99		
codice procedura penale, articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi I, II e terzo	»	99		
r. d. 30 gennaio 1896, n. 26, art. 18, ultimo comma	»	99		
r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, quarto comma	»	100		
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 182, ultimo comma	»	100		
legge 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico	»	100		
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico	»	100		
d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9	»	101		
legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966	»	101		
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>			»	101
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronuncie di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>			»	110


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche . . .	pag. 111	Importazione ed espor-	
Amministrazione pub-		tazione	pag. 119
blica	> 111	Imposta di registro . .	> 120
Appalto	> 111	Imposta di ricchezza	
Bellezze artistiche e		mobile	> 120
naturali	> 113	Imposta di successione	> 121
Cinematografia	> 113	Imposta generale sul-	
Circolazione stradale .	> 113	l'entrata	> 121
Concessioni ammini-		Imposte e tasse	> 121
strative	> 113	Imposte varie	> 122
Concorsi	> 114	Impresa	> 123
Contabilità dello Stato	> 114	Lavoro	> 123
Contributi e finanzia-		Locazioni	> 123
menti	> 114	Mezzogiorno	> 123
Danni di guerra	> 114	Mutuo	> 123
Dazi doganali	> 115	Occupazione	> 124
Edilizia popolare ed		Pena	> 124
economica	> 115	Pensioni	> 124
Elettricità ed elettro-		Poste e telecomunica-	
dotti	> 115	zioni	> 125
Enfiteusi	> 115	Prescrizione	> 125
Enti e beni ecclesia-		Procedimento penale	> 125
stici	> 116	Reati finanziari	> 125
Espropria. per p. u.	> 116	Regioni	> 125
Fallimento	> 117	Responsabilità civile	> 126
Farmacie	> 118	Riscossione coattiva .	> 126
Ferrovie	> 118	Sciopero	> 126
Guerra	> 118	Società	> 126
Idrocarburi	> 119	Titoli di credito	> 127
Impiego pubblico	> 119	Trasporto	> 127

NOTIZIARIO pag. 128



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 44 - Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(sost. avv. gen. Stato Peronaci) c. Pres. Regione Siciliana (avv.
Silvestri).

**Sicilia - Legge regionale concernente marchi di qualità e propaganda
dei prodotti siciliani - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Stat. reg. sic., art. 14, lett. d, e; l. reg. 4 maggio 1966).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 4 maggio 1966, con la quale si dà facoltà all'assessore regionale per l'industria ed il commercio di autorizzare l'applicazione di apposito « marchio di qualità » sui prodotti siciliani e si predispongono i controlli, da effettuare sui luoghi di produzione e di consumo, dei prodotti così qualificati. Infatti, dati i limiti posti alla autonomia legislativa regionale dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 2570 c. c. e della l. 27 giugno 1942, n. 929, la disciplina dettata dalla legge regionale nessun altro valore giuridico può assumere se non quello di predisposizione, di carattere meramente interno, delle attività necessarie a rendere possibile la presentazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi (1).

(1) La Corte ha respinto il ricorso proposto dal Commissario dello Stato « nei sensi di cui in motivazione »; una nuova sentenza interpretativa di rigetto, dunque, la quale tuttavia ridimensiona i poteri legislativi della Regione nella materia dei marchi e li armonizza con la legislazione nazionale. In questo senso è notevole l'affermazione della natura meramente interna dell'ambito di applicabilità della legge. Notevole non solo in relazione al caso di specie, ma perchè introduce il concetto, analogo e quello tradizionale del regolamento di organizzazione, di *legge di organizzazione*. Ciò potrebbe far dubitare della possibilità stessa del ricorso dallo strumento legislativo, che per sua natura ha efficacia *esterna* e (fatta eccezione per le leggi formali e per le leggi-provvedimento) onnidirezionale. Sul merito della questione, veggasi la voce *Marchi collettivi* del FRANCESCHELLI, *Noviss. dig. it.*, X, 207, segg.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 45 - Pres. Ambrosini - Rel. Oggioni - Barrile ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Agrò).

Elezioni comunali e provinciali - Sottoscrizione di più di una presentazione di candidatura - Punibilità con pena più grave dell'analogo delitto previsto per le elezioni politiche - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost. art. 3; d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 e 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sull'elezione degli organi delle amministrazioni locali, in quanto la più grave sanzione penale quivi prevista rispetto a quella stabilita per le elezioni politiche trova normale giustificazione nel fatto che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali, che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento (1).

(*Omissis*). — La questione prospettata con le ordinanze di rinvio verte sul punto se sia in contrasto con il principio della uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, garantito dall'art. 3 della Costituzione, il fatto che colui che commette reato, sottoscrivendo più di una dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni comunali, sia punibile con pena edittale più grave (reclusione fino a due anni e multa fino a L. 20.000). di quella prevista per l'elettore che com-

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze: 22 novembre 1965 del Pretore di Caltanissetta (*Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 12); 6 dicembre 1965 dello stesso Pretore (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1966, n. 38); 28 marzo 1966 del Tribunale di Caltanissetta (*Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1966, n. 226).

La decisione è particolarmente importante perchè costituisce una ulteriore, e più specifica, manifestazione della giurisprudenza della Corte nell'interpretazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in relazione ai poteri istituzionali della Corte stessa rispetto al Legislativo.

A questo proposito, è noto che in dottrina sono state autorevolmente prospettate due tesi principali.

Dal comune denominatore, secondo il quale sarebbero in ogni caso da considerarsi illegittime le norme emanate *ad personam*, e le distinzioni di

metta reato sottoscrivendo più di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a L. 10.000).

La questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha nettamente fissato e ribadito il contenuto ed i limiti di applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, statuendo che, a parità di situazioni, deve corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse: e che spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o la diversità delle situazioni, pur nel rispetto di criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi costituzionali.

Il caso in esame non si sottrae a questi principi direttivi.

I reati di sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature o di più liste di candidati, hanno indubbiamente punti di accostamento, come quello dell'uguale appartenenza alla categoria dei reati formali, non richiedenti alcun dolo specifico ma solo quello generico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di apporre una firma vietata dalla legge: e quello della medesima obiettività giuridica, cioè dell'interesse pubblico di assicurare, mediante la garanzia di un numero minimo di sottoscrittori, la genuinità e la serietà delle candidature e, di conseguenza, la regolarità di tutte le operazioni elettorali.

Non può altresì che riconoscersi esatto il rilievo, contenuto nelle ordinanze del Pretore, che trattasi di reati sottoposti a termini speciali di prescrizione e non assoggettabili alle norme generali sulla sospensione della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

sesso, razza, ecc. non potrebbero essere assunte quali presupposti di disciplina differenziata (mentre non sarebbe vietato al legislatore ordinario di differenziare le situazioni di fatto, e di predisporre una disciplina differenziata) le due tesi seguono diverso orientamento nella identificazione delle limitazioni che il legislatore incontrerebbe nel porre le differenziazioni esse.

Secondo la prima tesi (ESPOSITO, *La costituzione ital. Saggi*, Milano, 1955, 107-108), la Corte costituzionale non avrebbe il potere di controllare l'opportunità di tali differenziazioni; secondo la seconda tesi (MORTATI, *Ist. dir. pubblico*, Padova, 1960, 782), il legislatore avrebbe l'obbligo di non violare le leggi della logica, e sarebbe, pertanto, invalida la legge che disponesse differenziata disciplina quando, dallo stesso suo testo o da disposizioni ad essa collegate, risultasse l'inesistenza delle peculiarità dei rapporti regolati in maniera speciale, ovvero quando tali peculiarità apparissero, « *prima facie* », prive di ogni carattere di ragionevolezza.

La giurisprudenza della Corte appare orientata verso una soluzione intermedia, ma molto vicina alla seconda tesi, in base alla quale è ammesso

Ma, accanto a questi dati comuni e riferibili alla categoria generale dei reati elettorali, vi è un dato specifico che deve essere tenuto essenzialmente presente per stabilire il contenuto e, nel contempo, segnare i limiti del presente giudizio. Ed è il dato, ben cognito, che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento.

Esula da questa constatazione ogni giudizio comparativo di congruità o meno circa la misura delle sanzioni comminate per le ipotesi delittuose suindicate, poichè non spetta alla Corte, (come già enunciato con la sentenza n. 92 del 1963) prendere posizione in ordine alla preferenza da accordare all'uno o all'altro di due sistemi legislativi, quando si denuncia la disuguaglianza di disciplina giuridica in base a rapporti reputati eguali tra loro.

Tal compito spetta al potere legislativo: ed infatti, nel caso in esame, l'auspicio, poi rimasto finora inattuato, per una « armonizzazione della misura delle sanzioni » è contenuto fin dalla Relazione al d.l.l. 7 gennaio 1946, n. 1, sulle elezioni amministrative, in relazione al progetto per l'elezione dell'Assemblea Costituente.

Ma la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di una asserita identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dovrebbe dirsi intaccato od eluso, solo in caso di constatata irrazionalità del trattamento differenziale, ma non, come la Corte ritiene nel caso in esame, quando sussistano motivi attendibili per distinguere situazioni, che, pur partendo da eguali presupposti, vengano poi ad assumere note distintive per particolari atteggiamenti soggettivi ed oggettivi. — (*Omissis*).

il controllo sulla sussistenza o meno di norme internamente contraddittorie e di *manifesto arbitrio* o *patente irragionevolezza* nel disciplinare in termini uguali situazioni diverse.

Ciò anche in conformità di altra autorevole dottrina la quale aveva manifestato la preoccupazione che un controllo penetrante da parte della Corte, cioè non limitato all'irragionevolezza « *prima facie* » importasse lo snaturamento della funzione giurisdizionale della Corte stessa e la non invocabilità dell'art. 3 della Costituzione (GIORGIANI, Le norme sull'affitto, con canone in cereali, ecc., *Giur. cost.*, 1962, 82 segg.).

Con la sentenza in esame, la Corte ribadisce tale insegnamento, col richiamo in motivazione, alla precedente sentenza 18 giugno 1963, n. 92 (*Dir. e prat. trib.*, 1964, II, 106), precisando i propri limiti di fronte al legislatore nella valutazione dei sistemi normativi adottati in relazione a fattispecie diversificate.

Una parola di chiarezza, dunque, sull'incerto confine tra legittimità costituzionale e merito legislativo.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 46 - Pres. Ambrosini -
Rel. Manca - Lotter ed altri (n. c.).

Procedimento penale - Reati di competenza del Pretore - Decreto di citazione a giudizio senza atti istruttori - Mancata contestazione del fatto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24; c. p. p., art. 231, 398).

Non è fondata, sia con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, sia a quello della difesa in giudizio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 c.p.p., nelle parti in cui si prevede che, senza il previo compimento di atti istruttori, il Pretore dispone l'emissione del decreto di citazione a giudizio omettendo di contestare il fatto all'imputato (1).

(1) La questione era stata proposta con le ordinanze, 19 maggio 1966 del Pretore di Venezia (*Gazzetta Ufficiale*, 27 agosto 1966, n. 213); 13 giugno 1966 del Pretore di Avezzano (*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1966, n. 239); 16 giugno 1966 del Pretore di Gonzaga (*Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1966, n. 284); e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti.

La sentenza è complementare alla precedente sentenza 28 aprile 1966, n. 33 (in questa *Rassegna*, 1966, 501), con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle stesse norme allorchè l'omesso interrogatorio si riferisca ad un procedimento nel quale siano stati compiuti atti istruttori.

Allorquando, invece, il Pretore non compia atti istruttori, ma rinvii a giudizio puramente e semplicemente, non vi è necessità della previa contestazione del fatto, secondo l'insegnamento della decisione in rassegna.

La sentenza 23 marzo 1966, n. 27, che la Corte ha richiamato in motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, 286, e nota, ove richiami degli articoli precedenti.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 47 - Pres. Ambrosini -
Rel. Benedetti - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Pres. Regione Siciliana (avv.
(Bartoli).

Sicilia - Legge regionale relativa al personale della scuola ortofrenica di Catania - Mancata indicazione della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 81; l. reg. 7 luglio 1966).

È costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 Cost., la legge regionale siciliana 7 luglio 1966, recante norme relative al

personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania, in quanto essa nulla dispone circa il modo di fronteggiare l'aumento della spesa, ancorchè riferito ad esercizi futuri (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 49 - Pres. Ambrosini - Rel. Oggioni - Commissario dello Stato per la Regione siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino).

Sicilia - Legge regionale recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro - Mancata indicazione della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 81; l. reg. 25 maggio 1966).

È costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 della Costituzione, la legge regionale siciliana 25 maggio 1966, recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro, in quanto il capitolo di entrata del bilancio regionale, corrispondente alla spesa prevista dalla legge, reca solo l'indicazione per memoria, cioè una mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale (2).

(1-2) Conforme alle due decisioni, che hanno accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatura, è la precedente sentenza della stessa Corte 11 luglio 1966, n. 96 (in questa *Rassegna*, 1966, 994).

In via più generale, sui problemi connessi all'interpretazione dell'art. 81 Cost., si rinvia alla sentenza 10 gennaio 1966, n. 1 (in questa *Rassegna*, 1966, 1) ed alla nota ivi.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 48 - Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli - Artmann e Pude (n. c.) e Pres. Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Reato - Reati e pene - Reati commessi nel territorio dello Stato e giudicati all'estero - Rinnovo del giudizio - Deroga al divieto del « ne bis in idem » - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 10; c. p. art. 11, primo comma).

Non è fondata, con riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, codice

penale, che prevede il rinnovamento del giudizio nello Stato per reati quivi commessi, anche se l'imputato sia stato già condannato all'estero. Pur ammettendosi, infatti, che il principio del *ne bis in idem*, costituisce un principio internazionalmente riconosciuto ed applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, la diversità degli interessi tutelati nei diversi Stati ed i variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, tendono a mantenere, come regola prevalente nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità (1).

(Omissis). — Il principio del *ne bis in idem* ha la sua validità anche nell'ordinamento internazionale, essendo applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, come è stato ammesso dalla giurisprudenza dei predetti tribunali, e come è richiesto, per i rapporti giuridici internazionali, dalle medesime esigenze che sono a fondamento del principio nei rapporti interni. Tuttavia esso non assume l'estensione e l'efficacia che l'ordinanza di rimessione tende ad attribuirgli.

La Corte di assise di La Spezia, investita del giudizio a carico di due cittadini tedeschi, autori di rapina e di altri reati commessi in Italia, e già giudicati per questi fatti in Germania, ritiene non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa, secondo la quale il principio del *ne bis in idem*, comune a tutti gli ordinamenti giuridici, dovrebbe essere ritenuto come assunto a principio di diritto nazionale e considerato quale norma a cui, ai sensi dell'art. 10 Costituzione, deve conformarsi l'ordinamento giuridico italiano. Pertanto, manifestamente questo dovrebbe riconoscere efficacia preclusiva alla sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadino straniero. Viene pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma del Codice penale, in quanto dispone dover essere giudicato un reato che se sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino

posta con ordinanza 5 novembre 1965 della Corte di Cassazione (Cazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 12).

ta di fronte al denunciato conflitto fra il principio di territorialità della legge penale. Da un lato, l'adattamento automatico dell'ordinamento internazionale (art. 3) sull'obbligatorietà della legge penale per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Principio, questo, che può trovarsi esplicitamente confermato, a livello costituzionale, dall'art. 13 Cost., là dove si prevedono le eccezioni all'inviolabilità della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (ovviamente, della Repubblica).

o straniero, ha commesso un reato nel territorio dello Stato. La norma costituzionale violata sarebbe appunto l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto

Necessario presupposto del denunziato contrasto sarebbe dunque il carattere attuale, nel principio del *ne bis in idem*, di norma internazionale generalmente riconosciuta, nell'ampia latitudine che gli si vorrebbe ora attribuire.

Ma a sostegno di questa tesi non viene presentato alcun valido argomento. « Non si vede perchè » — si dice nell'ordinanza — il *ne bis in idem* non debba essere considerato quale principio, oltre che dei singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico internazionale; « non è detto » che il principio della territorialità debba prevalere sulla esigenza del *ne bis in idem*: proposizioni che possono, tutt'al più, valere come espressioni di una tendenza soggettiva dell'interprete, e in certo modo come auspicio per un futuro generale affermarsi del principio, non come positivo argomento per la sua sussistenza attuale.

Ciò che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo chiaro risulta dai codici penali della generalità degli Stati, è proprio il principio opposto, vale a dire quello della territorialità, di cui sono netta affermazione, nell'ordinamento italiano, gli articoli 6 e seguenti del Codice penale. L'ordinanza, non dissimulandosi questa realtà, sostiene che sia possibile una armonizzazione del principio del *ne bis in idem* col principio della territorialità, affermando che i due principi « ben possono essere armonizzati tra loro, riconoscendosi che l'autore di un reato commesso nel territorio italiano va punito secondo la legge italiana, tranne il caso che esso sia già stato giudicato per lo stesso reato, con sentenza irrevocabile, da un giudice straniero ». Il che però, lungi dal significare una armonizzazione fra i due principi, verrebbe ad esprimere

Ma esattamente la Corte ha risolto il problema dando la prevalenza al principio della territorialità, pur se con l'auspicio di un diritto penale interstatuale.

Invero il contenuto di ciò che comunemente s'intende per eccezione di cosa giudicata è l'effetto della consumazione processuale dell'azione penale; esauritasi la quale col giudicato, non si può riproporla per il medesimo fatto e contro la stessa persona: di qui la regola del *ne bis in idem* che rappresenta, appunto, uno degli effetti inerenti alla forza preclusiva dell'autorità della cosa giudicata (BERENINI, *Regiudicata penale*, in *Nuovo dig. it.*, IX Torino 1939, 307 e segg.).

Che tale regola sia comunemente adottata dai Paesi a pari civiltà giuridica è nozione comunemente accetta.

Si tratta di un principio che è fonte di diritto internazionale (in tale senso sono concordi gli internazionalisti: QUADRI, *Diritto internazionale*

proprio la netta prevalenza di quello che l'ordinanza vuole sostenere, come in modo evidente appare sol che le proposizioni su riportate, senza che ne rimanga alterato il contenuto, vengano enunciate in termini opposti, e cioè: se un giudice straniero ha, con sentenza irrevocabile, giudicato l'autore di un reato commesso nel territorio italiano, questo non va (più) punito secondo la legge italiana.

In realtà, fermo rimanendo che il principio del *ne bis in idem* è valido, come si è detto, per le sentenze dei tribunali internazionali, per ritenerlo esteso al di là di questo limite non solo non ricorrono elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in senso contrario. Ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una comune efficacia, di decisioni giudiziarie. Ben diversa tuttavia, pur nel suo continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da stato a stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità. Una efficacia preclusiva della sentenza penale in campo internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la già rilevata identità di riflessi sociali e politici, anche una assai larga uniformità di previsione delle varie fattispecie penali, e una pressochè identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e della entità e pericolosità della delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non sussistono in misura adeguata. Il che spiega e dà fondamento attuale al permanere del principio della territorialità nelle varie

pubblico, Palermo, 1960, 100 e segg.: « ciò che è nella coscienza giuridica degli Stati è senz'altro diritto internazionale vigente »; BARILE, *La rilevanza e l'integrazione del diritto internazionale non scritto e la libertà di apprezzamento del giudice*, Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano, V, 1953, 155).

La regola del *ne bis in idem* può quindi, essere ritenuta norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Ma la regola stessa, sussunta nell'ordinamento interno, assume due aspetti diversi: altro è per uno Stato l'eccezione di cosa giudicata proveniente dai propri organi giurisdizionali competenti, altro è l'eccezione stessa nell'ipotesi in cui il giudicato provenga da altro Stato.

Se sotto il primo aspetto non sembra esservi dubbio sulla rilevanza della regola, non altrettanto può dirsi, per quel che riguarda almeno la regiudicata penale, sotto il secondo aspetto. Si determina, per l'appunto,

legislazioni. E se in taluni codici (danese, greco, ecc.) è stabilito che nell'infliggere la pena il giudice debba tener conto di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro stato, questa è una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equità, che conferma il principio stesso.

Infine ritiene la Corte che non abbia fondamento l'argomentazione dell'ordinanza secondo la quale la tesi in essa sostenuta troverebbe conforto negli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per la estradizione del 13 dicembre 1957. Il divieto di estradizione — come è evidente — è cosa ben diversa dal divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto. Tuttavia, se si volesse ammettere, in ipotesi, che le due citate disposizioni stiano a significare una tendenza verso il principio del *ne bis in idem*, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che se, soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessità di una apposita convenzione, ciò costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto in principio stesso nella ben più lata estensione auspicata dall'ordinanza. — (*Omissis*).

una situazione di conflitto tra il principio di sovranità, che si esprime, agli effetti dell'identificazione dell'efficacia spaziale della legge penale, nell'osservanza del criterio della territorialità, e la tendenza all'estensione della regola del *ne bis in idem* nei rapporti tra gli Stati, anche quando il giudizio provenga da altro Stato della collettività internazionale.

Tale tendenza — ha avvertito la Corte, accogliendo in pieno la tesi prospettata dall'Avvocatura — va riguardata con il discernimento che la delicatezza della materia comporta: « nei limiti in cui il principio della *res judicata* può essere ammesso nel diritto internazionale » (QUADRI, *Diritto cit.*, 102; e per alcuni precedenti di giurisprudenza di organi internazionali sul punto, BARILE, *op. cit.*, 179, nota 95).

Resta l'auspicio di una legislazione e di una giurisdizione più ampie, a carattere comunitario, nell'ambito delle quali saranno destinate a scomparire le « punte » del conflitto denunciate nell'ordinanza di remissione.

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 50 - Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli - Corso (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Indicazione delle disposizioni costituzionali che si assumono violate - Desumibilità « aliunde » - Ammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Caccia - Detenzione di selvaggina pregiata senza il permesso scritto del Comitato provinciale per la caccia - Violazione del principio della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 42, primo comma; r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 40).

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale allorchè, malgrado la non appropriata indicazione delle disposizioni costituzionali che si assumono violate, queste siano sufficientemente individuabili nel contesto dell'ordinanza di remissione (1).

Non è fondata, con riferimento alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 t. u. delle leggi sulla caccia (r. d. 5 giugno 1939, n. 1016) che conferisce ai Comitati provinciali della caccia il potere di autorizzare la detenzione di selvaggina pregiata viva, in deroga al generale divieto posto dal testo unico (2).

(Omissis). — 1. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello Stato non appare fondata.

Dall'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente evidenza l'oggetto della questione che il Pretore di Verona ha voluto sottoporre alla Corte. Essa denuncia l'art. 40 del vigente t. u. sulla caccia, il quale attribuisce al Comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di deten-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 29 settembre 1965 del Pretore di Verona (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1965, n. 326).

Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in relazione ai profili formali dell'ordinanza di remissione, la Corte ha assunto un atteggiamento di una certa larghezza, fin dalla sentenza 14 febbraio 1962, data in motivazione (*Giur. cost.*, 1962, 56), confermato dalle successive sentenze 8 giugno 1963, n. 87 (*ivi*, 1963, 711), 27 novembre 1963, n. 352) e 23 maggio 1964, n. 40 (*ivi*, 1964, 522).

Attavia, ricordato che, con altra sentenza (22 novembre 1962, n. 92, 1962, 1359), la Corte aveva accolto l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'Avvocatura, perchè le norme denunciate risultavano del tutto estranee al giudizio di merito.

(2) Nel merito della questione, che la Corte ha dichiarato non fondata, si richiama la precedente sentenza 13 luglio 1963, n. 134 (*Giur. cost.*, 1963, 1488) che aveva escluso la « riserva di legge » in materia di caccia.

La sentenza in rassegna, aggiunge e precisa che l'esercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso di essa non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione.

zione di capi vivi di certe specie di selvaggina; e la denuncia pel fatto che la disposizione non fissa nè limiti, nè criteri direttivi al patere così conferito a una autorità amministrativa.

Nonostante che faccia richiamo, poco appropriatamente, all'art. 76 della Costituzione (il quale riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi), risulta poi abbastanza chiaro che l'ordinanza, facendo proprio l'assunto della difesa dell'imputato (la quale aveva invocato al riguardo anche gli artt. 41 e 42 Cost.), è partito dal concetto che, per principio costituzionale, nella materia in esame una legge non possa conferire all'autorità amministrativa un potere del genere di quello previsto dalla ricordata disposizione senza fissarne i limiti e i fondamentali criteri di applicazione, e ha inteso denunciare alla Corte appunto l'inosservanza di tale principio. Che essa abbia voluto deferirle una violazione di tal fatta risulta, del resto, anche dalle sentenze di questa Corte alle quali ha fatto richiamo (sentenze 103 del 1957, 26 del 1961 e 134 del 1963).

Alla stregua dei propri precedenti giurisprudenziali (p. es., sentenze 6 del 1962; 87, 105 e 149 del 1963; 40 del 1964) questa Corte ritiene che in tal modo il precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione sia sufficientemente individuato, e che perciò l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sia da disattendere.

2. - La questione proposta dal Pretore di Verona è però infondata.

In base alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 40 del t. u. sulla caccia, contro cui si appuntano sostanzialmente le critiche dell'ordinanza di rimessione, « salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di popolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia ». La disposizione (la cui *ratio* è alquanto controversa) si inserisce nel sistema della tutela del patrimonio faunistico nazionale ed è volta, unitamente ad altre (art. 42 t. u.), a favorire il rispetto delle specie di animali in essa indicate, appartenenti alla categoria della selvaggina stanziale protetta (art. 3 t. u.).

In dottrina, cfr. ALESSI, voce *Caccia*, *Enc. diritto*, 750 segg.

Comunque, anche là dove sussistono diritti soggettivi perfetti all'esplicazione dell'attività umana in una certa direzione è costituzionalmente legittima l'attribuzione alla P. A. del potere discrezionale — non indiscriminato, ma soggetto al controllo di legittimità del giudice amministrativo — di porre limitazioni, o di derogare alle limitazioni genericamente poste dalla legge, all'esplicazione di tali attività.

In questo senso, è testuale la sentenza in esame, che richiama anche la precedente sentenza 23 giugno 1964, n. 54, in questa *Rassegna*, 1964, 662.

Coordinata col secondo comma dello stesso art. 40 — in base al quale chi, in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi delle specie indicate, non destinati a scopo di ripopolamento, deve (sotto comminatoria delle sanzioni penali previste dal terzo comma e del sequestro degli animali) darne avviso, entro 48 ore, agli organi locali degli enti preposti alla tutela della caccia, cui è demandato di provvedere alla loro destinazione — essa comporta che, fuori delle eccezioni contemplate nello stesso primo comma, e di quelle contemplate nel quinto comma (riguardanti gli esemplari tenuti nei giardini o istituti zoologici, nelle stazioni zootecniche sperimentali, negli osservatori ornitologici o in istituzioni similari), a nessuno è consentito nè di far propri, a titolo originario, attraverso l'esercizio della caccia o altrimenti, nè di acquistare a titolo derivativo per detenerli, esemplari vivi delle indicate specie animali, se non col permesso del Comitato provinciale della caccia, da rilasciare in funzione della destinazione.

È evidente che, da un lato il carattere derogatorio che è proprio del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalità che la norma la quale lo prevede si propone di tutelare, comportano che il potere in questione sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale, e che i permessi in cui esso si estrinseca debbano esser motivati; onde questi ultimi non sfuggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimità. Ma ben più decisive considerazioni militano per l'esclusione della fondatezza della questione proposta.

Innanzitutto l'esercizio della caccia (sul quale questa Corte già ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 134 del 1963), e perciò l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia, non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione. L'art. 42, secondo comma, di questa domanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza dei beni e i modi di acquisto. E non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia allorchè, come nel caso in esame, disciplina in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina — che prima della cattura è *res nullius*, e perciò non forma oggetto di proprietà (art. 934 cod. civ. e art. 2 t. u. sulla caccia) — possa esser fatta propria dai singoli.

Nè potrebbe dirsi che la riferita normativa dell'art. 40 del t. u. sulla caccia sia in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Questo infatti, se assicura la libertà dell'iniziativa economica privata, dispone che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. E nessuno potrebbe negare che la normativa in esame sia destinata a far fronte a interessi della comunità nazionale.

Il divieto ai proprietari, che dovesse considerarsi inerente alla normativa stessa, di trasferire a persone non autorizzate i capi di selvaggina ivi legittimamente posseduti, sarebbe poi (a parte ogni consi-

derazione che potrebbe ricavarsi dall'istituzionale origine di *res nullius* della selvaggina) di ritenere, date le finalità della normazione, in piena armonia con quel disposto del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, in base al quale è consentito alla legge di imporre limiti alla proprietà privata al fine di assicurarne la funzione sociale.

Da quanto precede risulta che la Costituzione non esclude affatto la possibilità di un divieto legislativo del contenuto di quello enunciato nel primo comma dell'art. 40 del t. u. sulla caccia. E siccome nessuno può accampare un diritto ad agire o comportarsi in un modo legittimamente vietato dalla legge, è palese che il divieto stesso non incide nel campo dei diritti soggettivi, o — come si esprime l'ordinanza di rimessione — nel campo aperto alla libera espansione dell'« agire umano ».

Poichè il divieto in esame è enunciato, delimitato e specificato direttamente dalla legge, è fuori luogo poi appellarsi, con riferimento ad esso, a quel principio costituzionale, invocato nell'ordinanza, secondo il quale un « potere di emanazione di atti limitativi dell'agire umano » non potrebbe esser conferito ad una autorità amministrativa « se non quando tale potere sia attribuito alla pubblica Amministrazione, indicandosi i criteri idonei per il raggiungimento di fini espressi e così delimitata la discrezionalità dell'organo deliberante »; ed è ugualmente fuori luogo assumere che tale principio sarebbe stato violato nella specie.

3. - Risulta però dall'ordinanza che, nell'addurre una siffatta violazione, questa ha avuto piuttosto riguardo al potere dei Comitati provinciali (esso stesso tutt'altro che illimitatamente discrezionale, come si è detto) di concedere, per singoli casi, permessi in deroga al generale divieto. Senonchè, a parte il problema se, lì dove esista, il principio della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilità che una legge conferisca all'autorità amministrativa poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti altresì la esclusione della possibilità di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti, un'altra considerazione è decisiva a tal proposito. Ed è che — come questa Corte ha avuto già occasione di affermare ad altro proposito con le sentenze n. 12 del 1963 e n. 54 del 1964 — nei campi istituzionalmente non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cioè nei campi nei quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non può esser considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione dell'agire privato con l'assenso dell'autorità amministrativa, conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere, la sfera d'azione dei singoli. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 51 - Pres. Ambrosini -
 Rel. Branca - Cirella e D'Avino - (avv. Di Stefano) e Presidente
 Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato R. Bronzini).

**Ferrovie - Ferrovie e tramvie - Regolamentazione delle assuntorie nelle
 ferrovie esercitate in regime di concessione - Contrasto con la tutela
 del lavoro - Esclusione.**

(Cost., artt. 35, 36, 38, 41; l. 3 febbraio 1965, n. 14).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge
 3 febbraio 1965, n. 14, sulla regolamentazione delle assuntorie eser-
 citate in regime di concessione, con riferimento alle disposizioni della
 Costituzione sulla tutela del lavoro, in quanto si tratta di legge che ha
 avuto lo scopo e l'effetto di migliorare le condizioni degli assuntori e dei
 loro coadiutori (1).*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 giugno 1965 del
 Pretore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1965, n. 297).

Il r. d. 8 gennaio 1931, n. 148 che dettò norme regolanti le con-
 dizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie,
 tramvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione,
 stabiliva che le norme stesse non erano applicabili al personale addetto ai
 servizi che, secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del
 governo, furono affidati a privati appaltatori.

In forza di tale disposizione le società concessionarie regolarono i loro
 rapporti con i c. d. assuntori di stazioni, di fermata di minore importanza
 e di passaggi a livello, con contratti di assuntoria, i quali escludevano il
 sorgere di un rapporto di lavoro subordinato e davano al rapporto stesso
 una regolamentazione analoga a quella del contratto d'appalto o, comunque,
 del contratto di lavoro autonomo.

Recentemente, dopo l'entrata in vigore della l. 23 ottobre 1960, n. 1369,
 che ha posto il divieto di affidare in appalto mere prestazioni di lavoro, è
 stato sostenuto che il rapporto nascente dai contratti di assuntoria, malgrado
 la forma dei contratti stessi, è un vero e proprio rapporto di lavoro subor-
 dinato e che lo stesso rapporto si istituisce direttamente anche tra la società
 concessionaria ed i coadiutori degli assuntori.

La rilevata situazione di incertezza rendeva precarie le condizioni di
 lavoro degli assuntori, i quali rivendicavano in particolare le provvidenze
 di carattere sociale per i prestatori d'opera. Di ciò si è preoccupato il legi-
 slatore con la l. 3 febbraio 1965, n. 14, oggetto dell'impugnativa, di cui la
 Corte ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale, in relazione a tutti
 i profili prospettati.

Sulla legittimità costituzionale della citata legge 23 ottobre 1960,
 n. 1369, si ricorda la precedente sentenza della Corte Costituzionale 9 lu-
 glio 1963, n. 120 (*Giur. cost.*, 1963, 1364, e nota di SIMI).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 53 - Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli - Zardo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri sost. avv. gen. Stato Coronas).

Cittadinanza - Perdita alla cittadinanza italiana - Servizio militare obbligatorio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 52; l. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, secondo comma; d. p. r. 14 febbraio 1964, n. 237 art. 1, lett. b).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge sulla cittadinanza e di quelle sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, che prescrivono l'obbligo del servizio militare anche per il cittadino che abbia perduto la cittadinanza italiana, perchè tale obbligo ha una sua autonomia concettuale ed istituzionale rispetto al sacro dovere di difendere la Patria, previsto per i soli cittadini dall'art. 52, primo comma della Costituzione (1).

(*Omissis*). — Il raffronto tra le disposizioni impugnate (art. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 1, lett. b, d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237) — dalle quali risulta che, in via di principio, chi abbia perduto, col concorso della propria volontà, la cittadinanza italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 8 l. 555 del 1912 citata, non si sottrae perciò all'obbligo del servizio militare — e i precetti dell'art. 52 della Costituzione, secondo i quali « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino » e « il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge », non rivela, ad avviso della Corte, alcuna incompatibilità.

Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa una affermazione di altissimo significato morale e giuridico. Essa comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria — che è condizione prima della conservazione della comunità nazionale — rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perchè « sacro » (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità na-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 dicembre 1965 del Tribunale Militare territoriale di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1966, n. 38).

In merito all'art. 52 Cost. cfr. CARBONARO, *I rapporti civili*, in *La Costit. it.*, di CALAMANDREI e LEVI, pag. 176, n. 133.

Degne della massima attenzione le nobili parole espresse in motivazione circa il sacro dovere dei cittadini di difendere la Patria: dovere che, giustamente, la sentenza ravvisa « collocato al di sopra di tutti gli altri ». Una gerarchia di precetti costituzionali che attiene all'esistenza stessa della comunità statale e che è il presupposto di tutti i diritti e le guarentigie previsti dalla Costituzione.

zionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla cittadinanza). Così inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare.

L'esistenza, per i cittadini, di un dovere così caratterizzato costituzionalmente, non comporta però, per sè sola, l'esclusione della possibilità che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni (l'attuale legislazione la prevede soltanto per gli stranieri già cittadini italiani e per gli apolidi residenti nella Repubblica), la prestazione del servizio militare.

Questo servizio — nel quale, come si è detto, non si esaurisce, per i cittadini, il dovere « sacro » di difesa della Patria, e che per i non cittadini, appunto perchè tali, non può esser considerato, diversamente che per i primi, strumentale rispetto a quello della difesa della Patria — ha una sua autonomia concettuale e istituzione rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52.

A proposito di esso il secondo comma dell'articolo si limita a disporre che « è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». E ciò non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10 della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali, che una legge possa imporlo, quando concorrano interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana.

2. — Con riferimento poi all'affermazione della ordinanza di remissione, secondo la quale il possesso della cittadinanza da parte di chi presta il servizio militare « costituisce, sotto il profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli può esser chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di sacrificio », osserva la Corte che essa investe un profilo di politica legislativa e non di legittimità costituzionale. L'esame della fondatezza dell'assunto (è ben noto che l'argomento ha dato luogo a contrasti, tanto in sede legislativa, come in sede dottrinale) esula perciò dalla competenza della Corte. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 55 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzi - Fortunato (avv. Valente) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Previdenza ed assistenza - Ricongiunzione delle posizioni previdenziali - Nuovi oneri a carico dello Stato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 81; l. 2 aprile 1958, n. 322).

L'articolo unico della l. 2 aprile 1958, n. 322, recante norme sulla ricongiunzione delle pensioni previdenziali ai fini dell'accerta-

mento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, si inserisce nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale, senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa e, di conseguenza, non viola l'art. 81 della Costituzione (1).

(Omissis). — La Corte ritiene che la l. 2 aprile 1958, n. 322, si inserisce nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale, senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa, e che quindi non sussiste la denunziata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è obbligatoria per tutte le persone di una determinata età, che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, con esclusione soltanto di alcune categorie espressamente indicate dal r. d. l. 14 aprile 1939, n. 636 (artt. 3 e 4), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Nel caso di particolari trattamenti di quiescenza o di previdenza, è previsto l'esonero dall'obbligo della assicurazione generale, da concedersi con decreto ministeriale, e sottoposto a varie condizioni, fra le quali quella « che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della casa, fondo o gestione speciale » (art. 28 del r. d. l. n. 636 del 1939, modificato dalla legge n. 1272 del 1939). In altri termini, poichè la detta assicurazione ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia, e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato, con le norme sopraindicate si intende assicurare la pensione anche ai lavoratori dipendenti da enti esonerati, qualora le forme sostitutive di previdenza non garantiscano un trattamento pensionistico. Ed, in applicazione di siffatti principi, la legge impugnata coordina le due posizioni assicurative, ricongiungendo quella sostitutiva alla assicurazione generale, mediante il versamento alla Previdenza sociale dei contributi relativi a tutto il periodo del cessato rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve detrarre l'ammontare di tali contributi dalle indennità spettanti al dipendente al momento della

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 novembre 1964 della Corte di appello di Bari (*Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1965, n. 39).

La norma costituzionale circa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa presuppone che vi sia una nuova spesa assunta dalla legge, e che essa sia determinata, o quanto meno, determinabile. Si richiamano, in proposito, le precedenti sentenze della Corte 9 giugno 1961, n. 31 (*Giust. cost.*, 1961, 857) e 24 giugno 1961, n. 36 (*ivi*, 655, entrambe con nota di BUSCEMA).

cessazione del rapporto per effetto del trattamento sostitutivo. Appare pertanto evidente che questa legge non ha un contenuto nuovo o diverso dalle precedenti previsioni legislative, ma si limita a dare una particolare regolamentazione, rientrando nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni economiche finanziarie della stessa.

Occorre altresì considerare che l'aumento del numero degli iscritti all'assicurazione generale non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine della indagine per accertare se la legge in esame sia generatrice di una nuova spesa per l'Erario. Ed invero tale numero è soggetto a continue variazioni, incerte ed imprevedibili, in aumento o in diminuzione, per il continuo affluire di nuovi assicurati come per i diversi eventi che seguono le vicende della vita di costoro, onde, nella grande massa degli iscritti, si verificano compensazioni, in virtù delle quali, le differenze eventuali di spesa perdono di rilevanza. Comunque, per le ragioni esposte sopra, il contributo dello Stato per il futuro eventuale trattamento pensionistico è da ritenersi già compreso nelle previsioni di spese contenute nelle leggi sopraindicate del 1939, rientrando nei complessi rapporti generali fra Stato e Istituto della previdenza sociale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 56, *Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio - Maltempo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Azzariti)*.

Ordinamento giudiziario - Modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari - Applicabilità ai processi pendenti - Violazione del principio della precostituzione del giudice - Esclusione.

(Cost., art. 25, primo comma; d. p. r. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, in base al quale gli affari giudiziari pendenti al momento della entrata in vigore delle nuove circoscrizioni giudiziarie sono devoluti agli uffici competenti in base al nuovo assetto territoriale; ciò in quanto lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario avviene per effetto di un nuovo ordinamento, e della designazione di un nuovo giudice naturale, che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 22 ottobre 1965 del Tribunale di Salerno (*Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1965, n. 309).

(*Omissis*). — Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 il Tribunale di Salerno muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge — art. 25, primo comma, della Costituzione — esige che qualsiasi innovazione in tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ciò sarebbe costituzionalmente illegittima la norma in esame, che assegna gli affari pendenti alla data del 1° settembre 1964, a meno che si tratti di cause civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase dibattimentale, alla cognizione del giudice che sia competente in relazione alle nuove circoscrizioni territoriali.

Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella definizione del concetto di « giudice naturale precostituito per legge » dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria precedenza temporale della legge andrebbe riferita non già, come il giudice *a quo* ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma più esattamente al fatto che al giudizio dà luogo. Val quanto dire che una legge che modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della competenza del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la disciplina anteriore non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per qualsiasi giudizio, anche futuro, relativo a fatti, rilevanti per la competenza, verificatisi prima della sua entrata in vigore. E nell'ipotesi di abolizione di alcuni uffici giudiziari, quale è quella contemplata negli artt. 2 e 3 della legge in esame, gli uffici soppressi dovrebbero essere conservati in attività per un periodo di tempo indefinito e indefinibile.

2. — La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le descritte conseguenze deriverebbero.

Nel presente giudizio, come è evidente, l'art. 25, primo comma, della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della riserva di legge: è la stessa norma impugnata, infatti, che indica direttamente e senza la intermediazione di atti di altre autorità quale è il giudice competente alla cognizione dei procedimenti pendenti. Tuttavia i principi messi in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi nei quali una dispo-

La sentenza ha esattamente rilevato la differenza esistente tra modificazione di competenza come conseguenza di provvedimenti discrezionali dell'A. G., o anche legislativi, ma a carattere particolare, e modificazione dovuta a provvedimenti legislativi di carattere generale, ritenendo la piena legittimità costituzionale della seconda ipotesi.

La precedente sentenza 17 luglio 1962, n. 88, citata in motivazione, leggesi in *Giur. cost.*, 1962, 961 e nota di MICHELI.

zione legislativa conferiva ad organi giudiziari il potere discrezionale di designare il giudice competente in un singolo processo appaiono pienamente idonei a determinare anche il significato ed i limiti dell'obbligo imposto allo stesso legislatore di non distogliere alcuno dal suo giudice naturale. Ed invero in entrambe le sue direzioni — e, cioè, sia in quanto implica la necessità che la competenza giudiziaria, individuabile in base a criteri generali direttamente posti dalla legge, non venga derogata da atti insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime un principio sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel regolare la materia — il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiducanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato *a posteriori* in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisce tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento — e, dunque, della designazione di un nuovo giudice « naturale » — che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente.

Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura. Il d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega conferita al Governo dalla l. 27 dicembre 1956, n. 1443 e prorogata da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni giudiziarie al fine di un migliore assetto dell'organizzazione degli uffici giudiziari: per soddisfare cioè — il che va tenuto nel debito conto — un interesse generale intimamente connesso alla funzionalità dei servizi della giustizia.

L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una sfera definita di procedimenti, non comporta affatto, nel senso che si è chiarito, la designazione *a posteriori* del giudice competente a conoscere una concreta controversia, ma si limita a prescrivere, in via assolutamente generale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche circoscrizionali abbiano ad incidere sui procedimenti in corso. La disposizione, pertanto, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 57 - Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Crisafulli).

Sicilia - Cantieri straordinari di lavoro - Legge regionale attributiva di un assegno straordinario - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; St. Reg. sic., art. 17 lett. f; l. reg. 21 dicembre 1966).

La legge regionale siciliana 21 dicembre 1966, attributiva ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro straordinari di un sussidio extra di L. 1.500 giornaliero non ha violato i limiti dei principi ed interessi ai quali si è informata la legislazione statale in materia di assistenza sociale, ma ha solo inteso concedere un trattamento più favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni Comuni dell'Isola (1).

(1) La Corte ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato in vista della eccezionalità della situazione locale cui la legge intendeva ovviare, ed ha richiamato, in motivazione, gli artt. 59 e 60 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, che istituiscono analogo assegno per i cantieri speciali istituiti dopo le alluvioni dell'autunno 1966 sul restante territorio della Repubblica.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 58 - Pres. Ambrosini - Rel. Mortati - Cappellacci (avv. Magrone) Colasanti ed altri (avv. Cesco Nigro) Pugno (avv. Durandi) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Dallari).

Filiazione - Azione per riconoscimento di paternità - Brevità del relativo termine - Violazione della tutela della filiazione naturale - Esclusione.

(Cost., art. 30; c. c., art. 271).

Filiazione - Azione per riconoscimento di paternità - Invalidazione dell'art. 123 disp. attuaz. codice civile - Inapplicabilità ai nati prima del 1 luglio 1939 - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 3; c. c., art. 271; disp. attuaz. c. c., art. 123).

L'apposizione del termine indicato nell'art. 271 cod. civile per l'esercizio dell'azione di riconoscimento della paternità non può ritenersi

sottratto al potere conferito al legislatore dall'ultimo comma dell'art. 3 della Costituzione di determinare i limiti entro i quali contenere la ricerca della paternità (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento al principio di eguaglianza, dell'art. 271 c. c., dopo l'avvenuta cessazione di efficacia della discriminazione posta dall'art. 123 disposizioni transitorie cod. civile fra i nati prima del 1° luglio 1939 e quelli nati successivamente, in quanto anche i primi, sin dall'entrata in vigore della Costituzione, avrebbero potuto esercitare l'azione di riconoscimento di paternità (2).

(Omissis). — Le due cause riguardano questioni sostanzialmente uguali, anche se prospettate in termini parzialmente diversi, e pertanto si rende opportuno procedere alla loro riunione per deciderle con unica sentenza.

1. - L'ordinanza del Tribunale di Roma, pur prendendo atto, al fine del giudizio sulla rilevanza, del motivo addotto dall'attrice per giustificare il promuovimento dell'azione oltre il termine stabilito dall'art. 271 del codice civile (fatto consistere nell'impedimento ad esso opposto dalla presenza dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice stesso, la cui illegittimità è stata dichiarata con la sentenza di questa Corte n. 7 del 1963), ha tuttavia ritenuto che la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 271 predetto fosse prospettabile sotto l'aspetto del contrasto fra la brevità del termine dal medesimo stabilito per la proposizione dell'azione di riconoscimento della paternità naturale e le esigenze di tutela dei nati fuori del matrimonio voluta assicurare dall'art. 30 ultimo comma della Costituzione.

La questione, così formulata, non può ritenersi fondata. Infatti, e non è contestabile che la disposizione costituzionale invocata ha inteso innovare alla precedente normazione in materia, nel senso di meglio assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della paternità (la quale è da considerare forma fondamentale per l'attuazione

(1-2) La questione era stata sollevata con due ordinanze, rispettivamente 8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1966, n. 105) e 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1965, n. 326).

La sentenza costituisce un corollario della precedente sentenza della stessa Corte, 16 febbraio 1963, n. 7 (sulla quale ampiamente cfr. *I giudizi di costituzionalità*, 1961-65, pag. 107 ss.), con la precisazione, inerente alla efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte, già espressa nella decisione 29 dicembre 1966, n. 127, in questa *Rassegna*, 1966, 1185).

di tale tutela, secondo quanto questa Corte ha statuito con la sentenza n. 70 del 1965), è altresì non dubbio l'intento che anima la norma medesima di arrestare la protezione disposta della prole naturale al punto in cui essa si palesi incompatibile con i diritti della famiglia legittima. Ora l'apposizione di un termine entro cui sia da esperire l'azione di riconoscimento non può ritenersi sottratto al potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della paternità. Infatti, mentre sembra ovvio che nel generico concetto di « limite » debba farsi rientrare ogni specie di circostanze relative all'esercizio della azione medesima, e quindi anche l'apposizione di un termine, non può contestarsi che quest'ultima corrisponda all'esigenza di salvaguardare, oltre che gli interessi della famiglia legittima, anche quelli della persona verso cui la ricerca si rivolge (secondo quanto è stato ritenuto dalla citata sentenza n. 70); interessi che poi coincidono con gli altri più generali della certezza del diritto, indubbiamente compromessi dal consentire l'esperibilità dell'azione a tempo indeterminato.

Nessun pregio ha l'argomento che in contrario si vorrebbe desumere dall'imprescrittibilità di altre azioni di stato (come quella relativa alla ricerca della maternità) poichè, non sussistendo un principio costituzionale al quale possa venire ricondotta l'imprescrittibilità stessa, deve ritenersi rilasciato alla discrezionalità del legislatore lo stabilirla in alcuni casi (come, per es., oltre che per l'ipotesi prima ricordata, per le azioni del figlio naturale consentite, ai sensi dell'art. 279 c. c., allo scopo di ottenere la corresponsione degli alimenti a carico del genitore), e non già in altri, come quello in specie, destinato al conseguimento di effetti più estesi e penetranti.

Nè meglio fondata appare l'eccezione quando la si consideri sotto l'aspetto, posto in rilievo dall'ordinanza, della brevità del termine stabilito dall'art. 271. La questione così prospettata potrebbe ottenere adito in un giudizio di legittimità costituzionale solo in quanto risulti che il termine venga determinato in tal modo da riuscire irrazionale, rendendo solo apparente la possibilità di esercizio del diritto, secondo la Corte ha avuto occasione di statuire, fra le altre, con le sentenze n. 93 del 1962, e nn. 107 e 118 del 1963. È però da escludere che incongruo possa considerarsi il termine in esame, perchè il periodo di due anni da essa stabilito non rende estremamente disagiata, nè tanto meno impossibile l'esperimento dell'azione.

2. - Diversa è l'impostazione che l'ordinanza del Tribunale di Torino dà alla questione sollevata, perchè con essa non si contesta la apponibilità di un termine all'azione in esame, ma si afferma invece che, ove si mantenesse fermo quello stabilito dall'art. 271, pur dopo l'avvenuta invalidazione dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione

del codice civile, per effetto della citata sentenza n. 7 del 1963, si verrebbe ad introdurre un'ingiustificata discriminazione fra i nati prima del 1° luglio 1939 (per i quali la eliminazione della norma impeditiva dell'azione rimarrebbe priva di ogni effetto) e quelli nati successivamente, che invece ne potrebbero beneficiare, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, oltre che di quello dell'art. 30, posto a tutela della filiazione naturale.

Anche tali censure devono ritenersi infondate. L'ostacolo, presentato dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione, all'esperimento della azione per la dichiarazione giudiziale di paternità in tutti i casi consentiti dall'art. 269 del nuovo codice civile, da parte dei figli nati prima del 1° luglio 1939, è venuto a cessare per effetto dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione repubblicana che hanno limitato i poteri del legislatore, nel senso di conferire una maggiore protezione alla prole illegittima, nonchè di escludere ogni discriminazione, nel godimento della medesima che potesse apparire arbitraria. Pertanto dal giorno dell'entrata in vigore della Costituzione medesima rimaneva aperto a tutti coloro che da tali discriminazioni si fossero ritenuti colpiti il potere di promuovere l'azione per il riconoscimento del diritto vantato. Non può ritenersi che si produca (come ritiene l'ordinanza) una ingiustificata diversità di trattamento fra i nati prima del 1° luglio 1939 e quelli nati successivamente, poichè anche ai primi (salvo che non si fosse verificata nei loro riguardi la decadenza dal diritto per decorso dei termini di cui all'art. 271 c. c. prima dell'entrata in vigore della Costituzione) rimaneva consentito di richiedere il riconoscimento giudiziale della paternità entro i termini predetti, o eventualmente nei due anni decorrenti dal 1° gennaio 1948.

Il far discendere dall'inerzia di coloro che avrebbero potuto sperimentare l'azione a tutela del diritto venuto a costituirsi in loro favore, un effetto estintivo del medesimo, come non può, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, ritenersi contrastante con l'art. 30 della Costituzione, così non trova ostacolo nell'art. 3, apparendo chiaro che il principio di eguaglianza non è violato quando la legge dispone trattamenti diversi in confronto a soggetti diversamente solleciti nella tutela delle proprie pretese, ed anzi violato sarebbe se, al contrario, si adottasse una disciplina uniforme nei due casi.

Tanto meno la violazione denunciata può riscontrarsi, come ritiene l'ordinanza, nella distinzione risultante dal secondo comma dell'art. 271 fra i casi dei numeri 1 e 4 dell'art. 269 e quello del n. 2, essendo ovvio che il termine dei due anni non avrebbe potuto (senza violazione del citato art. 2935 c. c.) farsi decorrere dal raggiungimento della maggiore età allorchè il titolo costitutivo del diritto a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità si sia formato dopo il compimento di quell'età.

3. — Nessuna incidenza sulla situazione giuridica derivante dai principi che si sono richiamati può attribuirsi alla citata sentenza n. 7 del 1963, essendosi questa limitata a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, nella considerazione della irragionevolezza imputabile alla discriminazione da esso effettuata, in via transitoria, fra i nati in epoca anteriore e quelli nati dopo il 1° luglio 1939, ma non ha nulla statuito in ordine alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione da parte dei primi. Tale questione (estranea alla fattispecie allora in discussione) dev'essere decisa secondo i criteri che la Corte ha avuto ripetutamente occasione di enunciare. Più recentemente, con la sentenza n. 127 del 1966, ha statuito che gli effetti delle proprie pronuncie di accoglimento, quali si deducono dalla disciplina costituzionale della materia (risultante dall'art. 136, primo comma Cost., in relazione all'art. 1 l. cost. n. 1 del 1948 ed all'art. 30 l. di attuazione n. 87 del 1953) non sono paragonabili a quelli del *ius superveniens*, poichè discendono dalla dichiarazione di un'invalidità che inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione per leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia.

L'applicazione in concreto di tali principi compete al giudice del merito, che dovrà effettuarla con riguardo alla natura ed entità del vizio accertato nella legge, nonchè alla particolarità delle circostanze della controversia a lui sottoposta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 59 - Pres. Ambrosini - Rel. Branca - Soc. Zarattini (avv. Cusimano) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Casamassima).

Autoveicoli - Disciplina dei contratti di compravendita - Inammissibilità di sospensione dell'esecuzione senza il pagamento del prezzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24; R. D. L. 15 marzo 1927 n. 436, art. 7).

Non è fondata sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riferimento al principio di difesa in giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436, che

fa divieto al Giudice di sospendere l'esecuzione del decreto di vendita se l'opponente non provveda al pagamento delle somme dovute (1).

(*Omissis*). — L'ordinanza di rinvio avanza sospetti di incostituzionalità sull'art. 7 del r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436, per il quale il compratore di un autoveicolo, che si oppone al sequestro dell'auto-mezzo, non evita la vendita forzata se prima non paga al venditore precedente le somme dovute per l'acquisto: la norma favorirebbe quei debitori che sono in grado di pagare immediatamente l'intero prezzo e perciò violerebbe l'art. 3 della Costituzione; inoltre, a somiglianza di quanto accadeva per il c. d. *solve et repete*, renderebbe illusorio il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

Nè l'una nè l'altra censura appare fondata.

Non la prima poichè trascura il fatto che l'opponente ha acquistato la macchina, normalmente ne ha usato, è debitore del prezzo ed è sottoposto a privilegio su di essa in virtù d'un atto scritto e registrato (artt. 2, 6, 12 lett. g, 14 r. d. l. citato): tutto ciò, quale che sia la natura del procedimento aperto dal venditore insoddisfatto, legittima la singolare rapidità degli atti processuali di sequestro e vendita forzata dell'autoveicolo; e l'onere del pagamento preventivo tende proprio ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato: somma che, del resto, quando il compratore non abbia a sua volta alienato l'autoveicolo, si riduce all'ammontare delle rate scadute: art. 7, primo comma. E se chi ha indipendenza economica può adempiere all'onere con minori sacrifici, questo non è segno di una legislazione di favore, ma, piuttosto che effetto del particolare comando legislativo, è una conseguenza fatale della situazione di debito. Benchè dopo il decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo dell'obbligo o meglio delle sue dimensioni, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della pretesa avanzata dal venditore precedente; perciò, pur non potendosi escludere una responsabilità del venditore per vizi occulti o altra simile, non è irragionevole nè ingiusta una legge che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti (v. sentenza 1963 n. 56 della Corte costituzionale): a costoro, del resto, non si chiede altro che una prestazione a cui si erano visibilmente impegnati.

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze 24 e 25 gennaio 1966 dal Pretore di Catania (*Gazzetta Ufficiale*, 12 marzo 1966, n. 64, e 26 marzo 1966, n. 76).

Sullo speciale procedimento di esecuzione automobilistico cfr. in dottrina CALVOSA, *Cenni sulla speciale procedura di espropriazione degli autoveicoli*, *Giur. it.*, 1962, I, 1, 82; ORENGO, *La sospensione della esecuzione nella procedura automobilistica*, *Nuovo dir.*, 1962, 249.

2. - Infondata è anche la seconda censura poichè non distingue gli effetti tipici dell'opposizione dalla sospensione del procedimento esecutivo: questa di regola non è conseguenza necessaria di quella (artt. 623 e segg. e 648 c. p. c., art. 64 legge cambiaria). Anche nel procedimento speciale introdotto dalla legge impugnata l'opposizione compie il suo corso, nel quale l'opponente può far valere le proprie ragioni, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi: come dire che all'accertamento di quelle ragioni si procede benchè l'opponente non abbia pagato le somme dovute e perfino se si è opposto dopo la scadenza del termine previsto nel terzo comma dell'art. 7. Sotto questo aspetto dunque, non occorrendo il pagamento preventivo, non vi è alcun ostacolo all'esercizio del diritto di difesa (v. anche sentenza 1962, n. 40, della Corte costituzionale).

Il mancato pagamento impedisce solo la sospensione del processo esecutivo; ma anche nell'esecuzione ordinaria e nel processo cambiario il mancato versamento della cauzione, frequentemente imposta dal giudice, impedisce la sospensione del processo: il che prova come subordinarla alla prestazione di garanzie pecuniarie risponda a un'esigenza diffusa nel nostro ordinamento. Innegabilmente il diritto di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva (« in ogni stato e grado del giudizio »); ma ciò non significa che il procedimento esecutivo debba arrestarsi dinanzi a una qualunque opposizione: se esso è giunto ai suoi ultimi episodi, attribuire alla nuda richiesta del debitore la virtù di impedirne la conclusione più rapida contrasterebbe ai fini di giustizia. Quando il procedente è forte di titoli o di documenti d'immediata efficacia probatoria anche a lui può essere dovuta una qualche garanzia, se si vogliono sospendere gli atti esecutivi: nel procedimento su autoveicoli funge da garanzia il preventivo pagamento delle rate pregresse, che è anche un freno ad opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente compromessa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 60 - Pres. Ambrosini -
Rel. Oggioni - Di Guglielmo (n. c.).

Esecuzione forzata - Pignoramento mobiliare - Compenso al custode rimesso al riconoscimento dall'Ufficiale giudiziario - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 36; c. p. c., art. 522).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima parte, c. p. c., che subordina il compenso al custode dei beni

mobili pignorati al riconoscimento dell'Ufficiale giudiziario, con riferimento ai principi costituzionali della tutela del lavoro, in quanto tali principi tutelano le prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente profitto, a differenza dell'attività, del tutto occasionale e temporanea, del custode di beni mobili pignorati. (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 novembre 1965 dal Pretore di Viterbo (*Gazzetta Ufficiale*, 14 maggio 1966, n. 118) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti.

Già con la precedente sentenza 12 luglio 1965, n. 67 (*I giudizi di costituzionalità*, 1961-65, 233) la Corte Costituzionale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 36 della Costituzione a prestazioni occasionali ai servizi a favore della pubblica Amministrazione, non ravvisandovi il presupposto per un rapporto di lavoro.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208 - Pres. Tavolaro - Est. Mirabelli - P. M. Criscuoli (conf.) - Comini (avv. Carboni) c. Comune di Milano (avv. Consolini).

Competenza e giurisdizione - Uso dei beni demaniali - Concessione amministrativa - Diritto al sepolcro - Valutazione del pubblico interesse che determina l'affievolimento del diritto - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

Il c. d. diritto al sepolcro si fonda su di una concessione amministrativa dalla quale possono nascere diritti soggettivi perfetti nei confronti di altri privati e diritti destinati ad affievolirsi per esigenze di pubblico interesse nei confronti della pubblica amministrazione: quando il diritto è destinato all'affievolimento il compito di accertare la sussistenza del pubblico interesse in vista del quale è consentito comprimere la posizione soggettiva dell'interessato è affidato alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione censurabile innanzi al giudice amministrativo (1).

(1) La sentenza applica alla materia delle concessioni il criterio ormai pacifico di discriminazione della giurisdizione (cfr. fra le numerosissime, Cass., 11 ottobre 1965, n. 2111, in questa *Rassegna*, 1966, I, 784 e 6 aprile 1966, n. 902, *ivi*, 822). Notevole in particolare è la limpida enunciazione che di fronte ad un diritto soggettivo per sua natura « destinato ad affievolimento » (potremmo dire *affievolibile*) spetta sempre al giudice amministrativo conoscere degli atti che valutano ed accertano le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'effettivo affievolimento; in sostanza è riservato al giudizio dell'A.G.O. il se dell'affievolimento (anzi dell'affievolibilità) ed a quello del giudice amministrativo il *come*.

La sentenza, però, pur conforme ad altre precedenti (Cass., 29 luglio 1964, n. 2154, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1064) non può essere condivisa sul punto in cui definisce la posizione del concessionario di beni demaniali verso la P. A. concedente come « diritto destinato ad affievolirsi » tale che, a seguito di dichiarazione di illegittimità dell'atto da cui deriva l'affievolimento, riacquista la pienezza di diritto soggettivo. La materia è stata am-

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area cimiteriale, oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune controricorrente, e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato non è stato dimostrato, e comunque egli contesta che l'Amministrazione comunale avesse il potere di affievolire il suo diritto in vista del pubblico interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; chiede, quindi, che venga dichiarato che la controversia non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa, ma è compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorrente non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento giuridico il diritto al sepolcro si fonda sopra una concessione amministrativa e da tale concessione possono sorgere a favore del concessionario diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione concedente tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esigenze di pubblico, generale interesse; sostiene, però, che, nella specie, tale affievolimento non ha avuto luogo, e su tale assunto fonda l'affermazione che egli è da ritenere titolare di un diritto soggettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione.

piamente trattata da CARUSI nella nota *In tema di concessione d'uso di beni pubblici*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1066, alla quale si rimanda.

La posizione del concessionario di beni pubblici, e particolarmente demaniali, è, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e non già di diritto affievolito; se come è stato ripetutamente affermato (Cass. 3 ottobre 1964, n. 2495 in questa *Rassegna*, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, *ivi*, 1064; 7 ottobre 1964, n. 2546, *ivi*, 1045) l'uso dei beni demaniali non può essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. *interviene nell'esercizio di una potestà di imperio* (si che non è possibile ridurre la concessione a nessun tipo di negozio di diritto privato), in ogni tempo il concessionario potrà vantare solo un interesse legittimo che prima della manifestazione del potere della P. A. diretta alla compressione della sfera di disponibilità del privato nè dopo la dichiarazione di limitazione dell'esercizio di tale potere) si presenta come diritto soggettivo, e ciò appare ancor più rilevante nel caso deciso in cui non si discuteva della revoca della concessione bensì dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma restando la concessione, ne aveva limitato la portata non consentendo al privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a rimanere come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, ma ha condizionato un interesse legittimo che tale è sempre stato. Questa distinzione, se pur non comporta conseguenze ai fini della discriminazione delle giurisdizioni, è però di grande importanza per la qualificazione dell'atto di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizione, l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione soggettiva del concessionario (C. B.).

Deve essere rilevato, però, che tutte le volte in cui il diritto è destinato ad affievolimento, il compito di accertare la sussistenza, o meno, del pubblico interesse, per soddisfare il quale sia necessario comprimere la posizione soggettiva dell'interessato, è affidato alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudizio intorno alla legittimità del comportamento della pubblica amministrazione spetta, quindi, alla giurisdizione amministrativa, la quale soltanto può statuire se la compressione del diritto, già potenzialmente affievolito, abbia avuto luogo con l'osservanza delle norme imposte all'azione della pubblica amministrazione.

Soltanto quando sia stato dichiarato che l'amministrazione abbia agito illegittimamente, l'affievolimento viene meno e può farsi questione di tutela del diritto soggettivo; ma fino a tale momento, non venendo in contestazione il potere della pubblica amministrazione, nessun diritto soggettivo pieno può essere fatto valere dal privato.

Il Consiglio di Stato, quindi, giudicando intorno alla legittimità del comportamento della Amministrazione comunale, nel concretare l'affievolimento del diritto del concessionario, non ha esorbitato dall'ambito della competenza giurisdizionale ad esso attribuita. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 249 - Pres. Tavolaro - Est. Cortesani G. - P. M. Criscuoli (conf.) - Soc. a r. l. Cooperativa Edilizia « Cristoforo Colombo » (avv. Castaldo) c. Francesco Rossi (avv. Belfiore - Messina) e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Carmelo Carbone).

Competenza e giurisdizione - Edilizia popolare ed economica - Statuto di cooperative edilizie e contributo statale - Clausola compromissoria - Nullità.

(t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 131).

Cosa giudicata - Limite - Identificazione delle azioni.

(c. c., art. 2909; c. p. c., art. 324).

Competenza e giurisdizione - Giudicato sulla giurisdizione - Estremi.

(c. c., art. 2909).

Competenza e giurisdizione - Questioni di giurisdizione - Poteri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto.

(c. c., art. 2909; c. p. c., art. 360).

È inoperante la clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale di cooperativa edilizia a contributo statale e con la quale si

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area cimiteriale, oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune controricorrente, e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato non è stato dimostrato, e comunque egli contesta che l'Amministrazione comunale avesse il potere di affievolire il suo diritto in vista del pubblico interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; chiede, quindi, che venga dichiarato che la controversia non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa, ma è compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorrente non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento giuridico il diritto al sepolcro si fonda sopra una concessione amministrativa e da tale concessione possono sorgere a favore del concessionario diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione concedente tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esigenze di pubblico, generale interesse; sostiene, però, che, nella specie, tale affievolimento non ha avuto luogo, e su tale assunto fonda l'affermazione che egli è da ritenere titolare di un diritto soggettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione.

piamente trattata da CARUSI nella nota *In tema di concessione d'uso di beni pubblici*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1066, alla quale si rimanda.

La posizione del concessionario di beni pubblici, e particolarmente demaniali, è, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e non già di diritto affievolito; se come è stato ripetutamente affermato (Cass. 3 ottobre 1964, n. 2495 in questa *Rassegna*, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, *ivi*, 1064; 7 ottobre 1964, n. 2546, *ivi*, 1045) l'uso dei beni demaniali non può essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. *interviene nell'esercizio di una potestà di imperio* (sì che non è possibile ricondurre la concessione a nessun tipo di negozio di diritto privato), in ogni tempo il concessionario potrà vantare solo un interesse legittimo che mai (né prima della manifestazione del potere della P. A. diretta alla compressione della sfera di disponibilità del privato né dopo la dichiarazione di illegittimità dell'esercizio di tale potere) si presenta come diritto soggettivo. E ciò appare ancor più rilevante nel caso deciso in cui non si discuteva della revoca della concessione bensì dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma restando la concessione, ne aveva limitato la portata non consentendo al privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a rimanere come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, ma ha condizionato un interesse legittimo che tale è sempre stato. Questa distinzione, se pur non comporta conseguenze ai fini della discriminazione delle giurisdizioni, è però di grande importanza per la qualificazione dell'atto di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizione, l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione soggettiva del concessionario (C. B.).

Consiglio di Stato e carenza di potere da parte della Commissione di vigilanza che aveva annullato, su ricorso, il provvedimento di esclusione.

Mediante l'applicazione dei principi contenuti nelle ultime tre massime, più sopra riportate, le Sezioni Unite hanno sancito, giustamente, la completa indipendenza dei precedenti giudizi, negando, così, l'esistenza di un pregresso giudicato sulla giurisdizione, preclusivo dei poteri di annullamento amministrativo deferiti alla Commissione di vigilanza.

Tali massime, in linea strettamente giuridica, non sono suscettibili di commento alcuno; esse contengono riaffermazioni di principi da tempo entrati a far parte della costante giurisprudenza (3).

Osservazioni sulla nullità della clausola compromissoria contenuta negli statuti delle cooperative a contributo statale

L'aspetto più importante tanto della controversia, quanto della decisione, risiede nell'affermazione di inderogabilità delle funzioni attribuite alla Commissione di Vigilanza, in modo tale da doversi considerare inoperante la clausola compromissoria contenuta negli statuti sociali delle cooperative edilizie a contributo statale mediante la quale si tenti di attribuire alla cognizione di collegi stabili o speciali di probiviri, in forma rituale ovvero irrituale, le questioni rientranti nelle funzioni della predetta Commissione (4).

Il principio, correttamente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella controversia in esame, non ha certo carattere di novità. Anche se affermata per la prima volta in epoca relativamente recente, la soluzione adottata, costituisce, quindi, un punto fermo della giurisprudenza in materia (5).

Però, proprio esaminando le varie controversie fin qui succedutesi in tema di edilizia popolare ed economica a contributo statale, è possibile rendersi conto che l'insistenza con la quale la presente questione viene riproposta e l'opposta drastica fermezza con la quale viene sempre decisa nel senso più sopra indicato, siano sintomi di una acuta tensione nell'ambito dei rapporti fra cooperative edilizie a contributo statale e Commissione di Vigilanza.

(3) In particolare sulla seconda massima cfr. Cass., Sez. 28 marzo 1966, n. 816, in questa *Rassegna*, 1966, I, 364, sub 6 con rinvio per ulteriori chiarimenti a Cass., 22 gennaio 1966, n. 268, *ivi*, 1966, I, 115, sub 3.

Sulla terza massima, che dopo passate oscillazioni giurisprudenziali, sembra ormai contenere, come già riferito un principio consolidato vedi Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 1256, in questa *Rassegna*, 1965, I, 664, sub 1 (nota di G. MANDÒ con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) e Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, *ivi*, 1964, I, 698.

Sulla quarta massima e, in particolare, circa l'interpretazione della Cassazione su precedente giudicato, c. d. esterno, v. Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1002 sub 1 e 2 e Cass., Sez. Un. 6 aprile 1966, n. 900, *ivi*, 1966, I, 566 sub. 3.

(4) I limiti nei quali deve intendersi la nullità sono contenuti nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 1963, n. 432, *Foro it.*, 1964, III, col. 22-23, e correttamente vanno riferiti alla natura delle singole controversie (private disponibili o pubbliche indisponibili - diritto o interesse legittimo).

(5) Cfr. in particolare Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, *Giust. Civ.*, 1957, I, 159.

È così, agevole rilevare, nell'inevitabile esame comparativo fra statica astrazione normativa e dinamica concreta dei rapporti, una profonda discordanza che non può sottrarsi ad un esame critico.

L'aspetto statico ed astratto concernente la natura e le funzioni della Commissione di Vigilanza prevista dal t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 e, correlativamente delle Società Cooperative Edilizie a contributo statale, è stato in passato oggetto di discussione (6).

Oggi, dopo una copiosa elaborazione giurisprudenziale, specie ad opera del Consiglio di Stato (7) i principali problemi non sono suscettibili di riesame dogmatico.

Riassumendo i principi della materia può affermarsi che la Commissione di Vigilanza sia da considerare, sotto un primo profilo, come organo ministeriale fornito di poteri di amministrazione attiva (8) di investigazione e di vigilanza (art. 91 t. u.) autonomi ed esercitabili d'ufficio (9) in relazione ai requisiti soggettivi previsti dalla legge per la qualità di socio (10).

Sotto un secondo profilo, più interessante ai nostri fini, la stessa Commissione è considerata come organo distinto e separato dalla branca di amministrazione statale che fa capo al Ministero dei Lavori Pubblici e ad essa spettano svariate autonome, definitive (1) attribuzioni.

La menzione contenuta nell'art. 131, n. 3 e 239 t. u. 1938, consente, così, di individuare sia una funzione consultiva, facoltativa, non vincolante, esercitabile su richiesta di amministrazioni statali (art. 131, n. 2), sia una funzione, decisamente inquadrabile fra quelle giurisdizionali (12) relativa alle controversie condominiali successive alla stipulazione del mutuo individuale (art. 239) (13).

Lo stesso art. 131, n. 1 e 2, stabilisce e specifica poi, le due attribuzioni fondamentali della Commissione medesima, sulla delimitazione delle quali si è svolto l'accennato faticoso travaglio giurisprudenziale.

Infatti sono proprio tali due ultime funzioni a provocare quella situazione di tensione cui più sopra si accennava.

(6) Cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1946, n. 369, *Foro it.*, 1944, 1946, 1, 439 e, in dottrina, per un vasto riesame delle varie posizioni, Cfr. Jusò, *In tema di competenza delle commissioni di vigilanza nelle cooperative edilizie economiche e popolari*, *Foro Amm.*, 1957, II, Sez. I, pag. 50; A. GALLO, *Sulla « potestas decidendi » della Commissione di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica*, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, 2, 356.

(7) Puntualmente riportate nelle *Relazioni dell'Avvocatura dello Stato* e, in specie, in quella 1942-50, vol. II, 297 ss., 1956-60, vol. III, 501 ss.; 1961-65, vol. III, 319 ss.

(8) Cons. Stato, IV Sez., 15 maggio 1946, *Relazione Avv. Stato*, 1942-50, volume II, pag. 299.

(9) Stessa decisione sub 8 con più ampi riferimenti circa le posizioni giuridiche soggettive riscontrabili prima e dopo la stipulazione del mutuo individuale al paragrafo 671, pag. 279 ss.

(10) A giudizio di chi scrive rientra pure in tale aspetto quella specifica funzione consultiva prevista dall'art. 127 t. u. (da non confondere con l'altra funzione, pure consultiva, prevista dall'art. 131, n. 3 stesso t. u.).

(11) Ciò risulta evidente per il disposto dell'art. 131 t. u. 1938/1165 che contempla il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, per soli motivi di legittimità, avverso le decisioni della Commissione di Vigilanza.

(12) SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, 1962, pag. 729.

(13) Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1960, n. 1317.

Esse, ben distinte e separate, insuscettibili di ibride commistioni e di inammissibili alternazioni (14), consistono:

a) in una potestà amministrativa di decisione contenziosa (15) di merito e di legittimità (16), inquadrabile fra i normali poteri di decisione amministrativa su ricorso (17) (gerarchico improprio), avente ad oggetto questioni di interessi legittimi (18) riguardanti il c. d. contenzioso sociale;

b) in una funzione di amministrazione attiva, essenzialmente di vigilanza e di controllo sugli atti delle cooperative sovvenzionate, con ulteriore, derivato, potere sanzionatorio amministrativo che può spingersi fino all'annullamento delle deliberazioni illegittimamente adottate (19).

La funzione contenziosa amministrativa definitiva (20) di cui alla lettera a), si completa con una tutela giurisdizionale non esclusiva, ma di stretta legittimità (21) mediante ricorso al Consiglio di Stato. Quest'ultimo nel decidere la controversia portata al suo esame, non è dubbio che possa conoscere anche delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative a diritti, e ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del relativo t. u. 24 giugno 1924, n. 1054 (22).

Va infine ricordato che le due accennate funzioni, contenziosa e di amministrazione attiva, devono rimanere concettualmente separate (23), ma ciò non comporta che esse debbano anche essere cronologicamente divise.

Per un principio comune al contenzioso su ricorso amministrativo (24) che trae probabilmente origine dal concetto processuale di economia del

(14) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 aprile 1960, Perna c. LL. PP., *Mass. Amm.*, 1960, 2, 296; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 58, Coop. Ed. Rinascimento c. LL. PP. *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 392, e, più recentemente Cutini c. Min. LL. PP. e Coop. Ed. Case Sociali fra Combattenti e Reduci, *ivi*, 1965, I, 517. fr. anche le decisioni riportate nella *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, vol. III, 320.

(15) Cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2910, *Foro it.*, *Mass.*, 1954, 582; Cass., 10 giugno 1955, n. 1787, *ivi*, 1955, 393; Cons. di Stato, Sez. IV, 11 marzo 1951, n. 342, *Il Cons. di Stato*, 1951, 516; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1954, n. 106, *ivi*, 1954, 126.

(16) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1957, Lucantonio c. Comm. Vigilanza ed altri, *ivi*, 1957, 1, 702; idem 22 aprile 1959, Giordano c. LL. PP. ed altri, *op. loc. cit.*, 1959, 1, 489. In dottrina conforme: G. PERINI, *Edilizia popolare ed economica*, in *Novissimo Digesto It.*, pag. 393, col. A.

(17) Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 1 giugno 1965, n. 409, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1226.

(18) Giurisprudenza, ormai pacifica e in dottrina Cfr. PERINI, *op. loc. cit.*, 393.

(19) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 1962, n. 862, Coop. Casa Azzurra c. Comm. Vigilanza, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 2090.

(20) Cfr. art. 131, ultimo comma, t. u. 1938, n. 1165.

(21) Cfr. art. 131 u. c. t. u. 1938, in relazione all'art. 26 r. d. 26 giugno 1924, numero 1054.

(22) Per un riferimento conforme cfr. *Relazione Avvocatura Stato* 1942-50, vol. II, 303 contenente interpretazione della vertenza Baldini decisa dalla Corte Suprema con sentenza 30 luglio 1945, *Foro it.*, 1944-46, I, 381.

(23) Richiami giurisprudenziali contenuti nella *Relazione Avvocatura Stato*, 1961-65, III, pag. 320.

(24) Quando coesista nella stessa autorità decidente sia il potere di annullamento in sede di autotutela, sia quella di annullamento su ricorso gerarchico. Cfr. Cfr. VITTA, *Diritto amministrativo*, vol. 1, 463; Cons. di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 1958, n. 159, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 134. È doveroso, però, precisare che esiste discordanza su tale punto fra dottrina e giurisprudenza.

giudizio, potrà così verificarsi, ed in effetti quasi sempre ciò si verifica, che la Commissione investita, su ricorso, di poteri contenziosi, eserciti contestualmente, anche rigettando per motivi di forma il ricorso stesso, i propri poteri di amministrazione attiva che, pure, sono assolutamente distinti da quelli decisori e giunga così, per via indiretta, al controllo istituzionale sulla Cooperativa ed a soluzioni di equità in relazione al caso concreto.

Ciò può avvenire, a discrezione della Commissione (25), nello stesso giudizio instaurato, purché formalmente, essa dichiari di quale potere abbia fatto uso (26).

Tale compenetrazione temporale di poteri distinti è opera della giurisprudenza e deriva dalla mancata emanazione di norme regolamentari nella materia, pure preannunciate dall'art. 138 t. u., praticamente non attuate (27).

L'azione contenziosa e di amministrazione attiva della Commissione di Vigilanza trova un limite nell'ambito di verifica dell'interesse legittimo che investe tutta la vicenda sociale e pubblicistica e, quindi, nel tempo, dal momento in cui sorge nel singolo soggetto l'interesse di entrare a far parte della Cooperativa, al momento in cui viene stipulato il mutuo individuale (28).

La tutela non è solo individuale in riferimento ai presupposti che legittimano l'ammissione e l'assegnazione, ma investe il terreno di ogni controversia o questione rientrante nell'ambito sociale (29) purché essa abbia, appunto, ad oggetto norme d'azione e, quindi, interessi indirettamente protetti.

Concludendo, quindi, la disciplina se pur complessa è immediata, priva di pesanti formalità, penetrante, così da consentire, specie tramite la presentazione del ricorso contenzioso, un agile controllo amministrativo diretto, sulla società e sui soci.

L'ambito dei diritti soggettivi perfetti che dovessero sorgere in tale periodo, rientra nella competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (30).

Stabilite le funzioni della Commissione di Vigilanza, rimane da esaminare, sempre staticamente e in astratto, quale sia la natura delle Cooperative edilizie a contributo statale.

È questo un discorso certamente molto più breve del precedente premettendo solo, per i fini che qui ci interessano, stabilire che tali organismi, non assimilabili a soggetti pubblici, sono inquadrati prevalentemente tra le società di natura privata, ma « a confine tra la sfera pubblicistica e quella privatistica » (31), perseguiti finalità di interesse pubblico, la cui attività

(25) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 1965, n. 772, *Il Consiglio di Stato*, 1965, 1, 1954.

(26) Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato. Cfr. *Relazione Avvocatura Stato*, 1961-65, vol. III, 320.

(27) Per un riferimento vedi *Relazione Avvocatura Stato*, 1956-60, vol. III, pag. 502.

(28) fr. Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869.

(29) Giurisprudenza costante, per un riferimento v. nota precedente.

(30) Giurisprudenza costante (cfr. per un riferimento la già citata sentenza Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869). In passato si discuteva se la Commissione avesse competenza c. d. esclusiva (relativa, cioè, a diritti ed interessi). La questione fu decisa, nel senso sopraindicato, dalla Cass., Sez. Un., 30 luglio 1945, *Foro It.* 1944-46, 1, 381, riportata nella *Relazione Avvocatura Stato*, 1942-50, vol. II, paragr. 674 e paragr. 680.

(31) Così, testualmente, in motivazione Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, *Giust. civ.*, 1957, 1, 159 quasi a rilevare la difficoltà di inquadrare giuridicamente

si svolge, quindi, sotto il controllo della Commissione di vigilanza e, in prevalenza, durante tutto l'arco temporale coincidente con la più frequente verifica delle posizioni di interesse legittimo, individuali o sociali, rivolte alla realizzazione dell'oggetto statutario.

Va poi chiarito, e ciò rimane un fatto incontestabile ed essenziale per la successiva trattazione che « per quanto concerne i rapporti tra i soci, esattamente è stato messo in luce come il rapporto mutualistico vada inteso con molta discrezione. Esso cioè non importa una condizione di parità tra i soci della Cooperativa. La cooperativa costruisce l'edificio o gli edifici in relazione ai mutui ottenuti ed al proprio capitale. Non sempre il numero degli appartamenti risultante soddisferà tutti i soci. Né vi è perfetta parità fra gli stessi prenotatari e assegnatari dato il diverso valore e grado di utilità degli appartamenti » (32).

Esistono quindi, nell'ambito sociale, interessi e diritti della Società; interessi e diritti dei soci sia nei loro singoli rapporti, sia con direzione confluyente o divergente rispetto a quelli della società medesima.

Nel sistema della legge la Società cooperativa dovrebbe servire come indispensabile filtro ed elemento di moderazione nelle controversie fra soci operando, poi, un primo controllo statutario e privatistico nell'ambito sociale.

Ciò è insito nella stessa natura, testè accennata, della Cooperativa a contributo statale la quale, nel sistema normativo dovrebbe cooperare su un piano diverso, e con diversi poteri, ma parallelamente con la Commissione di vigilanza.

Quindi il sistema, in astratto, ruota su tre diversi cardini e cioè:

- a) la società cooperativa come organismo privato a sfondo pubblicistico, con interessi sociali più vasti e completi rispetto a quelli dei singoli soci;
- b) l'interesse singolo del socio, componibile nel fine sociale e in eventuale disarmonia fra società ed altri soci;
- c) la Commissione di vigilanza come organo superiore di controllo e contenzioso che dirime conflitti e da questi attinge materia per lo svolgimento delle proprie indagini.

Punto di saldatura, in astratto, del sistema: coincidenza degli interessi volti al fine comune e, in particolare, cooperazione, nel controllo e nella risoluzione delle controversie, della Cooperativa con la Commissione.

Tale sistema, in equilibrio stabilissimo, in teoria, sui tre cardini di interessi sopra indicati, presenta nel suo dinamismo pratico notevoli squilibri, che si manifestano appunto in forma di conflitto tra Cooperative e soci da un lato, e Cooperative e Commissione di vigilanza dall'altro.

Vediamo di esaminare le ragioni.

Tutto inizia con l'esistenza giuridica della Società, con la predisposizione dello Statuto, con la ripartizione delle cariche sociali.

Difficilmente in tale parte preliminare si verificano controversie. Comunque se si presentano, normalmente esse non superano l'ambito pubblico della verifica della qualità di socio.

Ogni altra questione, per lo più attinente a rapporti collaterali obbligatori fra soci e società ovvero fra singoli soci, incide in una sfera riservata

in una categoria ben definita tali società. Infatti, come è noto, la nostra legislazione non conosce, a differenza di altri ordinamenti, ed in specie quello francese, categorie intermedie fra enti pubblici e privati cfr. SANDULLI, *Manuale*, 126.

(32) Così, testualmente, PERINI, *op. loc. cit.*, 397.

a norme di relazione con carattere strettamente privatistico e, quindi demandata alla cognizione dell'AGO (33).

È dato riscontrare nel dinamismo di questa fase iniziale dell'organismo sociale come uno stato amorfo ed embrionale derivante, senza dubbio, dal fatto tutto psicologico e giuridicamente irrilevante che non è dato conoscere se e quando il contributo statale verrà concesso e se, comunque, lo scopo sociale verrà realizzato.

Ma con l'incalzare degli eventi (concessione del contributo, acquisto dell'area, pareri tecnici favorevoli, inizio della costruzione) la società prende vita reale ed i suoi organi sociali acquistano, oltre che sul piano giuridico, soprattutto nel rapporto di realtà effettiva, quella posizione dominante di direzione, di controllo, di amministrazione, di esecuzione per i quali originariamente erano stati costituiti.

Si palesano, così, conflitti relativi alle modalità di costruzione alla sistemazione degli alloggi, alle assegnazioni, all'eventuale esclusione del socio; a questioni che, insomma, investono poteri di decisione sociale degli organi statutari.

I quali organi della società normalmente si disinteressano dei problemi e delle controversie individuali fra soci rientranti nell'ambito della competenza giurisdizionale ordinaria (perché, evidentemente, nulla di tali questioni può comportare un sindacato diretto sulla loro azione), ma divengono attentissimi e gelosi di supposte ed inesistenti prerogative, quando si verta in tema di controversie fra soci e società.

In questo caso, infatti, la qualificazione giuridica del rapporto è, quasi sempre pubblicistica; quindi la competenza appartiene alla Commissione di vigilanza.

Portata una siffatta controversia dinanzi a tale Commissione in sede contenziosa, gli organi sociali direttivi della Cooperativa possono subire spiacevoli sorprese.

La Commissione infatti può, sì, decidere in senso sfavorevole al socio anche soltanto per motivi formali, ma può anche trarre contestualmente dalla proposizione del ricorso, motivi che lo portino ad indagare ed a reprimere sia le singole deliberazioni, sia tutta la gestione sociale anche in fase non attinente alla controversia di specie.

Ove si consideri che la Commissione di vigilanza, ha poteri di merito amministrativo (opportunità e convenienza), che tali poteri non sono successivamente riesaminabili dal Consiglio di Stato (34), che quest'ultimo organo può valutare pregiudizialmente ed incidentalmente le questioni riguardanti diritti (35), si vedrà come tramite la funzione contenziosa provocata sul ricorso la Commissione stessa sia messa in grado di esercitare, in modo decisivo, il proprio potere di controllo sugli organi statutari e deliberanti della Cooperativa.

Di qui la logica conseguenza che la Società, per sfuggire al controllo, tenta di sottrarre alla funzione contenziosa della Commissione quante più controversie sia possibile.

Uno studio storico-ricostruttivo sulla giurisprudenza relativa alla materia che ci occupa, consente così di stabilire che certe fondamentali decisioni rappresentano il risultato di quel tentativo più sopra indicato.

(33) Cfr. Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869.

(34) L'impugnativa è, infatti, ammessa per soli motivi di legittimità, come già più sopra riferito. Cfr. art. 131 u. c. t. u. 1938, 1165.

(35) Art. 28, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Si è cominciato con il sottrarre alla competenza della Commissione tutte le questioni relative a diritti (36), e ciò in contrasto con i principi comunemente accolti, regolanti la materia del ricorso gerarchico improprio (37).

Un'autorevole decisione rimasta però isolata e senza seguito ha consentito di scindere fra interessi individuali e interessi di gruppo, o sociali, devolvendo questi ultimi all'AGO (38).

Tramite interessate prospettazioni sono state fatte apparire come relative a diritti, questioni aventi decisa natura pubblicistica e riguardanti, quindi, il campo dell'interesse legittimo.

Le decisioni degli organi statutari sono state considerate immediatamente esecutive (39), con l'effetto di trasferire la competenza dalla Commissione di Vigilanza all'AGO in presenza di deliberati di esclusione anche illegittimi, che essendo immediatamente eseguibili, spostavano sul piano privato la situazione di interesse pubblico (40).

Gli esempi potrebbero continuare all'infinito e, comunque, ogni ulteriore documentazione su tale sviluppo giurisprudenziale è facilmente verificabile in ogni repertorio.

Ciò, però, che preme ribadire, è l'insistenza con la quale si è verificata l'erosione, proprio e soltanto per trasferire in sede del tutto innocua situazioni e controversie che, se portate alla cognizione della Commissione avrebbero potuto cagionare illegittimo e penetrante controllo amministrativo sulla gestione sociale.

E ciò con conseguenze spesso pesantissime per gli organi deliberanti.

La clausola compromissoria, inquadrata in tale dinamica dei fatti, rappresenta il tentativo più audace e insieme lo strumento più radicale e perfezionato diretto a privare la Commissione di vigilanza di ogni potere di controllo sulle cooperative.

Infatti trasferendo in sede arbitrale ogni controversia sociale, la Commissione non può più attingere notizia dalla vertenza per l'esercizio eventuale dei propri discrezionali poteri di vigilanza.

È, quindi ovvio e del tutto normale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte, abbiano reagito con decisione nel senso della nullità.

Ed il ragionamento giuridico, non riportato nella presente sentenza, ma ben chiaro nella prima statuizione sulla questione (41), è duplice.

Da un lato non è consentito all'AGO, a posteriori, mediante un controllo indiretto sul lodo, di intervenire sull'interesse legittimo essendo tale potere

(36) Cfr. la più volte citata Sez. Un., 30 luglio 1945 su ricorso Baldini in *Relazione Avv. Stato*, 1942-50, vol II, 302.

(37) In dottrina è stato autorevolmente sostenuto che il ricorso gerarchico (proprio o improprio) possa riguardare qualsiasi tipo di interesse (diritto o interesse legittimo). SANDULLI, *Manuale*, 606.

(38) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 dicembre 1958. Picini ed altri c. Comm. Vigilanza, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 1524; per la critica di tale decisione v. *Relazione Avvocatura Stato*, 1956-60 vol. III, pag. 505.

(39) Cfr. Cass., Sez. Un. 10 ottobre 1962, n. 2926.

(40) Ne è esempio, proprio in questa causa, l'azione di rilascio dell'alloggio contro il socio escluso. Infatti l'AGO ritenne, anche se condizionatamente all'esito del procedimento sorto dinanzi alla Commissione, che l'occupazione dovesse qualificarsi come «abusiva» per essere cessato l'interesse pubblico con la deliberazione sociale di esclusione. E così, ammettendo per implicito quasi un potere degli organi sociali di trasformare in diritto ciò che è, e deve rimanere, interesse legittimo (curioso fenomeno di affievolimento alla rovescia).

(41) Cfr. Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, *Giust. civ.*, 1957, I, 159.

già escluso, a priori, dalla legge sul contenzioso amministrativo, in base alla quale è deferito alla giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria il sindacato in tema di interesse legittimo.

Sotto un secondo profilo tutta la materia, per le stesse attribuzioni di controllo e di decisione della Commissione di Vigilanza è indisponibile ad opera delle parti contendenti (42).

Questo secondo ragionamento, a ben guardare, diffida una volta per tutte da ogni tentativo di prospettazione artificiosa, diretto a far apparire sotto forma di diritto ciò che invece è soltanto interesse indirettamente protetto.

In conclusione quindi la presente decisione ci trova pienamente consenzienti, soprattutto perchè essa consente di stabilire che il Supremo Collegio ha rettammente inteso che la tutela del socio nei confronti delle eventuali illecite pressioni contro di lui esercitate dagli organi sociali, trova valido ed efficace scudo nelle funzioni della Commissione di vigilanza la quale è sempre in grado di intervenire in profondità e, soprattutto, tempestivamente, su situazioni di anomalia e di illegittimità.

C. CARBONE

(42) La clausola compromissoria trova così una sua collocazione e, correlativamente, conserva la propria validità ed efficacia in situazioni collaterali riguardanti la materia dei diritti soggettivi disponibili. In questo senso cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 1963, n. 432, *Foro it.*, 1964, III, 22-23.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893 - Pres. Tavoraro S. - Rel. Salerni - P. M. Criscuoli (conf.) - Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Carafa) - Impresa Bocci e Massimiliano (avv. Jemolo) - E.N.E.L. (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Energia elettrica - Trasferimento di imprese elettriche all'E.N.E.L. - Derghe per le imprese minori - Limiti - Poteri discrezionali della P. A. - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario.

(l. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4 n. 8; l. 27 giugno 1964, n. 452, art. 5).

L'esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. per le imprese minori, giusta l'art. 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e la relativa deroga, prevista nell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, per quelle tali imprese le quali abbiano distribuito energia acquistata da terzi, salvo il caso di acquisto determinato da motivi « occasionali e non ricorrenti », escludono l'uno e l'altra valutazioni discrezionali della pubblica Amministrazione, onde le controversie in merito appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario (1).

(1) Con questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver riaffermato la validità del c. d. criterio del *petitum* sostanziale

(*Omissis*). — Il ricorso è fondato.

L'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Consiglio di Stato, ha investito il provvedimento (d. P. 18 gennaio 1965, n. 293) di trasferimento all'E.N.E.L., provvedimento emanato in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con recente decisione (sent. n. 1396 dell'anno 1965), che, per l'art. 4, n. 10, di detta legge, i trasferimenti in questione « sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria », sicchè trattasi di decreti legislativi, emanati in base a delega delle Camere al Governo, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, non di provvedimenti amministrativi, e, quindi, non impugnabili davanti al Consiglio di Stato, poichè, com'è noto, ai sensi dell'art. 26 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la giurisdizione (non esclusiva) del Consiglio di Stato esige, quale indefettibile presupposto, un atto soggettivamente, oltre che oggettivamente, amministrativo, cioè un provvedimento che sia emanato da una autorità amministrativa, ovvero da un corpo amministrativo deliberante. In conseguenza, il ricorso al Consiglio di Stato non può rivolgersi, nè contro una legge, nè contro un atto avente forza di legge, qual'è, nella specie, il provvedimento di trasferimento all'E.N.E.L. (decreto legislativo delegato).

È opportuno aggiungere che l'impresa Massimiliani e Bocci, col medesimo ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che il decreto presidenziale di trasferimento, in quanto emanato fuori dalle ipotesi previste dalla legge, veniva a ledere il diritto alla conservazione della proprietà, con violazione degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione (oltre che lo stesso principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione), chiedeva che il Consiglio di Stato riconoscesse il diritto alla conservazione della sua impresa (scil. azienda elettrica), « previa remissione alla Corte costituzionale, per illeggittimità costituzionale del decreto presidenziale di trasferimento 18 gennaio 1965, n. 293 ».

come discriminatore della giurisdizione tra il Giudice ordinario ed il Giudice amministrativo (cfr. in questa *Rassegna*, 1967, I, 49, nota 1 a Cass., Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2785 e Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 902, in questa *Rassegna*, 1966, I, 822 nonchè *ivi*, nota 2), hanno, in accoglimento del ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato, enunciato il principio, di cui alla massima, escludendo che il diritto all'esonero possa essere affievolito e degradato ad interesse legittimo per effetto della disposizione dell'art. 5 della l. n. 452 del 1964, onde pure al solo fine di delibare la censura di incostituzionalità del decreto di trasferimento (avente valore di legge: v. qui di seguito, in questa *Rassegna*, I, 383), il Giudice amministrativo non ha giurisdizione.

Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, avendo l'aspetto formale di legge delegata, può venire dichiarato illegittimo, per illegittimità costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma sostiene che competente a « deliberare » la censura di incostituzionalità è il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perchè il diritto di proprietà delle « piccole » imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della l. 27 giugno 1964, n. 452.

Senonchè, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non può giungersi a soluzione diversa da quella che si è già enunciata, cioè del difetto di giurisdizione da parte dell'adito supremo organo di giustizia amministrativa.

Invero, secondo quanto è stato precisato con la citata sentenza di queste Sezioni Unite, ed è ribadito con successive decisioni (vedi, ad esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, si desume congiuntamente da due elementi, cioè dalla domanda e dalla natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, per costituire il cosiddetto *petitum* sostanziale. Pertanto, occorre accertare, a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento giuridico, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo è possibile soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento medesimo e in virtù di una protezione diretta ed immediata, tale da escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice il potere discrezionale, cioè nega che un siffatto potere di valutazione sia stato conferito all'autorità amministrativa, e la negazione trovi, in concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario.

Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Consiglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del suo diritto soggettivo di proprietà, lamentandone la lesione e non deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cioè l'esercizio

non corretto ed illegittimo del potere medesimo. Sembra al Collegio che tale negazione del potere trovi aderenza alla legge.

Invero, dal coordinato esame dell'art. 4, n. 8, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 5 della l. 27 giugno 1964, n. 452, risulta che non è stato attribuito all'amministrazione il potere discrezionale di incidere sulla posizione soggettiva del privato (cioè delle « piccole » imprese elettriche), per ragioni attinenti al pubblico interesse, affievolendo il diritto di proprietà e degradandolo ad interesse legittimo.

La norma dell'art. 4 citato stabilisce espressamente che non sono soggette a trasferimento tutte le imprese cosiddette « minori », precisamente quelle che non abbiano prodotto, ovvero prodotto e distribuito, in media, nel biennio 1959-60, più di 15 milioni di chilovattora per anno.

A tale disposizione di carattere generale è apportata una deroga, con la successiva legge n. 452 dell'anno 1964, secondo la quale (art. 5) sono escluse dall'esonero le imprese produttrici che abbiano distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti, ovvero che si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.

L'esonero del trasferimento, stabilito in via generale dalla legge, per le imprese minori, a tutela diretta e specifica di un interesse privato, non trova applicazione, per la citata norma della legge del 1964, quando si tratti di imprese, le quali abbiano distribuito energia acquistata da terzi, a meno che tale acquisto sia stato determinato da motivi « occasionali e non ricorrenti ».

Sembra indubbio che quest'ultima esclusione di imprese minori, dal trasferimento dell'Enel, non comporti valutazione discrezionale dell'amministrazione, sicchè, qualora il privato, titolare di impresa cosiddetta minore, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della l. n. 1643 dell'anno 1962, dimostri che l'acquisto di energia da terzi sia stato determinato dai suindicati motivi (che la legge stessa espressamente prevede, senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale per il libero apprezzamento dei motivi di acquisto di energia, in relazione ad interessi pubblici), conservi il diritto all'esonero e che non sussista potere, da parte dell'amministrazione, di affievolire siffatto diritto.

Pertanto, anche sotto il profilo della mancanza di discrezionalità amministrativa, e, quindi, tenendo conto dei criteri di discriminazione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, nei termini ripetutamente precisati da questa Corte, deve affermarsi che, nella specie, la giurisdizione non può spettare al Consiglio di Stato; e nel giudizio di merito che eventualmente sarà proposto davanti al giudice ordinario, potranno essere sollevate, in via incidentale, le questioni di illegittimità costituzionale prospettate col ricorso al Consiglio di Stato. — (*Omissis*).

Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, avendo l'aspetto formale di legge delegata, può venire dichiarato illegittimo, per illegittimità costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma sostiene che competente a « deliberare » la censura di incostituzionalità è il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perchè il diritto di proprietà delle « piccole » imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della l. 27 giugno 1964, n. 452.

Senonchè, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non può giungersi a soluzione diversa da quella che si è già enunciata, cioè del difetto di giurisdizione da parte dell'adito supremo organo di giustizia amministrativa.

Invero, secondo quanto è stato precisato con la citata sentenza di queste Sezioni Unite, ed è ribadito con successive decisioni (vedi, ad esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, si desume congiuntamente da due elementi, cioè dalla domanda e dalla natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, per costituire il cosiddetto *petitum* sostanziale. Pertanto, occorre accertare, a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento giuridico, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo è possibile soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento medesimo e in virtù di una protezione diretta ed immediata, tale da escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice il potere discrezionale, cioè nega che un siffatto potere di valutazione sia stato conferito all'autorità amministrativa, e la negazione trovi, in concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario.

Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Consiglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del suo diritto soggettivo di proprietà, lamentandone la lesione e non deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cioè l'esercizio

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 - Pres. Flore - Rel. Restaino - P. M. Pedote (conf.). - S.p.A. Schiapparelli (avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e Finanze (avv. Stato Agrò).

Competenza e giurisdizione - Danni di guerra - Determinazione dell'indennizzo - Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Riscossione dell'indennizzo definitivamente liquidato - Diritto soggettivo.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 15, 16, 17, 25 e 28).

L'unitarietà del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo per i danni di guerra non consente impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria sia pur limitatamente all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge, sebbene gli uni e le altre siano previste da norme le quali vincolano la pubblica Amministrazione; il diritto soggettivo sorge dopo la liquidazione dell'indennizzo e solo per la riscossione di questo nella misura definitivamente determinata (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. E, nonché degli artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della l. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'attività discrezionale dell'organo amministrativo competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un principio ormai consolidato, del quale la massima estratta è ulteriore espressione. Cfr. in argomento *Relazione Avvocatura Stato, 1960-1965*, III, 600-603 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa *Rassegna*, 1966, I, 53 ed *ivi* nota 1.

Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella misura definitivamente determinata cfr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 in questa *Rassegna*, 1966, I, 554 ed *ivi* nota 1.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 - Pres. Flore - Rel. Restaino - P. M. Pedote (conf.) - S.p.A. Schiapparelli (avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e Finanze (avv. Stato Agrò).

Competenza e giurisdizione - Danni di guerra - Determinazione dell'indennizzo - Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Riscossione dell'indennizzo definitivamente liquidato - Diritto soggettivo.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 15, 16, 17, 25 e 28).

L'unitarietà del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo per i danni di guerra non consente impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria sia pur limitatamente all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge, sebbene gli uni e le altre siano previste da norme le quali vincolano la pubblica Amministrazione; il diritto soggettivo sorge dopo la liquidazione dell'indennizzo e solo per la riscossione di questo nella misura definitivamente determinata (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. E, nonchè degli artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della l. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'attività discrezionale dell'organo amministrativo competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un principio ormai consolidato, del quale la massima estratta è ulteriore espressione. Cfr. in argomento *Relazione Avvocatura Stato*, 1960-1965, III, 600-603 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa *Rassegna*, 1966, I, 53 ed *ivi* nota 1.

Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella misura definitivamente determinata cfr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 in questa *Rassegna*, 1966, I, 554 ed *ivi* nota 1.

il quale, in base agli atti e al parere della Commissione, stabilisce se, e in quale misura l'indennizzo sia dovuto.

Esaurita pertanto la procedura amministrativa tracciata dalla legge con il provvedimento di liquidazione, l'interesse legittimo del danneggiato, in tal guisa soddisfatto, non può trasformarsi in diritto soggettivo a percepire somma maggiore o diversa da quella liquidata. Ove dall'interessato si contesti l'ammontare della liquidazione sia sotto il profilo della determinazione della somma base, sia sotto il riflesso dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, egli non potrà opporsi se non con gli appropriati mezzi di impugnazione gerarchica e giurisdizionale apprestati dall'art. 17 contro il decreto dell'Intendente.

Data l'unitarietà del provvedimento amministrativo di liquidazione, costituito dalla determinazione dell'indennizzo a seguito delle varie operazioni previste dalla legge, compresa la determinazione della somma da porre a base della liquidazione finale, del tutto arbitraria è la pretesa di limitare il ricorso gerarchico e quello al Consiglio di Stato alla sola contestazione della somma base e ritenere impugnabile davanti all'autorità giudiziaria l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge, la quale, pur essendo vincolante per la pubblica amministrazione, costituisce pur sempre un elemento integrante del provvedimento di liquidazione, emesso a definizione del procedimento amministrativo, nel corso del quale nessuna impugnazione è ammessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116 - Pres. Sarpello - Rel. Giannattasio - P. M. Di Majo (diff.) - Impresa Di Mauro (avv. De Felice) - Presidenza del Consiglio e Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Savarese) - E.N.E.L. (avv. Indelicato e Picardi).

Competenza e giurisdizione - Atti aventi valore di legge - Pendenza del giudizio di costituzionalità - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Improponibilità - Atti amministrativi - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Fattispecie.

(c. p. c. artt. 37 e 41; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 4 n. 10; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5).

Corte Costituzionale - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti sugli atti amministrativi di esecuzione delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime - Inesistenza di tali atti - Esclusione - Conseguente non pregiudizialità della questione di legitti-

mità costituzionale per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini della questione di giurisdizione - Fattispecie.

(Cost., art. 136; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5; l. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; l. 11 marzo 1953, n. 83, art. 23, comma secondo; c. p. c. art. 37).

Pure in pendenza del giudizio di costituzionalità è improponibile davanti a qualsiasi giudice, ordinario o amministrativo, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un decreto avente valore di legge nè è in particolare ammissibile davanti al giudice ordinario la domanda di sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi: applicazione ai decreti di trasferimento all'E.N.E.L. di imprese esercenti industrie elettriche ed agli atti del procedimento di consegna all'ENEL dei beni e dei rapporti giuridici relativi all'impresa espropriata (1).

La eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di atti aventi forza di legge non importa la caducazione degli atti amministrativi posti in essere per darvi esecuzione, onde la questione di costituzionalità non si presenta come pregiudiziale alla questione di giurisdizione per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini della decisione sulla giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione dell'esecuzione di quegli atti amministrativi; applicazione agli atti del procedimento di consegna dei beni e dei rapporti giuridici relativi ad impresa elettrica trasferita all'E.N.E.L. (2).

(1-2) I principi affermati ribadiscono il precedente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2428 in *Giust. civ.*, 1967, I, 42 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2435, *ivi*, 1966, I, 21 con note di richiamo.

Sulla seconda massima, in particolare, cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1964, n. 1017 in questa *Rassegna*, 1964, I, 683 ed *ivi*, 684, nota 1, nonchè C. d. S., Ad. plen., 10 aprile 1963 in questa *Rassegna*, 1963, 147 ed *ivi* nota di LAPORTA.

La sentenza, di cui si tratta, e quella identica n. 1117 in pari data delle stesse sezioni unite fanno specifico riferimento all'art. 700 c. p. c., applicato nella specie dal Pretore adito, e non contenuto nelle altre sopra richiamate n. 2428 del 1966 e n. 2435 del 1965, per il resto in tutto analoghe quanto alla lucidissima motivazione.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1966, n. 2750 - Pres. Rossano - Est. Rossi A. - P.M. Gentile (conf.) - Giorcelli (avv. Vitali, Mortillaro) c. Comune Milano (avv. Sartogo, Consolini).

Procedimento civile - Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle prove - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.

(c. p. c., artt. 116, 360, n. 5).

Atti amministrativi - Deliberazione comunale - Interpretazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.

(c. c., artt. 1362 e segg.; c. p. c., art. 360, n. 5).

Atti amministrativi - Deliberazione comunale - Revoca - Legittimità - Presupposti.

Responsabilità civile - Denuncia penale - Proscioglimento con formula piena del denunciato - Obbligo del denunciante al risarcimento del danno - Presupposti.

(c. c., art. 2043).

Il giudizio sulla rilevanza di un mezzo istruttorio e la valutazione dell'attendibilità delle prove sono rimessi al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione (1).

L'interpretazione del contenuto di un atto amministrativo (nella specie, deliberazione comunale), fatta dal giudice di merito, non è censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivata (2).

(1) Principio pacifico. Cfr., in senso conforme: Cass., 26 maggio 1965, n. 1067, *Foro it.*, Mass., 1965, 313; 15 giugno 1964, n. 1496, *Giur. it.*, 1965, I, 1, 1190. Per l'incensurabilità dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'ultroneità e la genericità dell'interrogatorio formale dedotto da una delle parti, cfr. Cass., 25 maggio 1965, n. 1005, in questa *Rassegna*, 1966, I, 74, con nota di FRENÌ. Sulla insindacabilità della valutazione della sufficienza e della idoneità degli elementi di prova acquisiti al processo, cfr.: Cass., Sez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2950, in questa *Rassegna*, 1965, I, 128, con nota di richiami.

(2) Cfr., in senso conforme, con la precisazione che l'interpretazione degli atti amministrativi deve essere condotta dal giudice di merito con

La Pubblica Amministrazione può sempre revocare, con effetto ex nunc, un atto (nella specie: deliberazione comunale) emesso nell'esercizio di un potere discrezionale, qualora più non sussistano le ragioni di convenienza e di opportunità che ne determinarono l'emissione ed esso più non risponda al pubblico interesse, incontrando il potere di revoca un limite soltanto nell'ipotesi che l'atto abbia creato nell'interessato un diritto subbiettivo perfetto, non soggetto ad affievolimento per effetto del mutamento del pubblico interesse (3).

Dall'assoluzione con formula piena del denunciato per reato perseguibile d'ufficio non discende, a carico del denunciante, l'obbligo del risarcimento del danno ex art. 2043 c. c., se nell'azione del denunciante non sono riscontrabili gli estremi del delitto di calunnia (4).

l'osservanza delle norme di ermeneutica dettate per i contratti: Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1966, n. 216, in questa *Rassegna*, 1966, I, 189, sub 2 (191); Cass., 13 marzo 1965, n. 423, *Giust. civ.*, 1965, 1, 1389; 19 luglio 1965, n. 1608, *Foro it.*, Rep., 1965, voce « Atto amministrativo », n. 75.

(3) Cfr., in senso conforme: Cass., Sez. Un., 26 aprile 1961, n. 932, *Foro it.*, 1961, I, 922, con nota di richiami; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1953, n. 86, *Il Cons. Stato*, 1953, 1, 115; 18 giugno 1949, n. 543, *Mass. compl. giur. Cons. Stato, 1932-1961*, a cura della *Rassegna Il Consiglio di Stato*, vol. 2^o, Roma, 1963, 3537, n. 47. In merito all'obbligo della motivazione, quando la revoca incida su legittime aspettative a favore del privato, cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1965, n. 135, *Foro it.*, 1965, 3, 173.

(4) Cfr., in senso conforme: Cass., 29 giugno 1966, n. 1586, *Repertorio di udienza 1967*, a cura di T. PERSEO, Piacenza, 1967, 1025, n. 6561; 27 settembre 1965, n. 2041, *Foro it.*, Mass., 1965, 599; 30 agosto 1962, numero 2725, *Arch. Resp. civ.*, 1965, 371, con nota di MONTEL. Per la necessità della sussistenza del disegno doloso ai fini della responsabilità per danni del denunciante, cfr., pure, App. Roma, 11 febbraio 1965, n. 244, in questa *Rassegna*, 1965, I, 74, con nota di P. SACCHETTO.

A. FRENI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806 - Pres. Giansiracusa - Est. Ginetti - P. M. Pedace (conf.) - Galli (avv. Brusca, Facchini) c. A.N.A.S. (avv. Stato Varvesi).

Responsabilità civile - Strade pubbliche - Manutenzione - Potere discrezionale della Pubblica Amministrazione - Limite - Obbligo dell'osservanza del precetto del «neminem laedere» - Sussiste - Insidia o trabocchetto - Nozione.

(c. c., art. 2043).

Responsabilità civile - Autostrada - Allagamento della sede stradale dovuto a straripamento di corso d'acqua - Mancata segnalazione -

Insidia - Sussiste - Colpa «in re ipsa» dell'Ente cui spetta la manutenzione della strada - Sussiste - Onere a carico del predetto Ente di fornire in giudizio la prova dell'impossibilità di provvedere a tempestiva segnalazione del pericolo - Sussiste.

(c. c., artt. 2043, 2697).

Strade - Autostrade a pedaggio gestite dall'A.N.A.S. - Rapporto di utenza - Natura contrattuale - Esclusione - Responsabilità dell'Ente gestore per danni - Natura extracontrattuale.

(c. c., art. 2043).

Il potere discrezionale spettante alla Pubblica Amministrazione in materia di manutenzione di strade pubbliche incontra un limite nell'obbligo di osservare il generale precetto del «neminem laedere», in virtù del quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo occulto, tali da costituire per l'utente della strada una insidia o un trabocchetto, sia sotto il profilo oggettivo della non visibilità del pericolo, sia sotto quello soggettivo della non prevedibilità di esso (1).

L'allagamento della sede autostradale, dovuto allo straripamento delle acque di un canale adiacente, pone in essere, se non segnalato, una situazione di insidia, nella cui stessa esistenza è insita la colpa della Pubblica Amministrazione o dell'Ente tenuti alla manutenzione dell'autostrada, sui quali grava, pertanto, l'onere di provare che l'evento si verificò con modalità tali da non consentire di eliminare o segnalare tempestivamente il pericolo (2).

I compiti dell'A.N.A.S. in ordine alla gestione e manutenzione delle autostrade, la cui utilizzazione sia soggetta a «pedaggio», non sono assunti a titolo privato e nell'adempimento di un obbligo giuridico cui corrispondano diritti soggettivi dei privati utenti, ma nel solo interesse generale e nello svolgimento di un dovere inerente a funzioni di diritto pubblico, talchè — malgrado l'esistenza del «pedaggio» — non si instaura tra l'A.N.A.S. e gli utenti un rapporto contrattuale, in base al quale questi ultimi possano far valere un diritto soggettivo all'adempimento da parte dell'Azienda dei compiti predetti. La responsabilità dell'A.N.A.S., per i danni che siano derivati agli utenti della

(1) Principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Suprema. Cfr., da ultimo: Cass., 10 maggio 1965, n. 882, *Foro it.*, Rep., 1965, voce «Strade», n. 34; 10 maggio 1965, n. 875, *Giust. civ.*, 1965, 1, 1074. In dottrina, cfr.: ALESSI, *La responsabilità della Pubblica Amministrazione*, Milano, Giuffrè, 1951, 397 segg.

(2) Non risultano precedenti in termini. In via generale, per l'affermazione del principio che, in tema di responsabilità extracontrattuale,

autostrada dall'utilizzazione della medesima, ha pertanto natura extracontrattuale ed è subordinata alla circostanza che il fatto lesivo sia riconducibile alla nozione dell'illecito (3).

l'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso grava sul danneggiato, cfr., in giurisprudenza: Cass., 21 ottobre 1966, n. 2570, *Repertorio di udienza 1967*, a cura di PERSEO, Piacenza, 1967, 932, n. 5858; 6 marzo 1962, n. 420, *Giust. civ.*, 1962, 1, 1044, con nota di richiami; 20 gennaio 1960, n. 45, *Foro it.*, Rep., 1961, voce « Responsabilità civile », n. 78. In dottrina, nello stesso senso, cfr.: MESSINEO, *Manuale di dir. civile e commerciale*, vol. V, Milano, 1958, 626; BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1956, 62; *contra*: BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, vol. II, Torino, 1949, 733.

La decisione che si annota sembra in contrasto con l'accennato orientamento, prevalente in materia, e lascia tanto più perplessi, in quanto la Corte di merito aveva accertato, in punto di fatto, che la situazione di pericolo creatasi sull'autostrada non era dovuta a cattivo stato di manutenzione dell'autostrada medesima, ma solamente ad un fatto esterno (straripamento delle acque di un vicino canale). Perchè fosse configurabile un fatto illecito dell'amministrazione, fonte di responsabilità della medesima, non bastava pertanto l'accertamento della mancata segnalazione del sopravvenuto ed impreveduto pericolo, ma occorreva accertare altresì che a siffatta segnalazione non si era provveduto sebbene dal momento dell'insorgere del pericolo fosse trascorso un congruo lasso di tempo. In difetto di che, pur indipendentemente da ogni indagine di carattere soggettivo sulla colpa, non si poteva, a rigore, ravvisare nella mancata segnalazione una « omissione », neppure sul piano oggettivo.

(3) La giurisprudenza, almeno della Corte di Cassazione, sembra ormai decisamente orientata in senso conforme al principio affermato nella massima: cfr. Cass., 12 febbraio 1960, n. 218, *Foro amm.*, 1960, 2, 433 (con ampi richiami e nota adesiva di BIAGI, *In tema di rapporto di utenza autostradale e di violazione degli obblighi che ne derivano*). La stessa sentenza è stata pure pubblicata in *Giur. it.*, 1961, I, 1, 232, con nota adesiva di CINTOLESI, *In tema di responsabilità per danni derivanti dall'uso di autostrade*. Cfr. pure, nello stesso senso: Cass., 29 febbraio 1960, n. 394, *Mon. Trib.*, 1960, 248; *contra*, di recente, Pret. Torre Annunziata, 20 giugno 1965, *Foro it.*, Rep., 1965, voce « Strade », n. 50 bis. In dottrina, per la natura contrattuale del rapporto di utenza autostradale, ma per il carattere aquiliano della responsabilità dell'Ente gestore dell'autostrada per la inosservanza di norme regolamentari in ordine alla vigilanza, alla disciplina del traffico, alla rimozione di eventuali ostacoli, ecc., cfr.: SANDULLI, *Autostrada*, *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Milano, 1959, 528.

A. FRENI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1967, n. 365 - Pres. Pece - Est. Spagnoletti - P. M. Pedace (diff.) - Cavaliere (Avv. Midiri, Vacirca) c. Amministrazione Difesa (avv. Stato Ricci).

Guerra - Contratto di guerra - Nozione.

(d. l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 4).

Guerra - Contratto di guerra - Azione giudiziaria promossa contro la deliberazione del Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra - Competenza per territorio.

(d. l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 8).

Giusta l'art. 4 del d. l. n. 674 del 1948, sono da definirsi quali contratti di guerra non solo i contratti stipulati ed approvati e quelli soltanto stipulati, ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni (1).

Trattandosi di pretesa scaturente da un contratto di guerra (e, nella specie è stata ritenuta tale la pretesa di restituzione o di pagamento del controvalore, avanzata da un imprenditore, che aveva depositato presso l'autorità militare del legname, occorrente per la esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di fortificazioni, a lui commesso dalla stessa autorità), la impugnativa del provvedimento del Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra — vertendosi in tema di diritti soggettivi — va proposta avanti al Tribunale di Roma e nei confronti del Ministero del Tesoro (2).

(Omissis). — Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Catania, per avere questa dichiarato la propria incompetenza territoriale

(1-2) Massime esatte: tra un imprenditore e la p. a. si discuteva — nella fase del regolamento della competenza per territorio — se fosse o meno dipendente da contratto di guerra, a mente del d. l. 25 marzo 1948, n. 674, la pretesa avanzata dal primo ed avente per oggetto la restituzione di un quantitativo di legname (od il pagamento del relativo controvalore) « affidato », durante il periodo bellico, alla Autorità Militare e necessario per la esecuzione di alcuni lavori di fortificazione della fascia costiera della Sicilia, che erano stati commessi in appalto dall'allora Ministero della Guerra all'imprenditore ricorrente: e la S. C. — rilevando che il fatto del deposito del legname presso l'A. M., essendo avvenuto in funzione dell'esecuzione del contratto di appalto predetto, non poteva, per ciò stesso, essere considerato (così come voleva il ricorrente) avulso dal medesimo contratto di appalto, da qualificarsi incontestabilmente come contratto di guerra ai sensi del d. l. succitato — ha statuito che, nella fattispecie, doveva essere adito (come, in effetti, lo fu) il Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra e, dipoi, in impugnativa della deliberazione di tale organo amministrativo, il Tribunale di Roma in contraddittorio del Ministero del Tesoro (art. 8, cpv., d. l. n. 674/1948).

La pronuncia offre l'occasione per richiamare brevemente alcuni concetti in materia:

a) Sotto il profilo della *giurisdizione*, non sembra contestabile, che, nel caso di specie, si vertesse in materia di diritti subbiettivi (come, del

a conoscere della domanda, ritenendo erroneamente che l'attore avesse dedotto un diritto di credito derivante da un contratto di guerra, che faceva ricadere il detto diritto di credito sotto la disciplina del d. l. 25 marzo 1948, n. 674, per cui l'azione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Roma.

A base dell'odierna impugnazione, il ricorrente contrappone di non avere mai dedotto un diritto di credito dipendente da un contratto di guerra, ma di avere, più semplicemente, chiesto la restituzione (o il controvalore attuale) del legname, da lui acquistato in previsione di dovere eseguire lavori per conto dell'Amministrazione militare, e temporaneamente affidato all'amministrazione stessa.

Giusta il ricorrente, la « causa petendi » andava identificata nell'affidamento del legname all'Amministrazione militare, mentre il « pe-

resto, afferma la sentenza in esame, con richiamo anche ad una decisione del Consiglio di Stato, intervenuta nella controversia, e che aveva appunto ritenuto sussistere, nella specie, la giurisdizione dell'A.G.O.).

Circa la concorrenza e la discriminazione delle due tutele giurisdizionali previste dal d. l. n. 674/1948 (art. 8) contro le deliberazioni del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, è da ricordare come — conformemente ai principi generali in materia — sia ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato per la tutela degli *interessi legittimi* (e tale rimedio è da considerarsi in materia quella normale, atteso il largo ambito di discrezionalità attribuito al Commissario, essendo invece eccezionale e limitata la proponibilità di una azione avanti l'A.G.O.) e l'azione giudiziaria innanzi l'A.G.O. per la tutela dei *diritti subbiettivi*, nel caso in cui il Commissario, nel regolamento del rapporto, si sia riferito alle norme contrattuali di diritto comune o di legge speciale (senza avvalersi di facoltà discrezionali), o di richiesta di condanna dell'Amministrazione a corrispondere l'indennizzo liquidato dal Commissario e che sia dovuto in dipendenza del provvedimento commissariale, senza che si impugni il provvedimento medesimo nel suo aspetto discrezionale (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 4 luglio 1962, n. 1712, *Giust. civ.*, 1963, I, 1179; 24 luglio 1964, n. 2031, *ivi*, 1965, I, 101, ed in questa *Rassegna*, 1964, I, 1038).

È poi pacifico (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, in questa *Rassegna*, 1967, I, 77 ed in *Giust. civ.*, Mass., 1966, 1434), che ogni domanda è improponibile, se non preceduta dalla denuncia del contratto di guerra al Commissario per la liquidazione dei contratti stessi.

Nel caso di specie — in cui il Commissario aveva respinto la domanda dell'Impresa, ritenendo che la perdita di legname fosse da attribuire ad evento bellico, senza che vi fosse stato da parte di quell'Organo alcun esercizio di quegli ampi poteri discrezionali concessi dal cit. d. l. n. 674/1948, con la conseguente degradazione dei diritti soggettivi privati al rango di interessi legittimi, e senza che vi fosse stata liquidazione di indennità a carico dell'Amministrazione — la controversia verteva in tema di diritti subbiettivi e permaneva la competenza giurisdizionale dell'A.G.O. a conoscere della pretesa avanzata dall'attore.

b) Trattandosi di « contratto di guerra », la *competenza territoriale* è attribuita — giusta l'art. 8 del d. l. n. 674/1948 — in via esclusiva al Tribunale di Roma.

titum » consisteva nella richiesta di restituzione o nel pagamento del valore e nel risarcimento dei danni. Su questa premessa, secondo il ricorrente, l'azione proposta doveva qualificarsi un'azione reale; secondo il P. M. requirente si tratterebbe, invece, di un'azione di restituzione personale, diretta a) a far cessare il possesso del legname da parte dell'Amministrazione convenuta; e, non essendo questa più in grado di restituirlo, b) ad ottenere il pagamento del controvalore del legname; c) ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Sia il ricorrente che il P. M. ne traggono la conseguenza che, essendo l'azione esperita soggetta alle ordinarie regole di competenza, su di essa non incide la disciplina dei contratti di guerra, di cui al d.l. n. 674 del 1948; donde la competenza territoriale del Tribunale

La *legittimazione passiva* a tali domande compete all'Amministrazione del Tesoro, con esclusione dell'Amministrazione originaria titolare del rapporto contrattuale (Trib. Roma, 8 marzo 1955; Trib. Roma, 31 dicembre 1959, citate in *Relaz. Avv. Stato 1956-1960*, vol. III, 119).

c) Circa il concetto di « contratto di guerra », la sentenza in rassegna richiama e conferma la precedente giurisprudenza, sul punto, del S. C. (cfr., in particolare, Cass., 29 maggio 1962, n. 1293, in questa *Rassegna*, 1962, 137; cfr. anche, per riferimenti, Cass., 19 gennaio 1954, n. 89, *Giust. civ.*, 1954, 58), con richiamo al disposto dell'art. 4 del cit. d. l. n. 674/1948.

In virtù dell'ampia e speciale definizione contenuta in tale articolo, sono considerati « contratti di guerra » non solo i contratti stipulati ed approvati ed i contratti stipulati (pur se non approvati), ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e *simili*, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinate alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni di legge sulle requisizioni.

Rimangono, quindi, escluse dalla competenza del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra e dall'ambito di applicazione delle norme di cui al detto d. l. n. 674/1948 le requisizioni (delle quali elemento tipico è — come è noto — l'apprensione del bene privato, con il passaggio di esso, in proprietà od in uso, alla P. A., la quale ne acquista la disponibilità e ne usa a suo piacimento in relazione alle pubbliche finalità perseguite) e ciò in quanto le questioni concernenti i relativi rapporti erano riservate ai Comitati giurisdizionali per le requisizioni di cui al r. d. 18 agosto 1940, n. 1741 (ora soppressi, in virtù della l. 11 aprile 1957, n. 246, che ha devoluto le relative controversie all'A.G.O. ed al Consiglio di Stato). Il Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra è eccezionalmente competente a conoscere dei rapporti discendenti da requisizioni, limitatamente a quelle facenti carico ai bilanci dei cessati Governi delle colonie, in virtù della l. 29 aprile 1953, n. 430 (art. 2).

In contrapposizione alla requisizione, si riconducono, quindi, al concetto di contratto di guerra tutte le più svariate situazioni, caratterizzate, *da un lato*, dalla esistenza di uno specifico rapporto giuridico, intercorrente tra l'Amministrazione Militare ed il privato, e scaturente, non solo da contratto regolarmente approvato, bensì anche da provvedimento autori-

di Catania, foro erariale nel cui distretto si trova il luogo dove il danno si è verificato.

Osserva in contrario il S. C. che due ragioni si contrappongono alla tesi del ricorrente ed a quella del P. M. requirente: 1) il concetto ampio di contratto di guerra, ai fini dell'art. 4 d.l. n. 674 del 1948; 2) l'ammissione, fatta dallo stesso Cavaliere, odierno ricorrente, che il materiale fu custodito in un magazzino a doppia chiave, di cui una conservata da esso Cavaliere e l'altra dal rappresentante dell'Amministrazione.

In relazione all'ampiezza del concetto di contratto di guerra, basta riferirsi alla sentenza di questa Corte Suprema a Sezioni Unite del 29 maggio 1962, n. 1293, nella quale è stato ribadito che l'art. 4 del d. l. 25 marzo 1948, n. 764 definisce contratti di guerra non solo i contratti stipulati ed approvati o soltanto stipulati, ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione e alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni.

In tale disposizione generica ed esemplificativa rientrano le varie situazioni, nelle quali, per ragioni belliche contingenti, sono instaurati rapporti giuridici fra l'Amministrazione militare ed il privato per la prestazione di opere, lavori, beni o servizi, comunque attinenti alla preparazione e condotta della guerra.

tativo della stessa Amministrazione, e, *d'altro lato*, con riferimento all'oggetto di tale rapporto, dall'insorgenza di un obbligo del privato di prestare opere, lavori, beni o servizi, comunque ricollegantisi alla preparazione e condotta delle operazioni di guerra.

Caratteristica comune di tutti i rapporti del genere è la limitazione dell'autonomia della parte privata, in relazione alla preminenza che in essi assume l'Amministrazione militare, per quanto attiene alla richiesta, esecuzione e retribuzione delle prestazioni: preminenza giustificata dalla importanza dell'interesse pubblico tutelato e dallo stato di necessità inerente alla guerra (Cass., n. 1293/1962 citata).

Da ultimo, è da ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del cit. d. l. n. 674/1948, la competenza del Commissariato e l'applicazione delle norme di cui al medesimo d. l. sono limitati ai « contratti di guerra non ancora definiti » alla data di entrata in vigore del detto d. l.: e « definiti » devono intendersi — secondo Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, sopra citata (nello stesso senso, cfr. Cass., 12 marzo 1955, n. 741, *Giust. civ.*, Mass., 1955, 252, e Cass., 19 gennaio 1954, n. 89 cit.) — quei contratti per i quali non siano più profilabili contestazioni di sorta alcuna, riguardo ad una qualunque delle prestazioni corrispettive: il che si verifica o per effetto del già avvenuto, integrale ed incontestato adempimento, ovvero per effetto di giudicato o di accordo debitamente approvato, con il quale siasi definita ogni divergenza e contestazione.

G. MANDO'

In relazione poi alla considerazione *sub 2)*, va messo in rilievo che la non contestata circostanza della duplice chiave del magazzino, una delle quali in possesso del Cavaliere e l'altra in possesso del rappresentante dell'Amministrazione militare (il quale doveva vigilare a che il legname non venisse utilizzato per scopi estranei all'appalto), toglie ogni fondamento al presupposto dell'azione reale (secondo il ricorrente) o dell'azione personale di restituzione (secondo il P.M. requirente).

Esattamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto che bene era stato adito dal Cavaliere il Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, dipendendo l'acquisto del legname in questione e la particolare situazione, creata mediante il deposito di tale materiale in un magazzino chiuso, con distinte chiavi detenute dai due contraenti, dal contratto di appalto stipulato addì 8 ottobre 1941. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814 - Pres. Stella Richter - Est. Saya - P. M. Gentile (conf.). Venturi (avv. Gravone e Morvillo) c. Amministrazione Finanze (avv. Stato Foligno).

Responsabilità civile - Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Necessità dell'accertamento della colpa - Lesione di diritto derivante da atto amministrativo illegittimo ovvero da un mero comportamento della P. A. - Differenze.

(c. c., art. 2043).

Profitti di regime - Avocazione profitti di regime - Sequestro conservativo di mobili ed immobili - Responsabilità della P. A. per ritardata revoca del sequestro dopo l'annullamento dell'accertamento tributario - Insussistenza.

(d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, artt. 26 e 35; c. p. c., art. 683).

L'illiceità di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche l'imputabilità psicologica al soggetto della condotta stessa. Tale principio fondamentale è applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale deve, perciò, essere accertata la concreta ed effettiva sussistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso della lesione di un diritto soggettivo, derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo (nel qual caso spetta al danneggiato il

risarcimento del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o del dolo dell'Amministrazione) (1).

Non sussiste la responsabilità dell'Amministrazione delle Finanze per i danni affermativamente derivanti dalla ritardata revoca del sequestro sui beni mobili ed immobili, disposto — in tema di avocazione dei profitti di regime — ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, e mantenuto pur dopo l'intervenuto annullamento dell'accertamento del credito tributario garantito, in mancanza di ricorso del sequestrato, volto ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del provvedimento cautelare (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 384 e 394 c. p. c., nonché dell'art. 2043 c. c., deducono che erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto che il suo compito fosse quello di esaminare se il mantenimento del sequestro, successivamente alla pronuncia della commissione provinciale (12 marzo 1951), dovesse ascriversi a colpa dell'amministrazione finanziaria, mentre nella

(1-2) In tema della responsabilità della P. A.

La sentenza in rassegna enuncia tre importanti principi:

A) con il primo, si ribadisce che la responsabilità per i danni derivanti da un comportamento materiale della P. A. — conformemente al principio generale di cui all'art. 2043 c. c. — esige che sia provata la concreta ed effettiva sussistenza dell'elemento psicologico (colpa o dolo);

B) con il secondo, che, come eccezione al principio ora ricordato, è irrilevante la ricerca della colpa o del dolo della P. A. ove la lesione del diritto soggettivo derivi da un atto amministrativo dichiarato illegittimo;

C) con il terzo, si afferma che nessuna colpa può essere attribuita all'Amministrazione Finanziaria per il mantenimento del sequestro conservativo — adottato ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 sull'avocazione dei profitti di regime — pur dopo l'accertamento della insussistenza del credito cautelato, ove tale ritardo sia attribuibile al mancato tempestivo ricorso del sequestrato, volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare.

* * *

A) Il primo principio può ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza del S.C. Pur non rinvenendosi di frequente esplicite conferme della massima, secondo cui nessuna responsabilità può configurarsi a carico della P. A., se non a seguito della prova della esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, in senso lato, nel suo comportamento lesivo di diritti soggettivi (o più esattamente di una colpa nel comportamento dei funzionari o dipendenti della P. A., e beninteso in senso stretto, poichè nel caso di dolo del funzionario deve ritenersi esclusa la responsabilità della P. A.), la validità della massima stessa, in linea generale, non è da tempo più messa in discussione, ed è implicitamente presupposta da tutte le sentenze, che o negano l'applicabilità alla P. A. di una presunzione di colpa (ad es. ex art. 2050 c. c.: cfr.

sentenza di rinvio non vi era alcun accenno a tale elemento psicologico, il quale peraltro non è rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione.

La censura è fondata.

La sentenza di rinvio, premessa la natura discrezionale dell'attività dell'amministrazione finanziaria per tutto quanto concerne la misura cautelare del sequestro in tema di avocazione di profitti del regime, rilevò che detta attività, in base al disposto dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, non è sindacabile dal giudice ordinario, ma che tale insindacabilità trova un limite per gli eventuali atti arbitrari della pubblica amministrazione, in presenza dei quali compete pur sempre al danneggiato il risarcimento del danno. Facendo poi applicazione del principio, ritenne improponibile la domanda dei Venturi relativamente alla richiesta, all'esecuzione e al mantenimento del sequestro sino al 12 marzo 1951, data in cui la commissione provinciale delle imposte annullò l'accertamento dei profitti del regime elevato dall'Intendente di Finanza, sul rilievo che fino alla data predetta non

Cass., 9 novembre 1957, n. 4310, *Foro it.*, 1957, I, 1930) o riconoscono la responsabilità della P. A. — innanzi all'esercizio di un potere discrezionale di quest'ultima (per tale punto, e sui limiti della accettabilità di tale indirizzo, cfr. *Relazione Avv. Stato 1961-1965*, II, 154) — quando sia dimostrata la mancata osservanza delle norme di legge o di comune prudenza, nella cui violazione si concreta, infatti (la colposità della condotta (cfr., in particolare, tra le altre, Cass., Sez. Un., 27 aprile 1961, n. 979, *Giust. civ.*, Mass., 1961, 525; Cass., 13 febbraio 1963, n. 287, *Giust. civ.*, 1963, I, 1622; Cass., Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2057, *Resp. civ. prev.*, 1965, 262, ecc.).

Nello stesso, del resto, è orientata la dottrina: cfr. ALESSI, *La responsabilità della pubblica amministrazione*, Milano 1955, 83, GUICCIARDI, *Giustizia amministrativa*, Padova, 1954, 324), sul rilievo, espressamente condiviso dalla sentenza in rassegna, che la responsabilità della P. A. trova il suo fondamento nel principio generale di cui all'art. 2043 c. c., il quale — com'è pacifico — postula la colpa come elemento (soggettivo) dell'illecito.

Com'è noto, la questione era, specialmente in epoca meno recente, largamente discussa in dottrina, ritenendosi da molti Autori che l'Amministrazione dovesse rispondere degli atti o comportamenti posti in essere in violazione dei diritti, in base al riscontro del solo elemento obbiettivo del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, omessa ogni indagine, perchè irrilevante, sulla ricorrenza del nesso psicologico, e, quindi, omessa ogni ricerca sulla colpa della P. A. (FORTI, *La responsabilità della P. A. « in omissis »*, *Giur. it.*, 1903, 1037; ROMANO, *Corso di dir. amministrativo*, 1932, 305; CAMMEO, *Commentario alla legge sulla giustizia amministrativa*, 895. Lo ZANDBINI, *Corso di dir. amministrativo*, 1958, I, 341, sembra adottare una soluzione intermedia, affermando che l'elemento della colpa non ha bisogno, nel diritto amministrativo, di essere provato in modo diretto, dovendosi esso presumere dalla violazione di qualunque norma, anche tecnica o di buona amministrazione, che gli organi amministrativi sono tenuti ad osservare).

era neppure configurabile in astratto una condotta arbitraria dell'amministrazione. Domandò, invece, al giudice di rinvio di esaminare la condotta dell'amministrazione stessa per il periodo successivo e cioè dal 12 marzo 1951 al 26 giugno 1952, data quest'ultima in cui fu disposta dal Presidente del Tribunale la revoca del sequestro, precisando che l'indagine doveva essere eseguita « in base ai normali criteri in materia di azioni per risarcimento avverso la pubblica amministrazione ».

Ciò posto, appare evidente come, essendo fuori discussione che il sequestro relativamente al periodo successivo alla pronuncia della commissione provinciale fosse stato mantenuto senza alcuna ragione giustificatrice obbiettiva, l'indagine da compiersi nel giudizio di rinvio concerneva l'accertamento dell'elemento psicologico della pubblica amministrazione al fine di potere ad essa imputare l'atto illecito, per cui i Venturi chiedevano il risarcimento del danno. L'illiceità di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige invero, non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche l'imputabilità

Naturalmente, posto il principio che il Giudice deve positivamente accertare la ricorrenza della colpa nel comportamento della P. A., è da ricordare (conformemente, del resto, ad una giurisprudenza pacifica) che tale indagine (e correlativamente la stessa nozione di « colpa ») è più limitata di quella che deve compiere il Giudice quando conosce di un fatto illecito posto in essere da altro soggetto (ALESSI, *op. cit.*, 88), attesochè non è consentito all'A.G.O. accertare se la Amministrazione abbia bene o male valutato i bisogni pubblici e scelto, più o meno opportunamente, i mezzi idonei per realizzarli, ma — rimanendo insindacabile tale valutazione, di esclusiva competenza dell'Amministrazione — deve limitarsi a sindacare se « i mezzi scelti siano stati adeguatamente messi in opera o abbiano funzionato in modo normale, ovvero se, per negligenza o imperizia, cioè per colpa, il loro funzionamento sia stato difettoso o anormale » (Cass., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in questa *Rassegna*, 1964, I, 712, con nota di CARUSI).

* * *

B) Come eccezione al principio della necessità dell'accertamento della colpa della P. A., la sentenza in rassegna riconferma l'indirizzo, secondo cui tale indagine non è necessaria quando la lesione del diritto soggettivo sia effetto di un atto amministrativo dichiarato (nella competente sede) illegittimo: sicchè — in tale ipotesi — la P.A. risponde dei danni arrecati al privato in base all'accertamento del solo nesso obbiettivo di causalità tra l'atto illegittimo (per qualunque causa, anche cioè per vizi formali) e la lesione del diritto (sulla necessità della lesione di tale diritto, ai fini del risarcimento, cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 aprile 1965, n. 657, in questa *Rassegna*, 1965, I, 318).

Nel senso della massima, si confrontino: Cass., 19 aprile 1956, n. 1177, *Giust. civ.*, 1956, I, 1553; 6 maggio 1959, n. 1329, *Foro it.*, 1959, I, 1296;

psicologica al soggetto della condotta stessa (art. 2043 c. c.). Tale principio fondamentale è applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, rispetto alla quale perciò deve essere accertata la concreta ed effettiva assistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso della lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo, nel quale al danneggiato spetta un risarcimento del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o del dolo dell'amministrazione pubblica medesima; l'atto amministrativo, invero postula di per sé che esso sia stato emanato nell'esercizio di un potere, il quale ha necessariamente e intrinsecamente il carattere della volontarietà, sicché una volta accertata la sua illegittima (e volontaria) emanazione, consegue automaticamente nel caso prospettato l'accertamento dell'imputabilità psichica, senza che in proposito occorra indagare in modo autonomo e distinto, non essendo anche richiesta la coscienza della compiuta illegalità (cfr. Cass., 6 maggio 1959, n. 1329).

I ricorrenti, invece, con la mossa censura hanno ritenuto di potere generalizzare tale ipotesi particolare, traendone una regola sempre applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, la quale sa-

20 aprile 1961, n. 884, in questa *Rassegna*, 1961, 46, e in *Foro it.*, I, 1, 1900; e, tra i Giudici di merito, App. Milano, 1 giugno 1954, *Foro pad.*, 1954, II, 34; Trib. Bologna, 19 novembre 1956, *Temi*, 1957, 304; App. Napoli, 17 febbraio 1958, *Dir. e giur.*, 1958, 288; Trib. Roma, 26 maggio 1959, *Temi*, 1960, 19; Trib. Torino, 28 aprile 1961, *Arch. resp. civ.*, 1961, 563, ecc. In dottrina, cfr., nello stesso senso, ALESSI, *op. cit.*, 84.

All'uniformità del richiamato indirizzo giurisprudenziale non corrisponde uniformità di motivazione: ma, ciò che più conta, i motivi addotti non appaiono convincenti:

a) talora l'affermazione della irrilevanza dell'accertamento della colpa è fondata — oltrechè sulla dichiarata difficoltà di tale indagine innanzi alla complessità della procedura di formazione degli atti amministrativi e sul pericolo di attuare una illegittima ingerenza nel campo riservato al potere discrezionale della P. A. — sul disposto dell'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1965, n. 2248, all. E (così, Cass., n. 1177/1956 cit.).

Ma a tali argomentazioni è facile ribattere: che, *in primo luogo*, la difficoltà di indagine, anche ammesso che in alcuni casi essa sussista, costituisce un semplice inconveniente, che non può essere certo valorizzato per rendere inapplicabile — in mancanza di norma esplicita in contrario — il principio generale di cui all'art. 2043 c. c.; che, *secondariamente*, anche innanzi ad un eventuale potere discrezionale della P. A., la insindacabilità dello stesso da parte dell'A.G.O. deve portare come conseguenza — conformemente ai principi affermati in giurisprudenza per i comportamenti materiali della P.A. — ad una restrizione del campo entro cui può operare l'indagine sulla colpa da parte del G. O., ma non già all'eliminazione del requisito della colpa dal concetto di illecito, ponendo la P. A., in omaggio alla incensurabilità del suo potere discrezionale, in una posizione deteriore rispetto ad ogni altro soggetto.

rebbe, conseguentemente, in ogni caso tenuta al risarcimento del danno in presenza del solo elemento materiale dell'atto illecito, indipendentemente dall'accertamento in ordine al dolo o alla colpa. Ma è evidente l'equivoco in cui essi incorrono, non essendo estensibile la disciplina relativa al caso di lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo oltre tale ipotesi e risultando quindi la medesima inapplicabile ove, come nella specie, vi sia un mero comportamento della pubblica amministrazione, rispetto al quale riprende vigore il principio fondamentale, con la conseguente necessità di accertare, al fine di una pronuncia al risarcimento del danno, il dolo o la colpa della pubblica amministrazione.

In tali sensi ha chiaramente statuito la sentenza di questa Corte, disponendo che l'indagine del giudice di rinvio doveva essere condotta « in base ai normali criteri in materia di azioni per risarcimento avverso la pubblica amministrazione », sicchè risulta evidente che la Corte fiorentina, ponendosi come problema fondamentale la ricerca

Quanto poi al richiamo all'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, la dottrina ha già esaurientemente posto in luce come a tale norma, di carattere esclusivamente procedurale, non può certo attribuirsi una portata innovativa e derogativa del principio generale di cui all'art. 2043 c. c., talchè essa non può essere certo invocata a fondamento della tesi della responsabilità senza colpa della P. A. per atto illegittimo (cfr., per tutti, ALESSI, *op. cit.*, 39 ed *ivi* richiami; GUICCIARDI, *op. cit.*, 324).

b) Altre volte (come nella sentenza in rassegna; cfr. anche ALESSI, *op. cit.*, 84) l'irrilevanza dell'indagine sulla colpa nell'ipotesi in esame è fatta discendere dalla constatazione che l'atto amministrativo è emanato nell'esercizio di un potere che ha intrinsecamente il carattere della volontarietà, sicchè automaticamente conseguirebbe all'accertamento della sua illegittimità e volontaria emanazione quello della imputabilità psichica del fatto dannoso alla P. A.

Posto che la colpa (in senso ampio) può assumere la forma della volontarietà (o dolo) o della colpa in senso stretto, l'elemento psichico dell'illecito commesso dalla P. A. in dipendenza di atto amministrativo illegittimo (e che — secondo la teoria in esame — sussisterebbe sempre *in re ipsa*) assumerebbe, perciò, sempre la forma della volontarietà o dolo (in tale senso, esplicitamente ALESSI, *op. loc. cit.*).

Ma anche tale ordine di argomentazioni non convince: la tesi invero — oltre ad essere viziata da un errore di prospettiva, per non tener conto che il danno non può mai dirsi causato dall'atto amministrativo, non inenrendo l'illiceità all'atto in quanto tale, sibbene e sempre ad un fatto costituito dal comportamento materiale (e può essere o non colpevole) dell'agente della P. A. (SANDULLI, *Manuale*, 590), comportamento che si presenta, quindi, come causa all'evento dannoso — sembra fondamentalmente inaccettabile, poichè, attraverso la confusione concettuale tra volontarietà del comportamento dell'agente e volontà dell'evento dannoso in cui consiste la lesione del diritto (volontà dell'evento dannoso, in cui si concreta per l'appunto il dolo, elemento del fatto illecito: cfr., per tutti,

della colpa da parte della pubblica amministrazione nel mantenimento del sequestro oltre la pronuncia suindicata della commissione provinciale di Bologna, si è rigorosamente attenuta al compito che la Corte di Cassazione le aveva demandato.

Con il secondo, terzo e quarto mezzo, che vanno congiuntamente esaminati perchè sostanzialmente relativi ad una medesima censura, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1227, 2043 e 2056 c. c. e degli artt. 65, 68, 394 c. p. c., nonchè omessa e insufficiente motivazione, lamentano che il giudice di rinvio abbia escluso che vi fosse un danno risarcibile, in quanto esso non era ricollegabile a un comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione Finanziaria.

Anche tale censura non è fondata.

Il giudice di rinvio fondò essenzialmente la sua pronuncia sull'art. 683 c. p. c., che, dopo avere previsto le varie cause di inefficacia del sequestro, tra le quali la pronuncia passata in giudicato, con cui

DE CUPIS, *Il danno*, 1966, 117), viene a riconoscere la responsabilità della P. A. pur quando il comportamento sia in effetti posto in essere senza dolo nè colpa (p. es. per errore scusabile o per colpa attribuibile allo stesso interessato), nel qual caso la fattispecie dell'art. 2043 non può dirsi certo realizzata (CASSETTA, *L'illecito degli enti pubblici*, Torino 1953, 143 segg.: SANDULLI, *op. loc. citt.*).

c) Altre volte, invece (così, ad es., Cass., n. 1329/1959, *cit.*), la irrilevanza della ricerca della colpa, in ipotesi di danno derivante da atto illegittimo, sembra fondata sul rilievo che tale illegittimità, nella sua triplice forma, di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, si profila sempre come una deviazione dalla norma giuridica: sicchè, a quanto sembra, la prova della esistenza della colpa (in senso stretto) ai fini dello art. 2043 c. c. deriverebbe automaticamente dal riscontro della inosservanza delle « norme di azione » (per tale terminologia, cfr. GUICCIARDI, *op. cit.*, 33).

A quanto pare di comprendere, a fondamento della responsabilità della P. A. viene posta una colpa per inosservanza di leggi (cioè, nella specie, delle cd. norme di azione): senonchè, a tale conclusione può opporsi che non ogni violazione di norma giuridica integra la cd. colpa per inosservanza di legge, bensì solo la violazione di norme precauzionali dirette a prevenire eventi dannosi per i terzi: tanto è che la responsabilità non si estende a qualsiasi evento, che sia derivato dalla violazione della norma, bensì solo a quelli che la norma è intesa ad evitare (ANTOLISEI, *La colpa per inosservanza di leggi*, *Giust. pen.* 1948, II, 1 ss.; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, 1966, 161, in particolare, nota 5).

Se così è, è erroneo ravvisare *in re ipsa* la colpa della P. A. nell'accertata inosservanza di una norma di azione, se questa — com'è indiscutibile (GUICCIARDI, *op. loc. citt.*) — è posta non già a tutela dei diritti soggettivi individuali e per prevenirne la lesione, bensì ad esclusiva garanzia dell'interesse pubblico, per realizzare il quale essa si rivolge esclusivamente alla P. A.

è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale la misura è stata concessa, dispone, all'ultimo comma, che il giudice « *su ricorso del sequestrato*, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro »; e da tale norma trasse la deduzione che, ricorrendo al Presidente del Tribunale immediatamente dopo la pronuncia della commissione provinciale, come erano legittimati a fare, i Venturi avrebbero ben potuto impedire il verificarsi di quel danno, del quale chiedevano il risarcimento all'amministrazione finanziaria, sicchè in definitiva, essi dovevano imputare alla loro negligenza e non già a colpa dell'amministrazione stessa, le lamentate conseguenze dannose per il ritardo nella revoca del sequestro.

Al riguardo è anzitutto da osservare e come siano rilevanti le critiche mosse dai ricorrenti sull'applicabilità del citato art. 683 c. p. c. al procedimento per avocazione dei profitti del regime, in quanto, in *subiecta materia*, esiste una specifica disposizione, perfettamente analoga, dall'angolo visuale che qui interessa, e precisamente quella dell'art. 42, 1° comma, d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 secondo cui, « su

Deve, quindi, concludersi che anche nell'ipotesi di danni derivanti da atti illegittimi (ma tale espressione, come si è detto, è impropria) non è superflua l'indagine volta ad accertare — allo stesso modo e con gli stessi limiti che nel caso, in cui la lesione derivi da un'attività materiale della P. A. — l'esistenza di colpa (in senso lato) nel comportamento del funzionario da cui derivi la lamentata lesione del diritto subbietivo: con la conseguenza che — ove tale prova difetti, anche perchè l'accertamento del detto nesso psicologico sia precluso, in quanto implichi un inammissibile sindacato sull'esercizio di un potere discrezionale — dovrà negarsi la responsabilità della P. A. per i danni subiti da terzi.

* * *

C) Il principio enunciato nella seconda massima della sentenza in rassegna appare esatto: per pervenire alla affermazione di irresponsabilità dell'Amministrazione convenuta, il S. C. ha ritenuto, nella specie, applicabile il disposto dell'art. 42 del d. lg. lgt. 26 marzo 1946, n. 134 (nella sentenza, peraltro, si fa riferimento all'art. 42 del d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, ma trattasi evidentemente di un errore materiale), che prevede la possibilità di revoca del sequestro, ad istanza del sequestrato, per il verificarsi di fatti sopravvenuti.

Nel caso di specie — nel quale l'accertamento per profitti avocabili era stato annullato dalla speciale sezione della Commissione provinciale delle imposte — può apparire più pertinente, in linea teorica, il richiamo al disposto dell'art. 32, 7° comma, del cit. d. lg. lgt. n. 134/1946, che prevede che il sequestro sia efficace sino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento, sanzionandone, quindi e per converso, l'inefficacia quando l'accertamento stesso sia stato definitivamente annullato.

Trattasi, quindi, più che di revoca del sequestro, di dichiarazione di inefficacia del sequestro, del tutto analoga a quella prevista, in linea generale, dell'art. 683 c. p. c., proprio anche per la ipotesi in cui il diritto

istanza del sequestrato e in contraddittorio..., il Presidente del Tribunale può disporre per fatti sopravvenuti la revoca... del sequestro ». Essendo regolata la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro dalla norma ora citata alla stessa stregua di quanto dispone in proposito il ricordato art. 683 c. p. c., l'inesattezza, cui è incorsa l'impugnata sentenza, si risolve in una mera imprecisione di indicazione della fonte legislativa, la quale risulta del tutto irrilevante in quanto rimane fermo il principio assunto del giudice di rinvio a base del suo ragionamento.

Ciò chiarito, rileva il Supremo Collegio che, com'è giurisprudenza costante, gli apprezzamenti del giudice di merito sulla sussistenza della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto che, se immune da errori giuridici e da vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass., 30 dicembre 1965, n. 2482; 19 maggio 1965, n. 978). Nella specie la motivazione dell'impugnata sentenza si appalesa logicamente e giuridicamente corretta, in quanto fondata sull'esatto principio giuridico suindicato e

cautelato sia stato dichiarato insussistente con sentenza passata in giudicato.

Agli effetti pratici, peraltro, tale diversità di impostazione non rileva, atteso che l'art. 683, ultimo comma, c. p. c., prevede, appunto, che la declaratoria di inefficacia (che, nonostante il suo carattere dichiarativo, è, peraltro, necessaria, oltre che per la eliminazione degli effetti della misura cautelare, per far sorgere nel custode l'obbligo di rimettere le cose in pristino stato: cfr. Cass., 9 novembre 1955, n. 3690, *Giust. civ.*, 1955, I, 1561) sia emessa *su istanza del sequestrato*, la quale assurge, quindi, a condizione necessaria per la relativa pronuncia, non diversamente da quanto prevede l'art. 42 del d. lg. lgt. n. 134/1946 citato dalla Cassazione (del resto, in conformità a quanto prevede l'art. 684 c. p. c. in tema di revoca del sequestro).

Quanto poi alla rilevanza di tale istanza, ai fini della esclusione della responsabilità dell'Amministrazione sequestrante, è evidente come non possa dubitarsi dell'esattezza della conclusione cui è pervenuta il S. C., a convalida della sentenza della Corte d'Appello di Firenze: non può essere dubbio, invero, che, stante la necessità di tale istanza, il sequestrato ha l'onere di rendersi parte diligente per provocare la relativa pronuncia e, ove non vi proceda, non può, dipoi, imputare all'Amministrazione il preteso pregiudizio, che si ricollega alla sua negligenza.

La decisione del S. C., sul punto, presenta una particolare importanza, che va al di là della ipotesi contemplata in sentenza, essendo evidentemente applicabili gli stessi principi anche nella ipotesi più generale di sequestro sui mobili del debitore, concesso dal Presidente del Tribunale su istanza dello Intendente, in base al disposto dell'art. 26, l. 7 gennaio 1929, n. 4: anche in tal caso, quindi, in applicazione del principio generale di cui al cit. art. 683, u. c., c. p. c., nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione delle Finanze per il mancato, tempestivo dissequestro, ove il sequestrato non provveda alla presentazione della necessaria istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro stesso, a seguito del giudicato sulla insussistenza del credito erariale cautelato.

G. MANDO'

pertanto resiste alle critiche mosse dai ricorrenti, le quali risultano prive di consistenza. In particolare si può osservare che non è fondata quella contenuta nel terzo mezzo con cui si ripete esattamente la censura del primo mezzo e ciò per le medesime ragioni in precedenza esposte; non è pertinente quella (contenuta nel quarto mezzo), secondo cui il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che la responsabilità dell'amministrazione doveva essere esclusa anche perchè i beni erano detenuti non da essa, bensì dal custode nominato dall'autorità giudiziaria, trattandosi di un rilievo solo *ad abundantiam* contenuto nell'impugnata sentenza, la quale è sorretta nella sua *ratio decidendi* unicamente dall'accertamento che il fatto dannoso era imputabile a colpa dei Venturi; non è del pari pertinente, infine, l'altra critica (vedasi il secondo mezzo) con cui si deduce che erroneamente il giudice di rinvio avrebbe preso in considerazione come data iniziale del periodo di tempo da esaminare ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione, non quella fissata dalla sentenza di rinvio relativa alla pronuncia della decisione della commissione provinciale delle imposte (12 marzo 1951), bensì l'altra del passaggio in giudicato di tale decisione; è evidente infatti come la diversità di data non ha comunque influito sulla decisione, la quale, in base alla valutazione effettuata dal giudice di rinvio sull'imputabilità psichica dell'evento esclusivamente ai Venturi, avrebbe in ogni caso portato al rigetto della domanda.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097 - Pres. Rosano - Est. D'Armiento - P. M. Toro (conf.) - Rancilio (avv. Nicolò) c. Ministeri Interno, Difesa-Esercito e Finanze (avv. Stato Coronas).

Competenza e giurisdizione - Pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione - Successivo giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente - Preclusione della questione di legittimazione ad agire o a contraddire - Non sussiste.

(c. p. c., artt. 324, 382, comma primo).

Cosa giudicata - Giudicato esterno - Eccepibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.

(c. c., art. 2909).

Sentenza - Motivazione - Valutazione delle prove - Potere discrezionale del Giudice di merito - Sussiste - Limite - Obbligo del Giudice di merito d'indicare le ragioni del proprio convincimento - Sussiste.

(c. p. c., artt. 116, 132, n. 4; disp. att. c. p. c., art. 118).

Sentenza - Motivazione - Obbligo del Giudice di merito di specifico richiamo delle singole risultanze istruttorie - Esclusione.

La pronuncia sulla giurisdizione, emessa nei confronti di alcune parti senza toccare il merito del rapporto processuale ed i soggetti, non preclude nel successivo giudizio davanti al giudice dichiarato competente che si faccia questione di legittimazione ad agire o a contraddire di qualcuno dei soggetti, che pure sia stato presente nel giudizio sulla giurisdizione (1).

Il giudicato formatosi in altri giudizi dà luogo ad una eccezione che deve essere proposta, nei modi di rito, in sede di merito, e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (2).

L'interpretazione della prova in senso difforme e soltanto diverso da quello sostenuto dalla parte non può formare oggetto di ricorso per cassazione, trovando il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle prove il solo limite dell'obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento (3).

Il giudice di merito non ha l'obbligo di richiamarsi in sentenza, specificamente, alle singole risultanze istruttorie, essendo sufficiente, perchè possa ritenersi assolto l'obbligo della motivazione, che egli dimostri di averle tenute presente nella decisione (4).

(1) Sul carattere formale del giudicato sulla giurisdizione v. nota 1 a Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa *Rassegna*, 1964, I, 698 s., nonché nota 1 a Cass., Sez. Un., 18 giugno 1965, n. 1256, *id.*, 1965, I, 665.

(2) Sulla limitazione al giudicato *interno* della rilevabilità d'ufficio della questione, v. Cass., 10 maggio 1965, n. 873, in questa *Rassegna*, 1965, I, 557 ed *ivi* nota 1 di riferimenti di giurisprudenza e dottrina; v. anche, sul contrapposto fra giudicato *interno* e giudicato *esterno*, Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, *id.*, 1966, I, 1002, ed *ivi* nota di ulteriore riferimenti.

(3) Cfr. Cass., 6 luglio 1966, n. 1766, *Giust. civ.*, Mass, 1966, 1007, sub 2 ed *ivi* riferimenti.

(4) Cfr. Cass., 11 marzo 1966, n. 704, *Giust. civ.*, Mass., 1966, 399, sub 1 ed *ivi* riferimenti.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141 - Pres. Cannizzaro - Est. Dini - P. M. Raja (conf.) - Carriero (avv. Delli Colli, Rotunno) c. Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (avv. Stato Foligno).

Ingunzione - Procedimento giurisdizionale d'ingunzione - Condizioni di ammissibilità.

(c. p. c., artt. 633 e segg.).

Sentenza - Motivazione - Mancata valutazione di un documento - Sussunzione nella nozione di vizio di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia - Presupposto.

(c. p. c., art. 360, n. 5).

Il decreto ingiuntivo postula un credito liquido ed esigibile, nonché una prova scritta da cui non può prescindersi, data l'eccezionalità dell'istituto, che consente l'emaneazione di un provvedimento giurisdizionale senza la garanzia del contraddittorio (1).

La mancata valutazione di un documento può dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, solo quando il documento stesso fornisca la prova di un fatto, che, se esaminato, avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (2).

(1) Sulla liquidità del credito, v. Cass., 8 gennaio 1966, n. 175, *Giur. it.*, Mass., 1966, 70.

(2) Cfr. Cass., 5 novembre 1966, n. 2727, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1281, *sub* 3, ed *ivi* riferimenti; 17 ottobre 1966, n. 2478, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1101.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

COSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69 - *Pres. De Marco*
- *Est. Gasparrini* - Soc. Siculo-toscana immobiliare (avv. Guarino
G. e Ciotola) c. Ministero Difesa (avv. Stato Lancia).

**Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Fattispecie in ma-
terie di derequisizione di immobili - Inottemperanza - Non sussiste.**

**Requisizione - Cessazione per causa di forza maggiore - Obbligo di
riconsegna dell'immobile - Sussistenza.**

Nel caso che, accogliendo il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia sostanzialmente eluso una istanza di derequisizione di immobile, il giudice amministrativo si sia limitato ad affermare l'obbligo della p. a. di provvedere sull'istanza (indipendentemente dall'accoglimento o della reiezione della medesima), non sussiste violazione di giudicato per il fatto che l'Amministrazione abbia successivamente ritenuto di non poter procedere alla richiesta derequisizione per causa di forza maggiore, non considerandosi (a torto od a ragione) tenuta, per tale fatto, ad adottare alcun provvedimento per la riconsegna dell'immobile (1).

La cessazione della requisizione di un immobile per causa di forza maggiore (nella specie, a seguito della situazione determinatasi nel Paese dopo l'8 settembre 1943) non esime l'Amministrazione dall'obbligo di riconsegnare l'immobile stesso al legittimo proprietario, previamente avvertendolo non appena le circostanze lo consentano (2).

(1) La massima sembra da condividere. Per il problema dei limiti di congruenza tra il giudicato della cui esecuzione si discute ed il successivo comportamento della p.a., cfr. Cons. Stato, Sez. IV, *Rassegna*, 1965, I, 349, con nota di ALIBRANDI, *Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione*.

(2) Non risultano precedenti in termini.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 73 - Pres. De Marco
- Est. Risi - Licitri (avv. Zanchini) c. Istituto centrale di statistica
(avv. Stato Casamassima).

**Impiego pubblico - Incompatibilità - Preventiva diffida - Necessità -
Insussistenza.**

**Impiego pubblico - Sanzione disciplinare - Gravità - Insindacabilità
in sede giurisdizionale.**

La situazione di incompatibilità, in cui si trovi il dipendente pubblico è uno stato di fatto obiettivo, perseguibile come tale senza alcun particolare preavviso e senza necessità di diffida a cessare l'attività non consentita (1).

La censura di sproporzione tra gravità del comportamento e gravità della sanzione irrogata è inammissibile in sede di ricorso giurisdizionale, poichè inerisce all'aspetto discrezionale del provvedimento impugnato (2).

(1) Non risultano recenti precedenti in termini. Per qualche riferimento cfr. G.P.A. Napoli, 6 giugno 1963, *Temì Nap.*, 1963, I, 466, secondo la quale il provvedimento di decadenza dall'ufficio non sarebbe illegittimo « se adottato oltre i termini fissati nella preventiva diffida per rimuovere la causa di incompatibilità ».

La giurisprudenza meno recente, per altro, era orientata in senso difforme dalla decisione annotata: così Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 1951, n. 305, *Il Consiglio di Stato*, 1951, 902, aveva deciso che « nel caso in cui un ente pubblico riconosca l'esistenza di motivi di incompatibilità tra due impieghi non occorre alcuna speciale procedura per far cessare tale situazione, essendo sufficiente che l'ente diffidi l'impiegato dal continuare ad esercitare l'attività ritenuta incompatibile con l'impiego, in maniera che questi sia in grado di optare per l'una o l'altra delle attività esplicate ».

(2) Giurisprudenza costante. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, n. 780, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1836; Sez. V, 26 marzo 1965, n. 283, *ivi*, 1965, I, 485.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74 - Pres. Polistina -
Est. Risi - Pacelli (avv. De Nunno e Caravitta) c. Ministero Grazia
e Giustizia (avv. Stato Vitucci).

**Atti amministrativi - Atto collegiale - Composizione del Collegio -
Intervento di estranei - Illegittimità - Condizioni e limiti.**

È illegittima la deliberazione di un organo collegiale nei casi in cui ai lavori abbiano preso parte persone estranee, che, pur senza avere

diritto a voto, siano intervenute nella discussione influenzando sulla formazione della volontà del collegio (1).

(1) Giurisprudenza pacifica; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 dicembre 1964, n. 1780, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 2227; Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1964, n. 131, *ivi*, 1964, I, 828.

Sul punto che la irregolarità di composizione di un organo collegiale si risolva in vizio del provvedimento deliberato, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 49, in questa *Rassegna*, 1966, I, 646. Per qualche riferimento v. pure Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1960, n. 663, in *Rel. Avv. Stato*, 1956-60, III, n. 336, e Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 258. Il dottrina cfr. GARGIULO, *I collegi amministrativi*, Napoli, 1962, 300.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79 - Pres. De Marco - Est. Daniele - Gambarini (avv. Bernardini) c. Ministero partecipazioni statali (avv. Stato Peronaci), Ente autonomo Gestione Aziende termali e S.p.A. - Terme di Salsomaggiore (avv. Arnesi).

Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Amministrazione obbligata - Individuazione.

Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Fattispecie in tema di ricostruzione di carriera di un dipendente di Ente soggetto a controllo della p. a. - Inottemperanza - Sussistenza e conseguenze.

L'obbligo di esecuzione del giudicato, a sensi dell'art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere pronunciato soltanto nei confronti dell'Amministrazione che sia stata parte nel precedente giudizio e nei cui confronti faccia quindi stato la decisione in esso adottata (1).

Nel caso che in sede di ricorso giurisdizionale una Amministrazione statale sia stata condannata a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti alla restitutio in integrum di un dipendente di un Ente da essa controllato, sussiste violazione del giudicato allorchè nessun

(1) La massima, che costituisce puntuale applicazione del principio dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 giugno 1965, n. 10, *Giust. civ.*, 1965, II, 269) ha precedenti conformi: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 1965, n. 568, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1183, secondo il quale non è ammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato a seguito di una pronuncia giudiziaria che nei confronti della amministrazione è *res inter alios acta* e, quindi, non costitutiva di alcun obbligo cui l'Amministrazione stessa possa essere chiamata a conformarsi.

provvedimento sia stato al riguardo adottato dall'Amministrazione stessa la quale si sia limitata ad affermare che all'esecuzione del giudicato doveva provvedere l'Ente di cui il ricorrente era dipendente (2).

(2) Sul caso di specie non risultano precedenti. Circa il principio che l'inerzia dell'Amministrazione susseguente ad un giudicato costituisca presupposto per il ricorso ex art. 27, n. 4, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1051, *ivi*, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 297, *ivi*, 1965, I, 434.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81 - *Pres. Polistina - Est. Gasparrini - Acquaroli ed altri (avv. Turco) c. Ministero LL.PP., Provveditorato OO.PP. per la Campania e Prefetto di Campobasso (avv. Stato Peronaci) e Comune di Isernia (avv. Intericola).*

Espropriazione per p. u. - Dichiarazione di p. u. e decreto di esproprio - Vizi di legittimità - Rapporti reciproci.

Espropriazione per p. u. - Opera già eseguita - Procedimento di espropriazione successivo - Legittimità.

Espropriazione per p. u. - Edifici scolastici - Opera già eseguita - Procedimento di espropriazione successivo - Norme applicabili.

Mentre l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità determina necessariamente l'illegittimità, per sopravvenuta mancanza del presupposto, dei successivi atti del procedimento espropriativo, i quali vanno a loro volta annullati, l'annullamento da parte del Prefetto del decreto di esproprio nessuna influenza può avere sull'efficacia del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera. Pertanto, se l'Autorità che ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità, accertata l'illegittimità, intende procedere al suo annullamento, non deve attendere che sia prima annullato dal Prefetto il decreto di esproprio anche se questo fosse, per avventura, a sua volta illegittimo per vizi propri (1).

(1) Per l'affermazione del principio dell'autonomia dei due atti della serie procedimentale, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1, in questa *Rassegna*, 1966, I, 637.

Sui rapporti tra dichiarazione di p.u. il decreto di esproprio v. pure Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1965, n. 1001, in questa *Rassegna*, 1966, I, 385.

È legittimo il procedimento espropriativo che, essendo instaurato allorchè l'opera dichiarata di pubblica utilità sia stata già eseguita, tende a rendere conforme a diritto, con effetto ex nunc, uno stato di fatto illecito derivato dall'occupazione senza titolo di un immobile: e ciò anche quando il proprietario del bene occupato abbia iniziato giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno (2).

Allo stesso modo in cui è consentito espropriare beni in base alla legge fondamentale sulle espropriazioni, anche se l'opera cui l'esproprio è preordinato sia stata già attuata, deve ritenersi lecito applicare le speciali disposizioni delle leggi sull'edilizia scolastica allorchè, all'atto delle espropriazioni, l'edificio scolastico risulti già costruito (3).

(2) Giurisprudenza costante. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 1956, n. 343, *Il Consiglio di Stato*, 1956, I, 274; Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 1957, n. 616, *ivi*, 1957, I, 660.

(3) Non risultano precedenti in termini.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291 - Pres. Rosano - Est. Rossi - P. M. De Marco (conf.) - Ginanneschi (avv. Profili) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto).

Imposta di registro - Atti nulli - Restituzione d'imposta - Trasferimento di beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria - Nullità originaria ed assoluta nei sensi previsti dall'art. 14 della legge del registro - Sussistenza - Necessità di una pronuncia giudiziale dichiarativa della nullità - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 14; l. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 20).

La disposizione dell'art. 20 della l. 21 ottobre 1950, n. 841, secondo la quale sono inefficaci di diritto, nelle precisate ipotesi, gli atti di disposizione di beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria, sancisce una vera e propria nullità di tali atti, inidonei ab origine, per contrasto con norme imperative, a produrre qualsiasi effetto anche tra le parti. Conseguentemente, compete alle parti il rimborso dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 14 n. 2 della legge organica, e non occorre, a tal fine, che la nullità sia dichiarata con pronuncia giudiziale, poichè la volontà di legge nel caso concreto, in ordine a detta nullità, viene affermata con altro idoneo atto di pubblico potere, quale è il provvedimento, che ha valore di legge, col quale viene disposto il trasferimento dei beni all'ente di riforma (1).

(1) Negli stessi sensi di cui alla sentenza in esame (che può leggersi, *in extenso*, in *Giust. civ.*, 1966, I, 2230) era già Cass., 10 novembre 1960, n. 3000 (*Giur. imp.*, 1961, 79). E se le riserve espresse rispetto a tale orientamento (cfr. nota redazionale di *Giur. imp.*, loc. cit.; *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 515; AZZARITI, *Gius.*, *Atti nulli e restituzione dell'imposta di registro*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, 1405; Id., *Imposta di registro su atti nulli*, *Giur. it.*, 1963, I, 2, 721, in nota adesiva, *in parte de qua*, a Trib. Napoli 14 agosto 1962, che dissentiva dall'indirizzo della Cassazione) non sembrano superate dalla pronuncia odierna, è tuttavia da prendere atto del consolidarsi, sul punto, di quell'orientamento medesimo, al quale anche le corti di merito, che avevano prima seguito la tesi della semplice inefficacia degli atti di disposizione di beni vincolati all'attuazione della riforma

fondiarie (per citazioni, cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1956-60, II, 544), si sono poi venute adeguando (App. Firenze, 23 settembre 1966, *Giur. tosc.*, 1966, 805; App. Napoli, 28 giugno 1966, Quaglietta-Finanze).

Va rilevato, peraltro, che tale indirizzo decisivo risente di una peculiare considerazione delle disposizioni delle leggi di riforma agraria (tanto che anche nella sentenza in rassegna il problema risulta puntualizzato in relazione all'ipotesi che « l'oggetto della procedura di scorporo coincida con quello del precedente negozio di trasferimento a titolo gratuito od oneroso », ritenendosi privo di rilevanza il fatto che, altrimenti, « il negozio conserverebbe efficacia tra le parti e la riacquisterebbe anche nei confronti degli enti di riforma »: concetti non agevolmente applicabili, quanto meno in via generale, rispetto ad atti che siano da ritenere *ab origine* radicalmente nulli); e va quindi osservato che non se ne dovrebbero trarre conseguenze ulteriori, in ordine all'interpretazione, in principio, della norma dell'art. 14, n. 2 della legge di registro, con riguardo alla quale la deviazione che, rispetto ad un precedente costante preciso orientamento giurisprudenziale, poteva riscontrarsi in Cass., 13 aprile 1964, n. 867 (in questa *Rassegna*, 1964, I, 576, con osservazioni critiche), ugualmente resa in relazione ad atti relativi a beni compresi in piani di scorporo ed espropriati per la riforma agraria, del pari sembra doversi valutare sotto quel particolare profilo (E sull'accennato problema generale, invero, e quanto meno per un'attenuazione delle affermazioni di cui alla cit. Cass. n. 867 del 1964, cfr. Cass., 17 giugno 1966, n. 1559, *ultra*, 425, e le osservazioni *ivi* in nota).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1331 - *Pres. Fibbi* - *Est. Mirabelli* - *P. M. Tavolaro I. (conf.)* - Ministero Finanze (avv. Stato Correale) c. Consorzio di Bonifica « Delia Nivolella » (avv. Gorgone Querini).

Imposta di registro - Agevolazioni - Bonifica - Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana - Criteri per l'individuazione di tali opere - Fattispecie in tema di strade di bonifica.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 1, 9, 33, 66; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tab. all. B, art. 8; l. 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 6; r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1, 2, 88, 119).

L'individuazione delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana — per gli atti relativi alle quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, le agevolazioni fiscali stabilite dalle precedenti leggi — non va fatta in base all'elencazione contenuta nell'art. 2 del citato testo, che si riferisce ad uno stadio più progredito di bonifica e comprende perciò opere rivolte più in generale alla trasformazione fondiaria ed al benessere delle comunità nelle zone bonificate, e nemmeno, però, in base alle sole disposizioni del medesimo art. 2 (lettere a, b), più specificamente relative ad opere di sistema-

zione montana e di bonifica idraulica, bensì con riferimento alle norme, anche se abrogate, di quella stessa precedente legislazione, che prevedeva i benefici che la nuova legge ha inteso conservare. Pertanto, per accertare se i benefici siano applicabili per atti relativi ad opere stradali di un comprensorio di bonifica, deve esaminarsi se si tratti di opere che, secondo le leggi anteriori, si sarebbero dovute considerare di bonifica idraulica o di sistemazione montana (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. b, dello stesso decreto, nonché

(1) Conformi, anche in motivazione, Cass. 28 maggio 1966, nn. 1394 e 1395; cfr., inoltre, sostanzialmente negli stessi sensi, Cass. 14 giugno 1966, n. 1541 (*Riv. leg. fisc.*, 1966, 1881) e Cass., 27 luglio 1965, n. 1791 (*id.*, 1965, 2307), nonché, implicitamente, Cass. 7 dicembre 1966, n. 2873, *ultra*, 439, e, per riferimenti, Cass., 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa *Rassegna*, 1966, I, 156, con nota di F. DE LUCA, *Ancora in tema di opere di bonifica*. La questione, di cui alla massima, offre lo spunto per le seguenti osservazioni sui

Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana

1. — L'art. 88 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, dopo aver precisato che « tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di *bonifica integrale* sono soggetti al normale trattamento tributario », dispone, al secondo comma: « Resta ferma l'apportazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di *bonifica idraulica e di sistemazione montana*, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati ».

La disposizione a tale norma, e per la sicura inammissibilità, per le ragioni espresse nella sentenza in nota, di un riferimento, ai fini della individuazione delle opere per le quali si possano ritenere conservati i benefici tributari, all'elencazione contenuta nell'art. 2 dello stesso t. u., si sono verificati due casi: l'una nel senso che l'ambito di operatività delle agevolazioni tributarie da ricercare nelle norme prima vigenti in tema di bonifica idraulica e di sistemazione montana, l'altra fondata sulla considerazione che i criteri dell'antecedente ed abrogata legislazione non potrebbero essere applicati, risultando peraltro nel nuovo testo identificate, senza una precisa differenziazione da tutte le altre opere di bonifica, sia le opere di « bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo », sia quelle « di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani di corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulica agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano rivolte ai fini pubblici » (cit. art. 2, lett. a, b), da ritenere, rispettivamente, le sole opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, secondo i criteri del nuovo legislatore, e le sole, quindi, per le quali il beneficio potrebbe essere stato conservato.

La Corte Suprema, con la sentenza in nota (e con le conformi Cass. 28 maggio 1966, nn. 1394 e 1395; Cass., 14 giugno 1966, n. 1541, *Riv. leg. fisc.*,

dell'art. 9, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, in relazione all'art. 119 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che per l'applicazione dei benefici fiscali richiamati dal secondo comma del citato art. 88, in relazione alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, debba essere fatto riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 9 del precedente t.u. del 1923, senza tener conto che tale articolo 9 è stato abrogato dall'art. 119

1966, 1881; Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, *id.*, 1965, 2307), ha aderito alla prima soluzione, sottolineando che questa era da ritenere, in effetti, conforme all'orientamento già espresso con la precedente sentenza del 26 giugno 1963, n. 1724 (in questa *Rassegna*, 1963, 190, con nota di L. CORREAHE), oltre che con quelle dell'8 ottobre e del 22 ottobre 1958, nn. 3156 e 3390 (*Riv. leg. fisc.*, 1959, 219 e 544).

Sembra doversi osservare, però, che nelle due sentenze del 1958 la questione era esaminata in senso meno specifico, e, nello stesso tempo, più limitato, e cioè considerandosi l'esigenza di tener conto della legislazione anteriore, ma piuttosto per rilevare che questa aveva della bonifica un concetto ben più ristretto di quello che si evince dalla nuova legge. Ed è da aggiungere, tuttavia, per completezza di riferimenti, che con altra sentenza della stessa epoca (22 ottobre 1958, n. 3391, *Riv. leg. fisc.*, 1959, 548) la Cassazione, mentre confermava che non a tutte le opere di bonifica eseguite dopo l'entrata in vigore del t. u. n. 215 del 1933 erano applicabili i benefici (a tal fine osservando, incisivamente, che la disposizione del primo comma dell'art. 88 in esame sarebbe rimasta, altrimenti, priva di concreto significato), e mentre ribadiva, così, l'eccezionalità della deroga (*cit.* art. 88, secondo comma) al principio della normale imposizione, osservava, poi, che doveva tenersi presente, per l'individuazione delle opere agevolate, l'indicazione contenuta nell'art. 9 del t. u. del 1923, n. 3256, precisando che per un'opera da ritenere « tipica » di bonifica *idraulica*, secondo le disposizioni anteriori al t. u. del 1933, l'eventuale dubbio sulla sua predisposizione in vista di una finalità rientrante nel più ampio concetto di bonifica *integrale* non sarebbe stato rilevante per escludere l'applicabilità delle agevolazioni.

Ciò, peraltro, sembrava lasciare intendere che le altre opere, pur previste da leggi anteriori, ma non presentanti quella tipicità, e da qualificare piuttosto come complementari o accessorie rispetto a quelle tipiche di bonifica idraulica, e cioè a quelle previste dall'art. 1 del ripetuto t. u. n. 3256 del 1923 (opere di bonificazione di laghi e stagni, di paludi e di terre paludose), cui corrisponde ora la previsione di cui alla lett. b dell'art. 2 del t. u. del 1933 (ed analogo discorso andrebbe fatto, naturalmente, per le opere di sistemazione montana), sarebbero state da escludere dal novero di quelle, per gli atti relativi alle quali il beneficio era mantenuto.

Ma un'applicazione più ampia, in particolare per l'estensione del beneficio ad atti relativi a costruzione di strade comprese in un piano di bonifica idraulica, e cioè ad opere da considerare, appunto, piuttosto complementari, che tipiche della detta bonifica, si ebbe con Cass., 17 giugno 1959, n. 1861, *Riv. leg. fisc.*, 1959, 1535, mentre in termini più generici si manteneva la coeva sentenza n. 1886 della stessa Corte Suprema (*Giust. civ.*, 1959, I, 1925).

dello stesso decreto del 1933, il quale, all'art. 2, contiene una nuova e diversa classificazione delle opere di bonifica.

A sostegno della censura l'Amministrazione ricorrente invoca la massima enunciata dalla sentenza di questa Corte 26 giugno 1963, n. 1724, la quale, giudicando analoga questione con riferimento alla ipotesi di strade di bonifica, e richiamando le precedenti sentenze della stessa Corte 13 aprile 1961, nn. 787 e 788, ha affermato, appunto, che « l'art. 6 della l. 24 dicembre 1928, n. 3134, è stato abrogato dall'articolo 119 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, e trasfuso nell'art. 2 di detto t.u., il quale, elencando in modo organico tutte le opere di bonifica,

Successivamente, con le sentenze del 13 aprile 1961 nn. 787 e 788 (*Riv. leg. fisc.*, 1961, 929), la Cassazione, riferendosi alle strade necessarie alla trasformazione fondiaria del Mezzogiorno, assimilate ad opere di bonifica ai sensi dell'art. 6 della l. 24 dicembre 1928, n. 3141, e perciò regolate secondo le norme del t. u. del 1923, rilevava, invece, che per gli atti ad esse relative doveva ritenersi inapplicabile il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 88 del t. u. del 1933, poichè quest'ultimo (che aveva anche espressamente abrogato sia il citato art. 6 della legge del 1928, sia l'intero t. u. n. 3256) aveva ormai elencato organicamente, all'art. 2, tutte le opere di bonifica, « nettamente distinguendo » le *opere stradali*, indicate alla lettera *g*, da quelle di *bonifica idraulica*, considerate alla lettera *b*. (Ed il beneficio era conservato, appunto, soltanto per queste ultime, oltre che per le opere di sistemazione montana).

Tali affermazioni potevano considerarsi significative di un orientamento della Corte regolatrice indirizzato a ricercare nella stessa sistematica della nuova legge sulla bonifica i criteri per discernere le opere per l'esecuzione delle quali il legislatore avesse inteso mantenere ferme le agevolazioni tributarie prima vigenti. Ed una conferma di tale indirizzo sembrava offerta, poi, dalla successiva sentenza n. 1724 del 1963, *citata*, nella quale la Corte Suprema, confermando il rilievo in ordine alla netta distinzione posta dall'art. 2 del t. u. del 1933, tra opere stradali, da una parte, ed opere di bonifica idraulica ed opere interessanti la montagna, dall'altra, osservava che tanto induceva « a ritenere che non possono le ripetute opere stradali essere inquadrate tra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana, e che conseguentemente non è possibile far rientrare le prime nella previsione dell'art. 88 del t. u. ... per l'applicazione del privilegio tributario... ».

Senonché a quest'ultima pronuncia la Corte Suprema si è ora riferita (nella sentenza in nota e nelle altre conformi innanzi citate) come a quella da ritenere già espressiva del diverso orientamento di cui alla massima, ed all'uopo ha rilevato che, in effetti, era ivi da considerare già esaminata la questione con riferimento alla legislazione anteriore al t. u. del 1933, dal momento che vi si affermava che « la costruzione di una strada di bonifica non rientra di per sé nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione fondiaria (equiparata, nel Mezzogiorno, alla bonifica idraulica...), perchè l'art. 9 del t. u. 30 dicembre 1923, n. 3256 richiede che si tratti di strade che siano in connessione con opere di bonificazione di stagni, paludi, ecc. ... ».

E se è vero che il passo della sentenza consentiva di argomentare, *a contrario*, che anche per la costruzione di strade si sarebbe dovuto ritenere applicabile il beneficio, secondo l'antecedente legislazione, quando si

comprese quelle stradali di cui al menzionato art. 6, nettamente distingue le dette opere stradali, considerate nella lettera *g* di esso art. 2, sia dalle opere di bonifica idraulica, considerate nella lett. *b* dell'articolo stesso, sia dalle opere interessanti la sistemazione montana, considerate nella lettera *a* » e che « quanto all'art. 9 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, va ripetuto lo stesso rilievo, giacchè anche tale t.u. è stato abrogato dall'art. 119 del t.u. n. 215 e trasfuso in quest'ultimo », concludendo che « perciò le opere stradali non possono essere inquadrate

fosse trattato di strade in connessione con le opere specifiche di bonifica idraulica (o di sistemazione montana) contemplate, appunto, dalle precedenti leggi, può tuttavia osservarsi che quel brano, ed il ragionamento in esso esposto, apparivano preceduti da un rilievo di carattere ipotetico (« *d'altronde*, dal contesto della sentenza impugnata si rileva che la Corte di appello ha in sostanza escluso la natura di opera di bonifica idraulica della strada in questione *anche* in base alla legislazione anteriore al testo unico del 1933, n. 215 »), e può allora rilevarsi come ben si sarebbe potuto ritenere che la Cassazione avesse espresso, come suo proprio effettivo convincimento, quello indicato nella prima parte della pronuncia, limitandosi a sottolineare, poi, nella seconda parte, che la tesi opposta sarebbe stata in ogni caso inidonea a risolvere la lite in senso diverso.

2. — Il rilievo ultimo, e l'esigenza avvertita dalla stessa Corte Suprema, nella sentenza in nota, di chiarire quale fosse stato esattamente il suo precedente pensiero, valgono a segnalare come la questione in esame si presenti particolarmente delicata, al punto da dar luogo non soltanto a gravi perplessità, evidenziate da tutto l'*excursus* giurisprudenziale innanzi esposto, nell'interpretazione delle norme che regolano la materia, bensì anche a difficoltà nella stessa intelligenza degli enunciati che, al riguardo, si sono venuti elaborando.

Quelle difficoltà e perplessità denunciano, dunque, l'obiettivo incertezza del sistema, nel quale le disposizioni tributarie di favore dovrebbero trovare corretta collocazione, e possono forse indurre ad una rimediazione della questione, sotto un diverso angolo visuale, per una ricerca, secondo uno spunto che sembra offerto proprio dall'annotata sentenza, che valga a giustificare la sopravvivenza del concetto di bonifica idraulica (e di sistemazione montana), ai fini dei benefici tributari, in relazione al nuovo concetto di bonifica integrale, che il nuovo testo del 1933, invece, in linea generale pone.

In realtà, il problema è quello di accertare quali siano le opere (di bonifica idraulica e di sistemazione montana) per le quali devono ritenersi conservati i benefici, secondo il disposto dell'art. 88 del t. u. citato, il cui primo comma, per contro, chiaramente precisa la regola che per tutte le opere di bonifica integrale si applica il normale trattamento tributario.

La difficoltà di risolvere un tale problema sta precipuamente nel fatto che le opere, per le quali sia da ritenere ancora applicabile l'agevolazione, non hanno più una propria autonomia, nel nuovo ordinamento sulla bonifica, poichè questa, ormai, è vista come « integrale », così che devono considerarsi volte alla realizzazione del fine onnicomprensivo, che essa postula, sia le opere già considerate dalla legislazione anteriore, più specificamente riferite alla bonifica idraulica ed alla sistemazione montana, sia quelle per la

tra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana e conseguentemente non è possibile far rientrare le prime nella previsione dell'art. 88 del t.u. n. 215, il quale, per l'applicabilità del privilegio tributario obiettivo, in esso contemplato, richiede che si tratti di opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana ».

I controricorrenti e la sentenza impugnata fanno riferimento, invece, al principio affermato in numerose altre pronunce di questa Corte, secondo il quale « poichè l'art. 88, secondo comma, lascia in vigore l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a

prima volta considerate, dal t. u. del 1933, in vista delle più ampie finalità perseguite dal nuovo legislatore.

Invero, pur se ancora oggi sia possibile distinguere dalle altre, sulla base dell'elencazione contenuta nell'art. 2 del ripetuto testo unico, quelle opere che più specificamente possano considerarsi riferibili alla bonifica idraulica ed alla sistemazione montana, dovrebbe tuttavia rilevarsi che anche tali opere non potrebbero più valutarsi come tipiche, e tanto meno come direttamente idonee a realizzare un particolare fine di legge, ma soltanto come strumentali rispetto al più generale fine di bonifica « integrale ».

Conseguentemente, dovrebbe già ritenersi quanto meno perplessa l'ipotizzabile *ratio* della norma relativa al trattamento tributario, perchè non si spiegherebbe come mai il legislatore, nello stesso momento in cui, in materia di bonifica, escludeva una graduazione di interessi pubblici nella realizzazione delle relative opere, tutte valutandole in una generale e più ampia prospettiva, tanto da prevedere anche l'immediata ed automatica classificazione, come comprensori di bonifica integrale, dei precedenti comprensori di bonifica idraulica (art. 107 del t. u.) ed inoltre la compilazione del piano generale, appunto di bonifica integrale, anche per le bonifiche anteriormente iniziate (art. 111), avrebbe poi posto nuovamente una discriminazione, ai fini tributari, per attribuire il beneficio per una parte soltanto delle opere, e senza nemmeno indicare in base a quali criteri, nell'ambito del nuovo generale concetto di bonifica, si sarebbe dovuta valutare la preminenza, da intendere così voluta, delle corrispondenti finalità.

D'altra parte, poi, ed in mancanza degli accennati criteri (e specialmente se si prescinda da quelli che sembravano potersi enucleare dalla distinta elencazione contenuta nell'art. 2 della nuova legge, ai quali, secondo l'orientamento della Corte Suprema, non potrebbe farsi alcun utile richiamo), dovrebbe anche rilevarsi, ed appunto è rilevabile dalle varie ricordate sentenze, la difficoltà di accertare, in concreto, quali siano le opere presentanti quel particolare interesse, in vista del quale le agevolazioni tributarie sarebbero state previste; difficoltà che si accentua, naturalmente, allorchè si tratti di opere collaterali a quelle tipiche, e cioè di opere, come può dirsi per le strade, che potrebbero assolvere una funzione del tutto generale, e perciò essere considerate soltanto nel quadro della bonifica integrale, pur se utili (ma non necessarie) anche ai fini di un risanamento idraulico di un dato comprensorio, ovvero, all'opposto, assolvere una funzione specifica per il detto risanamento, e soltanto genericamente giovare anche alle finalità più ampie avute di mira dal nuovo legislatore.

Per superare tale difficoltà non pare sufficiente, del resto, nemmeno il ricorso all'anteriore legislazione, suggerito dalla sentenza in nota, poichè,

favore dei consorzi nonchè delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, per stabilire se l'atto sottoposto a registrazione goda o meno del privilegio fiscale è necessario riportarsi alla legislazione anteriore, e particolarmente al t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, seguito alla legge 25 giugno 1882, n. 869, ed al t.u. 22 marzo 1900, n. 195, ed agli artt. 4 e 6 della l. 24 dicembre 1928, n. 3134 (Cass. 8 ottobre 1958, n. 3156), e « quando l'opera sia esplicitamente indicata dalle leggi anteriori al t.u. del 1933 quale opera tipica di bonifica idraulica, non

per quanto innanzi accennato, dovrebbe sempre rilevarsi la mancanza di un attuale obiettivo dato di identificazione della coincidenza di singole opere con quelle ipotizzate dalle leggi, le cui disposizioni, relative ai benefici, dovrebbero applicarsi.

Giova ricordare, in proposito, che le agevolazioni di cui si discute sono quelle indicate nell'art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3256, (tassa fissa di registro ed ipotecaria per gli atti compiuti nell'interesse dei consorzi di bonificamento), che l'art. 33 dello stesso testo legislativo dichiarava anche applicabili « ai concessionari di opere di prima categoria... ». E giova rilevare, dunque, che, a prescindere dal beneficio di indubbia natura soggettiva stabilito in favore dei consorzi (cit. art. 66), l'identificazione delle opere, per le quali sarebbe spettato il beneficio previsto dall'art. 33, era del tutto agevole, bastando accertare che si fosse trattato di opere di prima categoria date in concessione, e cioè che fosse intervenuto il decreto di concessione ai sensi dell'art. 23 del ripetuto r. d. n. 3256 del 1923.

Nel nuovo ordinamento della bonifica, invece, ugualmente è previsto che le opere di competenza statale possono essere date in concessione (art. 13 t. u. del 1933), ma, come la Corte Suprema ha avuto occasione di riconoscere, « l'ambito delle opere di competenza dello Stato... non coincide con quello previsto dal r. d. n. 3256 del 1923, avendo le nuove norme sulla bonifica integrale un'estensione senza dubbio maggiore di quella stabilita dal precedente t. u. sulla bonificazione » e « pertanto, l'emanazione sotto il vigore della disciplina attuale, del decreto di concessione da parte del competente Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste non può di per sé costituire una dimostrazione sicura della natura di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana nelle opere date in concessione, potendo la concessione stessa concernere o comprendere anche opere di diversa specie » (Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, cit.; e cfr. le osservazioni in nota a Cass., 27 gennaio 1964, n. 189, in questa *Rassegna*, 1964, I, 361).

Si dovrebbe, quindi, ritenere « necessario, al fine dell'attribuzione o esclusione in concreto della qualificazione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, un esame specifico delle varie opere, con il correlativo accertamento della loro struttura e funzione, sulla base non solo dei contratti di appalto, ma anche dei decreti ministeriali di concessione » (così in cit. Cass. n. 1791 del 1965); e la relativa indagine, in mancanza di dati di riferimento ad accertamenti già compiuti ai fini dell'interesse pubblico considerabile in tema di bonifica, dovrebbe essere espletata, in definitiva, dal giudice ordinario, per i soli fini tributari, e caso per caso, in relazione ai singoli atti per i quali sorga la controversia (cfr. Cass., 14 giugno 1966, n. 1541, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1881).

Senonchè, e senza dire della difficoltà di una tale indagine (poichè ciò soltanto costituirebbe un non risolutivo *adducere inconueniens*, pare do-

è lecito negare il privilegio sulla base del semplice dubbio che, sebbene l'opera costituisca il mezzo tecnico indispensabile per la bonifica idraulica, come intesa dalla legislazione abrogata, tuttavia essa possa servire ed essere stata predisposta in vista di una finalità rientrante nel concetto più ampio della bonifica integrale » (Cass. 22 ottobre 1958, n. 3390), ed anzi « in relazione a determinate opere di costruzione e sistemazione di corsi d'acqua è sufficiente accertare che si tratti di opere date in concessione ad un consorzio di bonifica, per stabilire la natura di opere di prima categoria, con la conseguente applicabilità,

versi dubitare che il compierla rientri nei poteri del giudice ordinario, comportando essa un giudizio, sulla coincidenza delle opere in concreto da esaminare con quelle ipotizzate dalla norma, che non potrebbe rendersi sulla base di soli criteri tecnico-giuridici, e dovrebbe invece presupporre una valutazione dell'interesse pubblico, che le singole opere siano intese a soddisfare, e cioè una valutazione discrezionale che è rimessa istituzionalmente all'autorità amministrativa, cui la cura di quegli interessi è demandata.

Del resto, nel vigore dell'antecedente legislazione sulle bonifiche, la norma tributaria di favore trovava corrispondenza, come si è visto, proprio nella valutazione amministrativa da effettuarsi per la individuazione del particolare interesse pubblico, poichè essa delimitava l'operatività del beneficio in connessione a ciò che le opere fossero state oggetto di concessione, e, quindi, la condizionava a che si fosse trattato di opere di prima categoria, che, inoltre, con l'approvazione del progetto di esecuzione (cfr. artt. 5, 9, 18 e 24 del d. l. del 1923), fossero già state, attraverso la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, riconosciute in concreto idonee a realizzare i *vantaggi igienici od economici, di prevalente interesse sociale* (art. 2, cit. d. l.), avuti di mira dal legislatore.

Nè varrebbe opporre che, venuta meno la possibilità di riferirsi al provvedimento di concessione (e ciò per la ragione innanzi rilevata, dell'essere ora le concessioni relative alle opere di bonifica integrale, nel loro complesso), non resterebbe che ritenere rimesso al giudice ordinario, in caso di contestazione, ogni accertamento sulla qualificazione di determinate opere.

Invero, e per quanto si è accennato, non potrebbe non confermarsi, da una parte, il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, sia pure incidentalmente, di materia riservata all'autorità amministrativa, rispetto all'azione della quale potrebbero soltanto configurarsi interessi dei singoli (privati proprietari dei terreni inclusi nei comprensori e sui quali le opere dovrebbero compiersi), tutelabili in coincidenza con la tutela dell'interesse pubblico; e, per altro verso, non potrebbe non considerarsi, e con un rilievo che andrebbe ritenuto decisivo, che l'accertamento qualitativo delle opere, che potesse ritenersi ammissibile, non sarebbe comunque sufficiente a giustificare, secondo il disposto del capoverso dell'art. 88 del vigente t. u. del 1933, l'applicabilità dei benefici ivi previsti.

Una tale insufficienza risulta avvertita, del resto, sia nella sentenza n. 1791 del 1965, che sottolinea la necessità di far riferimento, nell'esame volto all'identificazione delle opere agevolate, anche ai decreti di concessione, sia nella pronuncia qui annotata, nella quale, affermandosi l'esigenza di tener conto dei criteri precisati dalle leggi prima vigenti « appunto perchè l'art. 88 del t. u. sulla bonifica integrale ha mantenuto in vigore i benefici

agli atti predisposti per l'esecuzione, del privilegio fiscale oggettivo previsto dall'art. 88, secondo comma, del t.u. sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215, posto in relazione con gli artt. 24, 33 e 66 del r. d. n. 3256 del 1923 » (Cass. 27 gennaio 1964, n. 189), appunto perchè « l'art. 88 del t.u. sulla bonifica integrale ha mantenuto in vigore i privilegi soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi anteriori » (Cass. 25 ottobre 1965, n. 2231).

Questo Collegio ritiene che non soltanto il principio affermato da queste ultime pronunce deve essere confermato, ma che con tale

soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi anteriori », sostanzialmente si lascia intendere che soltanto così potrebbe correttamente evitarsi una restrizione (ma anche, ovviamente, una dilatazione), dell'ambito di applicazione della norma di privilegio, la cui sfera di azione dovrebbe essere, in definitiva, quella che sarebbe stata se non fossero intervenute le nuove disposizioni sulla bonifica integrale.

Ma le precedenti leggi, come si è accennato, non consideravano sufficiente che si fosse trattato di opere rientranti, comunque, tra quelle qualificabili di bonifica idraulica o di sistemazione montana, giacchè, col richiedere che le opere stesse fossero state oggetto di concessione, così esigevano anche che fosse intervenuto il riconoscimento della loro concreta necessità al fine, nel quadro dei programmi da realizzare con l'intervento statale.

Un tale riconoscimento, peraltro, nel nuovo ordinamento della bonifica, che più non prevede opere di sola bonifica idraulica o di sistemazione montana, ma soltanto opere di bonifica integrale, non potrebbe comunque desumersi dal decreto di concessione di queste opere, mancando ogni possibilità, anche per lavori in precedenza assolutamente tipici, come ad esempio quelli di prosciugamento di terre paludose (ed a maggior ragione, poi, per lavori di carattere complementare), di conoscere se la loro progettazione ed esecuzione non siano, invece, soltanto strumentali rispetto al fine di bonifica integrale perseguito, e perciò relative a lavori che, ove fossero rimaste in vigore le precedenti leggi, non sarebbero stati eseguiti affatto. Né a quell'impossibile riconoscimento potrebbe supplirsi con un accertamento ad opera dell'autorità giudiziaria, poichè, pur se potesse prescindersi dal rilevato difetto di giurisdizione, sarebbe sempre da considerare che lo stesso giudice ordinario non potrebbe mai stabilire, se non formulando delle mere ipotesi, se una data opera si sarebbe o meno progettata ed eseguita in applicazione delle leggi anteriori sulla bonifica, cui pure, in ogni caso, ci si dovrebbe riferire.

Ed a questo punto, allora, e se si debba porre per certo che l'individuazione delle opere agevolate sia da fare sulla base della legislazione stessa che prevedeva i benefici, ci si può forse domandare, traendo spunto dalle considerazioni suggerite dall'evolversi dell'orientamento giurisprudenziale in materia, se le difficoltà, che per vero appaiono notevoli, secondo il punto di vista fin qui considerato, non siano invece agevolmente superabili, esaminandosi la questione sotto un diverso angolo visuale; ci si può domandare, in una parola, se il problema, in apparenza quasi inestricabile, non si presenti tale soltanto perchè la prospettiva, nel quale lo si è inquadrato, non sia quella nella quale il legislatore abbia inteso collocare la norma.

In altri termini, se la difficoltà maggiore è nel conciliare la sopravvivenza della norma in tema di agevolazioni con l'abolizione delle disposi-

principio non si ponga affatto in contrasto la pronuncia invocata dall'Amministrazione ricorrente, qualora se ne interpreti adeguatamente l'effettivo contenuto dispositivo.

La questione che è stata risolta con la sentenza n. 1724 del 1963 consisteva, infatti, nello statuire se i lavori relativi ad una strada di bonifica fossero senz'altro da considerare rientranti tra le opere di bonifica idraulica, cui fa riferimento l'art. 88, secondo comma, del t.u. del 1933, e la tesi che fu respinta da tale sentenza sosteneva che tutte le strade di bonifica vi rientrassero, appunto perchè le strade erano espres-

zioni alla cui stregua dovrebbe identificarsi la sfera di operatività della norma stessa, pare legittimo domandarsi se, per avventura, anzichè presupporci, sia pure ai limitati fini della determinazione dell'ambito di operatività della disposizione tributaria di favore, una indiscriminata ultrattività della precedente normativa (peraltro, si noti, espressamente abrogata: cfr. art. 119, t. u. del 1933), non si debba, invece, la stessa disposizione di favore ritenere di più limitata portata, e, in particolare, di una portata pari a quella delle norme che ne erano alla base: se non si debba, cioè, ritenere che il beneficio tributario sia stato voluto negli stessi limiti in cui, pur dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della bonifica integrale, si sarebbero ancora espliciti gli effetti delle disposizioni prima vigenti in tema di bonifica idraulica e di sistemazione montana.

Ad una simile conclusione sembra, in realtà, già indurre il tenore lessicale della norma dell'art. 88 cpv. in questione, la quale, nel disporre che « *resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonchè delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati* », pare riferirsi, quanto a queste ultime, ad una situazione già in atto, ad opere già date in concessione, e pare quindi volta a precisare, in relazione alla generale regola della normale imponibilità, sancita nel primo comma, che sarebbe rimasta « ferma », appunto, l'antecedente disciplina, anche in ordine al trattamento tributario, quando si fosse trattato di opere già concesse nel vigore della disciplina medesima.

Ed è certo, d'altro canto, quanto al privilegio soggettivo in favore dei consorzi, cui ha riferimento lo stesso secondo comma dell'art. 88, nella sua prima parte, che ugualmente esso era previsto soltanto in favore dei preesistenti consorzi di bonificamento, e perciò con riguardo alle sole attività per il cui svolgimento essi erano stati costituiti, e cioè alle sole attività inerenti ad opere già riconosciute, nei modi di legge, di bonifica idraulica o di sistemazione montana, costituendo un tale riconoscimento il presupposto per la loro costituzione (r. d. n. 3256 del 1923, artt. 56 segg.); come del resto è stato rilevato anche dalla Corte Suprema, la quale precisando che il privilegio soggettivo in discorso era soggetto al limite temporale di un decennio, di cui all'art. 29 della legge organica del registro, ha anche avuto modo di sottolineare, appunto, che l'applicabilità del beneficio era da valutare in rapporto al fine per il quale l'ente consortile era stato *originariamente* costituito (Cass., 8 ottobre 1958, n. 3156, cit.).

Sotto il profilo logico-sistematico, poi, la proposta interpretazione appare rispondente, per le considerazioni a suo luogo esposte, alle esigenze del coordinamento tra la precedente e la nuova disciplina della materia, per ciò che attiene all'identificazione delle opere per le quali il beneficio può

samente menzionate negli artt. 9 lett. a, del t. u. del 1923 e 6 della legge n. 3134 del 1928. La sentenza ha statuito, cioè, che, essendo stati abrogati questi articoli ed essendo stati sostituiti dall'art. 2 del t. u. del 1933, che, nel più ampio quadro della bonifica integrale, comprende tra le opere di bonifica, tra le altre, tutte le opere stradali di interesse comune del comprensorio, non sia sufficiente accertare che si tratti di strada compresa in un comprensorio di bonifica idraulica, perchè possa essere affermato che alle opere relative si applica il beneficio fiscale, ma occorre accertare, di volta in volta, se la strada rientri,

essere stato mantenuto fermo. E, soprattutto, appare in linea con la *ratio* ispiratrice di tutto il nuovo ordinamento della bonifica, in relazione alla quale, invero, e per il concetto di globalità nel quale vanno ora inquadrare le opere di pubblico interesse da compiere per i fini di *bonifica integrale* (art. 1 del t. u. del 1933), resterebbe senza alcuna valida giustificazione come prima si è accennato, una discriminazione, ai soli fini tributari, tra opere tutte concorrenti, senza alcuna graduazione del considerato interesse, alla realizzazione delle finalità di legge.

Invece, può apparire del tutto logico che il legislatore si sia preoccupato della situazione delle opere che già avessero formato oggetto di concessione, e rimaste da eseguire al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e che se ne sia preoccupato, soprattutto, in relazione agli oneri considerati per la determinazione del corrispettivo invariabile dovuto ai concessionari (art. 29 del r. d. del 1923), a tal fine assicurando, con la disposizione in esame, ed appunto per le opere già « assunte » da consorzi, da altri enti o da privati (e cioè dai soggetti previsti dall'art. 23 del cit. r. d.), che nuovi oneri, in dipendenza del nuovo regime di normale imponibilità, non si sarebbero aggiunti.

Si spiega anche, con tale rilievo, la collocazione della norma, che, invero, posta subito dopo la regola del normale trattamento tributario, può ritenersi dettata a chiarimento della inapplicabilità della regola stessa, rispetto a concessioni di opere, assentite nel vigore del precedente ordinamento, che non ancora avessero esaurito i loro effetti, ed in base alle quali, perciò, ancora si sarebbero dovuti compiere i lavori e stipulare i relativi occorrenti atti; non diversamente, del resto, di quanto è da ritenere per il beneficio soggettivo in favore dei consorzi, ugualmente conservato, come già si è osservato, soltanto in funzione e nei limiti dell'attività che essi avrebbero dovuto ancora porre in essere per l'espletamento dei compiti che loro erano commessi dall'anteriore ordinamento.

E se si aggiunge, a tutto quanto fin qui detto, che la soluzione proposta varrebbe ad eliminare automaticamente anche tutte le difficoltà applicative a suo luogo viste, per la discriminazione delle opere da ritenere ammesse all'agevolazione, e si considera che il rilievo in ordine alle difficoltà medesime, da solo sicuramente non idoneo, come rilievo di un mero inconveniente, ad indurre all'accoglimento o al rifiuto dell'una o dell'altra conclusione, può, invece, in concorso con gli elementi ermeneutici considerati, ugualmente servire ad indirizzare l'interprete verso la più congrua soluzione della questione, sembra potersi in definitiva ritenere che il tema, nei suoi più generali aspetti, sia meritevole di quell'ulteriore meditazione, cui le presenti note vogliono invitare.

M. FANELLI

o meno, tra le opere di bonifica idraulica. Ed invero la medesima sentenza così prosegue: « La costruzione di una strada di bonifica non rientra di per se stessa nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione fondiaria (equiparata per il Mezzogiorno alla bonifica idraulica secondo il t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, e la legge 24 dicembre 1928, n. 3134), perchè l'art. 9 lett. a, del t.u. n. 3256 del 1923 richiede che si tratti di strade che siano in connessione con opere di bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose (art. 1 di detto t. u.), e l'art. 6 della legge n. 3134 del 1928 richiede che le strade siano necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni ».

La decisione emessa con tale sentenza, che ha trovato successiva puntuale riaffermazione nella sentenza 27 luglio 1965, n. 1791, non si discosta dunque affatto dal principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, come si è detto, per stabilire se ad un'opera di bonifica siano da applicare i benefici tributari richiamati dall'art. 88, secondo comma, del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, occorre accertare se tali opere rientrino tra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana, ovvero di trasformazione fondiaria del Mezzogiorno a queste equiparate, e tale accertamento va condotto in base alle norme contenute nella precedente legislazione, anche se abrogate, e non in relazione all'elencazione contenuta nell'art. 2 dello stesso t. u. del 1933, che si riferisce ad uno stadio più progredito di bonifica e comprende quindi opere rivolte più in generale alla trasformazione fondiaria ed alla vita delle comunità nella zona bonificata (Cass. 22 ottobre 1958, n. 3390, citata). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. De Marco (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Fall. Garofalo (avv. Roz).

Imposta di registro - Atti nulli - Restituzione di imposta - Art. 14 n. 2 della legge organica - Condizioni - Fattispecie in tema di scrittura privata di vendita con sottoscrizione di uno dei contraenti dichiarata falsa.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12, 14).

Dalla disposizione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro, sulla restituzione dell'imposta pagata su atti nulli, può enuclearsi un contenuto minimo, enunciabile nel senso che l'imposta è rimborsabile quando sia accertato che l'atto è nullo e che la nullità è tale, per cui rispetto ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde restano bensì escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullità non possa essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volontà delle parti (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa

illecita) ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nullità oggettiva del negozio, rispetto alle quali è assolutamente irrilevante la circostanza che le parti, al tempo della stipulazione, conoscessero o meno la causa della nullità. Ai fini considerati, la dipendenza della nullità dal volere delle parti (sia come direzione della volontà a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilità che la nullità — nei casi eccezionali in cui alla volontà dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o sanatoria — non venga fatta valere) deve essere intesa nel senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullità da quella entità volitiva, che è elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti, o da quella entità volitiva che può produrre l'effetto sanante: volontà negli atti unilaterali, consenso in quelli bilaterali. Pertanto, in relazione ad una vendita, ed avuto riguardo al consenso delle parti, deve escludersi la dipendenza da questo del vizio o della nullità, quando il consenso stesso sia addirittura mancato, come nel caso di accertata falsità della sottoscrizione di uno dei contraenti (1).

(*Omissis*). — Col primo mezzo l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 11, 12 e 14 del r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269. Assume che la Corte di appello a torto ha impostato l'indagine sulla ricerca se l'atto registrato potesse qualificarsi nullo o forse, come ha ritenuto, addirittura inesistente, in quanto agli effetti dell'imposta di registro, che è imposta di atto, deve ritenersi che l'atto è sempre materialmente esistente e materialmente

(1) Se la Corte di Cassazione avesse inteso mantenere fermo integralmente il principio affermato con la sentenza del 13 aprile 1964, n. 867, cui ha fatto richiamo, dovrebbero confermarsi le riserve che in nota a tale pronuncia furono espresse in questa *Rassegna*, 1964, I, 576.

Quel principio, peraltro, appare chiarito, nella decisione in rassegna, nel senso « che la dipendenza della nullità dal volere dei contraenti può essere intesa, e deve essere intesa, sia come direzione della volontà a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilità che la nullità non venga fatta valere, nei casi (eccezionali) in cui alla volontà dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o di sanatoria in genere », con l'ulteriore precisazione che « la nullità dipende dalla volontà dei contraenti sia quando questi usano il mezzo giuridico — in vista di un loro scopo pratico — conoscendo la causa di nullità, sia quando i medesimi, potendo rimuovere la nullità, anche se non conosciuta all'epoca della stipulazione, non si comportano in modo idoneo a produrre l'effetto sanante ». E poichè, inoltre, sia pure ai fini della distinzione tra volontà e consenso, in rapporto ad atti unilaterali e bilaterali (seconda parte della massima), è anche sottolineato che deve potersi escludere, ai fini dell'ammissibilità del rimborso, la « dipendenza del vizio o della nullità da quella entità volitiva », può osservarsi, in definitiva, che secondo lo stesso pensiero della Corte Suprema, e malgrado l'enunciazione formale apparentemente diversa (prima parte della massima), è quanto meno da aver riguardo anche alla dipendenza o meno, dal volere delle parti, del vizio che induca la nullità dell'atto. In altri ter-

sufficiente per l'imposizione, e conseguentemente la restituzione dell'imposta percepita per la registrazione dell'atto materialmente esistente non può essere ipotizzata se non per i casi dell'art. 14 della legge di registro, la quale, quindi, parlando di nullità, comprende anche l'inesistenza giuridica. Ma, soggiunge la ricorrente, l'art. 14 citato non era applicabile ai fini del rimborso, perchè la ragione di nullità o inesistenza dell'atto, nella fattispecie in esame, era stata determinata dalla volontà di uno dei suoi partecipanti, proprio di quello che chiede la restituzione, mentre l'art. 14 predetto si riferisce ad un vizio che sia indipendente dal comportamento volontario della parte.

Le censure sono infondate.

Se per la registrazione è necessaria l'esibizione di un atto-documento, tuttavia l'obbligazione tributaria relativa è strettamente connessa alla validità giuridica dell'atto-negozi soggetto a tassazione. Proprio dagli artt. 11, 12 e 14 della legge del registro si desume che il processo di imposizione è disciplinato sulla base di atti giuridici, tanto che in determinate ipotesi la nullità dell'atto giuridico fa sorgere il diritto alla restituzione dell'imposta, nonostante la materiale esistenza e la completezza formale del documento sottoposto a registrazione.

In deroga al divieto di restituzione delle imposte di registro, regolarmente percepite, per effetto di eventi successivi relativi agli atti

mini, e come può evincersi dagli stessi esempi indicati nella precedente sentenza ed in quella ora in esame (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa illecita), può dirsi che i chiarimenti attuali inducono a ritenere che la Corte abbia inteso riferirsi, per escludere il diritto al rimborso, alle ipotesi nelle quali la nullità sia ricollegabile (« richiamandosi... ») alla volontà delle parti, ma non nel senso di nullità voluta o sanabile dalle parti, bensì nel senso di nullità da dichiarare per situazioni (vizi), alle quali il volere delle parti non sia stato estraneo, e cioè — secondo la corretta e tante volte ribadita interpretazione (per richiami, cfr. la citata nota redazionale, in questa *Rassegna*, 1964, I, 576, nonché *Relaz. Avv. Stato*, 1956-60, II, 541) — per vizi alla cui produzione quel volere medesimo abbia concorso, o dei quali, comunque, le parti siano state coscienti.

In tale ordine di idee, può intendersi anche il riferimento alle ipotesi « di nullità oggettiva del negozio », nelle quali il rimborso, invece, si ritiene ammesso, poichè quella espressione ellittica può essere significativa, in buona sostanza, delle nullità rilevabili per situazioni oggettive, e cioè del tutto estranee, appunto, al consenso ed alla volontà delle parti, e perciò non collegabili ad una posizione soggettiva delle parti medesime: con il rilievo, dunque, che unica distinzione da farsi, ai fini della disposizione dell'art. 14 in esame, è quella che considera la volontà ed il consenso delle parti rispetto agli elementi nei quali si evidenzia il vizio, che determina la nullità, per ammettere il rimborso quando la nullità, in ogni caso originaria e radicale, non sia comunque derivante da un vizio imputabile alle parti, e per escluderlo, in caso contrario.

Secondo l'esemplificazione formulata nella sentenza in rassegna, come in quella del 1964, il rimborso va escluso, tra l'altro, nel caso di negozi *innominati* nulli per illiceità della causa, mentre nulla è detto per i negozi

registrati (art. 12 l. cit.), l'art. 14 n. 2 consente la restituzione della imposta pagata per la registrazione di atti dichiarati nulli per un vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine. È noto che vivaci e persistenti contrasti interpretativi si sono incentrati particolarmente sul requisito dell'indipendenza dalla volontà o dal consenso delle parti, requisito riferito ora al vizio radicale, nel senso che la restituzione si debba escludere qualora le parti abbiano voluto creare un negozio nullo, ora alla nullità come effetto del vizio, con riferimento cioè alla necessità che le parti non possano in alcun modo, sia pure in linea di eccezione al carattere assoluto della nullità, far produrre effetti giuridici all'atto nullo.

In proposito questa Corte Suprema ha avuto, di recente, occasione di precisare che la formula legislativa in esame ha un contenuto minimo, enunciabile nel senso che l'imposta è rimborsabile quando venga accertato che l'atto è nullo e che la nullità è tale, per cui rispetto ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde restano bensì escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullità non possa essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volontà delle parti (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa illecita), ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nullità

tipici con causa illecita, la cui nullità, come riconosciuto dall'antecedente giurisprudenza (da ultimo, Cass. 10 ottobre 1956, n. 3706, *Riv. leg. fisc.*, 1957, 143; Cass. 20 marzo 1958, n. 219, *id.*, 1958, 1190) è tuttavia da ritenere ugualmente non idonea a dar titolo alla restituzione dell'imposta.

Invero, e senza discutersi in senso generale del problema della causa, ed in particolare del se questa debba intendersi in senso soggettivo ovvero oggettivo, può essere sufficiente rilevare che la concezione oggettiva della causa (accolta dalla dottrina dominante e dalla consolidata giurisprudenza) non comporta comunque la estraneità di ogni considerazione della volontà delle parti.

Se così fosse, e considerato che per causa normalmente si intende la funzione economico-sociale che caratterizza il negozio, dovrebbe dirsi, rispetto ai negozi tipici, cioè a quelli per i quali la causa è altrettanto tipicamente prevista dall'ordinamento, che essa, per definizione, non potrebbe mai essere illecita, nella sua astrattezza, mentre è vero che l'illiceità (cfr. BETTI, *Teoria gen. neg. giur.*, Torino, 1950, 372) si evidenzia « in connessione con lo scopo pratico perseguito in concreto dalle parti: scopo che investe e colora la causa e, se illecito, riverbera su di essa la sua illiceità ».

È in tali sensi, appunto, che è consentito parlare di illiceità della causa, secondo lo stesso disposto dell'art. 1343 c. c., nel senso cioè che l'illiceità « è data propriamente dal fatto che la *determinazione* causale di chi compie il negozio è rivolta ad un risultato pratico oggettivamente contrario alle norme contemplate dal legislatore », sicché « l'illiceità dello scopo pratico immediato, cioè dell'interesse concreto sottostante alla causa, si comunica a questa e trasforma il negozio in uno strumento di fini antisociali, la cui attuazione è riprovata e combattuta dall'ordine giuridico, risolvendosi so-

oggettiva del negozio, rispetto alle quali è assolutamente irrilevante la circostanza che le parti, al tempo della stipulazione, conoscessero o meno la causa di nullità (Cass. 13 aprile 1964, n. 867).

Si è messo cioè in evidenza che la dipendenza della nullità dal volere dei contraenti può essere intesa e deve essere intesa sia come direzione della volontà a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilità che la nullità non venga fatta valere, nei casi (eccezionali) in cui alla volontà dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o di sanatoria in genere. Ed invero, la nullità « dipende » dalla volontà dei contraenti sia quando questi usano il mezzo giuridico — in vista di un loro scopo pratico — conoscendo la causa di nullità, sia quando i medesimi, potendo rimuovere la nullità, anche se non conosciuta all'epoca della stipulazione, non si comportano in modo idoneo a produrre l'effetto sanante.

Ciò posto, è da rilevare che, con riferimento alla registrazione dei contratti, la dipendenza, che esclude il diritto alla restituzione dell'imposta, deve essere riferibile al consenso dei contraenti.

La norma richiama la volontà o il consenso delle parti, perchè abbraccia tutta la categoria degli atti giuridici, ma il riferimento deve essere inteso, come si è accennato innanzi, nel senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullità da quella entità voli-

stanzialmente in un abuso della funzione strumentale del negozio » (Cass., 13 giugno 1957, n. 2213, *Giust. civ.*, Mass., 1957, 860).

In altri termini, l'illiceità dipende sempre non da un dato obiettivo astratto, bensì dalla funzione pratica del negozio avuta di mira dalle parti, e cioè, in definitiva, dall'intento da queste in concreto perseguito, dall'interesse soggettivamente considerato. Essa, quindi, è in ogni caso ricollegabile alla volontà dei contraenti, i quali, allorchè pongono in essere un negozio, anche tipico, per realizzare però uno scopo illecito, vogliono appunto la situazione antiggiuridica, e perciò determinano, proprio con la loro volontà, il vizio dell'atto, la nullità del quale, conseguentemente, va dichiarata precisamente per una ragione che si riconnette al consenso dei soggetti interessati: come deve ritenersi, poi, anche nel caso di contrasto con norme imperative, giacchè, rientrando tale contrasto ugualmente nel concetto di causa illecita (art. 1343 c.c.), e dovendosi per i negozi tipici la causa — astrattamente considerata — ritenere invece sempre lecita, ugualmente la contrarietà non potrebbe riguardare, direttamente, che quello scopo concreto, mentre soltanto in via indiretta, attraverso la ripercussione sulla causa, essa sarebbe evidenziabile rispetto all'ordinamento (E non potrebbe perciò comunque farsi adesione al concetto di nullità « obiettiva » del negozio per « diretto contrasto con una norma imperativa », se tale concetto — espresso dalla Cassazione in relazione ad ipotesi di atti relativi a beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria: cfr. la citata Cass., 13 aprile 1964, n. 867 e la più recente Cass. 20 maggio 1966, n. 1291, *retro*, 413 — dovesse ritenersi di applicazione del tutto generale, e non già riferito, come invece sembra potersi dire, alla peculiarità della normativa in materia di riforma agraria).

tiva, che è elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti o da quella entità volitiva che può produrre l'effetto sanante: volontà negli atti unilaterali, consenso in quelli bilaterali o plurilaterali.

Nella fattispecie in esame consenso non c'è stato, essendo addirittura mancata la persona del venditore — donde l'inesistenza giuridica della vendita — e non c'è potuta essere, quindi, dipendenza dal consenso del vizio o della nullità. Si può solo ipotizzare la dipendenza della causa dell'inesistenza giuridica della vendita dalla volontà dei figuranti acquirenti Garofalo e Fau (ma l'ipotesi non è stata neppure accertata in fatto, perchè il procedimento penale contro il Garofalo, per falso materiale, fu definito con sentenza istruttoria dichiarativa dell'estinzione del reato per amnistia e nei procedimenti civili successivi nessuna indagine fu compiuta circa l'imputabilità della falsità, obiettivamente certa); ma tale dipendenza è, come si è visto, giuridicamente irrilevante agli effetti dell'applicazione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674 - Pres. Tavolaro - Est. Giannattasio - P. M. Criscuoli (conf.) - ENEL (avv. Satta) c. Ministero Finanze (avv. Stato Ricci).

Imposta di registro - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per l'acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali - Acquisto di impianti già esistenti - Inapplicabilità delle agevolazioni - Destinazione degli impianti acquistati ad ampliamento di un preesistente stabilimento industriale (nella specie: acquisto da parte dell'ENEL di cabine e linee elettriche di distribuzione dell'energia) - Irrilevanza.

(d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 5; l. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2).

Imposta di registro - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio - Finalità - Esibizione nel triennio dalla registrazione dell'atto a pena di decadenza dai benefici - Necessità - Presupposti di applicabilità delle agevolazioni - Competenza del Ministero dell'Industria e del commercio per l'accertamento della loro ricorrenza - Esclusione - Declaratoria contenente anche tale accertamento - Irrilevanza.

(d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5).

Le agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno, previste dagli artt. 2 e 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sono date

esclusivamente per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per le considerate iniziative, ed al fine di favorire l'incremento del patrimonio industriale. Pertanto, le agevolazioni non spettano per l'acquisto di impianti già esistenti, e nemmeno se l'acquirente intenda con essi ampliare o potenziare un altro suo stabilimento, verificandosi in tal caso soltanto una concentrazione di impianti, dalla legge non prevista ai fini dei benefici fiscali (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità delle agevolazioni all'acquisto, da parte dell'ENEL, di cabine e linee elettriche già esistenti) (1).

In tema di agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio (da esibire nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, a pena di decadenza dai benefici) è prevista soltanto per la constatazione dell'avvenuta realizzazione delle iniziative industriali, mentre esula dalla competenza del detto Ministero l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, e cioè che l'atto abbia ad oggetto un trasferimento di terreni o fabbricati, che si tratti di primo trasferimento e che quei terreni e fabbricati siano occorrenti al primo impianto, o all'ampliamento o alla trasformazione, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare. È quindi irrilevante una eventuale attestazione ministeriale in ordine a tali presupposti, che, del resto, devono sussistere fin dall'origine, e rispetto ai quali, già ai fini dell'applicazione provvisoria dei benefici in sede di registrazione, il controllo rientra nella normale competenza degli uffici finanziari (2).

(1-2) Con la sentenza in rassegna (che può leggersi, *in extenso*, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1248), le Sezioni Unite ribadiscono un orientamento giurisprudenziale già saldo. In particolare, sull'inapplicabilità delle agevolazioni ad acquisti di stabilimenti già esistenti, e sulla irrilevanza della attestazione del Ministero dell'industria e del commercio in ordine ai presupposti voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, cfr. Cass., 15 luglio 1965, n. 1548 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 1051) e Cass., 7 maggio 1963, n. 1111 (*For it.*, 1963, I, 1714); sulla esigenza che la declaratoria ministeriale, concernente la realizzazione del fine di industrializzazione, sia prodotta nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, a pena di decadenza dai benefici, cfr. Cass., 27 ottobre 1965, n. 2276 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 1289), che ha anche riferimento alla sanatoria disposta dall'art. 2 della l. 5 ottobre 1962, n. 1492, nonchè Cass., 10 ottobre 1958, n. 3224 (*Riv. leg. fisc.*, 1959, 225).

Per disposizioni di proroga e modifica del trattamento tributario di favore, cfr. l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 29 e l. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Gentile (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Colletta) c. Soc. Efibanca (avv. Losito).

Imposta di registro - Finanziamento bancario - Finanziamento posto in essere mediante cambiali - Assorbimento dell'imposta di registro in quella di bollo scontata sulle cambiali - Pattuizioni volte a regolare il finanziamento indipendentemente dal rapporto cambiario - Irrilevanza - Fattispecie.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 28, modif. da l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 2).

Imposta di registro - Fideiussione - Fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali - Autonoma imponibilità - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A: art. 28, modif. da l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 2; art. 54).

La disposizione dell'art. 2 della l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa dell'art. 28 della tariffa all. A alla legge di registro) — secondo la quale per i finanziamenti posti in essere mediante cambiali l'imposta graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto l'imposta proporzionale di registro — trova applicazione anche nel caso in cui il contratto di finanziamento contenga clausole dirette a disciplinare le modalità di esso indipendentemente dal rapporto cambiario, come quelle concernenti la misura degli interessi, o la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di una rata del mutuo, o la garanzia da parte degli avallanti delle cambiali (1).

Non è soggetta a distinta tassazione la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali (per il quale l'imposta di registro è assorbita da quella di bollo scontata sulle cambiali), poichè essa non costituisce un rapporto auto-

(1-2) La motivazione può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1967, 684.

Alla conclusione di cui alla prima massima la Corte Suprema è pervenuta nella considerazione che l'espressione contenuta nella nota all'art. 2 della l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa dell'art. 28 della legge organica di registro), là dove è disposto che se il finanziamento è « posto in essere mediante cambiali » l'imposta di bollo scontata sulle cambiali surroga quella proporzionale di registro, « va intesa non nel senso di compenetrazione necessaria del rapporto fondamentale di finanziamento con il rapporto cambiario, ma in quello di semplice coesistenza dei due rapporti, di cui l'uno, quello cambiario, ha, rispetto all'altro, una funzione strumentale, cioè concorrente alla più rapida e sicura realizzazione del credito »; sicchè « il

nomo, in quanto si identifica nell'avallo apposto dal fideiussore sulle cambiali, e quindi è inerente al rapporto cambiario (2).

contratto di finanziamento, essendo un negozio distinto dal rapporto cambiario, ben può contenere patti diretti a regolare le modalità del finanziamento medesimo, in quanto tali patti non sono incompatibili con la funzione strumentale del rapporto cambiario rispetto a quello di finanziamento ». Ed in tali sensi cfr. già Cass., 11 luglio 1963, n. 1873, in questa *Rassegna*, 1963, 139, anche con riferimento ad analoga disciplina posta dal r. d. 19 marzo 1936, n. 2170, e successivamente, inoltre, espressive dell'orientamento che la pronuncia in nota viene a consolidare: Cass., 26 marzo 1965, n. 507 e Cass., 30 marzo 1965, n. 552, in *Riv. leg. fisc.*, 1965, 1509 e 1523.

In relazione alla seconda massima, circa il trattamento tributario di una fideiussione collegata ad un finanziamento posto in essere con cambiali, è da osservare che l'enunciazione della Corte dovrebbe almeno richiedere una precisazione; nel senso che la fideiussione possa ritenersi non soggetta autonomamente all'imposta non « in quanto si identifica », ma soltanto se si identifichi, nell'avallo, e cioè se tale identificazione ricorra, in concreto, e sia quindi da escludere, nei singoli casi, che si tratti di un rapporto autonomamente regolato, ed in particolare idoneo a produrre effetti diversi da quelli derivanti da un mero avallo cambiario.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711 - Pres. Vistoso - Est. Roperti - P. M. Toro (parz. diff.) - Reggiani (avv. Cervati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto).

Imposta di registro - Sentenze - Imposta giudiziale ed imposta di titolo - Momento della nascita dell'obbligazione d'imposta - Restituzione dell'imposta nel caso di riforma della sentenza - Esclusione - Restituzione nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge di registro - Ammissibilità.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 14, 62, 68, 72).

Imposta di registro - Sentenze - Imposta giudiziale ed imposta di titolo - Liquidazione di imposta suppletiva - Ammissibilità - Ulteriore sorte della sentenza a seguito di impugnazioni - Irrilevanza.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 7, 12, 14).

Imposta di registro - Sentenze - Disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge organica - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(Cost., artt. 3, 24; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 68).

Con la pubblicazione delle sentenze sorge l'obbligazione per le relative imposte di registro, sia giudiziali che di titolo, le quali sono dovute

con riguardo al contenuto obiettivo delle decisioni, senza che si debba distinguere tra sentenze definitive e non definitive, di primo grado o dei gradi ulteriori, confermate, riformate o cassate, oppure aventi o meno efficacia di giudicato, ed in genere senza che comunque rilevino gli ulteriori eventi, valendo anche per esse le regole di cui agli articoli 11 e 12 della legge organica. Pertanto, la riforma delle sentenze non consente la ripetizione delle imposte, giudiziali o di titolo, pagate sulle stesse, nè comporta la non corresponsione delle imposte non ancora percepite, salva l'ipotesi di cui all'art. 14 n. 2 della legge (1).

La sentenza, al pari di qualsiasi altro atto, può formare oggetto di supplemento di imposta (giudiziale o di titolo), e della legittimità del supplemento deve giudicarsi alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della registrazione, essendo irrilevante l'ulteriore sorte della decisione a seguito delle impugnazioni (2).

(1) Si veda, con particolare riguardo alla questione delle enunciazioni in sentenza e dell'irrilevanza, ai fini tributari, della riforma della sentenza stessa, *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 453, ove richiamo, tra l'altro, a Cass. 9 luglio 1962, n. 1799 (*Riv. leg. fisc.*, 1962, 1970), che già, a giustificazione del principio, rilevava che « l'imposizione tributaria non è ricollegata alla efficacia precettiva della sentenza, ma al suo potere di documentazione della convenzione verbale » e che « la sentenza di secondo grado, assorbendo o sostituendosi a quella del primo giudice, annulla bensì il comando, con essa emanato per regolare il rapporto deciso, ma non incide affatto sugli effetti inerenti alla sentenza quale atto pubblico e, quindi, sulla sua attitudine a documentare la convenzione verbale posta a fondamento della prima decisione... ».

Tali enunciazioni possono ritenersi completate dalla motivazione della sentenza in rassegna, la quale, dopo aver puntualizzato i concetti sulla nascita dell'obbligazione di imposta per le sentenze, correttamente pone in rilievo: che i concetti medesimi sono validi sia per le imposte giudiziali che per quelle di titolo; che anche delle imposte di titolo va escluso il rimborso, pur nel caso di riforma della sentenza, una volta che la nullità di questa, sempre sanabile con la mancata impugnazione, non può conseguentemente rientrare nella eccezionale previsione di cui all'art. 14 n. 2 della legge di registro.

Negli stessi sensi, sostanzialmente, cfr. anche Cass., 20 febbraio 1961, n. 373, *Foro it.*, 1962, I, 356.

Per un diverso aspetto della questione, in relazione ad ipotesi di sentenza che decida su una convenzione dedotta da una delle parti e ne escluda, però, la stessa esistenza, e per l'irrilevanza, in tal caso, delle limitazioni di cui all'art. 14 n. 2 della legge di registro, cfr. Cass., 21 settembre 1964, n. 2398, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1138, con nota di P. V. DI TARSIA DI BELMONTE.

Per profili più generali, sulla portata dell'art. 14 n. 2 *cit.*, cfr. Cass., 17 giugno 1966, n. 1559, *retro*, 425, ed *ivi* osservazioni in nota.

(2) Massima di indubbia esattezza, che risponde ad un pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale ed al prevalente orientamento della

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge di registro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (3).

(*Omissis*). — Col primo mezzo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 68 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., censurano l'impugnata sentenza per avere ritenuto la legittimità della tassa graduale sulla sentenza di primo grado 23 settembre 1964 del Tribunale di Roma, nonostante che essa, successivamente, fosse stata riformata in sede di gravame. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che colpendo l'imposta di registro il contenuto dell'atto, in quanto produttivo di effetti nei rapporti giuridici, la riforma della sentenza, oggetto di tassazione, comporta una duplice conseguenza e cioè il rimborso della tassa percetta in sede di registrazione e la mancanza di titolo per l'imposizione suppletiva: diversamente non si spiegherebbe che per gli atti sottoposti a condizione sospensiva l'art. 17 della legge di registro rimette la percezione dell'imposta solo al verificarsi della condizione, che, appunto, assicura la produzione degli effetti. Aggiungono i ricorrenti che l'interpretazione data dai giudici di merito alle disposizioni di cui agli artt. 68 e 12 della legge di registro, riguardanti rispettivamente la tassazione delle sentenze e la irripetibilità dell'imposta pagata, determinerebbe una situazione di illegittimità di dette norme rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La censura è infondata. Ha ritenuto la Corte di merito che, a norma degli artt. 68, 69 e 70 legge di registro, mentre sulle sentenze emesse in sede di impugnazione si applica la tassa fissa, su quelle di primo grado si applica la tassa graduale, senza che abbiano rilevanza (articolo 12), ai fini dell'imposizione, gli eventi successivi all'atto, salvo le eccezioni tassativamente previste dall'art. 14. E ciò perchè l'imposta

dottrina, fondati sul principio, cui è informato tutto il sistema dell'imposta di registro, e che trova sanzione legislativa nell'art. 12 della legge organica, in virtù del quale per la liquidazione dell'imposta deve aversi riguardo esclusivamente alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento in cui sorge il diritto all'imposizione; principio di cui ha avuto occasione di occuparsi anche la Corte Costituzionale nella sentenza 11 marzo 1957, n. 42, *Giust. civ.*, 1957, III, 189.

(3) Da condividere pienamente le considerazioni in base alle quali la sentenza ha ritenuto la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale. La questione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, è stata ritenuta invece non manifestamente infondata, dalla Corte di Appello di Milano, per l'art. 72 della legge di registro (Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966, in questa *Rassegna*, 1966, II, 103, ed ivi ulteriori richiami).

di registro è imposta di atto e non già di trasferimento e, quindi, essa è dovuta per il solo fatto della stipulazione di un negozio ovvero della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale, indipendentemente dagli effetti che da esse derivano o dalla riforma della sentenza.

Così decidendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della legge e dei principi che regolano la materia tributaria.

Principio fondamentale dell'imposta di registro è quello sancito dagli art. 11 e 12 della legge organica secondo cui le imposte stabilite sono dovute sempre anche nei casi di registrazione di atti nulli, e, se percepite legalmente, non possono essere restituite in alcun caso, salvo in quelli tassativamente indicati dalla legge stessa e cioè dall'art. 14, qualunque siano le sorti e le successive vicende dell'atto. Tale principio — che trova fondamento sia nel postulato che l'imposta di registro è legittimata dall'esistenza di un atto, indipendentemente dalla reale produzione dei suoi effetti, sia nella considerazione pratica della impossibilità di accertare la reale produzione degli effetti medesimi — è applicabile anche alle sentenze.

Tutte le sentenze sono, infatti, soggette a registro in termine fisso e cioè entro i venti giorni dalla pubblicazione (art. 80 legge registro), per effetto della quale sorge l'obbligazione d'imposta. E poichè l'obbligo della registrazione nasce dal momento della pubblicazione, le sentenze devono essere registrate anche se appellate o comunque impugnate, non richiedendo la legge che le stesse siano passate in giudicato.

Pertanto, sottoposta a tassazione una sentenza, la stessa, al pari di quanto avviene per gli altri atti, può formare oggetto di supplemento per il caso di errori od omissioni nei quali sia incorso l'ufficio, tanto sulla quantità della tassa dovuta quanto sui titoli tassabili risultanti dalla sentenza.

In tal caso, dovendosi giudicare sulla legittimità del supplemento d'imposta, bisogna riportarsi alla situazione di fatto e di diritto esistenti al momento della registrazione e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla legge per il sorgere dell'obbligazione d'imposta.

Infatti, se l'ufficio non fosse incorso nell'errore di registrazione, l'imposta principale sarebbe stata quella dall'ufficio chiesta col supplemento e non quella diversa e minore percepita in conseguenza dell'errore. E se l'imposta, che senza l'errore l'ufficio avrebbe applicato, è dal contribuente ritenuta illegittima, non perchè erronea nella sua quantità o perchè non corrispondente al rapporto configurato nella sentenza tassata, sibbene esclusivamente per un evento successivo al momento della registrazione, la legittimità del supplemento non può essere posta in discussione, in quanto la richiesta di tale supplemento non serve che a correggere l'errore commesso dall'ufficio nell'applicazione dell'imposta principale dovuta al momento della registrazione.

Tali principi sono stati ulteriormente puntualizzati da questa Suprema Corte con la sentenza 9 luglio 1962 n. 1799 nella quale ha precisato che la legge non distingue tra sentenza definitiva e non definitiva di primo grado e dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate o riformate o cassate, oppure aventi o meno l'efficacia della cosa giudicata, e tanto meno consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui si sia fondata la decisione di primo grado, per cui la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa non escludono l'imposizione del tributo nè importano la restituzione.

Errano, pertanto, i ricorrenti quando sostengono che, colpendo l'imposta il contenuto dell'atto in quanto produttivo di effetti, debba ritenersi illegittima la tassa graduale richiesta dalla Finanza su sentenza annullata in sede di gravame, dovendosi rinvenire le ragioni del decidere — come correttamente ha ritenuto l'impugnata sentenza — con riferimento al contenuto obiettivo della sentenza all'atto della sua pubblicazione, indipendentemente dagli eventi ulteriori.

I ricorrenti eccepiscono, poi, l'illegittimità costituzionale degli art. 12 e 68 della legge di registro, ma questa Corte non ha che da rilevare la manifesta infondatezza di tale eccezione, non ravvisandosi alcun contrasto tra le dette norme e gli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'assoggettamento a registro delle sentenze non definitive e la non ripetibilità delle imposte pagate, in caso di riforma, salvo i casi tassativi, non violano nè il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nè quello della difesa. Non il primo poichè il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impediscono che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene, con valutazione discrezionale, diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale (Corte Cost., sent. n. 3 del 1957). Quindi, non può dirsi che contrastino con l'art. 3 della Costituzione le norme degli art. 68 e 12 in virtù delle quali l'imposta è dovuta anche sulle sentenze non definitive e non è ripetibile in caso di riforma, trovandosi lo Stato non in una situazione di disuguaglianza rispetto al principio generale di ripetizione di indebito bensì in una situazione particolare in rapporto alla sua peculiare e preminente posizione ed alla sua attività, tenute presenti dal legislatore.

Non il secondo perchè il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni

ostacolo a far valere le ragioni delle parti (Corte Cost., sent. n. 46 del 1957).

Nè la circostanza che l'art. 24 prevede anche la riparazione degli errori giudiziari giova alla tesi della dedotta illegittimità costituzionale, in quanto la norma ha una sfera nella quale non rientrano le situazioni determinate dalla riforma delle sentenze.

Pure infondato appare il secondo mezzo col quale i ricorrenti, sotto il profilo della violazione dell'art. 72 della legge di registro, denunciano l'impugnata sentenza per non avere considerato che, nella specie, non si trattava di tassa graduale sulla sentenza, ma di tassa di titolo percepita sulla retrocessione ordinata da detta sentenza, per cui riformata la sentenza stessa, l'imposta percetta va restituita e quella non percetta non va corrisposta.

Anche tale questione, a giudizio di questa Corte, è da risolvere alla stregua degli art. 12 e 14 n. 2 della legge di registro. Tenuto presente che la tassa di titolo è dovuta una sola volta per tutti i gradi del giudizio, è facile dedurre che la riforma della sentenza non consente, di per sè, alcuna restituzione della imposta percetta su di essa, nè comporta la non corrisponsione di quella non percetta se non ricorrono gli estremi dell'art. 14 n. 2; con la conseguenza ulteriore che l'Amministrazione, per esigere l'imposta in parola, sia essa giudiziale che di titolo, non deve in alcun modo attendere il passaggio in giudicato del titolo giudiziario, essendo sufficiente la sua pubblicazione.

La tesi contraria non è accettabile sia perchè le norme sul rimborso o restituzione di imposta sono eccezionali e, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica, sia perchè non sembra che la natura di tassa di titolo possa giustificare la ripetibilità nel caso di riforma della sentenza. Perchè competa la restituzione dell'imposta pagata su un contratto è necessario che questo sia nullo fin dall'origine e che la nullità non sia sanabile ad opera delle parti: ora la nullità della sentenza è sempre sanabile, essendo sufficiente che le parti non la impugnino nei termini stabiliti dalla legge.

Inoltre, la tassa di titolo è sempre una tassa dovuta per la registrazione di un atto, la sentenza, e pertanto anche essa rientra nel disposto degli articoli 12 e 14 della legge di registro. Il fatto giuridico che legittima la percezione dell'imposta è la registrazione dell'atto, per cui, una volta che questo sia stato registrato, la riforma o la risoluzione non possono importare, in mancanza di una disposizione di legge, il rimborso del tributo, in quanto tali eventi rendono, è vero, inesistente mediante un trasferimento in senso inverso a quello operato dall'atto, il movimento della ricchezza, ma non distruggono il fatto che sia stato registrato un atto o sentenza e che questi fossero, per il loro contenuto obiettivo, produttivi di determinati effetti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1966, n. 2873 - Pres. Vistoso - Est. Montanari Visco - P. M. De Marco (conf.) - Vecellio (avv. De Cordova) c. Ministero Finanze (avv. Stato Lancia).

Imposta di registro - Agevolazioni - Bonifica - Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana - Estensione agli atti relativi ad opere di riparazione - Ammissibilità

Le agevolazioni tributarie per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, mantenute in vigore dall'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, sono applicabili anche per gli atti relativi all'esecuzione di lavori di riparazione delle dette opere, i quali ugualmente concorrono alla realizzazione delle finalità considerate dalla legge, che è volta a favorire non soltanto la creazione, ma anche la conservazione in efficienza delle opere stesse (1).

(1) In tali sensi cfr., già, Cass. 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa *Rassegna*, 1966, I, 156, con nota di F. DE LUCA, *Ancora in tema di opere di bonifica*. In generale, peraltro, sui limiti di applicabilità delle agevolazioni conservate in vigore dall'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, cfr. Cass. 25 maggio 1966, n. 1331, *retro*, 414, e le osservazioni ivi in nota.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33 - Pres. Rossano - Est. Malfitano - P. M. Pedace (conf.) - Ministero Finanze (av. Stato Zagari) c. Coluzzi, Randaccio (avv. Monti).

Imposta di registro - Agevolazioni - Ricostruzione edilizia - Acquisto di area di risulta di edifici distrutti a seguito di eventi bellici e non ricostruibili per divieto della p. a. - Agevolazioni previste dai dd. ll. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221 - Inapplicabilità - Irrilevanza della ricostruzione su area diversa ai fini del trattamento tributario dell'atto relativo all'area non più edificabile.

(d. l. 7 giugno 1945, n. 322; d. l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2).

Le agevolazioni tributarie in materia di ricostruzione di edifici distrutti per eventi bellici, previste dai dd. ll. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221, non sono applicabili all'acquisto delle aree di risulta sulle quali non sia possibile procedere alla ricostruzione per

effetto di divieto della p. a. (prescrizioni di piani regolatori), restando irrilevante, al fine, che l'edificio distrutto sia ricostruito su area diversa (1).

(1) La motivazione può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1084.

La Cassazione ha confermato l'indirizzo già precedentemente espresso con le sentenze 3 agosto 1964, n. 2209, in questa *Rassegna*, 1964, I, 953, e 5 maggio 1965, n. 819, *ivi*, 1965, I, 553.

La decisione annotata ha il pregio di aver chiarito la portata dell'art. 2 lett. b del d.l. n. 221 del 1946 nel senso che « nell'ipotesi di impossibilità di ricostruzione o riparazione dell'edificio sull'area sulla quale esso insisteva, le cennate disposizioni prevedono la concessione dei benefici fiscali per l'acquisto dell'area diversa, sulla quale avvenga la ricostruzione, e non anche per l'acquisto dell'area sulla quale insisteva l'edificio », la quale, in effetti, rimane estranea all'attività ed al fine di ricostruzione (cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 524).

R. SEMBIANTE

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 433 - Pres. Vistoso - Est. Saya - P. M. Cutrupia (concl. conf.) - Amministrazione Finanze (avv. Stato Soprano) c. Nascimbenfe (avv. Venturini e Savanco).

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Tassabilità ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 72 della legge di registro - Condizioni.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72).

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulla convenzione enunciata tassabile ai sensi dell'art. 62 della legge di registro - Fattispecie.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 93).

Ai fini della applicabilità dell'art. 72 della legge di registro, il rapporto tra la decisione enunciante e la convenzione deve essere diretto ed immediato, dovendo trattarsi proprio della convenzione su cui la decisione si basa e rimanendone così escluse le altre eventuali convenzioni, che costituiscono dei meri antecedenti logico-giuridici. Queste ultime convenzioni ricadono nell'ambito dell'art. 62 della legge di registro, che è applicabile anche alle enunciazioni contenute nei provvedimenti del Giudice, e che, pertanto, rispetto a tali provvedimenti viene a concernere non soltanto le convenzioni enunciate come

puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono proprio il fondamento dei provvedimenti stessi (1).

Quando, essendosi fuori della previsione dell'art. 72 della legge di registro, la sentenza non viene in considerazione come tale, ma come un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 della stessa legge, per la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sull'atto enunciato, non è applicabile il n. 2 dell'art. 93 della legge, bensì il n. 1 dello stesso art. 93, il quale, correlativamente all'art. 62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse è richiesta la registrazione), con esclusione di ogni altro soggetto che non abbia tale qualità. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del mediatore per il pagamento della imposta sulla compravendita, enunciata nella sentenza emessa sulla domanda avanzata dal mediatore stesso, nei confronti dei due contraenti, per il pagamento della provvigione) (2).

(Omissis). — Con l'unico mezzo dedotto l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62, 72 e 93 nn. 1 e 2 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per avere la Corte di merito escluso che il mediatore debba corrispondere l'imposta di

(1-2) Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilità ed alla individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

Delle due massime estratte dalla sentenza in rassegna, la prima contiene una precisazione di principi ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza, mentre la seconda risolve un problema di cui non risulta che la stessa giurisprudenza si sia *ex professo* mai occupata.

I) *In ordine alla prima massima.*

a) È in primo luogo da ricordare come sia consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa l'applicabilità dell'art. 62 della legge di registro anche alle enunciazioni contenute nella sentenza (ricomprensibili nella ampia nozione di « atto » menzionato nel cit. art. 62), quando sulle stesse non sia dovuta la tassa di titolo ex art. 72 della stessa legge.

Si ricordano alcuni dei precedenti conformi più recenti, quali le sentenze della Cassazione 31 maggio 1966, n. 1456, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1871; 9 luglio 1962, n. 1799; *Foro it.*, 1962, I, 2088; 10 ottobre 1961, n. 2063, *ibidem*, 1962, I, 1340; 18 luglio 1960, n. 1997, *Foro pad.*, 1960, I, 1072; 7 giugno 1964, n. 1802, *Foro it.*, 1955, I, 349; 31 gennaio 1948, n. 146, *Mass. giur. it.*, 1948, 37; 4 luglio 1941, *Dir. prat. trib.*, 1942, 100 ecc. Fra le sentenze dei Giudici di merito cfr. App. Milano, 5 agosto 1958, *Giust. civ.*, 1959, I, 187; Trib. Milano, 8 giugno 1956, *Giur. Ital.*, 1956, I, 2, 905 con nota contraria di ROTONDI; Trib. Milano, 7 ottobre 1954, *ibidem*, 1955, I, 2, 327 con nota favorevole di GRECO.

Com'è poi noto, la soluzione del problema è più contrastata in dottrina: cfr. nel senso della giurisprudenza, JAMMARINO, *Commento alla legge sulla imposta di registro*, 1962, I, 624; in senso contrario, BERLIRI, *Le leggi del*

registro sul contratto stipulato tra le parti da lui messe in relazione, sebbene tale contratto sia stato preso in considerazione nella sentenza, che ha condannato le parti suddette al pagamento della provvigione in favore del mediatore, e in dipendenza di esso sia stata accertata la conclusione sull'affare.

La censura non è fondata.

Dispone l'art. 72 della citata legge di registro che « quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni redatte per iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata ».

Del contenuto della riportata disposizione e del suo coordinamento con quella dell'art. 62 della stessa legge, la quale prevede l'assoggettamento all'imposta di registro degli atti che, senza essere stati registrati, vengano enunciati o inseriti in un altro atto presentato per la registrazione, si è occupato varie volte questo Supremo Collegio, statuendo

registro, 1952, 139 segg.; UCKMAR, *La legge del registro*, 1958, II, 62; GIANNINI, *Istituzioni diritto tributario*, 1956, 409.

b) È inoltre, altrettanto consolidato principio giurisprudenziale quello che — ai fini della applicazione dell'imposta di titolo di cui all'art. 72 della Legge di registro — occorre che la convenzione tassata sia stata invocata da una delle parti come la ragione giustificatrice della propria domanda, talchè il Giudice ne debba necessariamente aver tenuto conto sia come una delle ragioni per accogliere, sia per negare che la istanza potesse trovare adeguata giustificazione nella convenzione stessa (cfr., tra le altre le sentenze 17 marzo 1967, n. 601, *ultra*, 456; 6 luglio 1966, n. 1743, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1923; 21 settembre 1964, n. 2398, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1138 con nota di DI TARSIA DI BELMONTE ed ivi richiami ai precedenti ed alla dottrina). Parzialmente difformi da tale indirizzo sembrano la sentenza della Cassazione 20 febbraio 1961, n. 373, *Riv. leg. fisc.*, 1961, 1244, nonchè la sentenza della Corte d'Appello di Milano 10 dicembre 1963, *Giust. civ.*, 1964, I, 1230 (pronunciata nella causa in cui è ora intervenuta la sentenza in rassegna), secondo le quali la imposta di titolo ex art. 72 l. r. è dovuta per il fatto obbiettivo che la convenzione non registrata sia servita di base alla sentenza, indipendentemente dal fatto che la convenzione medesima sia stata o meno dedotta da una delle parti a fondamento, o *causa petendi*, della propria domanda.

c) In correlazione al principio affermato, e di cui alla lett. b), la precisazione contenuta nella sentenza in rassegna concerne la necessità — ai fini dell'applicazione dell'imposta ex art. 72 l. r. — che il *rapporto tra la convenzione e la sentenza sia diretto ed immediato*, nel senso che — tra le varie convenzioni non registrate eventualmente considerate dal Giudice per addivenire alla sua decisione — può assoggettarsi ad imposta di titolo ex art. 72 l. r. solo quella su cui si fonda, con nesso di immediatezza, la sentenza: in altre parole — secondo la Cassazione — rileva sotto il profilo del cit. art. 72 solo il contratto da cui direttamente sorge il diritto o, più

che per l'applicabilità dell'art. 72 è necessario che la convenzione verbale o comunque non registrata sia dedotta a fondamento dell'istanza sulla quale ha pronunciato la sentenza, accogliendola o respingendola; occorre cioè che la convenzione non registrata sia invocata da una delle parti quale ragione giustificatrice dell'istanza per trarre da essa effetti a sè favorevoli, sicchè il giudice ne debba necessariamente tenere conto ponendola a base della sua decisione. Altrimenti, se si tratta cioè di una semplice enunciazione, contenuta nella sentenza, della convenzione non registrata, senza l'indicato rapporto tra essa e la decisione, si è fuori della previsione del cit. art. 72 e si ricade invece nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale si applica anche alle enunciazioni di convenzioni non registrate contenute nei provvedimenti del giudice (cfr. sent. n. 1799/62; 2063/61; 1957/60; 3252/56).

Una precisazione al riguardo è però necessaria, dovendosi rilevare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 72, il rapporto tra la convenzione e la decisione deve essere immediato e diretto, deve trattarsi proprio della convenzione su cui la decisione si basa, restandone così escluse le altre eventuali, le quali costituiscono dei meri antecedenti logico-

in generale, la situazione giuridica il cui accertamento costituisce l'oggetto della domanda proposta avanti al Giudice e su cui questi deve pronunciare.

All'incontro, tutte le altre convenzioni che rilevano strumentalmente o mediatamente — quali presupposti o quali elementi condizionanti o simili — sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, sono tassabili solo ex art. 62 l. r.: nel caso di specie, è stata, di conseguenza, negata la ricorrenza del citato nesso di immediatezza tra contratto e sentenza, essendo quest'ultima intervenuta sulla domanda del mediatore volta ad ottenere il pagamento della provvigione nei confronti dei due contraenti del contratto di compravendita, sul quale la Finanza pretendeva l'imposta di titolo. Invero, se il nesso di immediatezza ricorreva per l'enunciazione del contratto di mediazione, non altrettanto poteva dirsi per il contratto di compravendita, l'accertamento della cui esistenza costitutiva semplice antecedente logico mediato per l'accoglimento della domanda spiegata dal mediatore.

Per una interpretazione meno restrittiva dell'art. 72 della l. r. — nel senso che l'ipotesi prevista da detto articolo « deve considerarsi realizzata ogni qual volta quella convenzione risulti assunta in sentenza come elemento cui la pronunzia colleghi un effetto sostanziale qualsiasi e anche se non costituisca il titolo direttamente giustificativo della domanda, come quando la sentenza abbia emesso le sue statuizioni nei confronti di due persone che, in società fra di loro, erano state parti in un contratto di compravendita » — cfr. App. Milano, 28 gennaio 1955, *Foro pad.*, 1955, II, 13 e *Relaz. Avv. Stato*, 1956-60, II, 500.

II) In ordine alla seconda massima.

La sentenza in rassegna ha ritenuto che tenuti al pagamento dell'imposta sull'atto enunciato in sentenza ex art. 62 l. r. siano le persone indicate

giuridici. In tali sensi va intesa la volontà della legge, la quale, riferendosi alle domande che si basano su convenzioni non registrate, richiede appunto quello stretto nesso suindicato, lasciando fuori della sua previsione altre eventuali convenzioni non registrate che, se pur agiscono con diversa rilevanza sulla situazione giuridica dedotta, non ineriscono alla medesima, ma si comportano variamente come presupposti ovvero come elementi che ne condizionano l'efficacia. Tali convenzioni ricadono nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale perciò non concerne soltanto, rispetto ai provvedimenti giudiziari, le convenzioni enunciate come puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono proprio il fondamento dei provvedimenti stessi.

Su tal punto sembra concordare sostanzialmente l'Amministrazione ricorrente, la quale però sostiene che in ogni caso, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 72 o delle disposizioni dell'art. 62, per i provvedimenti giudiziari vale la disciplina contenuta nel n. 2 dell'art. 93 della legge, con la conseguenza che le parti istanti e le altre in detta norma indicate sono tenute al pagamento non soltanto dell'imposta di

(con riferimento ovviamente all'atto enunciato) nel n. 1 dell'art. 93, e non quelle menzionate al n. 2 dello stesso articolo.

Implicitamente, ma inequivocabilmente, viene per converso confermato che — rispetto al pagamento della tassa di titolo ex art. 72 l. r. — sono soggetti passivi quelli indicati nel n. 2 del menzionato art. 93 l. r.: conclusione quest'ultima riconosciuta esatta dalla concorde dottrina (BERLIRI, *Le leggi del registro*, 1960, 454; UCKMAR, *La legge di registro*, III, 107; JAMMARINO, *Commento alla Legge sulla imposta di registro*, 1962, II, 16) e fondata, oltre che sulla lettera della legge (che parla, senza alcuna distinzione, di « tasse sulle sentenze ecc. »), sulla considerazione che quando il Legislatore ha voluto limitare la responsabilità di una data categoria di soggetti (procuratori legali) alle sole tasse giudiziali, lo ha detto espressamente (cfr. ultima parte art. 93, n. 2).

Sulla specifica questione ora in esame — sulla cui soluzione non appare influente la risoluzione dell'altra nota questione sulla natura « contrattuale » o « giudiziale » della tassa di titolo non risultano precedenti pronunce del Supremo Collegio, il quale peraltro — con sentenza 9 agosto 1962, n. 2495, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 223, aveva deciso che per le tasse sulle sentenze (senza distinguere quindi, tra tassazione ex art. 62 o ex art. 72 l. r.), l'art. 93, n. 2 prescinde totalmente dalla partecipazione all'atto o contratto enunciato, avendo riguardo unicamente alla posizione formale delle parti istanti o che fanno uso della sentenza, onde comprende anche coloro che siano estranee all'atto o contratto medesimo (nello stesso senso, cfr. BERLIRI, *op. loc. cit.*; UCKMAR, *op. loc. cit.*).

Per addivenire alla decisione ora adottata, la S.C. ha osservato che — ove la sentenza non venga in considerazione come tale, ma solo come un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 l. r. — è « illogico applicare la disciplina dettata dal legislatore per le sentenze (e cioè l'art. 93, n. 2 l. r.), dovendo, all'incontro, tornare applicabile il disposto del n. 1 dello stesso art. 93 », il quale, correlativamente al disposto dell'art. 62, pone

registro sulla sentenza che le concerne, ma anche di quella sulle convenzioni che in essa siano comunque enunciate.

La suindicata premessa è stata condivisa dalla Corte di merito, la quale però ha rifiutato la conseguenza tratta dall'Amministrazione sul rilievo che, anche nell'ipotesi prevista dal ricordato n. 2 dell'art. 93, l'obbligazione tributaria sarebbe limitata ai soggetti che hanno posto in essere la convenzione non registrata ed enunciata nel provvedimento giudiziale. Senonchè, sebbene le conseguenze, in definitiva, non mutino, deve rilevare il Collegio come la detta premessa non possa essere accolta, giacchè, essendosi fuori della previsione dell'art. 72, la sentenza non viene in considerazione come tale, bensì quale un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62, sicchè non è possibile, senza incorrere in una grave frattura di criterio logico, pretendere di applicare la disciplina dettata dal legislatore per le sentenze e, in genere, per i provvedimenti giudiziari. Il contrario assunto dell'Amministrazione ricorrente si fonda esclusivamente sulla dizione letterale del ricordato

l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse è stata richiesta la registrazione) ».

La sentenza suscita, sul punto, qualche perplessità; ed in contrario potrebbe, infatti, rilevarsi:

a) L'art. 93 l. r. — ai numeri 1 e 2 — disciplina distintamente la categoria dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, a seconda che l'atto assoggettato a registrazione e che dà luogo alla percezione del tributo abbia natura negoziale ovvero di sentenza o provvedimento giudiziale.

Anche nel caso di imposta di registro dovuta ex art. 62 l. r. su convenzione enunciata in sentenza, non può negarsi che l'atto che viene sottoposto a registrazione è la sentenza, sicchè solo attraverso (ed al momento) di tale registrazione entra nell'orbita tributaria di registro la convenzione enunciata, che costituisce il vero oggetto della relativa tassazione.

A meno di non voler ammettere (ma, come si è visto, ciò non è esatto) che l'art. 93, n. 2 si riferisca alle sole tasse di sentenza, non può, perciò, escludersi che nella dizione « tasse sulle sentenze », di cui alla predetta disposizione, sia ricomprensibile anche l'imposta dovuta ex art. 62 sulla convenzione enunciata in sentenza.

b) Il fatto, sottolineato dalla pronuncia in rassegna, che la sentenza rilevi solo come un qualsiasi atto enunciante ex art. 62 l. r., non sembra possa aver rilievo per escludere l'applicabilità dell'art. 93, n. 2 della stessa legge.

Invero — come ha rilevato la giurisprudenza ricordata al par. I, lettera a) — la dizione dell'art. 62 cit. (« atti ») consente di ricomprendere in essa, oltre agli atti negoziali, anche le sentenze: ma ciò non vuol ovviamente dire che queste ultime, quando vengono in considerazione sotto il profilo dell'art. 62, perdano la loro natura di provvedimento giudiziale (anche ai fini, sotto il profilo che interessa, dell'art. 93, n. 2).

L'art. 62, invero, non indica chi siano i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta di registro sull'atto enunciato, rimettendosi alla disciplina generale di cui all'art. 93, nn. 1 e 2, a seconda che l'atto enunciante — presentato alla registrazione — sia un atto negoziale od una sentenza

art. 93, n. 2, ma è evidente come non possa essere decisiva la formula legislativa, in sè considerata, se questa si riferisce ai provvedimenti del giudice, allorquando, invece, si è in presenza di un atto che, anche agli effetti tributari, non rientra tra essi, ma acquista rilievo in base all'art. 62, il quale concerne genericamente ogni atto enunciante una convenzione non registrata.

Conseguentemente, in siffatte ipotesi non è applicabile il n. 2 dell'art. 93, bensì il n. 1 della stessa disposizione, il quale, correlativamente al disposto dell'art. 62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse è stata richiesta la registrazione), escludendone tutti gli altri soggetti che tale qualità non abbiano.

Con tale interpretazione, non solo si segue un procedimento ermenutico corretto, ma si perviene a un risultato che è l'unico possibile con la più elementare giustizia tributaria, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto porre a carico di soggetti assolutamente

od altro provvedimento giudiziale: sicchè, ove atto enunciante sia un atto negoziale, al pagamento del tributo sull'atto enunciato sono tenuti i soggetti indicati nell'art. 93, n. 1, ed in primo luogo le parti contraenti, cioè intervenute all'atto enunciante, anche se non hanno preso parte alla convenzione enunciata (BERLIRI, *op. cit.*, 450; Cass., 22 dicembre 1900, *Massime*, 1901, 8; Trib. Caltanissetta, 13 gennaio 1962, in questa *Rassegna*, 1962, 51); mentre se l'enunciazione sia contenuta in una sentenza, l'individuazione dei soggetti passivi va fatta con riferimento al disposto dell'art. 93, n. 2, senza che abbia rilevanza il fatto della loro partecipazione o meno all'atto enunciato (Cass., n. 2495/1962 cit.).

c) Nè può dirsi che l'imporre l'obbligo di pagamento a carico di un soggetto diverso dalle parti contraenti dell'atto enunciato in sentenza ex art. 62 l. r. contrasti con i principi generali e con i più elementari principi della giustizia tributaria.

Può, invero, rilevarsi come la parte « istante » o « che fa uso della sentenza » o che è « soccombente » nel giudizio, sia da considerare — rispetto al tributo dovuto sulla convenzione enunciata della quale egli non sia parte — come un responsabile di imposta, anzichè come soggetto passivo (su tali concetti, veggasi, per tutti, GUGLIELMI - AZZARITI, *Le imposte di registro*, 1959, 42 segg.); come deve ricordarsi che la estensione della categoria dei responsabili di imposta è un mero problema di politica tributaria, che può essere risolto dal legislatore nel modo ritenuto più opportuno (GUGLIELMI - AZZARITI, *op. cit.*, 49), mentre non è consentito all'interprete forzare la volontà della legge per eliminare conseguenze che, nel caso concreto, possano apparire in contrasto con la ritenuta equità.

Del resto, non può dimenticarsi che anche per gli atti negoziali vige la regola che tutti i partecipanti all'unico atto sono tenuti solidalmente debitori delle imposte sulle varie convenzioni ivi contenute, anche se poste in essere tra soggetti distinti (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1955, n. 1468, *Foro pad.*, 1955, 1, 1268; GUGLIELMI - AZZARITI, *op. cit.*, 49; BERLIRI, *op. cit.*, 449).

G. MANDO'

estranei l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro, relativamente a convenzioni non registrate, sol perchè esse vengono in considerazione come meri antecedenti logico-giuridici alle istanze da loro dedotte in giudizio: diversamente, nell'ipotesi in esame e nelle altre analoghe, che la multiforme varietà dei casi concreti potrebbe presentare, si perverrebbe a conseguenze giuridicamente e logicamente assurde che non possono non essere rifiutate dall'interprete.

Corretta in tali sensi la motivazione della impugnata sentenza, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente Amministrazione alle spese processuali. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1° marzo 1967, n. 451 - Pres. Vistoso - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. CREA (avv. Pasini).

Imposta di registro - Cessione di crediti verso la pubblica amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Condizioni - Correlazione tra i due negozi - Estremi Criteri di determinazione - Necessità che le somme conseguite con il finanziamento e la cessione siano destinate fin dall'origine all'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica - Sussistenza - Possibilità che l'accertamento sulla ricorrenza delle condizioni richieste sia compiuto in base ad elementi estranei all'atto di cessione e finanziamento - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 lett. c, e nota, art. 28 lett. c; l. 4 aprile 1953, n. 261, artt. 1, 2).

Per l'applicabilità delle aliquote ridotte previste dalla l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa degli artt. 4 e 28 della tariffa all. A alla legge di registro), per le cessioni di credito verso la p. a. in relazione a finanziamenti concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali o industriali, è necessario: che l'atto di cessione non soltanto contenga la specifica indicazione delle operazioni in relazione alle quali è stipulato, ma sia al tempo stesso concepito e redatto in modo tale da far escludere a priori che l'istituto finanziatore possa, durante lo svolgimento del rapporto, servirsi di esso per operazioni diverse da quelle « determinate e specifiche », vale a dire per eventuali altre sue esposizioni estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera o fornitura pubblica; che sia, perciò, compiutamente regolato il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finanziamento e la cessione si

riferiscono, così che risulti con chiara evidenza il rapporto diretto ed ineludibile che lega tra loro i due negozi, e che si possa stabilire che l'atto non si presti — per la sua stessa strutturazione, per la formulazione delle clausole in esso racchiuse, ed infine per lo schema legale cui queste si riportano — a servire per altre operazioni; che le somme conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano fin dall'origine destinate all'esecuzione della determinata opera o fornitura pubblica specificamente indicata, e che tale destinazione risulti espressamente; che la prova della ricorrenza di tutte le richieste condizioni emerga dallo stesso atto di cessione, non essendo ammessi equipollenti, e non potendo quindi la prova medesima essere validamente supplita nè da testimonianze, nè da elementi presuntivi o congetturali, nè infine da distinto o separato atto scritto (1).

(Omissis). — Dopo avere osservato che per poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,25 % stabilita dall'art. 1 lett. c) della l. 4 aprile 1953, n. 261, modificativa dell'art. 4 tariffa A della legge organica di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è necessario non solo che il credito ceduto sia dal cedente vantato verso una pubblica amministrazione in dipendenza di forniture o di appalti effettuati in favore di costei, e che la cessione sia in esclusiva relazione ad un finanziamento che l'Istituto di credito abbia effettuato o promesso di effettuare, ma altresì che resti del tutto esclusa la possibilità di estendere l'efficacia della cessione « ad ogni altro rapporto », la Corte di merito — dato per pacifico che il credito ceduto era sorto in conseguenza di lavori eseguiti dalla CREA in favore del Comune di Modena — ha affermato, quanto al rapporto negoziale costituitosi tra l'Istituto bancario e la società cedente, che in effetti trattavasi di un vero e proprio sconto bancario, disciplinato dall'art. 1858 c. c. e rientrante, come rapporto nel quale confluiscono al tempo stesso un mutuo ed una cessione di credito, nel-

(1) Giurisprudenza ormai consolidata: cfr., da ultimo, Cass., 20 agosto 1966, n. 2263 e Cass., 26 ottobre 1966, n. 2607, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1308, con osservazioni di C. BAFILÉ. *Considerazioni sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento*, ed *ivi*, in nota, altre citazioni.

La decisione qui pubblicata ha offerto lo spunto per le seguenti osservazioni.

Sulla tassazione del contratto di sconto

La fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione appare di particolare interesse, non tanto per le affermazioni in base alle quali è stata decisa la presente sentenza, le quali costituiscono ormai giurisprudenza costante del Supremo Collegio (cfr. da ultimo Cass., 20 agosto 1966, n. 2263,

l'ampia accezione di « finanziamento » usata da quell'art. 28 lett. c), cui il citato art. 4 lett. c) della tariffa A allegata alla legge di registro fa espresso riferimento.

Circa il rilievo dell'Amministrazione finanziaria appellante — (che cioè in ogni caso sarebbe mancata nella specie la richiesta correlazione tra cessione di credito e finanziamento di opere pubbliche) — essa ha affermato che tale rilievo doveva essere considerato sotto un duplice aspetto, e cioè sotto quello « sostanziale » della « asserita mancata prova della effettiva destinazione del mutuo », e sotto quello « formale » della « omessa indicazione nell'atto di cessione delle operazioni in relazione alle quali il mutuo stesso era stato stipulato ».

E pertanto, ulteriormente chiarendo e sviluppando tale premessa, ha aggiunto che, sotto il profilo sostanziale, l'esigenza di dar vita ad un rapporto di interdipendenza permanente tra il finanziamento e la cessione di credito, tale da impedire che questa possa valere a garantire altre operazioni di anticipazione futura o preesistenti crediti della banca finanziatrice, non importa affatto di regola che il cedente non possa utilizzare l'ottenuto finanziamento per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato concesso — (e cioè per l'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica) —, e che d'altronde, sotto il profilo strettamente formale, nella specie risultava « documentalmente provato » che il finanziamento della CREA, collegato alla cessione del credito alla Banca in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento, « era necessariamente diretto a consentire la prosecuzione dei lavori stessi », ed a mettere così la società appaltatrice in grado di sopperire con la cessione del credito a lungo termine alle immediate necessità di danaro liquido, sicchè del tutto arbitraria, oltre che estranea al disposto di legge, era da ritenere l'illazione « che il finanziamento dovesse essere stornato ad altri scopi ».

in questa *Rassegna*, 1966, I, 1307, con nota di C. BARILE), quanto per il fatto che la controversia relativa alla applicabilità della aliquota ridotta di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa all. A alla legge di registro andava riferita ad un contratto con cui la Soc. CREA aveva ceduto all'Istituto San Paolo di Torino un suo credito non scaduto nei confronti del Comune di Modena ottenendone in corrispettivo il relativo importo con deduzione dell'interesse di sconto.

Si trattava, in sostanza, della tassazione di un contratto di sconto, e la Corte di Appello di Torino, argomentando dal fatto che tale contratto, secondo la stessa relazione al codice civile (n. 745), è configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un credito da questo vantato verso un terzo, contro cessione *pro-solvendo* del credito stesso, aveva ritenuto che a simile fattispecie fosse applicabile la norma di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa, sussistendo il dovuto collegamento fra la cessione del credito e la operazione di finanziamento.

In proposito, a giustificazione della soluzione adottata, la Corte di Torino, dopo avere osservato che nella economia della norma di favore non è affatto necessaria, di regola, la ricorrenza di due distinti negozi — cessione di credito da una parte e operazione bancaria di finanziamento dall'altra — autonomi nel tempo e nella pattuizione e come tali separatamente tassabili, e che, data la struttura del negozio attuato, la specificazione dell'operazione bancaria era da ritenere nella specie assorbita dalla connaturale interdipendenza esistente tra l'anticipazione dell'importo della cessione e la cessione stessa, ha affermato che « dall'atto di cessione risultavano le operazioni in relazione alle quali questo era stipulato » e che nello stesso atto erano altresì « specificamente menzionati i contratti relativi ai lavori in corso, nonché le deliberazioni assunte al riguardo dall'amministrazione comunale debitrice ».

Con l'unico mezzo di annullamento dedotto la ricorrente Amministrazione finanziaria dello Stato lamenta ora la violazione e la falsa applicazione, da parte della Corte di merito, dei citati artt. 4 lett. c) e nota aggiunta e 28 lett. c) della tariffa A allegata alla legge organica di registro n. 3269 del 1923 nel testo modificato dalla l. 4 aprile 1953, n. 261, in relazione all'art. 8 della stessa legge di registro.

In particolare, riproponendo la tesi già inutilmente propugnata nei due precorsi gradi del giudizio, essa insiste nel sostenere che la ricorrenza di due distinti negozi giuridici tassabili in via separata ed autonoma — (cessione di credito in funzione di garanzia ed al tempo stesso di mezzo di pagamento da una parte, e operazione bancaria di finanziamento dall'altra) — risulta inequivocabilmente affermata, come requisito condizionante l'applicazione dell'aliquota ridotta, dalla « nota » incorporata nel citato art. 4 della tariffa A, dalla quale è dato chiaramente evincere che ai fini del particolare tributo le cessioni di credito, che importano solo un realizzo di attività da parte del cedente, sono soggette ad un trattamento diverso da quello riservato alle cessioni che,

La sentenza in esame ha accolto le censure mosse avverso tale ultima affermazione contenuta nella sentenza impugnata, ma non ha esaminato compiutamente il contenuto pregiudiziale ed assorbente di tali censure, rivolte ad escludere in via di principio la applicabilità della aliquota ridotta di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa ad un contratto di sconto.

Non si vuole in tal modo contestare che nello sconto bancario, secondo la definizione datane dall'art. 1858 c. c., sia configurabile un prestito oneroso garantito dalla cessione di un credito (cfr. in arg. Cass., 26 ottobre 1957, n. 4139, in *Giust. civ.*, Mass., 1957, 571), ma appare indubitabile che una simile impostazione del problema che interessa dimentica la natura squisitamente tributaria della controversia, ed è suscettibile di determinare conclusioni in aperta violazione delle specifiche norme tributarie che regolano la fattispecie.

affiancandosi ad una separata e distinta operazione bancaria di finanziamento, importano viceversa per la banca cessionaria una disponibilità di somme da destinarsi, in via solutoria o di semplice garanzia, al rientro delle esposizioni alle quali la banca stessa va incontro, tanto è che mentre per le prime l'aliquota è fissata nella misura normale dell'1,50 % (art. 4 lett. a) per le altre, al contrario, essa è ridotta rispettivamente allo 0,25 % e allo 0,50 % a seconda che debitore ceduto sia o non sia una pubblica amministrazione (art. 4 lett. c e b).

A conferma della esattezza della tesi enunciata pone poi particolare accento sul parallelismo esistente tra la tricotomia di disciplina fiscale posta per le cessioni di crediti (art. 4) e quella stabilita per le operazioni bancarie di finanziamento (art. 28), vale a dire sulla perfetta corrispondenza delle aliquote previste per le tre categorie di cessioni di credito e quelle fissate per le correlative categorie di operazioni bancarie; e mentre, da una parte, fa rilevare che la tassabilità ex art. 28 delle aperture di credito, delle anticipazioni di somme e dei finanziamenti in genere non esclude affatto la concorrente tassabilità ex art. 4 delle « cessioni di credito stipulate in relazione alle operazioni predette » e che unica eccezione a tale duplicità di tassazione è quella costituita, secondo quanto è detto nella nota all'art. 2 della citata legge n. 261 del 1953, dal « finanziamento posto in essere mediante cambiali » — (nel qual caso, come è noto, la tassa proporzionale di registro dovuta per l'atto di finanziamento rimane assorbita dalla tassa graduale di bollo scontata dalla cambiale: cfr. Cass., 11 luglio 1963, n. 1873) — dall'altra aggiunge che se si dovesse aderire alle conclusioni accolte dalla Corte torinese si verrebbe, in effetti, in evidente violazione del principio sancito dall'art. 8 della legge organica di registro, a ritenere esaurito con la tassazione della sola cessione di credito il regime fiscale del negozio in concreto attuato.

Dalla stretta ed inscindibile correlazione, formale e sostanziale, fra gli artt. 4 e 28 della tariffa, deriva sicuramente che le identiche aliquote ridotte di cui alle relative lettere b) e c) devono applicarsi contestualmente a ciascuna delle due operazioni collegate: la cessione e il finanziamento. Onde la conseguenza che il collegamento ipotizzato dalla norma non è riferibile ad altro che a due operazioni, stipulate l'una in funzione dell'altra, ma autonomamente tassabili secondo le aliquote uniformi di cui agli articoli suddetti.

Tale situazione non si verifica allorchè le parti abbiano stipulato un semplice contratto di sconto, e cioè la cessione di un credito verso il corrispettivo di una prestazione; operazione unica in cui il finanziamento viene assorbito nella causa della cessione del credito, assumendo la funzione di corrispettivo di questa.

Per tale ipotesi, infatti, l'art. 52 della legge di registro stabilisce una unica tassazione dell'intero rapporto, commisurata all'ammontare del credito ceduto, o (ipotesi di cui al secondo comma) al prezzo pattuito.

La censura è fondata.

In una lunga serie di giudicati, anche recenti, questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di ripetere che, perchè possa ritenersi adeguatamente adempiuta la prescrizione all'osservanza della quale la l. n. 261 del 1953 condiziona la concessione della speciale agevolazione tributaria di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, è necessario che l'atto di cessione non solo contenga la specifica indicazione delle operazioni in relazione alle quali è stipulato ma che sia al tempo stesso concepito e redatto in modo tale da escludere *a priori*, cioè in partenza, che l'istituto finanziatore, perpetuando l'inconveniente troppo spesso lamentato in passato, vigente il r. d. 19 dicembre 1936, n. 2170, possa durante il successivo svolgersi del rapporto servirsi di esso per operazioni diverse da quelle « determinate e specifiche », vale a dire per eventuali altre sue esposizioni estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera o fornitura pubblica (Cass., Sez. Un., 6 giugno 1964, n. 1397; Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1964, n. 2519).

Ha altresì affermato che per stabilire se l'atto si presti o non — per la sua stessa strutturazione, per la formulazione delle clausole in esso racchiuse, ed infine per lo schema legale cui queste si riportano — a servire per « altre operazioni », è necessario che sia compiutamente regolato il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finanziamento e la cessione si riferiscono, sì da far risaltare con chiara evidenza il rapporto diretto ed ineludibile che lega tra loro questi due ultimi atti negoziali.

Ed ha infine affermato ancora che, in conformità dell'intento da cui fu mosso a suo tempo il legislatore — (intento che, come risulta dalle considerazioni svolte in sede di discussione sul progetto di legge dall'on. Castelli Avolio e dai senatori Ziino, Braccesi e Molè, fu quello di dar modo alle ditte private di procurarsi tempestivamente ed agevolmente la disponibilità del danaro loro occorrente per l'esecuzione di

Ed è evidente che in tale caso il finanziamento, intassabile in via autonoma ai sensi dell'art. 52, non può mai costituire un'operazione fiscalmente collegata con la cessione del credito, e non può mai giustificare quindi una tassazione ridotta di tale negozio, la quale presuppone una analoga tassazione del finanziamento.

Senza entrare pertanto nell'indagine relativa alla effettiva esistenza del collegamento fra finanziamento e cessione di credito — e su cui appaiono di sicura esattezza le affermazioni contenute nella sentenza in esame — deve ritenersi in via preliminare e di principio che lo sconto di un credito, in conformità della nota di cui all'art. 1 della l. 4 aprile 1953, n. 261, deve essere in ogni caso tassato con l'aliquota di cui alla lett. a) dell'art. 4 della tariffa, commisurata alla base imponibile indicata dall'art. 52 della legge organica di registro.

G. ANGELINI ROTA

specifici contratti conclusi con la pubblica amministrazione e non già quello, irrilevante per lo Stato, di consentire lo smobilizzo del credito vantato verso l'Ente pubblico) — l'agevolazione tributaria, in quanto diretta ad evitare che le ditte private, costrette a procurarsi a condizioni gravose i fondi occorrenti per la prosecuzione della loro attività imprenditoriale, fossero poi portate a riversare tali maggiori oneri sullo Stato e sugli altri Enti pubblici committenti, debesi intendere accordata solo se ed in quanto le somme conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano fin dall'origine destinate alla esecuzione di quella determinata opera o fornitura pubblica « specificamente indicata » (Cass., 27 febbraio 1963, n. 481; 26 marzo 1964, n. 683); il che equivale a dire che esse deve essere negata le quante volte nell'atto non risulti espressamente espressa tale destinazione.

A tali principi — dai quali non crede questa Corte Suprema dover ora discostare essendo essi tuttora pienamente validi — la Corte fino si è viceversa attenuta soltanto in parte, non potendosi seriamente disconoscere che, nonostante l'innegabile esattezza di molte delle argomentazioni teoretiche da lei fatte — (come quella relativa all'appartenenza dello « sconto bancario » alla più vasta categoria dei « finanziamenti » di genere, o quella concernente la necessità che ai fini dell'agevolazione tributaria l'atto di cessione di credito contenga la specificazione delle operazioni di finanziamento in relazione alle quali la stessa viene effettuata, o quella infine attinente al fatto che il finanziamento per « altre operazioni » che, sfuggendo alle norme tributarie, potrebbero in definitiva a godere indebitamente del beneficio) —, essa, passando poi alla pratica applicazione delle dette enunciazioni, è incorsa in errori ed in omissioni, sia sul piano formale e su quello sostanziale, una palese conseguenza delle quali ai surrichiamati articoli 4 lett. c) e nota di cui è allegata alla legge organica di registro 30 dicembre 1953 modificato dalla l. n. 261 del 1953.

Infatti l'affermazione relativa alla pretesa del cedente di utilizzare a suo libito l'ottenuto finanziamento, senza aver fatto alcun obbligo specifico di destinazione delle somme ottenute alla esecuzione di opere di interesse pubblico verso cui vanta il credito

non altro è stato l'intento del legislatore di smobilizzare il credito del cedente, il che può aggiungersi solo che la cen-
 trimenti se non pensando che
 del tutto, oltre ciò che ebbero
 delle diverse Commissioni
 da il ministro proponente Vanoni

e, fra
 aliquote
 almente
 ziamento.
 non è rife-
 e dell'altra,
 cui agli arti-

no stipulato un
 ito verso il cor-
 il finanziamento
 assumendo la fun-
 egistro stabilisce una
 l'ammontare del cre-
 prezzo pattuito.

nersi ai principi da questa Suprema Corte dianzi richiamati, tenendo in particolare presente che la prova della sussistenza delle condizioni richieste, ai sensi della « nota » succitata, per l'applicabilità delle aliquote ridotte previste alle lettere b) e c) dell'art. 4 della tariffa A allegata alla legge organica di registro deve risultare dall'atto di cessione, non ammettendo essa equivalenti e non potendo quindi essere validamente supplita nè da testimonianze nè da elementi presuntivi o congetturali nè infine da distinto o separato atto scritto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601 - Pres. Pece - Est. Arienzo - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Cassa di Risparmio di Bolzano (avv. Andreotti) c. Ministero Finanze (avv. Stato Pietrini-Pallotta).

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in sentenza - Tassabilità - Condizioni.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72).

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione non registrata - Enunciazione in decreto ingiuntivo - Successive vicende di questo - Irrilevanza.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 72; r. d. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 28).

Fallimento - Insinuazione di crediti - Provvedimenti del giudice delegato in sede di approvazione dello stato passivo - Efficacia oltre l'ambito della procedura fallimentare - Esclusione.

(r. d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 95-97).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di titolo su una convenzione non registrata, enunciata in sentenza, non occorre che il negozio sia stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che esso, invocato dall'attore o dal convenuto, sia posto a fondamento della decisione (1).

Applicata l'imposta di titolo, a norma del combinato disposto degli artt. 28 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1531 e 72 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla convenzione enunciata in un decreto ingiuntivo, le successive vicende di questo, a seguito del giudizio di opposizione, sono irrilevanti ai fini del rapporto tributario (2).

(1-2) Limitata alle questioni di cui alle prime due massime, e per esse in tutto conforme alla sentenza qui pubblicata, è la coeva Cass., 17 marzo 1967, n. 599, tra le stesse parti.

La prima massima si pone sulla scia di una notevole evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 72 della legge di registro, per quanto

I provvedimenti emessi dal giudice delegato, in sede di esame ed approvazione dello stato passivo, spiegano efficacia soltanto nell'ambito della procedura fallimentare (3).

(*Omissis*). — La ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 72 l. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento all'art. 360 n. 5 c. p. c., e sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ommesso di rilevare che per l'applicazione dell'art. 72 citato occorre una domanda che si basi su di una convenzione, erroneamente ritenendo sufficiente la sola circostanza che un contratto non registrato sia servito di base ad una sentenza, senza dimostrare che il decreto ingiuntivo, emesso su domanda di essa Cassa di Risparmio e assoggettato alla tassa di titolo, era stato fondato su convenzione e senza precisare la natura del contratto bancario. E, con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 33 e 35 l. fall. e di insufficiente motivazione, sostiene che era stato stabilito, con effetto di giudicato tra le parti, l'inesistenza della convenzione supposta dall'ufficio, per effetto dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento Brizzi, che aveva respinto la domanda di insinuazione del credito della Finanza per tassa di titolo e parallelamente ammesso il credito della Cassa qualificandolo come sorgente da illecito e non da convenzione.

Le doglianze sono infondate.

La sentenza impugnata, per quanto attiene ai presupposti di fatto su cui ha fondato il proprio convincimento, ha ritenuto che il decreto

concerne i rapporti che, ai fini dell'enunciazione tassabile, devono intercorrere tra convenzione e sentenza (da ultimo, cfr. Cass., 25 febbraio 1967, n. 433, *retro*, 440, con nota di G. MANDÒ, nonché Cass., 6 luglio 1966, n. 1743, *rvv. leg. fisc.*, 1966, 1923).

Siffatta interpretazione dell'art. 72 riceve conforto dall'art. 115 della tariffa all. A alla legge di registro, che, nel precisare l'ammontare della tassa di titolo riguardo a sentenze che pronunziano condanna di somme o valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati nelle sentenze titoli registrati, prescinde del tutto dal fatto che le convenzioni stesse siano state dedotte dall'uno o dall'altro dei litiganti.

Sul principio di cui alla seconda massima, cfr. Cass., 29 ottobre 1966, n. 2711, *retro*, 433, ed ivi ulteriori richiami in nota.

(3) La massima corrisponde ad un ormai consolidato insegnamento del Supremo Collegio. In senso conforme, cfr., recentemente, Cass., Sez. Un., 27 luglio 1963, n. 2082, *Giust. civ.*, 1963, I, 2583; Cass., 14 settembre 1963, n. 2522, *ivi*, 1964, I, 139; Cass., 10 dicembre 1963, n. 3129, *Dir. fall.*, 1964, II, 44; Cass., 24 aprile 1964, n. 1004, *ivi*, 1964, II, 385. Per ulteriori richiami sul punto cfr. in questa *Rassegna*, 1966, I, 348, in nota a Cass., 11 marzo 1966, n. 684.

ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla ricorrente contro il proprio debitore, era fondato esclusivamente sulla convenzione cui si riferiva l'estratto del contratto bancario prodotto dalla Cassa di Risparmio, il quale soltanto poteva fornire la prova scritta della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ed ha precisato che era così superata la ambiguità della domanda diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo — che si richiamava oltre che alla detta documentazione anche alla illi- ceità dei prelevamenti — perchè il Presidente del Tribunale, nell'emet- tere il decreto, lo aveva fondato sulle deduzioni che, sole, a norma di legge, potevano giustificarlo e sul titolo costituito dal contratto bancario dal quale scaturivano le ragioni creditorie della Cassa di Risparmio. In sostanza, nel caso di specie, la Corte del merito ha accertato che il Presidente del Tribunale non aveva mutato la *causa petendi* dell'esperita azione monitoria — fondata, secondo l'assunto della ricorrente, su di un credito *ex delicto* — ma aveva emesso il decreto ingiuntivo sulla base di un credito *ex contractu* risultante dalla domanda stessa dell'attrice Cassa di Risparmio. Infine, ha rilevato che la sopravvenuta declaratoria di inesistenza della convenzione non ha rilevanza in sede di accertamento della legittimità dell'imposizione, che deve riguardarsi con riferimento al momento della pronuncia pre- supponente una convenzione, ma che può, tuttavia, giustificare il ricorso all'art. 14 della legge di registro, non fatto valere nel presente giudizio, ai fini di ottenere la restituzione di quanto corrisposto. In ordine, poi, ai presupposti giuridici che hanno informato la decisione, la Corte del merito si è uniformata, espressamente richiamandoli, ai principi enunciati da questa S. C. in una pronuncia (Cass. 20 febbraio 1961, n. 373) con la quale ha regolato una controversia, su fattispecie analoga, già intercorsa tra le stesse parti. Rilevò, infatti, la C. S. nella motiva- zione della cennata pronuncia, che, secondo l'interpretazione data allo art. 72 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (Cass. n. 3252 del 1956 e n. 386 del 1946), ai fini dell'applicazione della tassa di titolo di una convenzione non registrata, non occorre che il negozio sia stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che sia posto a fondamento della sentenza senza distinguere se esso sia stato invocato dall'attore o dal convenuto: nella quale ipotesi è dovuto, oltre alla normale tassa sulla sentenza (tassa giudiziale) anche la tassa alla quale la convenzione si sarebbe dovuta sottoporre qualora fosse stata precedentemente registrata (tassa di titolo).

Tale principio è stato ulteriormente confermato da successive deci- sioni (Cass. n. 2398 del 1964 e n. 1799 del 1962) che condizionano la applicazione della tassa di titolo, di cui all'art. 72 cit., al fatto che la sentenza abbia pronunciato su una domanda o su un'eccezione fondata su una convenzione verbale e, quindi, nel presupposto che la con-

venzione stessa sia stata invocata da una delle parti come titolo della propria istanza.

Ora nel caso di specie è stato, come sopra accennato, ritenuto dai giudici del merito, con accertamento esauriente e logico, che sfugge al sindacato di legittimità, che il Presidente del Tribunale di Bolzano emise il decreto ingiuntivo di cui si discute sulla base della convenzione bancaria cui si riferiva la documentazione prodotta, costituita dall'estratto conto, e cioè sulla base di un contratto, che rappresenta l'unico titolo che potesse giustificare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile per ottenere il decreto ingiuntivo chiesto e documentato dalla Cassa di Risparmio con gli estratti conto relativi ad un contratto bancario. Nè può aver rilevanza contraria alle conclusioni della Corte di Appello l'omessa qualificazione del contratto bancario, perchè tale accertamento non competeva al Presidente del Tribunale ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, ma poteva agevolmente condursi sulla scorta della documentazione prodotta dalla Cassa di Risparmio a sostegno della propria domanda.

Non possono, inoltre, utilmente invocarsi dalla ricorrente le successive vicende del decreto ingiuntivo, a seguito del giudizio di opposizione — in cui, pur confermandosi il decreto stesso, si dichiarò l'inesistenza della convenzione — perchè, com'è stato deciso da questa S. C. (Cass. n. 1799 del 1962) la legge non distingue tra sentenze definitive e non definitive, di primo o dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate, riformate o cassate oppure aventi o meno efficacia di cosa giudicata, e tanto meno consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui si è fondata la decisione di primo grado. Pertanto, era del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, prendere in esame la sentenza emessa dal tribunale di Bolzano in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sottoposto a tassa di titolo.

Infondato è anche il secondo motivo del ricorso con il quale si sostiene la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'inesistenza della convenzione enunciata nel decreto ingiuntivo, dei provvedimenti del giudice del fallimento Brizzi, che, respinta la domanda di insinuazione al passivo del credito tributario della Finanza, aveva ammesso quello della Cassa come derivante da illecito. Infatti, i provvedimenti del giudice delegato sui crediti insinuati al passivo del fallimento spiegano la loro efficacia ed i loro effetti solo nell'ambito della procedura fallimentare, cosicchè essi, ove non diano luogo ad un giudizio di opposizione e di accertamento in sede contenziosa, non acquistano autorità di cosa giudicata e non precludono al creditore, che sia stato escluso in tutto o in parte dall'ammissione al passivo, di far valere le sue ragioni, quando ciò sia possibile, in sede ordinaria ed al di fuori del fallimento (Cass. n. 1004 del 1964). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652 - Pres. Stella Richter - Est. Berarducci - P.M. Gentile (con.) - Girola (avv. Porto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti).

Imposta di successione - Accertamento - Primo accertamento dell'imponibile su denuncia o di ufficio - Ulteriore accertamento e liquidazione di imposta complementare o suppletiva - Ammissibilità.
(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 5).

Imposta di successione - Determinazione dell'attivo imponibile - Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai criteri adottati dal contribuente nella denuncia del valore dei beni - Esclusione.
(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 5, 51).

Imposta di successione - Passività deducibili dall'attivo - Aziende industriali e commerciali - Elementi passivi - Accertamento che dati elementi costituiscano passività - Costituisce giudizio di fatto - Deduzione di passività aziendali non giustificate nei modi di legge - Inammissibilità.

(c. p. c., art. 360; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. modiff.; d. l. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 11).

Imposta di successione - Passività deducibili dall'attivo - Condizioni.
(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. modiff.).

In tema di imposta di successione, il primo accertamento dello imponibile, sia esso eseguito attraverso la denuncia dell'erede, o d'ufficio, dà luogo ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo all'Amministrazione finanziaria consentito di procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, ad una ulteriore liquidazione di una imposta complementare o di una imposta suppletiva (1).

Il criterio seguito dal contribuente nella denuncia del valore dei beni non vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale ha sempre il potere di rettificare, ai fini dell'accertamento, gli eventuali errori commessi dal contribuente nel calcolare il detto valore (2).

Costituisce giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, l'accertamento che determinati elementi passivi, denunciati come « oneri

(1-4) Le passività e gli oneri aziendali nell'imposta di successione.

I principi affermati nella decisione in rassegna costituiscono esatta applicazione della normativa in materia.

La questione sottoposta all'esame della Corte riguardava l'esatta qualificazione giuridica, ai fini tributari, di determinati « oneri », indicati nella denuncia di successione come gravanti sull'azienda commerciale del defunto. Si trattava, precisamente, di pretese riserve per indennizzi dovuti

aziendali », e cioè come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo di un'azienda, costituiscano, invece, passività, come tali detraibili dal valore lordo soltanto se giustificate nei modi di legge (3).

L'art. 45 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, pone due imprescindibili condizioni perchè un debito possa essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario. La prima è che il debito già esista, in modo incontrovertito, al momento dell'apertura della successione e sia determinato nel suo ammontare; la seconda è che la dimostrazione dell'esistenza del debito sia offerta nei modi stabiliti dalla stessa legge (4).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di annullamento, denunciandosi falsa, erronea ed equivoca applicazione dell'art. 45 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, in relazione all'art. 34 della stessa legge ed all'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, all. B, sostanzialmente si assume: a) che la legge tributaria prevede la deduzione, dall'asse ereditario, dei debiti certi e liquidi, nonchè gli estremi della loro dimostrazione, mentre l'imposta suppletiva, di cui è causa, trae origine da una equivoca affermazione e pretesa, che cioè siano state detratte passività, o debiti certi e liquidi, non comprovati ai sensi di legge, mentre in realtà si tratta di oneri che non sono stati detratti nella parte passiva della denuncia di successione, in quanto che essi, essendo stata l'azienda commerciale « *Impresa Umberto Girola* » denunciata dall'erede nel suo valore complessivo in conformità della perizia Zanel-la, tenuto, quindi, conto dei fattori positivi e negativi, risultavano denunciati nella parte attiva della denuncia stessa, e, di conseguenza, non potevano costituire, e in effetti non hanno costituito, oggetto di detrazione da parte dell'Ufficio, come erroneamente presupposto ed

a terzi, di penalità per tardiva consegna di opere appaltate e di perdite previste sui lavori in corso al momento della successione.

Il denunciante aveva prospettato tali « oneri » come coefficienti negativi da tenersi a calcolo per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda ed aveva dedotto, quindi, il loro ammontare dal valore complessivo dei singoli elementi attivi aziendali. In sede di rilievo ispettivo si riconobbe, invece, che questi, c. d. oneri altro non erano che *passività* aziendali, non deducibili perchè non giustificate nei modi prescritti dall'art. 45 della legge tributaria sulle successioni.

Secondo il ricorrente, il supplemento d'imposta non avrebbe potuto essere elevato per due ragioni: perchè l'Ufficio aveva provveduto ad instaurare il giudizio di stima, conclusosi con il riconoscimento della congruità della cifra denunciata, e doveva, perciò, ritenersi precluso ogni successivo accertamento in via suppletiva; e perchè, comunque, gli « oneri », non essendo stati indicati nella parte passiva della denuncia, non potevano esser valutati alla stregua di passività eventualmente deducibili, ma sol-

affermato dall'ispettore per procedere all'accertamento suppletivo; b) che, avendo l'Ufficio provveduto alla tassazione della cifra denunciata, come stabilito dall'art. 18 del reg. 23 dicembre 1897, n. 549, e dall'art. 34 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, ed avendo lo stesso Ufficio fatto ricorso al giudizio o procedimento di estimazione, così come implicitamente risulta dall'avviso di accertamento di valore notificato il 15 novembre 1941, era preclusa ogni azione in via suppletiva; c) che, peraltro, la Corte di merito si è messa in contrasto con le precise norme di legge, le quali dispongono che, ove trattisi di aziende industriali e commerciali, la tassazione deve essere commisurata al loro valore venale in comune commercio, ed ha, altresì, errato quando ha affermato che la bonaria soluzione della tassazione pose in essere un concordato, in quanto, in realtà, a seguito delle disposizioni sull'abbuono sino ad un terzo a titolo di tolleranza, fu elevato il valore degli immobili ereditari, ma venne tenuto fermo il valore denunciato per l'azienda, essendo la differenza fra detto valore e quello accertato inferiore al terzo; d) che la Corte di merito ha, infine, errato quando ha ritenuto che gli oneri eventuali accertati dal perito Zanella fossero passività eventuali da non comprendersi nel valore venale dell'azienda, perchè non assimilabili agli oneri reali che rappresentano una causa preesistente al trapasso del bene, in quanto, al contrario, trattavasi di oneri veri e propri, che, essendo connessi ad eventi già verificatisi, non potevano non essere tenuti presenti nel procedimento di valutazione dell'azienda ed erano, quindi, insuscettibili di applicazione dell'art. 45 della legge tributaria, che riguarda la giustificazione delle passività.

Tutte le anzidette censure sono prive di fondamento.

tanto come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda.

Ambedue le tesi erano chiaramente infondate.

L'Amministrazione finanziaria, dopo la notifica del primo accertamento d'imposta, ha sempre il potere di procedere, prima della scadenza del termine di prescrizione, ad un secondo accertamento, che rettifichi, completi o integri l'accertamento precedente. Si tratta di una potestà istituzionale della Finanza, che non può certo subire limitazioni fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge.

Quanto, poi, al secondo punto, è chiaro che la Finanza non può in alcun modo essere tenuta ad attenersi ai criteri valutativi prospettati dal contribuente. Il fatto che nella denuncia di successione gli « oneri » erano esposti, nella parte attiva, come elementi negativi influenti sulla valutazione del cespite, e non nella parte passiva, non aveva, perciò, assolutamente alcuna rilevanza.

La Finanza aveva indubbiamente il potere e il dovere di riesaminare, in base ad una obiettiva indagine di fatto ed a una corretta interpretazione della legge, la qualificazione dei c. d. oneri; e, una volta riconosciuto che,

Innanzitutto, quanto alla censura sub b), che va esaminata con precedenza per l'evidente suo carattere assorbente, va osservato che, in tema di imposta di successione, il primo accertamento dell'imponibile, sia esso eseguito attraverso la denuncia dell'erede, o d'ufficio dall'Amministrazione finanziaria, dà luogo, come chiaramente si argomenta dalla norma dell'art. 5 della legge tributaria sulle successioni, approvata con il r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo alla stessa Amministrazione consentito di procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, ad una ulteriore liquidazione di una imposta complementare, nella ipotesi in cui il nuovo accertamento tragga origine da una mancata o insufficiente enunciazione di dati da parte del contribuente, o di una imposta suppletiva, nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il nuovo accertamento sia determinato da un errore od omissione in cui sia incorso l'ufficio liquidatore, cioè da una causa a questo imputabile. Ciò importa che l'Amministrazione finanziaria, dopo la notifica, al contribuente, del primo accertamento di imposta, ha il potere di procedere, prima che il termine di prescrizione sia decorso, ad un secondo accertamento, che completi o integri l'accertamento precedente.

Conseguentemente, non v'ha dubbio che, nel caso in esame, il supplemento ispettivo fosse legittimo, essendo esso giustificato dal fatto di avere l'Ufficio del Registro di Domodossola ammesso in detrazione, dall'attivo dell'azienda, l'importo di nove milioni di lire relativo ai cosiddetti oneri eventuali.

Ciò premesso, e passando all'esame della censura sub a), debbesi osservare che è principio affatto ovvio che il criterio seguito dal contri-

in realtà, si trattava di vere e proprie passività, doveva e poteva applicare la norma (art. 45), che alle passività si riferisce fissando le condizioni necessarie in ogni caso per la loro deducibilità, siano esse esposte nella denuncia per quello che sono, o siano, invece, camuffate sotto arbitrarie denominazioni di comodo.

Quanto al merito della questione controversa, è opportuno richiamare, anzitutto, le disposizioni di legge che regolano la materia. L'art. 11 del d. l. 26 settembre 1935, n. 1749 stabilisce che le aziende industriali e commerciali comprese nelle successioni « devono essere distintamente denunciate, nei singoli elementi di cui constano, compreso il valore di avviamento, nella parte attiva della denuncia, e le passività devono essere denunciate, nei loro singoli elementi, nella parte passiva della denuncia e giustificate nei modi vigenti ». (Per la ribadita esigenza di una tale giustificazione secondo le norme della legge tributaria sulle successioni, cfr. la recente l. 31 ottobre 1966, n. 948, art. unico, che sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 32 della legge organica). L'art. 15 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 dispone, poi, fra l'altro, che l'imposta di successione concernente aziende industriali e commerciali deve essere commisurata « sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento ».

buyente nella denuncia del valore dei beni, ai fini della determinazione di tale valore, non vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale, avendo il potere di controllare la fedeltà della denuncia e, quindi, se il valore denunciato corrisponde a quello effettivo, ha, conseguentemente, anche il potere di rettificare, ai fini dell'accertamento, gli eventuali errori commessi dal contribuente nel calcolare il detto valore. Nel caso specifico, pertanto, l'Amministrazione finanziaria era libera di accertare in sede ispettiva, se i cosiddetti oneri eventuali costituissero oneri aziendali propriamente detti, cioè coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda, così come li avevano calcolati il contribuente nella denuncia e l'Ufficio del Registro di Domodossola nel primo accertamento, o non fossero, invece, passività aziendali, da trattare, quindi, come tali ai fini della detrazione dal valore dell'azienda.

Restano, pertanto, le censure *sub c)* e *d)*, con cui si ripropone, sostanzialmente, la questione fondamentale della causa, che ha appunto ad oggetto la qualificazione dei cosiddetti oneri eventuali e, quindi, la loro detraibilità, o non, dal valore dell'asse ereditario oggetto della imposta.

Su tal punto la Corte di merito, dopo aver rilevato che gli oneri in esame consistevano in riserve per indennizzi, penalità per tardive consegne di opere, perdite sui lavori dipendenti da variazioni dei costi di materiali e della mano d'opera, cioè in passività aziendali che, secondo l'assunto del perito estimatore, dovevano essere portate in deduzione dalla consistenza patrimoniale, perchè prevedibili in conti-

Dal coordinamento delle due norme risulta, evidentemente, che vanno tenuti nettamente distinti gli elementi aziendali attivi (ivi compreso l'avviamento), e le passività, e che i primi devono essere valutati secondo il loro valore venale in comune commercio.

È chiaro che nella determinazione di questo *valore venale* non possono venire in considerazione le passività giustificate a norma dell'art. 45, che, altrimenti sarebbero valutate due volte; nè, ovviamente, le passività non giustificate.

Gli elementi aziendali attivi, vanno, quindi, valutati *come se non esistesse passivo*; il passivo, poi, va ammesso in deduzione (eventualmente, anche per un ammontare eccedente il valore dell'attivo) soltanto se rigorosamente giustificato a norma dell'art. 45. La legge non ammette (ed è chiaro lo scopo di evitare facili frodi) che queste due distinte fasi del procedimento di valutazione vengano pretermesse e si attribuisca senz'altro all'azienda un valore complessivo netto, nel quale sia conglobato ogni elemento attivo e passivo.

Ciò premesso, nella specie si trattava di stabilire se gli « oneri » denunciati costituissero o non vere e proprie *passività*.

La Corte ha riconosciuto trattarsi di un mero giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione. Accertato, però, definitivamente, che di passività si trattava, non poteva ovviamente non applicarsi l'art. 45.

nuazione della gestione dell'azienda, ha affermato che, in sostanza, si trattava non già di oneri connaturati con la organizzazione della azienda e sicuramente incidenti sull'entità del suo valore patrimoniale (quali, ad esempio, le indennità di anzianità maturate a favore dei dipendenti), bensì di debiti futuri ed eventuali, semplicemente ipotizzati, posto che il loro concretarsi in debiti certi e liquidi era considerato in funzione della continuazione dell'azienda ed era subordinato alla effettiva domanda di indennizzo degli aventi diritto, o al verificarsi di determinati eventi.

Ora, non v'ha dubbio che, ciò affermando, la Corte di merito abbia emesso un giudizio di fatto, che, essendo congruamente motivato, senza alcun vizio logico, non è censurabile in questa sede di legittimità.

E se così è, deve concludersi che la Corte di merito non ha errato neppure in punto di diritto quando, dopo aver rilevato che gli anzidetti « oneri », costituendo nient'altro che passività, andavano, per effetto dell'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, all. B, denunciati, come elementi a sè stanti, nella parte passiva della denuncia, ha affermato che, trattandosi di passività non ancora esistenti all'atto della apertura della successione e, comunque, non comprovate nei modi di legge, non potevano formare oggetto di detrazione dal valore della azienda. Così decidendo, la Corte di merito ha fatto, invero, retta applicazione della norma dell'art. 45 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270. Tale norma, infatti, ammette in deduzione dall'asse ereditario soltanto i debiti certi e liquidi « legalmente esistenti al momento dell'apertura della successione », che siano rigorosamente comprovati nei modi nella

Il ricorrente aveva prospettato una singolare interpretazione dell'art. 45, secondo la quale questa norma riguarderebbe soltanto i debiti *certi e liquidi* al momento della successione, mentre i debiti non certi e non liquidi resterebbero del tutto fuori del suo ambito di applicazione.

Ma è evidente l'inconsistenza di un simile assunto, giustamente respinto dalla Corte.

L'art. 45 si riferisce indubbiamente a *tutte* le passività ereditarie, e, quando stabilisce che « sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti *certi e liquidi* », non intende, certo, delimitare il proprio ambito di applicazione, ma intende escludere, proprio, che i debiti incerti o illiquidi possano esser presi, in alcun modo, in considerazione.

Sarebbe assurdo, infatti, che un debito, non provato nei modi dell'art. 45, venisse escluso dal passivo deducibile, *se certo e liquido*, e fosse, invece, pienamente deducibile, *se incerto e illiquido*.

Senza considerare, poi, che una conferma testuale dell'applicabilità dell'art. 45 a *tutte* le passività si ricava dalle disposizioni eccezionali, contenute nello stesso articolo, che ammettono in deduzione alcuni debiti non attuali o non liquidi (debiti verso pubbliche amministrazioni: comma terzo; debiti per indennità di anzianità e simili: comma sesto).

M. CONTI

stessa norma specificati. In altri termini, detta norma, diretta ad evitare la possibilità di frodi fiscali, pone due imprescindibili condizioni perchè un debito possa essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario; la prima è che il debito già esista, in modo incontroverso, al momento dell'apertura della successione, e sia determinato nel suo ammontare; la seconda è che la dimostrazione dell'esistenza del debito sia offerta nei modi stabiliti dalla stessa legge (ad esempio, l'esistenza dei debiti di commercio non comprovati da atto di data certa, risultante in uno dei modi di cui all'art. 2704 c. c., deve essere giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore). Nel caso di specie non ricorreva la prima condizione, in quanto trattavasi di debiti che, così come ritenuto in linea di fatto dalla Corte di merito, non erano ancora venuti ad esistenza all'atto dell'apertura della successione, e, come logica conseguenza, non ricorreva neppure la seconda condizione, che presupponeva la prima.

Onde, non si vede come la Corte di merito avrebbe potuto, in diritto, adottare decisione diversa da quella adottata. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808 - Pres. Favara
- Est. Saja - P. M. Gentile (diff.). - Ente Sviluppo agricolo - E.S.A.
- (avv. Stato Del Greco) c. De Marco ed altri (avv. Sorrentino)
e Impresa Rizzo (avv. Pallottino).

**Arbitrato - Compenso agli arbitri - Liquidazione globale del Presidente
del Tribunale - Natura inscindibile.**

(art. 814, 2° comma, c. p. c.; art. 331 c. p. c.).

**Arbitrato - Compenso agli arbitri - Provvedimento di liquidazione -
Carattere decisorio - Impugnabilità per cassazione ex art. 111 del-
la Costituzione.**

(art. 814, 2° comma, c. p. c.; art. 111 Costituzione).

**Arbitrato - Compenso degli arbitri - Procedimento di liquidazione in-
nanzi al presidente del Tribunale - Necessità del ministero di di-
fensore.**

(art. 814, 2° comma, c. p. c.; art. 82, 3° comma, c. p. c.).

*Quando la domanda di liquidazione del compenso è proposta con-
giuntamente ed indistintamente dai componenti del collegio arbitrale,
e quando del pari cumulativamente e globalmente è disposta la liqui-
dazione, il procedimento ha carattere inscindibile. In tal caso non
sono configurabili rispetto alla prestazione oggetto del provvedimento
di liquidazione tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri,
andando la somma liquidata ripartita a maggioranza dal collegio ar-
bitrale (1).*

*Il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso
dalla Presidente del Tribunale ha carattere decisorio. Esso pertanto è im-
pugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (2).*

*Nel procedimento di liquidazione del compenso gli arbitri sono
privi di jus postulandi. La relativa domanda, se proposta senza mini-
stero di difensore, è radicalmente nulla (3).*

(1-3) - A) Ben poco è da dire a commento della sentenza, articolata sul
filo di una motivazione sempre tersa ed ineccepibile.

(*Omissis*). — In esito ad appalto-concorso, indetto per la costruzione di numerose case per assegnatari della riforma agraria in Sicilia, fu stipulato tra l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e l'impresa Rizzo, in data 16 dicembre 1956, un contratto di appalto per la costruzione di 478 case ed annessi rurali, per un importo complessivo molto rilevante. L'impresa si obbligò ad eseguire i lavori alle condizioni e norme del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed a quelle del Capitolato speciale.

L'appalto subì molteplici vicende e diede luogo a contestazioni tra l'ERAS e l'impresa Rizzo, la quale con atto 11 febbraio 1965, notificò all'ERAS domanda di arbitrato chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente committente, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna dei lavori e le onerose modificazioni apportate ai progetti, danni precisati in lire 2.339.639.287.

L'Eras, con atto 1° marzo 1965, rifiutava la competenza arbitrale, richiamandosi all'art. 47 del capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

L'impresa Rizzo promuoveva gli atti necessari per la nomina del collegio arbitrale, che risultava costituito dai signori dott. Angelo de Marco, dott. Giuseppe Potenza, dott. Luigi Pisano Giunta, dott. Cesare Valle, dott. Antonio Franco, componenti, e dott. Vitaliano Scioscia, segretario.

Relativamente alla prima massima può notarsi che l'inscindibilità della lite era effetto della unicità o correalità del credito degli arbitri, determinata dai principi generali in materia, non solo non derogati ma espressamente confermati nella specie dalla domanda e dall'ordinanza di liquidazione. Quanto ai principi generali, la Corte Suprema già aveva avuto modo di ricordare che, nell'arbitrato collegiale, il mandato conferito agli arbitri di decidere, è necessariamente *unico ed indivisibile* per la natura stessa della funzione esercitata. All'unicità del mandato doveva fare riscontro l'*unicità del compenso* e l'*unicità dell'obbligazione relativa* (4 marzo 1936, n. 751, in *Riv. pubb. app.*, 1936, I, 406). La decisione riguardava un arbitrato privato, ma sembra evidente che gli stessi concetti andavano affermati con ancora maggior vigore per l'arbitrato pubblico, in cui gli arbitri non sono scelti dalle parti, ma risultano designati per legge.

B) L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di carattere decisorio nell'ordinanza di liquidazione, era stata dai controricorrenti prospettata sotto un primo profilo, relativo alla natura monocratica dell'organo che l'aveva emanata: organo che, istituzionalmente, è nell'impossibilità di emettere *sentenze*. L'eccezione non era nuova. Infatti la Corte Suprema con sentenza 5 maggio 1951, n. 1061 (in *Giur. compl. cass. civ.*,

Il collegio arbitrale, costituitosi con verbale del 18 gennaio 1966, dava corso al giudizio arbitrale, che si concludeva con lodo del 9 luglio 1966, reso esecutivo dal Pretore di Roma nella stessa data.

Ritenuta la propria competenza e rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'ERAS, il collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'ERAS al pagamento di Lire 1.070.706.500 a favore dell'impresa Rizzo, dichiarava compensate per metà le spese della lite e condannava l'ERAS al pagamento dell'altra metà.

Intanto, in pendenza del procedimento arbitrale, con citazione 19 aprile 1966, di cui non era data comunicazione al collegio arbitrale, l'ERAS aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'impresa Rizzo perchè fosse dichiarata la decadenza della stessa dal diritto di far valere le pretese avanzate con la domanda arbitrale, non avendo riassunto e proseguito la lite nei modi e termini precisati nell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Con ricorso presentato il 19 luglio 1966, gli arbitri chiedevano al Presidente del Tribunale di Palermo di procedere, a norma dell'art. 814, 2° comma, cod. proc. civ. alla liquidazione delle spese e del compenso ad essi dovuto. Il Presidente adito, sentiti l'impresa Rizzo e l'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) succeduto nel frattempo all'E.R.A.S., con ordinanza 19 agosto 1966, provvedeva alla liquidazione richiesta.

Contro questa ordinanza, notificata in forma esecutiva il 30 agosto 1966, ha proposto ricorso per cassazione l'E.S.A. con atto notificato

1951, III, 376) aveva considerato tale profilo nel dichiarare inammissibile il ricorso contro « l'ordinanza presidenziale non impugnabile » di liquidazione del compenso al sequestratario dei beni soggetti ad avocazione per profitti di regime (d.l. 26 marzo 1946, n. 134, e d.l. 19 novembre 1946, n. 392). Però la stessa Corte Suprema, dopo aver con la nota decisione 20 luglio 1953, n. 2593 (in *Foro it.*, 1953, I, 248) corretto l'interpretazione fino allora data all'art. 111 della Costituzione, conferendo alla norma portata più ampia, con sentenza 26 aprile 1961, n. 935 (in *Giust. civ.*, 1961, I, 1172) radicalmente aveva mutato orientamento, riconoscendo impugnabile anche ordinanze del genere, per l'indubbio loro contenuto decisorio, a nulla rilevando che fossero emanate da un organo privo — secondo il codice di rito — della potestà di pronunciare sentenze.

Infatti, una volta affermato che la locuzione costituzionale si riferisce a tutti i provvedimenti aventi il carattere ed il contenuto sostanziale di « sentenza » (e cioè ai provvedimenti *decisori irrevocabili*, ed in quanto tali suscettibili di incidere definitivamente sui diritti delle parti), non può contestarsi l'impugnabilità anche dei provvedimenti per i quali la legge prevede la forma dell'ordinanza o del decreto. È inconferente che il presidente del tribunale non possa pronunciare sentenze: quanto conta è se l'ordinanza o il decreto riservati alla sua competenze ed oggetto di contestazione, siano assimilabili per contenuto ed effetti ad una sentenza. Ed infatti, con sentenza 5 ottobre 1963, n. 2650 (in *Foro it.*, 1963, I, 1876),

il 28 ottobre 1966 a tutti i componenti il collegio arbitrale, tranne che al dott. Luigi Pisano Giunta, risultato trasferito dalla sua residenza, nei confronti del quale la notificazione è stata eseguita, a norma dell'art. 143 c. p. c. il giorno 5 novembre 1966.

Al ricorso, affidato a quattro mezzi di censura, resistono con controricorso tutti gli arbitri e l'impresa Rizzo. — (*Omissis*).

Viene preliminarmente eccepito che la notificazione del ricorso nei confronti del dott. Pisano Giunta sarebbe stata eseguita non solo invalidamente, perchè non ricorrevano le condizioni dell'applicabilità dell'art. 143 c. p. c., ma anche successivamente alla scadenza del termine stabilito dalla legge (il provvedimento impugnato è stato notificato il 30 agosto 1966, mentre la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta il 5 novembre successivo) sicchè il provvedimento sarebbe divenuto cosa giudicata nei suoi confronti.

L'eccezione non è però fondata.

Al riguardo risulta preliminare ed assorbente il rilievo che, allorché la domanda per il rimborso delle spese e dell'onorario viene proposta al presidente del tribunale congiuntamente e indistintamente dai componenti del collegio arbitrale, e del pari, cumulativamente e globalmente (come nella specie) è disposta la liquidazione, il relativo procedimento, la cui natura contenziosa sarà in prosieguo chiarita, ha carattere inscindibile e pertanto è soggetto alla disciplina stabilita nel-

la Corte Suprema aveva già riconosciuto l'impugnabilità per violazione di legge del provvedimento presidenziale (anche esso definito *ordinanza non impugnabile*) emesso ai sensi dell'art. 825, u.c., c.p.c. E più di recente (14 febbraio 1966, n. 445, in *Foro it.*, 1966, I, 644) sempre al fine di decidere dell'impugnabilità o meno di un provvedimento emesso con *ordinanza*, dopo essersi riaffermato in qual senso vada inteso il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, la Cassazione ha ribadito e contrapposto proprio il diverso sistema da seguire nell'interpretazione delle norme ordinarie e del precetto costituzionale. Così riconoscendo per l'ammissibilità di una impugnazione prevista dalle prime (nel caso considerato, il regolamento di competenza) la necessità dell'esistenza dei presupposti formali e rituali dalle stesse precisati, e negando questa necessità relativamente al ricorso ex art. 111 della Costituzione.

C) Chiarita, dunque, l'irrilevanza della natura monocratica o collegiale del giudice (dovendosi guardare al carattere decisorio del provvedimento ed al fatto se sia o meno soggetto a reclamo o a particolari mezzi di gravame), andava deciso se l'ordinanza in questione avesse tale carattere, posto che la legge la dichiara non impugnabile. La decisorietà, come è noto, è la nota peculiare della giurisdizione contenziosa; che ha la funzione di accertare la concreta volontà di legge in una situazione di interessi contrapposti, e di procedere alla regolamentazione giuridica del rap-

l'art. 331 cod. proc. civile. Rispetto alla prestazione, che forma oggetto del provvedimento presidenziale, non è invero, anzitutto configurabile a favore degli arbitri un'obbligazione solidale attiva, giacchè nel nostro sistema positivo la solidarietà attiva, a differenza di quella passiva non si presume, ma ricorre soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dalla volontà delle parti, nei quali non rientra l'ipotesi in esame; nè sono configurabili tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri, nel senso che ad ognuno di costoro spetta una quota aritmetica della somma liquidata, dato che questa va invece ripartita dallo stesso collegio arbitrale, a maggioranza, tenendosi equamente conto del lavoro da ciascuno prestato e dalle spese singolarmente sopportate (cfr. Cass., 9 aprile 1953, n. 909).

Conseguentemente la notificazione ad una delle parti del ricorso per cassazione successivamente alla scadenza del termine, come la stessa omessa notificazione non determina nei confronti di essa il passaggio in giudicato del provvedimento, essendo applicabile la disciplina contenuta nel cit. art. 331 c. p. c.

La dedotta nullità poi della notificazione del ricorso, perchè irregolarmente eseguita a norma dell'art. 143 c. p. c. è stata sanata dalla costituzione in giudizio del dott. Pisano Giunta, sicchè il contraddittorio risulta comunque regolare nei confronti di tutti gli arbitri.

Hanno eccepito inoltre, i ricorrenti l'inammissibilità del ricorso perchè il provvedimento, con cui il presidente del tribunale provvede

porto mediante l'attribuzione ad una delle parti di un determinato bene (Sez. Un., 14 aprile 1965, n. 684). All'attribuzione è immanente la definitività, che sopraggiunge con il giudicato, la cui forza autorizza la concreta realizzabilità del bene anche in via esecutiva.

Quindi, se il ricorso al presidente del tribunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c. p. c., è correlativo ad un'attività prestata dagli arbitri; se ha per oggetto un compenso per l'opera intellettuale dagli stessi fornita per dirimere una controversia; se è diretta ad ottenere la determinazione del corrispettivo cui le parti sono tenute, non è possibile contestare carattere decisorio ad un provvedimento (esplicitamente dichiarato dalla legge *non impugnabile* e *titolo esecutivo*) che fissa in ammontare indiscutibile l'entità della prestazione dovuta ai richiedenti, ne attribuisce definitivamente la titolarità e ne autorizza l'immediata riscossione con ogni mezzo. Come è evidente, tutti gli elementi propri della funzione contenziosa sono ben presenti nel procedimento in questione nel provvedimento che lo conclude.

D) Per principio generale la legge nega alle parti la capacità di azione processuale. L'atto di volontà diretto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale, non può non essere manifestato che a mezzo di un difensore munito di procura. Quando il difensore manchi, l'atto è radicalmente

alla liquidazione dell'onorario e delle spese a favore degli arbitri, non avrebbe carattere decisorio e non potrebbe essere perciò impugnato con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Anche tale eccezione non è fondata.

Infatti, il provvedimento del giudice ha natura decisoria e costituisce perciò esplicazione della giurisdizione contenziosa, quando ha per oggetto la dichiarazione del diritto obbiettivo nel caso concreto, al fine di risolvere imperativamente un conflitto di interessi. Questo non sorge da una contestazione della pretesa, contestazione che può anche mancare, bensì dalle contrapposte posizioni giuridiche sostanziali alle quali è sempre immanente un contrasto di interessi che trova appunto nella pronuncia autoritativa del giudice, suscettibile di divenire cosa giudicata, il suo definitivo componimento.

Il provvedimento non ha invece carattere decisorio e attiene quindi alla c. d. giurisdizione volontaria, quando non è diretto a risolvere un conflitto di interessi al fine dell'attribuzione di un bene, ma a integrare l'attività privata per la costituzione di nuovi rapporti giuridici ovvero per lo svolgimento di quelli già esistenti. La c. d. giurisdizione volontaria — *inter volentes* — è caratterizzata dalla mancanza di un contrasto di interessi e trova il suo fondamento nell'esigenza avvertita dal legislatore di limitare l'attività negoziale privata, subordinandola nella sua validità o nella sua efficacia all'intervento dell'organo pubblico giurisdizionale, al fine di una tutela di determinati privati interessi apparsi meritevoli di una particolare protezione. Dal che discende,

ed insanabilmente nullo per difetto di un fondamentale presupposto processuale (Cass., 28 maggio 1965, n. 1082; id., 11 ottobre 1957, n. 3740). Il principio non si applica solo ai procedimenti innanzi ai conciliatori (art. 82, primo comma, c. p. c.), può essere derogato in quelli che si svolgono innanzi ai pretori (art. cit., secondo comma), mentre innanzi ad ogni altro giudice deve essere tassativamente osservato, a meno che la stessa legge non disponga diversamente (art. cit., terzo comma).

Di eccezioni la legge *processuale* prevede unicamente quella di cui all'art. 86 (difesa personale degli avvocati e procuratori), quella di cui all'art. 462 (controversie in materia di previdenza ed assistenza), e quella di cui all'art. 707 (procedimento di separazione dei coniugi). Nessuna di queste eccezioni ricorreva nella specie. Per di più sembra opportuno notare la stretta relazione tra l'art. 81 e l'art. 125 c. p. c., ed il testuale tenore di quest'ultima disposizione, secondo cui: « salvo che la legge disponga diversamente, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto, debbono ... tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare essere sottoscritti dalla parte se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore ».

Quindi, qualunque procedimento che secondo la legge *processuale* si inizi con ricorso, per essere valido deve risultare sottoscritto da un difen-

tra l'altro, come altra nota caratterizzante di essa sia l'insuscettibilità del provvedimento di volontaria giurisdizione, a differenza di quello decisorio, di divenire cosa giudicata e la sua revocabilità in ogni tempo, espressamente sancita dall'art. 742 cod. proc. civile, salva la tutela dei diritti dei terzi di buona fede.

Al lume di tale criterio discretivo, necessariamente sintetico e circoscritto a quanto qui interessa, senza che sia possibile e comunque necessario di affrontare i delicati problemi posti sui vari punti da autorevole dottrina, questa Corte Suprema ha già ritenuto l'impugnabilità con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, non solo del provvedimento con cui sono liquidati gli onorari e le competenze a favore degli avvocati e procuratori in base agli art. 29 e 30 della l. 13 giugno 1942, n. 794, ma anche di quello con cui si procede alla liquidazione del compenso al curatore del fallimento (cfr. tra le altre: sent. 13 aprile 1965, n. 676) e alla persona incaricata della vendita all'incanto nell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 83 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civile (sentenza 18 maggio 1954, n. 1573). Analogamente è da ritenere per quanto concerne il provvedimento con cui il presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, dato che esso ha la funzione non già di apprestare una cooperazione all'attività giuridica privata, bensì di risolvere il conflitto di interessi relativo al *quantum debeat* e immanente nelle stesse posizioni giuridiche contrapposte di creditore (arbitri) e di debitori (parti del procedimento arbitrale): provvedimento che ha perciò carattere autoritativo, costituendo titolo esecutivo contro le parti del procedimento arbitrale (art. 814, ultimo comma, c. p. c.) ed è suscettibile di divenire cosa giudicata, restando

sore, a meno che la legge istessa non disponga diversamente. Il procedimento di cui all'art. 814 c. p. c. si inizia, appunto, con ricorso e non prevede eccezione alla disposizione generale.

La sentenza accenna ad un'autorevole corrente dottrinale secondo cui gli artt. 82 e 83 c. p. c. devono essere riferiti a tutti i procedimenti camerale, anche di volontaria giurisdizione. L'opinione è dell'ANDRIOLI (Comm., 1964, IV, pag. 435), che in proposito testualmente afferma: « L'argomento dello *stare in giudizio* non compatibile con l'agire in camera di consiglio, è labile e destinato a naufragare di fronte all'inserzione dell'art. 75 tra le disposizioni generali del primo libro e, come tale, non giustifica la tendenza, diretta a negare la necessità del patrocinio nelle procedure camerale avanti i giudici cui le parti non possono, ai sensi degli artt. 82 e 83, adire di persona. Chiunque consideri la gravità delle conseguenze di non pochi procedimenti camerale e la scarsa attenzione che la più parte dei giudici vi dedica, non può dubitare dell'opportunità dell'opera del difensore legale ».

sicuramente escluso qualsiasi potere di revoca o modificazione da parte dello stesso giudice che lo ha emesso.

Trattandosi quindi di provvedimento decisorio, che è pure definitivo, in quanto esso non è soggetto a particolari mezzi di impugnazione ovvero a reclamo e che non trova altro rimedio diverso nella legge, deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perchè tale norma concerne anche i provvedimenti, che hanno la forma esteriore di ordinanza o decreto, emessi con il procedimento di camera di consiglio da giudici monocratici o collegiali; sempre che abbiano i suddetti requisiti della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che — se si negasse il ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione — la situazione delle parti soccombenti non troverebbe altro diverso rimedio, e ne risentirebbe un pregiudizio insanabile (Cass., 17 luglio 1965, n. 1606; 27 marzo 1965, n. 531, ed altre).

Dal resistente Rizzo è stata anche eccepita l'improcedibilità del ricorso perchè è stata esibita dalla ricorrente Amministrazione il lodo arbitrale in copia non autenticata dal cancelliere nè redatta in carta da bollo.

Tale rilievo, è, però, evidentemente infondato.

Com'è giurisprudenza costante, infatti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere determinata soltanto dal mancato deposito, al quale è da equiparare quello in copia sprovvista di autenticità o fiscalmente irregolare, di quegli atti e documenti dei quali sia indispensabile l'esame ai fini della pronuncia sui dedotti mezzi di censura. Nel caso in esame, invece, detto documento risulta completamente superfluo, concernendo il gravame soltanto il provvedimento di liquidazione agli arbitri dell'onorario e delle spese, sicchè il Collegio è in condizione di decidere senza tenere conto del documento medesimo.

Ciò posto, rileva la Corte che con il primo mezzo il ricorrente E.S.A. denunciando la violazione degli artt. 82 e 125 c. p. c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, sostiene la nullità radicale del provvedimento impugnato perchè il ricorso al presidente del tribunale per la liquidazione dell'onorario e delle spese doveva essere presentato, non già personalmente dagli arbitri, come è stato fatto, bensì a ministero di un procuratore legale.

La censura è fondata.

Giova anzitutto notare che tutte le norme del libro primo del codice di procedura civile, nel quale sono comprese le disposizioni sul patrocinio (artt. 82, 83 c. p. c.), hanno carattere generale e concernono perciò tutti i procedimenti, compresi quelli speciali per cui è prescritto il rito della camera di consiglio, salvo che risultino incompatibili con la disciplina propria e particolare di qualcuno di essi. Sarebbe qui superfluo esaminare se la previsione di dette disposizioni debba essere

riferita a tutti i procedimenti camerale, come viene autorevolmente sostenuto da una corrente dottrinale, senza potere distinguere tra quelli contenziosi e gli altri di volontaria giurisdizione; giacchè, pure accedendo all'opinione più restrittiva sul rilievo che la legge, usando la espressione « stare in giudizio » abbia inteso riferirsi soltanto ai procedimenti con parti contrapposte, consegue l'applicabilità delle indicate disposizioni a tutti i procedimenti camerale contenziosi, tra i quali, rientra, come già si è visto, quello in questione. Nessuna incompatibilità, invero, può riscontrarsi tra tali procedimenti e la disciplina dettata in tema di patrocinio dagli artt. 82 e 83 c. p. c., dato che questa si fonda sulla normale inidoneità della parte a provvedere adeguatamente allo svolgimento della difesa e al compimento degli atti processuali, sicchè, a tutela dell'interesse individuale e di quello pubblico al buon andamento della giustizia, la legge impone alle parti, salvo che per procedimenti di minor rilievo (quelli innanzi i conciliatori e condizionalmente quelli avanti il pretore) di ricorrere all'opera di professionisti legali, i quali provvedano a compiere in loro nome le attività processuali necessarie e compariscano innanzi il giudice per esporre le loro ragioni: la *ratio* del precetto legislativo sussiste egualmente anche rispetto ai procedimenti camerale contenziosi, i quali esigono del pari quella tecnica giuridica che solo i professionisti legali posseggono e possono importare conseguenze non meno gravi di quelle conseguenti a un procedimento ordinario.

Nè è possibile consentire nella distinzione proposta dalla difesa dei resistenti, la quale in base alla dizione letterale dell'art. 82, 3° comma, c. p. c. (« salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti *davanti ai tribunali e alle corti di appello* le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente »), sostiene che tale norma non sarebbe applicabile quando, come nella specie, la cognizione non spetta collegialmente al tribunale o alla corte di appello: è evidente, infatti, come decisivo in proposito sia l'ufficio giudiziario adito, indipendentemente dalla circostanza che si debba provvedere collegialmente ovvero mezzo di un organo monocratico semplice, come il presidente del tribunale o della corte di appello.

Merita però di essere chiarito per un'esatta delimitazione del principio accolto, che il citato art. 82, 3° comma c. p. c., allorché subordina la possibilità di deroga alla regola generale dell'obbligatorietà del patrocinio ad una diversa disposizione di legge, non esige pure che tale disposizione sia espressa, sicchè l'onere non sussiste non solo in presenza di un'apposita norma (es. art. 86, c. p. c. di cui è, per altro pacifico che non ricorre, comunque il caso nella specie: artt. 462, 707 c. p. c.), ma anche se l'esclusione di esso possa ricavarsi in base ai normali criteri d'ermeneutica. Il che indubbiamente ricorre ad esempio per il curatore del fallimento, per il consulente tecnico, per

il custode di beni pignorati o sequestrati, per la persona incaricata della vendita a norma del citato art. 83 delle disposizioni di attuazione al codice civile, e, in genere, per tutte quelle persone, la cui domanda di liquidazione del compenso costituisce l'atto terminale delle attribuzioni inerenti all'ufficio, loro affidato dallo stesso giudice e da loro svolte (e nel contempo un momento del procedimento nel quale tali attribuzioni sono state esercitate), sicchè la proposizione di essa rientra nei poteri dalla legge conferiti con il conseguente e necessario conferimento del *ius postulandi*.

Alle persone titolari degli uffici anzidetti però non possono essere equiparati gli arbitri, giacchè senza che occorra soffermarsi sulla controversa natura giuridica dell'istituto, le loro attribuzioni quali loro conferite dalle parti private terminano in fase decisoria con il deposito del lodo arbitrale, mentre il procedimento per la liquidazione delle spese e dell'onorario ha una sua propria autonomia che trova nel giudizio arbitrale solo un mero anche se necessario presupposto. Nè alcun argomento può trarsi dalla facoltà concessa dall'art. 814, 2° comma, c. p. c. agli arbitri di provvedere direttamente alla liquidazione delle proprie spese e del proprio onorario. Nell'arbitrato, invero, sono nettamente da distinguere due rapporti giuridici, di cui uno intercorre tra le parti ed ha per oggetto il regolamento della *res controversa*, su cui gli arbitri debbono provvedere, mentre il secondo si svolge tra le parti, da un lato, e gli arbitri, dall'altro, ed ha per oggetto i reciproci obblighi e diritti, con esclusione di qualsiasi potere decisorio degli arbitri stessi, ai quali non può essere riconosciuto per tale secondo rapporto alcun potere autoritario, in quanto essi sono soggetti di tale rapporto, e lungi dall'essere *super partes* sono parti essi stessi, con interesse *in rem propriam*. Conseguentemente l'indicata liquidazione non ha nulla in comune con quella disposta dagli arbitri con il lodo a favore di una parte del giudizio arbitrale, ma si risolve in una mera proposta che non ha alcun effetto giuridico se le parti, come opportunamente si esprime la norma citata, non l'accettano, ossia, non manifestano una volontà di eguale contenuto di quella espressa dagli arbitri. Si tratta quindi di un istituto di esclusiva natura negoziale privatistica che per nulla contrasta con i rilievi superiormente esposti e che, anzi, viene a confermarli.

Dovendosi quindi negare agli arbitri il *ius postulandi* per la liquidazione delle spese e dell'onorario, la domanda da loro (come nella specie) personalmente proposta risulta radicalmente nulla e tale nullità radicale si estende all'impugnato provvedimento, il quale, in accoglimento del primo mezzo, restando assorbiti gli altri, deve essere annullato senza rinvio, dovendo il giudizio essere iniziato *ex novo*. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 20 giugno 1966, n. 45 - (Roma) - Pres. Santaniello - Fall. Impresa SA.CO.RI. (avv. Giuffrida) c. Assessorato II. pp. Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni).

Appalto - Appalto di opera pubblica - Riserve - Sottoscrizione del conto finale mediante telegramma - Inefficacia.

La firma con riserva del conto finale deve essere fatta nei modi e termini rigorosamente previsti dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350. Non sono ammissibili equipollenti, e pertanto un telegramma non è idoneo a confermare riserve già iscritte in contabilità (1).

(*Omissis*). — Con il secondo quesito in sostanza, si sottopone al Collegio la questione se la mancata apposizione della firma sul conto finale da parte del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice entro il termine prefisso, possa comportare le conseguenze previste dall'art. 64 Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, nonostante che l'Impresa medesima, prima della scadenza del termine, abbia inviato alla stazione appaltante un telegramma del seguente tenore « Amministratore unico DA.CO.RI. diretto costì per la firma stati finali strade Balatazze et Madonna Via punto voglia considerare detti stati finali firmati con riserva et richiamo conferma riserve registri contabilità et contenuto memoriale Assessorato et Consorzio medesimo oggetto punto ossequi Dacori ».

Giova anzitutto osservare che, secondo quanto precisato da autorevole dottrina, nel sistema risultante dalle norme previste nell'art. 54, comma 5; 64; comma 3; 89, comma 3; 107, comma 3, Regolamento citato, il difetto di firma dei documenti contabili non acquista un valore a sè stante, ma solo in quanto comporta necessariamente l'omissione di riserva: omissione alla quale è sicuramente da riportarsi la definitività dei dati contabili (che appunto le riserve mantengono allo stato di controvertibilità). Ciò posto, è chiaro che nella specie il problema non è di stabilire se il conto finale possa essere firmato mediante telegram-

(1) Massima di evidente esattezza. In via generale l'art. 72 del Regolamento sulla contabilità di Stato nega efficacia alla manifestazione di volontà espressa con telegramma. Nella normativa dei lavori pubblici, non si è mai dubitato che il procedimento riguardante le riserve abbia carattere *formale* e *vincolato*, sia per quanto attiene alla sede di proposizione delle riserve, e sia per il tempo ed il modo di formulazione. Perciò come non è valida una riserva che non sia iscritta nei modi prescritti negli atti e documenti contabili, così è da escludere che le riserve iscritte possano essere confermate nel conto finale con modalità diverse da quelle tassativamente previste e che sono quelle di cui all'art. 64 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (cfr. CIANFLONE, *L'appalto di oo. pp.*, 1964, 772).

ma, ma piuttosto se con tale mezzo possano essere fatte delle riserve, anzi (con riguardo al caso di specie) confermate le riserve già formulate nel registro di contabilità, al fine di evitare che il conto finale si abbia come « definitivamente accettato » dall'Impresa appaltatrice a sensi dell'art. 64, comma 3° del Regolamento.

Ora, dato che in base ai principi generali la conferma non può avere forma diversa dall'atto confermato, e considerato che la riserva, sotto il profilo formale, costituisce una contestazione dei dati contabili da iscriversi nei documenti di contabilità secondo quanto disposto da tutti gli articoli sopra citati del Regolamento, ritiene il Collegio che il telegramma non possa costituire, almeno in via normale, un mezzo valido per confermare le riserve.

Nè vale a contrastare questa opinione il richiamo fatto dalla difesa dell'attrice a norme del nostro ordinamento giuridico che espressamente consentano l'uso del telegramma per il compimento di atti soggetti a termine di scadenza. Trattasi infatti, di norme relative ad ipotesi del tutto estranee alla materia dei lavori pubblici, la quale ha una sua peculiare disciplina, ispirata a criteri di evidente rigore (spiegabile con l'intendimento del legislatore di garantire al massimo l'interesse della P. A.) per quanto attiene alla forma degli atti. Utile a questo proposito può essere il riferimento a quanto stabilisce l'art. 41 del Capitolato generale in vigore al tempo dei fatti, secondo cui « le domande ed i reclami dell'Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere prese in alcuna considerazione » (v. anche art. 26 nuovo Capitolato generale).

D'altronde l'attrice non ha provato l'esistenza di una causa di forza maggiore o comunque d'un qualche evento straordinario, in base a cui poter ritenere eventualmente giustificabile il ricorso ad un mezzo atipico, quale è quello utilizzato nella specie per confermare la riserva; ma s'è limitata a sollevare inconsistenti dubbi sulla congruità dei termini prefissi dalla stazione appaltante e sulla regolarità della notifica degli inviti nel domicilio eletto dell'Impresa. In considerazione di quanto sopra, ed a parte ogni superfluo rilievo in ordine all'incertezza sul soggetto che a nome dell'Impresa spedì il telegramma, ritiene il Collegio che legittimamente l'Amministrazione dichiarò il conto finale definitivamente accettato e che non può quindi l'attrice essere rimessa in termini secondo la sua richiesta per esplicitare le riserve già fatte e per farne di nuove. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452 - Pres. Guarnera - Rel. Sebastrio - P. M. Scardia - Ric. Aiello.

Cassazione - Motivi di ricorso - Generalità dei motivi contestuali presentati dall'imputato - Motivi aggiunti - Inammissibilità.

(c. p. p., art. 201, 5° comma; art. 529, 2° comma; art. 533).

Quando i motivi di ricorso presentati dall'imputato siano inammissibili perchè generici, debbono considerarsi inammissibili anche i motivi aggiunti presentati dal difensore ai sensi degli artt. 529 cpv. e 533 c. p. c. (1).

(Omissis). — Aiello Rosario, detenuto nella casa di lavoro dell'Asinara, il giorno 11 agosto 1964 si allontanò, insieme ad altro compagno di detenzione, dalla sezione dell'istituto denominata « Diramazione Trabuccato », nella quale si trovava, sfuggendo alla sorveglianza degli agenti preposti alla custodia.

Rintracciati dopo qualche giorno i fuggiaschi furono sottoposti a procedimento penale per evasione e per furto aggravato.

Si addebitava in particolare ai prevenuti, in relazione a quest'ultimo reato, di essersi impossessati di un lenzuolo, di una borsa e di documenti sottraendoli in danno della amministrazione penitenziaria ma di darsi alla fuga.

(1) La sentenza annotata conferma il principio costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la proponibilità dei motivi aggiunti di ricorso deve intendersi subordinata alla specificità dei motivi principali. In tal modo il capoverso dell'art. 529 viene ad essere interpretato estensivamente, nel senso che non basta la semplice osservanza della regolarità formale e dei termini di cui agli artt. 201, 533 la presentazione dei motivi aggiunti, ma che occorre per l'ammissibilità c. p. p. nella presentazione dei motivi principali per rendere ammissibile degli stessi che i motivi principali, tempestivamente proposti, siano regolari anche sotto l'aspetto sostanziale e in particolare che non siano inam-

Tratti a giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari furono ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e l'Aiello venne condannato, in concorso della attenuante del valore lieve per il furto alla pena di mesi 11 di reclusione e di L. 30.000 di multa.

Con sentenza del 15 luglio 1965 la Corte d'Appello di Cagliari confermò la sentenza di primo grado impugnata dall'imputato.

Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso l'Aiello con dichiarazione del 17 luglio 1965 nella quale venivano enunciati contestualmente i motivi del gravame.

Successivamente, in data 11 agosto 1965 e 25 novembre 1965, altri motivi di impugnazione furono presentati dall'avv. T. Gatti, a ciò delegato dal ricorrente con dichiarazione dell'II agosto 1965.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.

Invero, la enunciazione dei motivi di ricorso effettuata dall'Aiello contestualmente alla dichiarazione di impugnazione si limita al semplice diniego di « aver commesso furti in danno della amministrazione carceraria o di chichessia »: la estrema genericità di tale motivo rende del tutto evidente la inosservanza della prescrizione dell'art. 201 c. p. p. sulla specificazione dei motivi di gravame quale condizione della loro ammissibilità.

È ben vero che successivamente furono presentati dal difensore del ricorrente altri motivi di censura alla sentenza impugnata, che indubbiamente rispondono ai requisiti di serietà e specificità richiesti dalla legge; tuttavia essi non possono essere presi in considerazione in quanto dedotti dopo che già il diritto di impugnazione era stato esercitato dal ricorrente con i motivi dedotti contestualmente alla dichiarazione.

missibili perchè generici (art. 201, comma 7°) determinando in tal modo *ex tunc* l'inammissibilità del ricorso.

In tal senso: Cass., 19 giugno 1959, *Giust. pen.*, 1960, III, col. 109; Cass., 19 aprile 1956, *Giust. pen.*, 1967, III, col. 97; Cass., 9 gennaio 1953, *Giust. pen.*, 1953, III, 472; Cass., 26 gennaio 1953; *Giust. pen.*, 1953, III, 363; in dottrina; ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, III, 479.

In senso contrario, LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, 212; PERSICO, *I motivi di ricorso e le inammissibilità in Cass. penale*. 1945, 4711; nonchè ANGELONI, *I motivi aggiunti e la Cassazione*, *Giust. pen.*, 1953, III, 119 ss. con autori *ivi* citati.

Deve invero ritenersi che la successiva presentazione di motivi di gravame, anche se avvenuta nel termine che sarebbe spettato ai sensi dell'art. 201 c. p. c., non valga a sanare l'impugnazione che sia affetta da una causa originaria d'inammissibilità.

Nè gioverebbe obiettare che è consentita la presentazione di motivi aggiunti per il ricorso per Cassazione nel termine concesso al difensore dell'art. 533 c. p. p.: è infatti appena il caso di accennare che l'esercizio di tale facoltà è inderogabilmente condizionato alla valida presentazione dei motivi principali.

Ciò si desume dalla lettera stessa dell'art. 529 c. p. p. che subordina la facoltà di presentare motivi aggiunti alla condizione che siano stati presentati in « termine » i motivi precedenti.

È ben vero, che, basandosi sulla limitata portata di tale accezione, un'autorevole dottrina sostiene che non sarebbe giustificato escludere l'ammissibilità di nuovi motivi aggiunti, in altre ipotesi che non siano quelle dell'intempestività dell'impugnazione; tuttavia, questa Corte, come già in altra decisione (Cass., Sez. II, 26 febbraio 1953 ric. Ricci), ritiene che la presentazione di motivi ulteriori sia condizionata alla validità dei motivi principali, non solo l'aspetto formale, ma anche sotto quello sostanziale, con particolare riguardo alla specificità delle censure.

Invero, l'espressa norma contenuta nell'art. 529 c. p. p. della condizione della presentazione nei termini dei motivi principali non è che la specificazione più saliente di uno dei presupposti di ammissibilità del gravame e quindi della possibilità di presentare motivi aggiunti: peraltro, risponde ad una ovvia esigenza logica di interpretazione che non si limiti una conseguenza giuridica ad un solo caso della legge espressamente contemplato, ove la ragione cui si riconnette quell'effetto sia valida per altre ipotesi che possono asserne ugualmente giustificate.

Ora è evidente che la facoltà di aggiungere nuovi motivi presuppone necessariamente una valida impugnazione, che sia tale non solo sotto l'aspetto dell'osservanza del termine, ma anche per ogni altro riguardo: altrimenti si perverrebbe alla conseguenza, certamente inammissibile, secondo la quale la presentazione di motivi aggiunti avrebbe l'effetto di convalidare o sanare un gravame originariamente inammissibile.

Nè appare corretto far distinzione fra le varie possibili cause di inammissibilità, poichè anche se si scegliesse a base di un eventuale criterio discriminatore la loro maggiore o minore evidenza, anche sotto tale riguardo ve ne sono alcune di indubbia rilevanza, oltre quella espressamente menzionata della presentazione in termini dei motivi: quale, ad esempio, la tempestività della dichiarazione, la presentazione da parte di chi sia legittimato, la ritualità della sottoscrizione o della trasmissione per posta, e simili. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 agosto 1966, n. 407 - Pres. Migliardi - Rel. Gianturco - P. M. Sullo (conf.) - Ric. Di Gioia ed altro.

Procedimento penale - Contestazione dell'accusa - Decreto di citazione - Incertezza sui fatti che determinano l'imputazione - Nullità - Carattere relativo - Sanatoria.

(c. p. p., artt. 185, n. 3, 412, 422).

La nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza sui fatti che determinano l'imputazione non rientra nel novero delle nullità generali cui si riferisce l'art. 185 c. p. p. e pertanto resta sanata, secondo la regola dettata dall'art. 422 dello stesso codice, quando non sia stata dedotta dall'imputato presente subito dopo le formalità di apertura del dibattimento (1).

(Omissis). — Di Gio Pasquale ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 14 aprile 1965 della Corte di Appello di Trento, che dichiarò inammissibile l'appello da lui proposto contro la sentenza 18 settembre 1964 del Tribunale di quella stessa città che lo aveva ritenuto colpevole di concorso in furto aggravato di biciclette ex artt. 110, 624, 625 n. 7 c. p. (n. 2 della rubrica) e condannato alla pena di un anno di reclusione e di L. 60.000 di multa.

Dato che il ricorrente non ha dedotto alcun motivo a sostegno del ricorso, quanto va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge.

Avverso la successiva sentenza della Corte di Trento ha ricorso Romano Francesco, impugnandone il caso con cui in parziale riforma della pronunciata sentenza 18 settembre 1964 del Tribunale di Trento, che l'aveva condannato a due anni e 8 mesi di reclusione e L. 160.000 di multa, quale colpevole del delitto di cui all'art. 3, comma 8°,

(1) Giurisprudenza costante circa il fatto che ove l'imputazione non sia stata redatta in maniera precisa, e sussiste incertezza sui fatti che l'hanno determinata, l'imputato ha l'obbligo di denunciare la relativa nullità (la quale naturalmente deve essere assoluta), immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento. In difetto di tale deduzione la nullità rimane sanata. (Conf. Cass., 25 giugno 1959, *Giust. pen.*, 1959, III, 641; Cass., 31 gennaio 1961, *Giust. pen.*, 1961, III, 962, n. 275; Cass., 7 marzo 1961, *Giust. pen.*, 1961, III, 384, n. 539; Cass., 20 maggio 1961, *Giust. pen.*, 1962, III, 21, n. 37; Cass., 4 maggio 1962, *Giust. pen.*, 1963, III, 150, n. 192; Cass., 20 novembre 1963; *Giust. pen.*, 1964, III, 350, n. 436; Cass., 1° marzo 1964, *Giust. pen.*, 1964, III, 426, n. 598.

l. 20 febbraio 1958, n. 75, gli veniva revocata la misura di sicurezza applicatagli di assegnazione a casa di lavoro.

Il Romano cui veniva confutato il delitto di cui all'art. 3 della l. n. 75 del 1958, « per aver favorito e sfruttato la prostituzione di Licen Rinalda, facendosi continuamente consegnare danaro, facendosi continuamente pagare i pasti e l'alloggio all'albergo Fiammengo e il tram e trattoria « Tre Scalini » e « Due Mari » in Trento (dall'agosto al dicembre 1959) » denuncia la prima volta in questa sede la nullità *ex art. 412 c. p. p.* del decreto di citazione al giudizio di 1° grado per non essersi in rubrica specificato alcun fatto di favoreggiamento: la censura evidentemente non coglie nel segno, giacchè è noto che la nullità per incertezza sul fatto del decreto di citazione non rientra nel novero delle nullità generali di cui all'art. 185 c. p. p., ond'è sanata *ex art. 422 c. p. c.* se non dedotta immediatamente dopo le formalità di apertura del dibattimento dall'imputato presente.

Ciò senza osservare come, nel caso, il giudice d'appello ha ritenuto di fondare essenzialmente la sua pronuncia di conferma sul fatto ben determinato dello sfruttamento, previsto alternativamente col favoreggiamento sul medesimo numero del citato art. 3 ad oggetto di regolare contestazione.

Col 2° motivo il Romano lamenta, inoltre la nullità della sentenza denunciata per difetto di motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche, ma la doglianza è affatto priva di consistenza, in quanto data la assoluta genericità della censura d'appello, la Corte di Appello non potendola prendere in considerazione, nessuna motivazione era tenuta ad adottare in proposito.

Il ricorso del Romano va, pertanto, respinto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1571 - Pres. Frisoli - Rel. Stipo - P. M. Oliva (conf.) - Ric. Crinzi ed altro.

Falso - Falsità in atti - Atti pubblici - Registro protocollo delle corrispondenze in arrivo e in partenza dell'archivio generale del Comune - È tale - Fattispecie.

(c. p. art. 472).

Il registro protocollo delle corrispondenze in arrivo e in partenza dell'archivio generale del Comune è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività del ricevimento e della spedizione di un atto del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarità dell'atto stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a

favore o a danno delle parti. Commette, pertanto, il delitto di cui all'art. 476 c. p. l'archivista che sul registro annoti in uscita corrispondenza sotto falsa data.

(Nella specie era stata falsificata la data di una autorizzazione del Sindaco e la falsa annotazione sul registro era stata effettuata allo scopo di far apparire l'autorizzazione emessa alla data falsificata) (1).

(Omissis). — Ha premesso, e correttamente, la Corte di merito, che il registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza è prescritto per regolamento interno in tutti i pubblici uffici al fine di certificare, secondo un numero progressivo, tutti i documenti in arrivo da parte dei privati o di altri uffici, e tutti i documenti che partono dal predetto ufficio. Ciò è predisposto al duplice scopo di certificare sia l'esistenza del documento in sè e per sè, che deve essere o è stato oggetto dell'attività della pubblica amministrazione, sia la data in cui il documento entra nella sfera della pubblica amministrazione per mettere in moto tale attività, sia la data in cui l'attività stessa si è esaurita e si rivolge verso i terzi. È indubitato, quindi, che l'annotazione nel registro protocollo compiuta dal funzionario che vi è proposto costituisce il compimento di un atto amministrativo il quale certifica il momento in cui la pubblica amministrazione prende conoscenza del documento in arrivo e del momento in cui essa ha manifestato la propria volontà portandola a conoscenza degli interessati.

La certezza della data che è posta tanto a garanzia della pubblica amministrazione, quanto garanzia dei privati, è un fatto oggettivo che influisce con effetti essenziali in molte situazioni giuridiche specie con riferimento all'acquisizione o alla perdita di diritti alla validità degli atti, alla capacità dei soggetti, ecc. e la registrazione della stessa nel protocollo acquista un potere autonomo e originario di certificazione indipendentemente dal documento al quale essa si riferisce.

Il registro protocollo, pertanto, è un atto pubblico originario che fa fede alla tempestività del ricevimento o della spedizione di un atto del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarità dell'atto stesso, idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. — *(Omissis).*

(1) Con questa corretta affermazione giurisprudenziale, si allunga l'elenco degli atti pubblici rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 476 c. p. p., secondo la pacifica definizione di atto pubblico come quello scritto avente natura di documento formato da un pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni (Cass. 15 maggio 1961, in *Mass.*, *Cass. Pen.*, 1962, 12).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 2000 - Pres. Vinci Orlando - Rel. Folino - P.M. Vacca (conf.) Ric. Palladino ed altri.

Procedimento penale - Decreto di citazione - Avviso al difensore - Procedimento con più imputati - Avviso contenente il nome del capolista - Inesistenza di nullità.
c. p. p. art. 410).

Procedimento penale - Istruttoria sommaria - Istruttoria svolta prima della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale - Inosservanza degli articoli 304 bis e seguenti c. p. p. - Inesistenza di nullità.
(c. p. p. art. 410, 304 bis, ter, e quater, 185 n. 3).

Interesse privato in atti di ufficio - Elementi del reato - Ingerenza svolta dal pubblico ufficiale per avvantaggiare terzi - Sussistenza del reato.
(c. p. art. 324).

L'avviso di fissazione del dibattimento notificato al difensore anche se contenente l'indicazione del solo imputato capolista con aggiunta del numero degli altri e con la precisa menzione degli estremi della sentenza deve ritenersi valido (1).

L'inosservanza delle norme di cui agli artt. 304 bis e segg. c. p. p. nell'istruttoria sommaria svolta prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'inciso « in quanto sono applicabili » del primo comma dell'art. 392 c. p. c. non comportano nullità (2).

La norma dell'art. 324 c. p. deve ritenersi applicabile tanto nei casi in cui il pubblico ufficiale profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse, quanto nei casi in cui egli si serva della sua carica per avvantaggiare altre persone. La terminologia impiegata dal legi-

(1) Questo indirizzo giurisprudenziale che sembra prevalere (in senso conforme Cass. 20 dicembre 1963, n. 741, in *Mass. Cass. Pen.*, 1964, 445) è ben più conforme di quello contrario (Cass. 15 ottobre 1964, n. 288, *Cass. Pen.*, 1965, 182) alle esigenze di tutela sostanziale del diritto di difesa, anche per le ipotesi di difensore di ufficio, dato che norme che si impongono la comunicazione a questi dell'avvenuta nomina (art. 128 c. p. e art. 5 r. d. 28 maggio 1931, n. 602 disp. at.), onde lo scopo dell'avviso previsto dall'art. 410 c. p. p. è solamente quello di notizia della fissazione del dibattimento: l'avviso è quindi valido quando consenta di individuare il procedimento e la data dell'udienza. In dottrina, per la tesi restrittiva si è invece espresso il MASSA, v. *Citazione a giudizio* in *Enciclopedia del diritto*.

(2) La Suprema Corte mostra chiaramente, con la stringatezza della motivazione, di volere mantenere fermo l'indirizzo adottato da ultimo con la decisione n. 5 dell'11 dicembre 1965 delle Sezioni Unite, citata in motivazione, pur dopo la sentenza n. 127 del 29 dicembre 1966 della Corte Costituzionale. Come è noto, con questa ultima decisione la Corte Costituzionale

slatore (« interesse privato ») mostra come non si è inteso fare rilievo al solo utile personale del pubblico ufficiale, ma punire ogni ingerenza profittatrice dello stesso pubblico ufficiale per finalità di carattere privato (3).

(Omissis). — I ricorsi non sono fondati.

Per quanto anzitutto riguardava i motivi di carattere strettamente processuale, è da osservare che non sussistono le dedotte nullità.

L'avviso di fissazione del dibattimento notificato all'avv. Erminio Grasso, anche se conteneva l'indicazione del solo imputato capolista, con aggiunta del numero degli altri, deve ritenersi valido, in quanto si era espressa la precisa menzione degli estremi della sentenza e, peraltro, lo stesso avv. Grasso assisteva quattro dei cinque imputati: l'atto era quindi idoneo ad assolvere la funzione assegnatagli dalla legge e nessuna menomazione del diritto di difesa poteva in concreto sorgere.

Ugualmente non sussiste la dedotta nullità per inosservanza delle norme di cui agli artt. 304 bis e seguenti c. p. p. (omessa comunicazione ai difensori dell'esecuzione della perizia); poichè l'istruttoria si è svolta con il rito sommario, e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 11 dicembre 1965, hanno escluso la retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale, con decisione n. 52 del 16-26 giugno 1965.

ha affermato che la dichiarazione di illegittimità di una norma opera in modo simile all'annullamento, con incidenza quindi anche sulle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili.

La Corte di Cassazione si è sempre espressa in senso contrario, fino all'ultima decisione a Sezioni Unite con la quale è stato introdotto il criterio distintivo tra applicazione diretta e applicazione indiretta della norma dichiarata incostituzionale e con la conseguente affermazione che, ove la norma debba ricevere solo applicazione indiretta (come nel caso che il giudice del dibattimento controlli la validità degli atti istruttori compiuti sotto il vigore della legge dichiarata incostituzionale) la retroattività della dichiarazione di illegittimità è esclusa.

Sulla questione, la dottrina è abbondantissima: v. da ultimo CONSO, *Il deposito degli atti istruttori di difesa nelle varie ipotesi di istruzione sommaria*; ELIA, *Sentenze interpretative di norme costituzionali e vincolo dei giudici*; MODUGNO, *Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 372*; tutti in *Giur. Cost.*, 1966, 1697; FOLIGNO, *Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale*, in questa *Rassegna*, 1966, 181.

(3) Giurisprudenza costante: Cass. 6 dicembre 1961, in *Giust. Pen.*, 261; 23 ottobre 1960, *ivi*, 1961, 450; 6 ottobre 1960, *ivi*, 1961, 529; 10 ottobre 1961, in *Cass. pen.*, 1962, 16. In dottrina, in senso restrittivo, v. ANTOISEI, *Manuale, parte speciale vol. II*, 1960, 656; FOSCHINI, *Favoritismo e interesse privato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1957, 81. In senso estensivo v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 1950, 244.

P. D. T.

Per quanto concerne gli altri motivi prospettati, è da rilevare che la sentenza impugnata è adeguatamente motivata e la soluzione accolta risponde ad esatti criteri giuridici.

Non è dubbio che l'essenza della previsione dell'art. 324 c. p. consiste nello sfruttamento dell'ufficio pubblico da parte del pubblico ufficiale per fini di carattere privato: scopo della norma è di impedire il sorgere di situazioni che, per il possibile contrasto di interessi, possono esser causa di danno per la Pubblica amministrazione, o comunque nuociono al prestigio della stessa.

La restrittiva interpretazione sostenuta dalla difesa, e che riallaccia all'opinione da taluni espressa anche nella dottrina, non è accettabile; questa Corte intende attenersi all'orientamento, pure di recente effettuato in altre pronunce, nel senso cioè che la norma dell'art. 324 c. p. deve ritenersi applicabile tanto nei casi in cui il pubblico ufficiale profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse, quanto nei casi in cui egli si serve della sua carica per avvantaggiare altre persone.

La terminologia impiegata dal legislatore « interesse privato » mostra come non si è inteso dal rilievo al solo utile personale del pubblico ufficiale, ma permise ogni ingerenza profittatrice dello stesso pubblico ufficiale, per finalità di carattere privato.

Non vi è, pertanto, alcuna ragione per introdurre una distinzione nella portata della norma: l'essenza dell'illecito penale in esame, l'ingerenza profittatrice della carica, si realizza sia nel caso in cui il pubblico ufficiale assuma nell'atto interessenza personale, sia nel caso che si avvalga dell'ufficio per recare ad altri utile, e nell'uno e nell'altro caso viene ad essere lesa lo specifico interesse dalla norma tutelato.


Nè vale far riferimento ad una valutazione comparativa degli art. 324 e 323, poichè quest'ultima norma ha carattere sussidiario ed è applicabile, quindi, solo quando il fatto non costituisca reato più grave.

Nel caso, attraverso l'accertamento dei fatti correttamente compiuto dai giudici di merito, non vi sono dubbi che la condotta dell'assessore Palladino realizza — sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo — gli estremi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 324 c. p., ed altrettanto nel reato medesimo degli altri componenti della giunta Panzone, La Vigna e Tedesco.

Non si tratta, invero, di una mera progressione della norma pubblicistica che fa carico all'amministratore di attenersi dal collaborare alla deliberazione della pubblica amministrazione, ma si è in presenza di una vera condotta profittatrice della carica, posta in essere dal Palladino, con la cooperazione degli altri assessori, condotta attraverso la quale la moglie dello stesso Palladino ha potuto ottenere una posizione di favore nell'acquisto dell'albero pagato per un prezzo esiguo, rispetto al costo reale. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

PANUCCIO V., *Le dichiarazioni non negoziali di volontà*. Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 384.

Con il libro in rassegna l'A. si è proposto lo scopo di individuare un criterio di distinzione tra *negozi giuridici* e *dichiarazioni non negoziali di volontà* più soddisfacente di quelli fino ad oggi escogitati dalla dottrina privatistica.

In realtà, il criterio suggerito dal P. vale a distinguere dai negozi le sole dichiarazioni non negoziali di volontà emesse dal titolare di un diritto soggettivo e relative ad un comportamento altrui (permessi, dichiarazioni imperative e determinative in genere, ordini, istruzioni, intimazioni, opposizioni), rimanendo escluse dal campo della sua indagine sia le dichiarazioni non negoziali di volontà dell'obbligato e sia i c. d. accordi non negoziali (artt. 298, 2148, 2155, 2169, c. c.).

A giudizio dell'A. le dichiarazioni non negoziali da lui prese in esame debbono distinguersi dai *negozi giuridici* in base al tipo di mutamento che esse determinano nel mondo giuridico perchè può tranquillamente affermarsi che mentre i negozi trasformano gli elementi essenziali (soggetto, oggetto o altre modalità considerate essenziali dalla legge o dalle parti) dal diritto soggettivo che sta alla loro base, le dichiarazioni non negoziali del titolare del diritto non toccano i predetti elementi essenziali ma producono solo una trasformazione nella dinamica interna del rapporto giuridico, inserendosi nel processo di realizzazione del diritto soggettivo.

Esse, cioè, non comporterebbero un mutamento *del* diritto ma un mutamento *nel* diritto.

Come appare chiaro, il criterio suggerito dal P., oltre che riguardare un tipo ben circoscritto di dichiarazioni non negoziali, è un criterio discrezionale di carattere meramente negativo: esso vale solo ad escludere dal campo delle dichiarazioni di volontà non negoziali del titolare del diritto i fenomeni di costituzione, estinzione e modificazione del diritto soggettivo.

Per giungere all'individuazione del predetto criterio di distinzione, l'A. affronta nel volume in rassegna prima il problema della *classificazione* delle dichiarazioni non negoziali di volontà e poi quello del loro regolamento giuridico.

Su questo secondo punto il P. segue i consueti e tradizionali temi di regolamento (capacità, rappresentanza, vizi della volontà, limiti alla determinabilità del contenuto, forma, interpretazione), riassumendo i principi generali che regolano le dichiarazioni non negoziali di volontà e tracciano un quadro dei rimedi ad esse applicabili.

Interessanti osservazioni sul problema della causa e su quello della legittimazione concludono l'indagine di diritto positivo.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

d. P. R. 4 gennaio 1967, n. 339. - Modifica il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni (G. U. 6 giugno 1967, n. 139).

legge 28 aprile 1967, n. 263. - Modifica la disciplina fiscale degli assegni bancari (G. U. 16 maggio 1967, n. 122).

legge 3 maggio 1967, n. 311. - Istituisce una nuova sezione di Corte di assise presso il Tribunale di Cagliari (G. U. 26 maggio 1967, n. 130).

legge 3 maggio 1967, n. 317. - Modifica il sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione e delle norme di regolamenti comunali e provinciali, sostituendo all'ammenda la sanzione amministrativa, includendo la trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi e disciplinando la procedura su l'accertamento e la contestazione delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni (G. U. 29 maggio 1967, n. 133).

legge 15 maggio 1967, n. 283. - Eleva a 240 giorni, per i contribuenti domiciliati o residenti nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 sul condono delle sanzioni non penali in materia tributaria (G. U. 20 maggio 1967, n. 126).

legge 15 maggio 1967, n. 430. - Istituisce una nuova sezione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro (G. U. 22 giugno 1967, n. 154).

legge 18 maggio 1967, n. 318. - Contiene modifica alle norme sulle pensioni di guerra (G. U. 29 maggio 1967, n. 133).

legge 18 maggio 1967, n. 388. - Modifica gli articoli 286, 287 e 289 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel quale inserisce nuove disposizioni per la disciplina della riscossione di carichi arretrati di tributi locali (G. U. 15 giugno 1967, n. 148).

legge 29 maggio 1967, n. 379. - Modifica norme sulla riforma fondiaria, prevedendo per gli assegnatari dei termini espropriati o accuistati

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

dagli Enti di sviluppo la possibilità di riscattare, con le condizioni e le modalità indicate, le annualità previste dall'atto di assegnazione (G. U. 14 giugno 1967, n. 147).

legge 5 giugno 1967, n. 431. - Contiene modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile ed inserisce il nuovo capo III, con norme sulla adozione speciale (G. U. 22 giugno 1967, n. 154).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

codice di procedura penale, art. 177-bis (*Notificazione all'imputato all'estero*), nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 dello stesso codice, prima che sia trascorso un congruo termine per l'elezione di domicilio da parte dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (1).

Sentenza 9 giugno 1967, n. 70, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966 del Pretore di Castiglione delle Stiverie, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 100.

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), **art. 67, primo comma**, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia.

Sentenza 9 giugno 1967, n. 71, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanza di rimessione 17 gennaio 1967 del Pretore di Saluzzo, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 104.

d. lg. lgt. 9 novembre 1945, n. 848 (*Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, già licenziati per motivi politici*), **art. 6**.

Sentenza 9 giugno 1967, n. 69, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 30 maggio 1966 del Tribunale di Roma (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 207 e 289).

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) L'articolo 177 bis del codice di procedura penale, nelle parole « nel luogo in cui si procede », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 23 aprile 1965, n. 31.

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza*), **articolo unico**, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes*, l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1° settembre 1959.

Sentenza 9 giugno 1967, n. 73, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Pescopagnano, G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 212.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

codice civile, art. 271 (*Legittimazione attiva e termine*) (artt. 3 e 30 della Costituzione) (2).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 58, G. U. 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanze di rimessione 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino (G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 172) e 8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 22).

codice di procedura civile, art. 513 (*Ricerca delle cose da pignorare*), **primo comma, ultima parte** (art. 13, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1967, n. 67, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanza di rimessione 28 novembre 1965 del Pretore di Fermo, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 1000.

codice di procedura civile, art. 522 (*Compenso del custode*), **prima parte** (artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 60, G. U. 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanza di rimessione 23 novembre 1965 del Pretore di Viterbo, G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 153.

Codice penale, art. 204 (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*), **secondo comma**, e **art. 222** (*Ricovero in un manicomio giudiziale*), **primo comma** (artt. 13, primo e secondo comma, 24 secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione) (3).

(2) Questioni proposte anche dalla Corte d'appello di Bologna con due ordinanze del 18 novembre 1966 (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 59-60).

(3) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del codice penale, è stata già dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 10 marzo 1966, n. 19.

Sentenza 9 giugno 1967, n. 68, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanze di rimessione 15 luglio 1965 e 16 novembre 1965 della sezione istruttoria della Corte di appello di Genova (G. U. 27 novembre 1965, n. 297, e 15 gennaio 1966, n. 12, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173 e 1966, II, 22); 9 novembre 1965 del giudice istruttore del Tribunale di Siena (G. U. 15 gennaio 1966, n. 12, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 22); e 26 maggio 1966 del Pretore di Pieve di Cadore (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 201).

codice di procedura penale, art. 74 (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore) e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria), sulle parti in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale dallo stesso promossa (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione) (4).

Sentenza 24 maggio 1967, n. 61, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

Ordinanza di rimessione 15 luglio 1966 del Pretore di Caltanissetta, G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 248.

codice di procedura penale, art. 505 (Giudizio direttamente davanti al pretore) (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1967, n. 61, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

Ordinanza di rimessione 24 luglio 1965 del Pretore di Prizzi, G. U. 27 novembre 1965, n. 297, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 173.

codice di procedura penale, articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo (artt. 405-496), nelle parti in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione penale e svolto la relativa istruttoria (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1967, n. 61, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

Ordinanza di rimessione 15 luglio 1966 del Pretore di Caltanissetta, G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 249.

r. d. 30 gennaio 1896, n. 26 (Testo unico delle leggi sugli spiriti), art. 18, ultimo comma, riprovato nel terzo comma dell'articolo 37 del

(4) L'articolo 398 del codice di procedura penale, è « nelle parti in cui, nei provvedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzioni », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 398, nelle parti in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1967, n. 62, *G. U.* 27 maggio 1967, n. 132.

Ordinanza di rimessione 28 gennaio 1966 del Tribunale di Belluno, *G. U.* 30 aprile 1966, n. 105, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 102.

r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436 (*Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia*), **art. 7, quarto comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione) (5).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 59, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 25 gennaio 1966 del Pretore di Catania (*G. U.* 26 marzo 1966, n. 76, e 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 103).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 182, ultimo comma**, in relazione agli articoli 48 (*recte*: 49) della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1967, n. 72, *G. U.* 10 giugno 1967, n. 144.

Ordinanza di rimessione 8 novembre 1965 della Commissione distrettuale delle imposte di Casale Monferrato, *G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 105.

legge 2 aprile 1958, n. 322 (*Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza*), **articolo unico art. 81, quarto comma**, della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 55, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1964 della Corte d'appello di Bari, *G. U.* 13 febbraio 1965, n. 39, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 15.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), **articolo unico**, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 (art. 76 della Costituzione) (6).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 54, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanza di rimessione 26 ottobre 1965 del Pretore di Cavalese, *G. U.* 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 174.

(5) La questione è stata riproposta dal Pretore di Roma anche in riferimento all'art. 113 della Costituzione (ordinanza 2 febbraio 1967, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89, e *retro*, II, 65).

(6) Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, è stato dichiarato incostituzionale per la parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le seguenti disposizioni del controllo col-

d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (*Modificazioni alle circoscrizioni degli uffici giudiziari*), **art. 9** (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 56, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

Ordinanza di rimessione 22 ottobre 1965 del Tribunale di Salerno, *G. U.* 11 dicembre 1965, n. 309, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 175.

legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 (*Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità*) (art. 17 lett. f dello Statuto della Regione siciliana, e art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

Ricorso del Commissario dello Stato, per la Regione siciliana depositato il 5 gennaio 1967, *G. U.* 14 gennaio 1967, n. 12, e *retro*, II, 21.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

codice di procedura civile, camb. disp. art. 301 (*Morte o impedimento del procuratore*) e **art. 305** (*Mancata prosecuzione o riassunzione*), in quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dall'interrogazione anche per l'ipotesi di interruzione per morti, radiazione o sospensione del procuratore, in cui il termine decorre da una data che però senza colpa rimanere ignota alle parti (art. 24 della Costituzione) (7).

Corte di appello di Catania, ordinanza 22 dicembre 1966, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157.

codice di procedura civile, art. 622 (*Opposizione della moglie del debitore*), sia perchè limita alle sole ipotesi previste l'opposizione della moglie contro i debitori del marito (art. 24 della Costituzione), sia

lettivo di lavoro 24 luglio 1959, relativo al trattamento economico e normativo degli organi addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (13 luglio 1963, n. 129). Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, è stato inoltre dichiarato incostituzionale nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 46 del contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1959, per gli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini (sentenza 4 febbraio 1967, n. 9).

(7) Questione già proposta dal Tribunale di Catania con ordinanza 17 gennaio 1966 (*G. U.* marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 100), dalla Corte di cassazione con ordinanza 16 febbraio 1966 (*G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 201), dal Tribunale di Roma con ordinanza 10 novembre 1966 (*G. U.* 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 15), e dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 28 novembre 1966 (*G. U.* 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 60).

perchè le limitazioni alla proponibilità ed ai mezzi di prova concorrono l'opposizione solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (8).

Pretore di Trieste, ordinanza 12 agosto 1966, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

codice penale, art. 330 (*Abbandono collettivo di pubblici servizi, impieghi, servizi o lavori*), da considerarsi in vigore pur malgrado la soppressione dell'ordinamento cooperativo, in quanto limita la libertà sindacale ed impedisce l'esercizio del diritto di sciopero (artt. 39 e 40 della Costituzione) (9).

Giudice istruttore del Tribunale di Roma ordinanza, 21 luglio 1966, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

codice penale, art. 708 (*Possesso ingiustificato di valori*), in quanto determina la qualità dell'oggetto del possesso ingiustificato in relazione alla condizione economico-sociale del possessore (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

codice di procedura penale, art. 225 (*Sommario informazioni*) e **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*), primo comma, in quanto, con gli incisi « per quanto è possibile » e « in quanto sono applicabili », rendono possibile non applicare all'istruzione sommaria gli articoli 304 e 304 *quater* del codice di procedura penale (artt. 24, secondo comma, 23, primo comma, della Costituzione) (10).

Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, ordinanze 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 giugno 1967, n. 144).

(8) Questioni già proposte, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano (ordinanza 23 maggio 1966, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 285).

(9) Questioni dichiarate non fondate, « ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione » ed in riferimento al solo articolo 40 della Costituzione, con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123 (ritenuta, nell'ordinanza sopra indicata, non espressamente risolutiva della questione).

(10) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso « in quanto sono applicabili », rende possibile non applicare alla istruzione sommaria gli articoli 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* del codice di procedura penale, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 giugno 1965, n. 52; nella sentenza 19 febbraio 1965, n. 11, invece, la Corte costituzionale, adottando una interpretazione della norma in contrasto con quella giurisprudenziale (di cui prenderà atto nella successiva decisione) aveva dichiarata la questione non fondata.

La stessa questione è stata nuovamente sollevata dal Pretore di Empoli (« in via subordinata » rispetto alla richiesta di decisione sul conflitto sorto tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione e al provvedimento di sospensione del processo in attesa della risoluzione, di ufficio, del conflitto), nel condizionante presupposto che possa considerarsi necessario provocare in ciascun processo, perchè rispetto ad esso

codice di procedura penale, art. 231 (*Atti ed informative del pretore*) e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), nella parte in cui prevedono la possibilità per il pretore di ordinare la citazione a giudizio o di provvedere al giudizio per decreto senza procedere ad atti di istruzione e, in particolare, senza preventiva contestazione del reato ed interrogatorio dell'imputato (artt. 3 e 24 della Costituzione) (11).

Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*), **Terzo comma**, in quanto rimetti all'insindacabile potere del pubblico ministero di stabilire se e quando la prova è evidente e se e quando si debba procedere ad istruttoria formale o sommaria (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Palermo, ordinanza 4 marzo 1967, G. U. 10 giugno 1967, n. 144.

codice di procedura penale, art. 395 (*Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore*), **ultimo comma**, in quanto prevede solo per alcune ipotesi di proscioglimento istruttorio la necessità che l'imputato sia stato interrogato o che il fatto sia stato enunciato in un ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (12).

Giudice istruttore del Tribunale di Bologna ordinanze 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 giugno 1967, n. 144).

risulti operante, la decisione della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale delle disposizioni (ordinanza 5 gennaio 1966, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 101); la questione risulta peraltro superata con la sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, riguardo all'inciso « *in quanto applicabili* » (ed in quanto rende possibile non applicare alla istruzione sommaria l'articolo 372 del codice di procedura penale) è stata dichiarata non fondata con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127.

L'art. 392, terzo comma, ultima parte (in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto o avvocato a sè l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria), è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(11) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n. 46. L'articolo 398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al conseguimento di atti di istruzione, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33.

(12) Questione già proposta, dallo stesso Giudice istruttore, con ordinanza 18 novembre 1966, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e *retro*, II, 61. Il primo comma dell'art. 395,

codice di procedura penale, art. 636 (*Intervento della persona interessata*) e **art. 637** (*Investigazioni del giudice di sorveglianza*), in quanto disciplinano il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, che deve riconoscersi di natura giurisdizionale, senza assicurare un valido contraddittorio con l'internato, nè la effettiva possibilità di assistenza tecnica e professionale (artt. 24, secondo comma, e 25 della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 aprile 1967, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157.

codice della navigazione, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247, in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali al comandante del porto (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione) (13).

Pretore di Amalfi, ordinanza 2 marzo 1967, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (*Legge nei lavori pubblici*), **art. 317**, in quanto conferisce al Governo il potere di emanare norme penali nell'esercizio di una potestà regolamentare (artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 25, secondo comma, della Costituzione) (14).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 25 febbraio 1967, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157.

in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto e avvocato a sè l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(13) Questione già dichiarata non fondata, per l'articolo 1238 del codice della navigazione ed in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1960, n. 41. Altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1238 del Codice della navigazione, in quanto attribuisce concorrenza giurisdizionale alla stessa autorità che svolge la funzione regolamentare, è stata proposta, in riferimento all'articolo 104, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma (ordinanza 17 marzo 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 155). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del codice della navigazione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, alla Costituzione, con sentenza 28 gennaio 1965, n. 1.

(14) La questione, proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza 23 giugno 1865 e dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza 6 dicembre 1965, torna all'esame della Corte costituzionale che con ordinanza 19 dicembre 1966, n. 126 aveva disposto la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per un nuovo giudizio sulla rilevanza, con riguardo alle norme di cui all'articolo 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272 (riprodotto nell'articolo 216 del r. d. 9 maggio 1912, n. 1447) e all'articolo 1 del r. d. l. 18 gennaio 1932, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300: disposizioni nelle quali il Pretore di Caltanissetta ha escluso di poter considerare eccepite le norme penali del regolamento approvato con r. d. 31 ottobre 1973, n. 1687, ritenuto quindi tuttora vigente. La questione, che anche il Pretore di Borgo San Lorenzo ha nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale (ordinanza 9 febbraio 1967, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102 e, *retro*, II, 63), è stata proposta anche dal Pretore di Priverno, in riferimento agli articoli 2, 13, 16 e 41 della Costituzione (ordinanza 7 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226 e in questa *Rassegna*, 1966, II, 249), e dal Pretore di Pavia, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 25, secondo

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*) **artt. 21, n. 1, e 36**, in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali ad un organo dell'Amministrazione civile dello Stato ed in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, e che non gode la garanzia d'indipendenza e d'inamovibilità che la Costituzione assicura ai giudici ordinari (artt. 101 e 108 della Costituzione) (15).

Tribunale di Salerno, ordinanza 3 marzo 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4** (16), in quanto — con disparità di trattamento tra le categorie di lavoratori, colpiti da infortunio, e gli altri cittadini, colpiti da analogo evento produttivo di danno, ed anche tra i vari lavoratori, colpiti dallo stesso evento, a seconda che siano soggetti o meno alla legge infortunistica — esonera da responsabilità civili il datore di lavoro (tranne che in ipotesi di sentenza penale di condanna), senza assicurare l'integrale soddisfazione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno in caso di infortunio (artt. 3, primo e secondo comma, 35, 36, 38, e 41 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 1° febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 65**, in quanto attribuisce alla Corte di Cassazione la qualifica di organo supremo della giustizia ed il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, nella misura in cui si attribuisce ai concetti di supremazia e di unitarietà il significato letterale e la portata che è loro propria (art. 101 della Costituzione) e in relazione al caso in cui dalla rivendi-

comma, della Costituzione (ordinanza 13 gennaio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, II, 63).

(15) La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 58.

(16) Il terzo comma (*nelle parti in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile*) e il quinto comma (*in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87*). Con la stessa sentenza è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo comma della disposizione.

cata preminenza di interpretazione scaturiscono effetti di conformità costituzionale (art. 134 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 30 gennaio 1967, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157.

legge 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 220**, in relazione all'art. 49, in quanto si impone al fallito l'obbligo, penalmente sanzionato, di presentarsi al curatore ogni qualvolta questo lo richiede (artt. 13 e 16 della Costituzione).

Pretore di Saronno, ordinanza 10 marzo 1967, *G. U.* 27 maggio 1967, n. 132.

legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento della costruzione edilizia), **art. 17, secondo comma**, in quanto esclude dalle agevolazioni tributarie, con discriminazione in ordine alla quale assuma rilievo la capacità economica dell'acquirente, la vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di clienti, ordinanza 10 novembre 1966, *G. U.* 24 giugno 1967, n. 157.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 143, secondo comma, lettera a e b, e ultimo comma**, sostituito dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, in quanto implicitamente abroga il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, primo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, e dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (art. 76 della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 dicembre 1965, *G. U.* 27 maggio 1967, n. 132.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 209, secondo comma**, in quanto al coobbligato solidale, tale presunto dall'art. 197 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, non è assicurata alcuna tutela giurisdizionale entro gli atti della pubblica Amministrazione (art. 113, primo comma della Costituzione), e non è garantita la possibilità di agire in giudizio per far dichiarare l'inesistenza della sua qualità di coobbligato solidale (art. 24, primo comma, della Costituzione) (17).

(17) Varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 209 sono già state dichiarate non fondate con sentenze 7 luglio 1962, n. 87 (artt. 3 e 113 della Costituzione), 4 luglio 1963, n. 116 (art. 102 della Costituzione) e 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma e 42, secondo e terzo comma della Costituzione).

Pretore di Omegna, ordinanza 20 febbraio 1967, G. U. 13 maggio 1967, n. 120.

legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (*Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645*), **art. 6**, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 143 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha implicitamente abrogato il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, primo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, nè dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361) (art. 76 della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 dicembre 1965, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

legge 9 gennaio 1963, n. 7 (*Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri »*), **art. 1, ultimo comma**, in quanto presume *invio et de jure*, per tutte le ipotesi diverse da quelle per le quali ammette la prova contraria, che il matrimonio della lavoratrice sia stato il motivo del licenziamento (artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 9 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), mantenuta in vigore pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, dalla legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, in quanto disciplina rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneità e della eccezionalità, e con criteri in contrasto con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 14 dello Statuto della Regione siciliana e art. 117 della Costituzione); **artt. 1, 2, 3, e 8**, in quanto vincolano il diritto di proprietà e la libertà iniziativa economica per un periodo di tempo non determinabile nella sua effettiva durata (art. 3 della Costituzione), e prevedono la ripartizione dei prodotti secondo proporzioni che possono risultare diverse da quelle liberamente concordate (artt. 41 e 42 della Costituzione) (18).

Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, G. U. 23 maggio 1967, n. 132.

(18) Analoghe questioni sono stati già proposte dal Pretore di Noto (ordinanza 27 ottobre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e *retro*, II, 19), dal Pretore di Lentini (ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e *retro*, II, 70), e dal Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e *retro*, II, 70).

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), per eccesso dai limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre 1965, n. 991, arbitrariamente pubblicata con ritardo (artt. 73 e 76 della Costituzione) (19).

Pretore di Mortara, ordinanza 16 gennaio 1967, *G. U.* 13 maggio 1967, n. 120.

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*), **art. 1**, in quanto pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, mantiene in vigore la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, che prevede la ripartizione dei prodotti agricoli con criteri in contrasto con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 117 della Costituzione e art. 14 dello Statuto della Regione siciliana) (20).

Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, *G. U.* 27 maggio 1967, n. 132.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), per eccesso di potere legislativo, in quanto prevede per i rapporti agrari una disciplina indifferenziata, iniqua ed antisociale; **art. 1** (art. 3 della Costituzione); **art. 1, secondo e terzo comma** (art. 41 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione); **art. 1, quarto comma** (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (21); **artt. 3, 4, e 6**, in quanto prevedono un procedimento sommario che non consente ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti (artt. 24, 11 e 113 della Costituzione) (22); **art. 8**, in quanto abroga l'articolo 972 del codice civile nella parte in cui disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione su quella di affrancazione in caso di deterioramento del fondo enfiteutico o di grave inadempienza (artt. 42 e 44 della Costituzione) (23).

Pretore di Lercara Friddi, ordinanza 13 febbraio 1967, *G. U.* 27 maggio 1967, n. 132.

(19) Questioni dichiarate non fondate con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 (art. 73 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costituzione).

(20) Questione già proposta dal Pretore di Lentini (ordinanza 28 novembre 1966, *G. U.* 8 aprile 1967, n. 89, e *retro*, II, 70-71) e dal Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51, e *retro*, II,).

(21) Questioni già proposte dal Pretore di Vitulano con ordinanza 9 febbraio 1967, *G. U.* 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 72).

(22) Questione già proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77, e *retro*, II, 73).

(22) Questione già proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), *G. U.* 25 marzo 1967, n. 77, e *retro*, II, 73).

(23) Questione già proposta dal Pretore di Spoleto con ordinanza 15 dicembre 1966, *G. U.* 25 febbraio 1967, n. 51, e *retro*, II, 73).

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 1**, in quanto, con disparità di trattamento tra gli enfiteuti e i proprietari concedenti (art. 3 della Costituzione) (24), modifica coattivamente il contenuto di rapporti giuridici liberamente concordati (art. 41 della Costituzione) (25), prescindendo dalla volontà delle parti (art. 2 della Costituzione) e pregiudicando il diritto di proprietà del concedente (art. 42 della Costituzione) (23); **artt. 8 e 9**, in quanto abrogano disposizioni legislative, alterando l'originario contenuto di rapporti liberamente costituiti (art. 41 della Costituzione) (25).

Pretore di Benevento, ordinanza 2 gennaio 1967, G. U. 13 maggio 1967, n. 120.

legge 22 luglio 1966, n. 607 (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 4, quarto, quinto e sesto comma, e artt. 5, 6 e 7**, in quanto prevedono per l'esercizio del diritto di affrancazione un procedimento sommario che non consenti ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (26).

Pretore di Mazara del Vallo, ordinanza 7 aprile 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157.

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), **art. 2**, in quanto, senza indicare i mezzi per far fronte alle spese necessarie per l'applicazione della legge (art. 81 della Costituzione), istituisce una *Sezione* dei Tribunali amministrativi non ancora istituiti (art. 102 della Costituzione), attribuendo funzioni giurisdizionali a cittadini tutti estranei alla magistratura (artt. 101, 102 e 108 della Costituzione), e prevedendo una composizione della Sezione per il contenzioso elettorale non idonea ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità delle decisioni (artt. 101, 102 e 108 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 4 aprile 1967 (due), G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 24 giugno 1967, n. 157.

(24) Questione proposta anche dal Pretore di Vitulano, con ordinanza 9 febbraio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e *retro*, II, 72).

(25) Questione già proposta, limitatamente all'articolo 8, dal Pretore di Spoleto, con ordinanza 15 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51 e, *retro*, II,

(26) Questione già proposta, anche in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana (ordinanze 23 dicembre 1966 [sei], G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e *retro*, II, 73). Nell'ordinanza sopra indicata il Pretore di Mazara del Vallo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, quarto, quinto e sesto comma, 5, 6 e 7 (artt. 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione) e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, e irrilevanti, ai fini della decisione, le questioni proposte per gli articoli 1 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione), 15 e 2, ultimo comma, della stessa legge.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

legge reg. sic. 21 luglio 1966 (*Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità*). Cessazione della materia del contendere.

Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, G. U. 13 maggio 1967, n. 120 (27).

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 5 agosto 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 261.

legge reg. sic. approv. 12 ottobre 1966 (*Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana*) - Estinzione per rinuncia.

Ordinanza 24 maggio 1967, n. 65, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 29 ottobre 1966, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 292.

legge reg. sic. approv. 16 novembre 1966 (*Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste*) — estinzione per rinuncia.

Ordinanza 24 maggio 1967, n. 64, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 3 dicembre 1966, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 292.

(27) La legge è stata modificata con legge regionale approvata il 21 dicembre 1966, la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la stessa sentenza.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Scadenza di concessione - Pubblicazioni in caso di concessioni di distribuzione di acqua.

Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio Annunci Legali del decreto ministeriale concernente la scadenza della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua marcia per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli impianti, senza compenso, in assoluta proprietà di Stato (n. 93).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ENEL - Imposta unica - Enti creati successivamente al 1961.

Se sia attribuibile e sulla base di quale parametro la quota d'imposta dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati successivamente al 1961, posto che a carico dell'ENEL la legge ha stabilito per il triennio 1963-65 un'imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 1961 (n. 319).

Istituto per il commercio estero.

Se rientri nella funzione istituzionale dell'I.C.E., a norma dell'art. 1 del d.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, l'attività di tutela dei prodotti italiani allo estero (n. 320).

UCEFAP - Liquidazione.

Se possa l'Ufficio Cereali, Farina e Pasta (UCEFAP) essere soppresso e posto in liquidazione ai sensi della l. 4 dicembre 1966, n. 1404 (n. 321).

APPALTO

Contratto di appalto - Incidenza di maggiori oneri fiscali.

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, intervenuto nel periodo tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, incida sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto sia previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione, della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta (n. 305).

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la pre-

visione dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente riferita solo all'imposta di registro e non dell'IGE (n. 305).

Depositi cauzionali costituiti da terzi - Incameramento - Limiti.

Se, nell'ipotesi di depositi cauzionali costituiti da terzi a garanzia dei contratti che siano stati successivamente rescissi in danno, ma relativamente ai quali nessun danno sia stato in concreto accertato, se l'Amministrazione possa incamerare egualmente i detti depositi a parziale scomputo dei danni accertati relativamente ad altri contratti rescissi in danno dello stesso appaltatore, per i quali non fu prestato deposito cauzionale da parte di terzi (n. 306).

Forniture carcerarie - Dichiarazione per lo svincolo della cauzione.

Se l'Amministrazione di Grazia e Giustizia possa procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore di servizi negli istituti di prevenzione e pena solo a seguito di domanda dello stesso contenente la dichiarazione liberatoria di cui all'art. 11, c. 2, del Capitolato speciale per le somministrazioni e l'appalto dei servizi negli istituti predetti (n. 307).

Imposta di registro - Determinazione dell'imponibile - Valutazione del materiale incorporato nell'opera.

Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, agli effetti dell'imposta di registro, per l'art. 3, cpv. della l. 28 luglio 1961, n. 828, debba tenersi conto del valore del materiale incorporato, da chiunque esso sia stato fornito, e quindi anche dal committente (n. 308).

Se l'art. 3 cpv. della legge 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel senso che per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione dei materiali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi compatibile con l'art. 53 della Costituzione (n. 308).

Stato di insolvenza - Inadempimento dell'appaltatore - Retribuzione agli operai da esso dipendenti.

Se l'inadempimento dell'impresa appaltatrice dovuto allo stato di insolvenza, successivamente risolto in una formale dichiarazione di fallimento dell'impresa, possa rappresentare fonte di responsabilità verso la P. A. ai sensi dell'art. 340 legge 20 marzo 1895, n. 2248 all. F (n. 309).

Se la somma accantonata dall'Amministrazione per la tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 19 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice debba essere consegnata agli enti assicurativi che su di essa vantano diritti oppure tenuta a disposizione della curatela (n. 309).

Se dopo il fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione conservi la facoltà — prevista dall'art. 17 del Capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — di pagare di ufficio le retribuzioni arretrate alle maestranze già alle dipendenze dell'appaltatore fallito (n. 309).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Costruzione fabbricati limitrofi - Domanda di riduzione in pristino - Legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Se l'Amministrazione della P.I., in caso di costruzione di fabbricati da parte di terzi in vicinanza d'immobili d'interesse artistico o storico, possa agire per la riduzione in pristino ove abbia omesso di emanare le apposite prescrizioni previste dall'art. 21, l. 1° giugno 1939, n. 1089, o abbia omesso di farle trascrivere nei registri delle conservatorie delle ipoteche (n. 16).

CINEMATOGRAFIA

Abbuoni erariali agli esercenti cinematografici.

Se gli abbuoni dei diritti erariali a favore degli esercenti di sale cinematografiche, previsti dagli artt. 6 e 9 della l. 4 novembre 1965, n. 1213 per la programmazione di films aventi dati requisiti debbano farsi decorrere dalla data della prima programmazione dei films, anche se il provvedimento di riconoscimento dei requisiti delle pellicole richiesti per l'applicazione del beneficio intervenga successivamente (n. 35).

Riconoscimento della qualità di nazionali ai films in compartecipazione girati prevalentemente in Italia.

Se i films prodotti da imprese italiane, in compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese straniere, possano essere riconosciuti come « nazionali », ai sensi dell'art. 19, 4° comma, l. 4 novembre 1965, n. 1213, solo se girati integralmente in Italia, oppure anche se girati solo prevalentemente in tale paese (n. 36).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Strade vicinali - Strade agrarie - Caratteri.

Se le strade vicinali debbano considerarsi luoghi soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'art. 105, 3° comma, C.d.S., mentre tale carattere non debba attribuirsi alle strade agrarie, le quali, pure di proprietà privata, son destinate all'esclusivo uso privato dei comproprietari e dei loro aventi causa (n. 9).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Inapplicabilità della legislazione vincolistica delle aree scoperte.

Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle aree scoperte e in particolare a quelle oggetto di concessione amministrative (n. 81).

Scadenza di concessione - Pubblicazioni in caso di concessioni di distribuzione di acqua.

Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunci Legali del decreto ministeriale concernente la scadenza della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua Marcia per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli impianti senza compenso, in assoluta proprietà dello Stato (n. 82).

CONCORSI

Gare a licitazione privata - Verbale di aggiudicazione - Rilascio di copie.

Se l'ufficiale rogante di una gara a licitazione privata debba rilasciare copia del verbale di aggiudicazione ai partecipanti alla gara che ne facciano richiesta (n. 11).

CONTABILITÀ DELLO STATO

Applicazione degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 827, alla Regione Siciliana.

Se le norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato siano applicabili anche dalla Regione Siciliana, e se, pertanto, possa la Regione Siciliana avvalersi degli Uffici statali siti nel suo territorio per la riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 219).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Contributo di miglioria specifica - Surroga intendentizia - Termine di decadenza.

Se il potere di surroga dell'Intendente di Finanza alle Amministrazioni locali, previsto dall'art. 17 r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in l. 2 giugno 1939, n. 739 (e sostituito dalla l. 5 marzo 1963, n. 246, art. 35), sia soggetto al termine di decadenza di un anno, che l'art. 36, l. 5 marzo 1963, n. 246, stabilisce per l'imposizione del contributo di miglioria specifica da parte degli enti autarchici (n. 65).

Termini per rendiconto di iniziative beneficate.

Se, nel caso di mancata presentazione nel termine fissato dall'Amministrazione del rendiconto relativo ad iniziativa in relazione alla quale è stato concesso ed anticipato pro quota il contributo previsto dalla l. 29 ottobre 1954, n. 1083, sia possibile all'Amministrazione stessa concedere una proroga del termine per tale adempimento (n. 66).

DANNI DI GUERRA

Indennizzi - Art. 35 l. 27 dicembre 1953, n. 968.

Se la definitività della liquidazione cui fa menzione la l. 27 dicembre 1953, n. 968, precluda o meno all'Amministrazione il potere di rivedere e modificare l'atto amministrativo di liquidazione (n. 126).

Ripristino edificio distrutto.

Se il contributo per il ripristino dell'edificio in luogo diverso da quello ove venne distrutto da eventi bellici, a termine della l. 31 luglio 1954, numero 607, sia limitato esclusivamente alle unità immobiliari destinate al momento dell'evento bellico ad abitazione della famiglia del danneggiato (n. 127).

DAZI DOGANALI

Benefici ex lege 21 luglio 1965, n. 939.

Se il comma 3° dell'art. 5 della l. 21 luglio 1965, n. 939 escluda per le navi destinate all'estero le limitazioni qualitative dei benefici stabiliti nel precedente comma 1°, modifichi l'oggetto dei benefici stessi quale è indicato negli artt. 1, 2, 3 e 4 ed, in particolare, se preveda esenzioni doganali per i motori di limitata potenza o a scoppio (n. 38).

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949, n. 408 - Condizioni - Rilevanza dello sciopero.

Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscono ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della l. 4 luglio 1949, n. 408 (n. 192).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

ENEL - Imposta unica - Enti creati successivamente al 1961.

Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati successivamente al 1961, posto che a carico dell'ENEL, la legge ha stabilito per il triennio 1963-65 una imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 1961 (n. 33).

ENFITEUSI

Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto.

Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il Culto deve esercitare il diritto di riscatto dell'enfiteusi nel caso di alienazione dell'enfiteusi « irrequisito domino » da parte dell'enfiteuta, decorra dal momento in cui viene a conoscenza dell'alienazione l'Ufficio finanziario incaricato della riscossione del canone, oppure dal momento in cui di essa ha notizia l'Amministrazione del Fondo per il culto (n. 27).

Se, in caso di controversia sull'esercizio del diritto di riscatto da parte del concedente in un rapporto enfiteutico, spetti allo stesso la prova della inesistenza di clausole che escludono il diritto di prelazione, o, al contra-

rio, la prova dell'esistenza di esse debba esser data dall'utilista e dai suoi aventi causa (n. 27).

Se, nell'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi « irrequisito domino » contestuale a domanda di affrancazione, debba ritenersi che non sorga il diritto di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al contrario tale diritto sorga e prevalga sul diritto di affrancazione nel caso di domanda proposta dall'avente causa dell'utilista (n. 27).

Se l'intervenuta volturazione della partita di credito nei registri dello ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo all'avente causa dell'utilista implichi, qualora l'alienazione dell'enfiteusi sia avvenuta « irrequisito domino », rinuncia al diritto di prelazione (n. 27).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto.

Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il Culto deve esercitare il diritto di riscatto dell'enfiteusi nel caso di alienazione dell'enfiteusi « irrequisito domino » da parte dell'enfiteuta decorra dal momento in cui viene a conoscenza dell'alienazione l'Ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone, oppure dal momento in cui di essa ha notizia l'Amministrazione del Fondo per il culto (n. 44).

Se, in caso di controversia sull'esercizio del diritto di riscatto da parte del concedente in un rapporto enfiteutico, spetti allo stesso la prova della inesistenza di clausole che escludono il diritto di prelazione, o, al contrario, la prova dell'esistenza debba esser data dall'utilista e dai suoi aventi causa (n. 44).

Se, nell'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi « irrequisito domino » contestuale a domanda di affrancazione, debba ritenersi che non sorga il diritto di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al contrario tale diritto sorga e prevalga sul diritto di affrancazione nel caso di domanda proposta dall'avente causa dell'utilista (n. 44).

Se l'intervenuta volturazione della partita di credito nei registri dell'Ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo all'avente causa dell'utilista implichi, qualora l'alienazione dell'enfiteusi sia avvenuta « irrequisito domino » rinuncia al diritto di prelazione (n. 44).

Riconoscimento di Chiese già appartenenti agli enti soppressi.

Se gli edifici adibiti ad uso di rettoria siano da considerare pertinenza della « Chiesa » (n. 45).

Se l'obbligo di trasferimento imposto allo Stato dall'art. 6 legge 848 del 1929, e testualmente riferito alla « Chiesa », si estenda, oltre che allo edificio sacro, anche ai locali di rettoria (n. 45).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Atti vincolanti dal Prefetto - Necessità fissazione termini di inizio e compimento dei lavori.

Se il Prefetto, possa, omettendo i provvedimenti di sua competenza, rifiutarsi di dar corso a una procedura di espropriazione che trovi il suo presupposto in un provvedimento ministeriale esecutivo (n. 236).

Se l'atto che dichiara la p. u. di un'opera debba contenere i termini entro cui devono iniziarsi e compiersi i lavori, anche se l'opera cui si riferisca sia stata già interamente compiuta, al momento dell'emissione di questo (n. 236).

Se, dopo l'inutile scadenza dei termini fissati in una dichiarazione di p. u., poi rinnovata, tutti gli atti dei procedimenti espropriativi iniziati e non conclusi debbano essere integralmente rinnovati in base alla nuova dichiarazione (n. 236).

Se il verbale di consistenza redatto nel corso di un procedimento di espropriazione successivo a un'occupazione provvisoria e non concluso, pur restando caducato come primo atto della procedura espropriativa, perda anche il valore di prova documentale della consistenza del bene espropriando (n. 236).

Beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.

Quali siano le procedure da applicare per la cessione a ditte industriali di aree, in parte appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato in parte a soggetti privati, ricadenti nella zona industriale di Napoli (n. 237).

Indennità depositata - Restituzione eccedenza a favore dell'espropriante.

Se, nel caso in cui l'indennità di espropriazione venga determinata, con sentenza passata in giudicato, in ammontare inferiore a quello depositato, la restituzione all'espropriante della parte eccedente debba aver luogo con decreto del Prefetto (n. 238).

Procedimento - Opere non assistite da contributo statale.

Se competente a dichiarare la pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza di opere degli enti locali, non assistite dal contributo statale, sia il Ministero dei LL. PP. o il Provveditorato alle opere pubbliche (n. 239).

Soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennità.

Se le indennità di occupazione d'urgenza e di espropriazione relative ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte dalla Regione e dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 240).

FALLIMENTO

Compensazione - Crediti non liquidi - Ammissibilità - Condizione.

Se intervenuta la rescissione in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48 r. d. 17 marzo 1932, n. 365, l'Amministrazione possa valersi della compensazione ex art. 56 L. F. dei propri crediti per danni e penalità con i crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto, qualora, pur essendo stato l'appaltatore dichiarato fallito successivamente alla rescissione, i crediti dell'Amministrazione non fossero ancora liquidi al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, per non essere stata portata a termine la relativa contabilizzazione (n. 105).

Se nell'ipotesi di cui sopra la compensazione possa operarsi fuori del meccanismo delle operazioni fallimentari e cioè prescindendosi dalla domanda di ammissione al passivo del credito (n. 105).

Concessioni amministrative.

Se, in caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. per i canoni locatizi e accessori relativi a una concessione a privati di locali delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da privilegio speciale, oppure tale privilegio sussista solo per i crediti relativi all'anno in cui sia stata presentata domanda di ammissione al passivo fallimentare, e all'anno precedente (n. 106).

FARMACIE.

Decadenza dall'esercizio del titolare fallito.

Se l'Amministrazione debba provvedere alla dichiarazione di decadenza dall'esercizio di una farmacia del titolare fallito, allorchè siano decorsi 15 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di fallimento senza che sia intervenuta sentenza di omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 113 t. u. 27 luglio 1934, n. 1265), sebbene sia stato autorizzato dal Tribunale fallimentare l'esercizio provvisorio della farmacia e sia stata presentata dal fallito prima della scadenza del predetto termine proposta di concordato (n. 15).

FERROVIE.

Crediti per canoni dovuti dal fallito - Privilegio speciale.

Se, in caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. per canoni locatizi e accessori relativi a una concessione a privati di locali delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da privilegio speciale, oppure tale privilegio sussista solo per i crediti relativi all'anno in cui sia stata presentata domanda di ammissione al passivo fallimentare, e all'anno precedente (n. 379).

GUERRA

Liquidazione danni dipendenti da requisizione o occupazione di immobili.

Se rientri nella competenza dell'Amministrazione militare la liquidazione dei danni comunque dipendenti da occupazione o requisizione di immobili per esigenze militari in tempo di guerra, restandone invece esclusa la liquidazione dei danni di guerra (n. 138).

Se le domande di liquidazione danni presentate ad altre Amministrazioni e non reiterate nei confronti dell'Amministrazione militare nel termine stabilito dal d. lgs. 7 maggio 1948, n. 656, debbano considerarsi efficaci e conseguentemente non colpito da decadenza il diritto alla liquidazione (n. 138).

Se le domande di liquidazione presentate dopo la liberazione e prima della pubblicazione del d. lgls. 7 maggio 1948, n. 656, e non più reiterate nè sollecitate debbano ritenersi tuttora valide (n. 138).

IDROCARBURI

Imposta fabbricazione per il G.P.L. impiegato in carrelli all'interno di stabilimenti - L. 11 giugno 1959 art. 1 - Applicabilità.

Se il gas di petrolio liquefatto impiegato nei carrelli elevatori e trasportatori all'interno degli stabilimenti industriali sia da considerarsi destinato all'autotrazione e, come tale, assoggettabile alla maggiore aliquota di imposta di fabbricazione stabilita per i G.P.L. destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione dall'art. 1 della l. 11 giugno 1959, n. 405 (n. 2).

IMPIEGO PUBBLICO.

Conservazione del posto.

Se il dipendente della Regione Sarda quale avventizio di 2ª categoria collocato in congedo per richiamo alle armi, non avendo impugnato il provvedimento di mancata inclusione nelle tabelle e nei ruoli del personale, abbia titolo alla conservazione del posto (n. 650).

Dipendenti all'estero - Agevolazioni concesse con l. 6 ottobre 1962, n. 1546.

Se, in base all'art. 4 della l. 6 ottobre 1962, n. 1546 spetti anche ad una insegnante vedova, che presti servizio presso una scuola italiana all'estero, l'aumento del 4 % sugli assegni di sede per ciascuno dei figli minori a carico, come per il personale coniugato capo-famiglia (n. 651)

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Merci presentate con falsa indicazione d'origine - Conseguenze.

Se l'autorità doganale, ove vengano presentate per l'esportazione merci fornite di falsa indicazione di origine, possa, a norma della convenzione di Madrid resa esecutiva con d. P. R. 12 giugno 1950, n. 865, rifiutare il compimento dell'operazione e sequestrare la merce (n. 51).

Se il beneficio della restituzione dei diritti alla esportazione spetti per le merci di produzione nazionale anche se queste siano fornite di falsa indicazione di origine (n. 51).

Benefici fiscali ex l. 2 luglio 1949, n. 408 - Trasferimenti isolati di negozi (esclusione).

Se la esclusione dai benefici fiscali di cui all'art. 17, l. 2 luglio 1949, n. 408, relativamente al trasferimento isolato di negozi, sia rimasta ferma anche dopo la emanazione della l. 6 ottobre 1962, n. 1493 (n. 253).

Contratti di vendita - Contratti di appalto.

Se debba necessariamente considerarsi appalto e non vendita il contratto con il quale una ditta si obbliga a consegnare all'altro contraente cose che non è in grado di fornire con la propria organizzazione industriale e con la propria attrezzatura tecnica (n. 254).

IMPOSTA DI REGISTRO*Appalto - Determinazione dell'imponibile - Valutazione del materiale incorporato nell'opera.*

Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, agli effetti dell'imposta di registro, per l'art. 3 cpv. della l. 28 luglio 1961, n. 828, debba tenersi conto del valore del materiale incorporato, da chiunque esso sia fornito, e quindi anche dal committente (n. 251).

Se l'art. 3 cpv. della l. 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel senso che per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione dei materiali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi compatibile con l'art. 53 della Costituzione (n. 251).

Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949, n. 408 - Condizioni - Rilevanza dello sciopero.

Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscono ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della l. 4 luglio 1949, n. 408 (n. 252).

Incidente stradale - Risarcimento al dipendente - Pensione privilegiata.

Se da risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, possa detrarsi la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 652).

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

Se sia applicabile ai dipendenti degli Enti Pubblici la l. 18 aprile 1962, n. 230 contenente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (n. 653).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE*Soggetti tassabili in base a bilancio - Compensazione fra redditi e perdite di esercizi diversi - Limiti.*

Se in base a quanto stabilito dall'art. 112 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (derivante dall'art. 25, l. 5 gennaio 1956, n. 1) nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio, la compensazione fra redditi e perdite di esercizi diversi debba trovare applicazione soltanto nel caso in cui alla passività fiscale corrisponda una perdita economica effettiva di gestione, che abbia inciso nella consistenza patrimoniale del soggetto (n. 35).

Se, in sede di applicazione dell'art. 112, t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, debbasi far riferimento alla perdita economica in caso di concorso, nell'ambito di attività classificabili in categoria B, di redditi esenti con risultati negativi della attività non godenti dell'esenzione (n. 35).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE.

Eredità beneficiata art. 31 l. succ.

Se il rigetto, da parte del giudice ordinario di una domanda tendente a far dichiarare la inefficacia della accettazione beneficiata dell'eredità per incompletezza o altri vizi afferenti alla redazione dell'inventario, sia di per sé idoneo ad escludere l'applicazione del criterio di cui all'art. 31 legge successioni (n. 51).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Contratto di appalto - Incidenza di maggiori oneri fiscali.

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, intervenuto nel periodo tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, incida sulla P.A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto sia previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta (n. 116).

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla P.A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la previsione dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente riferita solo all'imposta di registro e non all'IGE (n. 116).

Esportazione di alcuni prodotti - Restituzione dell'imposta.

Se in sede amministrativa, possa essere riconosciuto il diritto alla restituzione dell'imposta nei casi previsti dalla l. n. 570 del 1954, ove manchi l'originale bolletta doganale di esportazione (n. 117).

IMPOSTE E TASSE.

Agevolazioni tributarie.

Se il d. m. 14 dicembre 1965 contenga una sanatoria a quanto disposto con la l. 29 luglio 1957, n. 634 circa la non applicabilità dei benefici fiscali agli atti di costituzione di società non rispondenti ai requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 della stessa legge (n. 437).

C.R.I. art. 27 tab. all. al d. P. R. 1 marzo 1961 n. 121 - Applicabilità o meno.

Se la C.R.I. debba richiedere l'autorizzazione del Sindaco per l'istituzione del servizio di ambulanza con connesse prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso, e se possa, pertanto, essere assoggettata al pagamento della

tassa di concessione governativa, di cui al n. 27 della tabella allegata al d. P. R. 1 marzo 1961, n. 121 (n. 438).

Contribuzione a favore di Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Quale sia la natura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzate ad applicare sugli spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 15 aprile 1926, n. 765, e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le predette contribuzioni (n. 439).

ENEL - Imposta unica - Enti creati successivamente al 1961.

Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati successivamente al 1961, posto che a carico dell'ENEL la legge ha stabilito per il triennio 1963-65 una imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 1961 (n. 440).

Quote IGE assegnate ai Comuni.

Se sia efficace il pignoramento di quote IGE spettante ad un Comune ancora non determinate con il provvedimento del Ministro delle Finanze di cui all'art. 1 l. 2 luglio 1952, n. 703 (n. 441).

Se il d. m. di determinazione delle quote IGE competenti a ciascun Comune abbia efficacia costitutiva del diritto dei Comuni stessi (n. 441).

Se, in dipendenza di un pignoramento eseguito su quote IGE non ancora determinate, sia impedita, una volta emanato il decreto Ministeriale, la compensazione legale con i crediti che lo Stato vanta nei confronti dei Comuni beneficiari (n. 441).

IMPOSTE VARIE

Agevolazioni fiscali temporanee sulla produzione di alcool.

Se l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del d. l. 18 marzo 1965, n. 146, convertito con modifiche in l. 19 maggio 1965, n. 455 (che prevede temporanei abbuoni e riduzioni d'imposta sullo spirito ottenuto nel periodo 23 marzo-31 luglio 1965 dalla distillazione di vini di date qualità) sia applicabile anche agli alcool che, alla data del 31 luglio 1965, fossero privi dei requisiti per l'immissione in consumo, ma li avessero acquisiti posteriormente (n. 4).

Imposta fabbricazione per il G.P.L. impiegato in carrelli all'interno di stabilimenti - L. 11 giugno 1959, n. 405, art. 1 - Applicabilità.

Se il gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) impiegato nei carrelli elevatori e trasportatori all'interno degli stabilimenti industriali sia da considerare destinato all'autotrazione e, come tale, assoggettabile alla maggiore aliquota di imposta di fabbricazione stabilita per i G. P. L. destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione dall'art. 1 della l. 11 giugno 1959, n. 405 (n. 5).

IMPRESA

Albo nazionale costruttori - Domanda di iscrizione - Caso di registro.

Se possa essere respinta la domanda di iscrizione all'albo dei costruttori d'una impresa individuale il cui titolare sia sottoposto a procedimento penale per il reato previsto dall'art. 589 c. p. (n. 2).

LAVORO

Trasferimento di un dipendente da una società all'altra - Configurazione giuridica.

Se il trasferimento di un prestatore di lavoro da una società ad altra configuri una ipotesi di cessione di contratto oppure comporti la risoluzione del rapporto di lavoro originario e la instaurazione di un nuovo rapporto, dal primo del tutto distinto e separato (n. 46).

LOCAZIONI

Inapplicabilità della legislazione vincolistica alle aree scoperte.

Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle aree scoperte e in particolare a quelle oggetto di concessioni amministrative. (n. 129).

Locali FF. SS. - Revisione del canone - Termine.

Se la dichiarazione di revisione del canone relativo ad una locazione di locali FF. SS. sia per sua natura atto ricettizio, e debba pertanto da parte della P. A. essere portata a conoscenza del conduttore entro il termine stabilito nel contratto di locazione a pena d'inefficacia (n. 130).

MEZZOGIORNO

Facilitazioni tariffarie per trasporti effettuati in regime di industrializzazione - Applicabilità materiali attinenti a canali di alimentazione centrali idroelettriche.

Se un canale di alimentazione di centrale idroelettrica possa ritenersi elemento essenziale e costitutivo di questa, in modo che siano applicabili al trasporto ferroviario dei materiali occorsi a costruirlo le facilitazioni tariffarie previste dal d. m. 2 maggio 1958, n. 5272, per il trasporto di materiali e macchinari destinati all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nel Mezzogiorno d'Italia (n. 40).

MUTUO

Finanziamenti a medie e piccole industrie effettuati dall'IMI come gestore del Fondo speciale - Base di commisurazione della provvigione spettante all'IMI.

Se la provvigione dello 0,45 % dovuta all'IMI a copertura della quota spese generali e di amministrazione per la Gestione del Fondo speciale per

il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, vada commisurata, ai sensi della convenzione Tesoro-IMI del 16 marzo 1965, all'intero importo dei finanziamenti concessi dal Fondo annualmente, oppure a tale importo diminuito dall'ammontare delle trattenute operate dal Fondo stesso sulle somme mutate a titolo di deposito, da parte delle ditte mutuarie, a garanzia dell'osservanza delle clausole contrattuali (n. 5).

Se la provvigione spettante all'IMI per spese generali e di amministrazione del Fondo per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere vada applicata sull'importo complessivo dei finanziamenti esistenti al 31 dicembre di ogni anno prescindendosi dalla data di inizio di ogni operazione di finanziamento, oppure vada computata in relazione alla durata delle operazioni stesse (n. 5).

OCCUPAZIONE

Proprietà pubbliche - Convenzione tra le Amministrazioni interessate.

Se l'occupazione di proprietà pubbliche per eseguire opere relative o connesse a una linea ferroviaria debba necessariamente essere perfezionata con la stipula di una convenzione tra le Amministrazioni interessate oppure possa ritenersi sufficiente, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione occupante e quella proprietaria, uno scambio di note tra queste (n. 3).

PENA

Violazioni del Codice Stradale.

Se la riscossione delle pene pecuniarie, inflitte con provvedimento giurisdizionale per contravvenzione al codice stradale, spetti in ogni caso ed esclusivamente alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato il provvedimento, ovvero competa ai Tesorieri delle Amministrazioni Comunali e Provinciali nei casi in cui a queste competano i proventi delle condanne per essere state le contravvenzioni accertate da funzionari comunali e provinciali su strade non statali (n. 20).

PENSIONI

Incidente stradale - Risarcimento al dipendente - Pensione privilegiata.

Se dal risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, possa detrarsi la pensione privilegiata all'infortunato (n. 115).

Prescrizione - Interruzione.

Se ai fini del decorso del termine biennale di prescrizione, previsto dall'art. 610 delle Istruzioni Generali dei Servizi del Tesoro, debba computarsi per i minori non emancipati o per gli interdetti il periodo in cui questi siano rimasti senza tutela, nonostante il disposto dell'art. 2942 c. c. (n. 116).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Pacchi postali.

Quale sia il significato da attribuire alla espressione « mittenti » riportata all'art. 57 del cod. postale (n. 124).

PRESCRIZIONE

Contributo sullo zucchero alle Sezioni Prov. dell'Alimentazione (SEPRAL).

Quale sia il termine di prescrizione applicabile alla riscossione dei contributi SEPRAL sullo zucchero, anche nell'ipotesi che detti contributi siano considerati di natura tributaria (n. 64).

PROCEDIMENTO PENALE

Art. 734 c. p. - Costituzione di parte civile.

Se sia ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della P. I. in un procedimento penale per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 734 c. p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali soggette alla speciale tutela della l. 1 giugno 1939, n. 1009), nonostante l'apposito procedimento amministrativo intesa al risarcimento predisposto dalla detta l. n. 1089 del 1939 (n. 8).

REATI FINANZIARI

Buona fede - Effetti sulla determinazione della pena pecuniaria.

Se la buona fede, ritenuta sussistente dal giudice penale come causa soggettiva di esclusione del reato, possa assumere rilevanza come causa di esclusione dall'illecito tributario (n. 3).

Se possa l'Amministrazione tener conto della buona fede del contribuente in sede di determinazione della pena pecuniaria (n. 3).

REGIONI

Applicazione degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 627 alla Regione Siciliana.

Se le norme della legge e del regolamento di contabilità dello Stato siano applicabili anche dalla Regione Siciliana, e se, pertanto, possa la Regione Siciliana avvalersi degli Uffici statali siti nel suo territorio per la riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 147).

Espropriazione di beni appartenenti allo Stato.

Se le indennità di occupazione d'urgenza e di espropriazione relative ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte dalla Regione o dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 148).

RESPONSABILITÀ CIVILE.

Incidente stradale - Risarcimento al dipendente - Pensione privilegiata.

Se dal risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, possa detrarsi la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 238).

RISCOSSIONE COATTIVA

Contribuzione a favore Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Quale sia la natura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzate ad applicare sugli spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 15 aprile 1926, n. 765, e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le predette contribuzioni (natura tributaria - procedimento di riscossione coattiva dei diritti erariali (n. 5).

SCIOPERO

Sciopero servizi pubblici urbani - Intervento dell'Amministrazione - Richiesta di risarcimento delle spese nei confronti del gestore.

Se, allorché, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri al fine di attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore del servizio pubblico il risarcimento delle spese sostenute (n. 2).

Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come l'assunzione da parte del gestore degli oneri assicurativi relativi alla circolazione dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra responsabilità derivante dal servizio, possa desumersi che sia il gestore stesso a disporre un servizio di emergenza, servendosi della collaborazione dei mezzi dell'Amministrazione (n. 2).

SOCIETÀ

Conferimento dell'intera azienda sociale in altra società.

Se il conferimento dell'azienda sociale in altra società si risolva in un trasferimento dell'azienda stessa, con la conseguente applicazione dell'articolo 2599 c. c. per quanto concerne i crediti relativi all'azienda ceduta (n. 116).

Se, qualora il conferimento dell'azienda sociale in altra società venga deliberato da organo a ciò non espressamente legittimato, ciò comporti l'inefficacia del conferimento nei confronti dei debitori (n. 116).

TITOLI DI CREDITO

Premi.

Se, ove i premi previsti per prestiti obbligazionari consistano in servizi (nella specie, viaggi), l'attribuzione dei premi stessi debba essere fatta, nell'ipotesi di titoli di credito soggetti ad usufrutto, al nudo proprietario o all'usufruttuario (n. 15).

TRASPORTO

Sciopero servizi pubblici urbani - Intervento dell'Amministrazione - Richiesta di risarcimento delle spese nei confronti del gestore.

Se, allorquando, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri al fine di attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore del servizio pubblico il risarcimento delle spese sostenute (n. 58).

Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come l'assunzione da parte del gestore degli oneri assicurativi relativi alla circolazione dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra responsabilità derivante dal servizio, possa desumersi che sia il gestore stesso a disporre un servizio di emergenza, servendosi della collaborazione dei mezzi dell'Amministrazione (n. 58).

NOTIZIARIO

Negli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Milano, il giorno 10 giugno, si è svolta una cerimonia di commiato in onore di S. E. Ugo Pernigotti, vice avvocato generale dello Stato, che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età.

Alla cerimonia erano presenti S. E. Giovanni Zappalà, Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Procuratore Generale presso la stessa Corte, il Presidente del Tribunale di Milano, il Procuratore della Repubblica di Milano, rappresentanti del locale ordine forense, gli avvocati distrettuali di Torino, Brescia, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze e Milano, nonché numerosissimi colleghi che ebbero occasione di collaborare con S. E. Pernigotti nel corso della Sua lunga carriera.

Numerose e affettuose le attestazioni di stima e le parole di commiato rivolte al festeggiato S. E. Giovanni Zappalà ha voluto personalmente ricordare ai presenti la lunga e laboriosa attività di S. E. Pernigotti sottolineando come essa si sia sempre svolta in perfetta aderenza alle tradizioni di tutela della legalità proprie dell'Istituto.

A tutti ha rivolto il suo ringraziamento, con sobrie e commosse parole, S. E. Pernigotti.

S. E. Ugo Pernigotti entrò in carriera nel 1921 presso l'Ufficio Legale delle FF. SS.; indi, nel 1925, entrato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, prestò servizio a Milano fino al 1947; fu chiamato poi a reggere successivamente le Avvocature distrettuali di Bari, di Trento (della quale ultima, istituita nel 1948, fu il primo avvocato distrettuale), Brescia e Milano, dove è rimasto fino al suo collocamento a riposo.

CONVEGNI DI STUDI

Presso la sede dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), nel Palazzo de' Ginnasi, a Roma si è tenuto il 30 maggio 1967 un incontro dibattito sugli aspetti della riforma del diritto di famiglia con riferimento al recente disegno di legge contenente modifiche al Codice civile.

L'incontro-dibattito, i cui atti saranno raccolti in volume, è stato organizzato al fine di acquisire elementi utili alla soluzione degli attuali problemi sulla riforma del diritto di famiglia; problemi che sono vivamente sentiti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la quale ha posto la necessità di adeguare le norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni ai nuovi principi.

Nell'introduzione al dibattito si è fatto rilevare che i rapporti di famiglia, intesi sia come rapporti personali, sia come rapporti patrimoniali, hanno in questi ultimi tempi risentito notevolmente del progredito assetto sociale, che impone una più moderna visione della famiglia, con particolare riguardo alla posizione della donna in seno ad essa, ai rapporti patrimoniali fra coniugi, ai diritti ed obblighi dei genitori verso i figli, ai rapporti con la filiazione naturale ed alla riforma del regime successivo.

Nella sua relazione sui *rapporti personali* il Prof. Michele Giorgianni si è particolarmente soffermato sul disposto dell'art. 29 della Costituzione,

mettendo a fuoco il problema del limite, in tale articolo contenuto, dell'unità della compagine familiare e facendo un ampio esame della legislazione tedesca e francese in materia.

Il dr. Carlo Giannattasio, consigliere di Cassazione, ha svolto, invece, la relazione sui *rapporti patrimoniali e successori* dichiarandosi sostanzialmente favorevole alle linee del progetto Reale sulla comunione dei beni.

Tra i numerosi interventi ricordiamo quelli particolarmente incisivi di Rodotà, Rapelli, Eula, Flore, De Cupis e Stella Richter.

Indetto dalla Commissione dell'A.C.I. ed organizzato dall'Automobil Club di Napoli si è tenuto ad Ischia, nei giorni 3-4-5 maggio 1967 il XII Convegno delle Commissioni giuridiche dell'Automobil Club, avente per tema: « La circolazione stradale e la responsabilità della Pubblica Amministrazione ».

Relatori sono stati il prof. avv. Pietro Gasparri, ordinario di diritto amministrativo, il dott. Filippo Longo, consigliere di Stato, il dott. Michele Rossano, presidente di sezione della Corte di Cassazione, il dott. Giovanni Rosso, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

